

REGOLAMENTO Ente e delle Corse incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia ex art. 7 Decreto Legislativo 20 ottobre 1999 n.449 (G.U. Repubblica Italiana 2-12-1999- Serie Generale n.283).

ORGANI DELL'ENTE

Presidente

Art. I – Oltre alle funzioni demandategli dallo Statuto, il Presidente stabilisce e mantiene i rapporti con gli Enti Ippici italiani e stranieri paritetici, assegna i premi d'onore offerti dall'Ente; fa applicare nei confronti di chiunque e con la stessa decorrenza le decisioni prese dal Jockey Club Italiano e dalle Autorità Ippiche italiane o estere i cui poteri corrispondono a quelli della Società degli Steeple-Chases d'Italia; estende ai soggetti che operano nel settore di competenza della Società degli SteepleChases d'Italia le decisioni di sospensione o squalifica adottate dalle Autorità ippiche estere, i cui poteri corrispondono a quelli dell'Ente, che ne abbiano fatto richiesta, a condizione che tali decisioni siano conformi ai principi di giustizia naturale vigenti in Italia. Comunica a detti Enti le decisioni adottate dalla Società degli Steeple-Chases d'Italia perché vengano applicate per reciprocità e ne informa l'U.N.I.R.E.. Prende, nell'ambito del Regolamento delle Corse, qualsiasi provvedimento di urgenza che deve essere ratificato dall'Organo competente nella sua prima riunione.

Consiglio Direttivo

Art. II – Oltre alle funzioni demandategli dallo Statuto, il Consiglio Direttivo ha le seguenti, la cui elencazione ha carattere esemplificativo:

a) accorda, d'intesa con il Jockey Club Italiano, il riconoscimento alle Società di Corse, vigilando sulla osservanza da parte loro del Regolamento delle Corse e delle direttive generali dell'U.N.I.R.E.;

lo revoca - ove del caso - e, fatta eccezione per quelle che hanno per oggetto le scommesse, giudica le controversie insorte fra di esse e tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del Regolamento delle Corse;

b) determina l'indirizzo generale della programmazione;

c) stabilisce l'importo dei diritti di segreteria per:

1) concessione o rinnovo dei colori, del nome assunto e delle loro variazioni;

2) tassa di presentazione dei cavalli che corrono per la prima volta nell'anno;

3) concessione o rinnovo delle patenti e qualifiche, agli allenatori, caporali di scuderia con permesso di allenare, fantini e allievi fantini.

d) stabilisce l'importo dei diritti di Segreteria per la concessione delle qualifiche per i cavalieri dilettanti, per gli allievi e per gli Aspiranti cavalieri dilettanti; e di ogni altro diritto, multa o tassa di cui al presente Regolamento;

e) agisce, ove richiesto, da arbitro in caso di disaccordo fra le Categorie interessate, per ciò che riguarda il compenso dovuto ai fantini ed agli allievi fantini, per ogni monta;

f) stabilisce l'importo minimo di copertura dell'assicurazione infortuni che ogni fantino, allievo fantino e cavaliere dilettante deve avere;

g) stabilisce, anno per anno, la tassa che deve essere corrisposta dalle Società per ogni giornata di corse (Art. 98) e l'importo minimo e massimo delle multe che possono essere inflitte alle Società stesse in caso di contestata loro inadempienza (Art. 99);

h) stabilisce, anno per anno, l'ammontare minimo e massimo delle multe che i Commissari di riunione e la Commissione di disciplina possono infliggere, nonché l'ammontare dei depositi in caso di reclamo o di appello, o di istanza per l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti;

i) delibera sulla adozione dei provvedimenti disciplinari presi dagli altri Enti e collabora con le competenti Autorità per la repressione dei reati di cui alla Legge 13 dicembre 1989 n. 401.

l) compie e decide, nella sfera delle proprie attribuzioni, tutte le inchieste che ritiene opportune, sia di propria iniziativa, sia in seguito a rapporti od a reclami;

m) stabilisce il ragguglio con la moneta italiana da attribuirsi alle somme vinte all'Estero;

n) giudica ogni questione relativa all'applicazione o interpretazione del Regolamento delle Corse, insorta fra persone od Enti soggetti all'osservanza del Regolamento stesso, escluse le materie di competenza della Commissione di Disciplina. Di ogni vertenza, anche a carattere sindacale, insorta fra i soggetti di cui sopra, deve essere informato e devono altresì essergli comunicate le sentenze irrevocabili emanate dall'Autorità giudiziaria eventualmente adita;

o) stabilisce le norme per l'iscrizione e decide in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dei Commissari di riunione e dei Funzionari negli Albi relativi, proponendo la misura delle relative indennità;

p) integrato ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto, provvede alla redazione ed alle modifiche del Regolamento delle Corse che deve essere sottoposto all'approvazione dell'U.N.I.R.E.. Dette modifiche entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, salvo diversa motivata decisione;

q) nomina i Membri della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza e di Appello a norma degli Artt. 19 e 20 dello Statuto;

r) nomina un rappresentante dell'Ente con incarichi e poteri determinati per ciascun Ippodromo con corse rette dall'Ente, che svolga compiti di controllo e di stimolo nei confronti delle Società di Corse, onde poter garantire un razionale utilizzo degli impianti anche in quei periodi dell'anno in cui non vengono programmate corse.

Le sue decisioni devono essere comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con A.R. da spedirsi entro e non oltre i 15 giorni dalla data della loro pubblicazione.

Se un suo componente è direttamente interessato in una questione sottoposta alla sua decisione, lo stesso non può, relativamente ed essa, esercitare le sue funzioni.

Comitato Esecutivo

Art. III – Oltre alle funzioni demandategli dallo Statuto, il Comitato esecutivo ha le seguenti, la cui elencazione ha carattere esemplificativo:

- a) concede o rifiuta il permesso di far correre; sospende o revoca tale permesso;
- b) prende conoscenza delle deleghe rilasciate dai proprietari e le accetta, le respinge e ne può sospendere l'efficacia;
- c) riceve le dichiarazioni di comproprietà, di vendita e di affitto e dei nomi assunti che può accettare o respingere;
- d) procede alla qualificazione dei Commissari di Riunione e degli altri Funzionari, dei G.R., delle Amazzoni, degli allievi (G.R. od Amazzoni), degli allenatori sia proprietari che professionisti, dei caporali di scuderia con o senza permesso di allenare, dei fantini e degli allievi fantini. Adotta le eventuali iniziative per la loro istruzione e perfezionamento. Rilascia le relative patenti e può ritirarle;
- e) riceve i contratti dei fantini e degli allievi fantini e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;
- f) propone al Consiglio Direttivo l'indirizzo generale della programmazione;
- g) stabilisce le date entro le quali le Società riconosciute debbono presentare i programmi delle loro riunioni;

- h) esamina detti programmi e li approva con le eventuali necessarie modifiche, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale o nel libretto programma ufficiale (semestrale o annuale) dopo che i medesimi siano stati approvati dall'U.N.I.R.E. per quanto di sua competenza;
- i) esamina le domande per le riunioni indicende da Comitatos all'uopo costituiti e, se del caso, le approva;
- l) stabilisce il numero delle prove che, nelle riunioni di competenza dell'Ente, possono essere programmate in ogni giornata di corse;
- m) redige il calendario delle corse di maggior rilievo e lo comunica all'U.N.I.R.E.;
- n) stabilisce in quali corse i cavalli di 3 anni possono correre con quelli di altra età;
- o) stabilisce per ciascuna riunione l'allocazione massima delle corse (handicaps esclusi), nelle quali i G.R., le Amazzoni, gli Allievi (G.R. od Amazzoni) i fantini e gli allievi fantini possono godere dei discarichi previsti dal Regolamento delle Corse;
- p) nomina per ciascuna riunione riconosciuta i Commissari ed i Funzionari (Handicappers - Starter - Ispettore della Disciplina - Ispettore alle operazioni antidoping - Ispettore del Peso - Ispettore dell'Insellaggio - Ispettori al Percorso - Ispettore al controllo dei dati e dei libretti segnaletici - Giudice d'Arrivo). Uno o più veterinari addetti alle operazioni antidoping;
- q) sorveglia, anche avvalendosi di soggetti estranei al Comitato, l'operato dei Commissari e dei funzionari prendendo gli eventuali opportuni provvedimenti nei loro confronti;
- r) quando si siano verificati sospetti cambiamenti di forma dei cavalli, promuove inchieste e, se del caso, trasmette gli atti alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza;
- s) sottopone al giudizio della Commissione di disciplina di 1^a Istanza ogni fatto che ritenga contrario alle disposizioni del Regolamento delle Corse;
- t) stabilisce le caratteristiche delle ferrature consentite e ne dirama i disegni alle Società di corse che devono esporli nella Sala delle bilance o nel Recinto del peso;
- u) ordina la cancellazione dei colori nei casi previsti dal Regolamento delle Corse;
- v) accetta l'ascendenza e l'identità dei cavalli di p.s. che non risultano iscritti negli Stud Book dei rispettivi Paesi di Origine e di quelli di mezzo sangue o di origine sconosciuta agli effetti della loro partecipazione alle corse;
- w) nomina il Segretario delle Commissioni di Disciplina di 1^a Istanza e di Appello;
- x) ordina l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti dei nomi delle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività comunque disciplinate dall'Ente e ne dispone - se del caso - la cancellazione;
- y) prende i provvedimenti del caso nei confronti delle Società i Corse che si siano rese inadempienti ad uno degli obblighi a loro derivanti dal disposto dell'Art. 98 del Regolamento delle Corse;
- j) stabilisce, in attuazione di accordi internazionali o di disposizioni dell'Autorità Sanitaria, le misure profilattiche e le vaccinazioni alle quali devono essere sottoposti i cavalli che si trovano e devono entrare negli ippodromi e nei centri di allenamento, emanando le norme per il controllo della osservanza delle disposizioni impartite;
- z) affida, con singoli provvedimenti, incarichi particolari per la vigilanza sul complesso tecnico e disciplinare relativo alle corse e per condurre specifiche indagini.

Le sue decisioni debbono essere comunicate agli interessati, a mezzo di raccomandata con A.R., spedita entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla loro emanazione.

Se un suo componente è direttamente interessato in una questione sottoposta alla sua decisione, lo stesso non può, relativamente ad essa, esercitare le sue funzioni.

Può delegare ad uno dei suoi Membri il compimento di atti istruttori.

Commissione di Disciplina di 1^a Istanza

Art. IV – La Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, oltre alle funzioni demandate dallo Statuto, ha le seguenti, la cui elencazione ha carattere esemplificativo:

- a) interviene, d'iniziativa o su segnalazione degli interessati - questioni di fatto relative allo svolgimento delle corse escluse - ogni qualvolta le disposizioni statutarie o regolamentari siano state violate, o comunque quando le persone soggette alla giurisdizione dell'Ente abbiano tenuto contegno scorretto o abbiano compiuto atti lesivi del buon nome dell'Ente e delle categorie interessate;
- b) giudica i sospetti cambiamenti di forma dei cavalli segnalate dai Commissari, dal Comitato Esecutivo o rilevati d'iniziativa;
- c) infligge le punizioni previste dal Regolamento delle Corse a carico di Società, Cavalieri dilettanti e professionisti, proprietari, allenatori, caporali di scuderia con o senza permesso di allenare, ed artieri e quanti sono tenuti all'osservanza del Regolamento. Nello scegliere il tipo e la misura delle sanzioni tiene conto dei precedenti del punito e nei casi di recidiva interviene con i necessari inasprimenti;
- d) multa, sospende o squalifica tutti coloro che non si sottopongono alle deliberazioni prese, nei loro confronti, dagli Organi dell'Ente;
- e) esamina, periodicamente, la posizione disciplinare di quanti sono tenuti all'osservanza del Regolamento delle Corse ed infligge le adeguate punizioni previste dal Regolamento stesso che, nei casi di particolare gravità o di recidiva possono anche portare alla applicazione della squalifica;
- f) nei casi di particolare gravità che abbiano a richiedere una fase istruttoria, può ordinare la sospensione cautelativa del prevenuto;
- g) deve sentire le parti direttamente interessate che ne abbiano fatto richiesta; può sentire chiunque riterrà necessario ai fini istruttori.

Contesta al prevenuto gli addebiti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o altro mezzo equipollente) invitandolo a presentare memoria difensiva.

Qualora la Commissione lo ritenesse necessario, può invitare il prevenuto a comparire davanti ad essa.

Il termine fissato dalla Commissione per il deposito delle memorie difensive e per la comparizione non può essere inferiore a 15 giorni liberi dalla ricezione del documento che precisa l'incolpazione. Il prevenuto ha facoltà di farsi assistere da un difensore che può presentare alla Commissione richieste e memorie conclusive entro il termine sopra indicato;

- h) può delegare uno dei suoi membri a compiere atti istruttori;
- i) giudica sui deferimenti disposti dai Commissari di Riunione in occasione dei quali deve essere osservata la seguente procedura:

- 1) i Commissari di Riunione, nell'ambito della loro competenza, qualora deferiscano taluno alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, compilano, al più presto, e non oltre il termine di cui al successivo paragrafo, il provvedimento, con la sintetica indicazione dei dati relativi alla violazione riscontrata;

- 2) il provvedimento di deferimento alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza deve essere consegnato al deferito al più presto e non oltre il termine massimo di 60 minuti dall'arrivo dell'ultima corsa della giornata in cui è stata riscontrata la violazione del Regolamento. Nel caso in cui i Commissari, a norma dell'art. 178, lett. o) si siano riservati di approfondire le indagini, il provvedimento di deferimento eventualmente adottato a seguito dell'approfondimento delle indagini può essere consegnato al deferito entro il quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata la violazione al Regolamento. Subito dopo la consegna, ed anche quando la consegna non sia possibile, il provvedimento deve essere affisso, a cura dei Commissari, nel termine sopra indicato, in apposita teca all'uopo predisposta dalla Società di Corse nella Sala delle bilance. L'affissione dovrà essere mantenuta fino al termine della successiva giornata di corse.

In caso di deferimento avvenuto nell'ultima giornata di corse, l'affissione avrà la durata di una settimana nella sede della Società di Corse;

2) in caso di mancata consegna, il provvedimento di deferimento affisso nel modo e nei termini indicati nel paragrafo 2° si intende portato a conoscenza degli interessati in virtù dell'avvenuta esposizione al pubblico;

4) i Commissari di Riunione, entro 7 giorni dalla giornata di corse in cui è stata riscontrata la violazione, devono provvedere a trasmettere, a mezzo raccomandata espresso o comunque con il mezzo più rapido, tramite le Società di Corse, alla Commissione di Disciplina di 1^ Istanza, una copia originale del provvedimento di deferimento con la sua completa motivazione e con tutti gli atti allegati.

In calce alla copia del provvedimento da trasmettersi, i Commissari annotano l'orario in cui lo stesso è stato consegnato, e comunque affisso, precisando i motivi della eventuale mancata consegna;

5) i deferiti, qualora lo ritengano, possono, entro il termine perentorio di 10 giorni liberi dalla consegna o dalla affissione di cui sopra, far pervenire note difensive scritte alla Commissione di Disciplina di 1^ Istanza presso la sede dell'Ente;

6) la facoltà di cui al paragrafo 5° deve essere menzionata in calce al provvedimento di deferimento consegnato all'interessato o affisso;

7) la Commissione di Disciplina di 1^ Istanza, limitatamente ai casi previsti dal paragrafo 1, esaminati gli atti trasmessi dai Commissari e le eventuali note difensive, decide sul deferimento emettendo una deliberazione che è immediatamente esecutiva.

Contro tale deliberazione può essere proposta impugnazione alla Commissione di Appello nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento dell'Ente, dal Regolamento delle Corse e dallo Statuto;

8) la Commissione di Disciplina di 1^ Istanza può procedere, qualora lo ritenga necessario, ad ulteriori atti istruttori;

9) la deliberazione della Commissione di Disciplina di 1^ Istanza è senza indugio comunicata agli incolpati ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Le deliberazioni della Commissione sono immediatamente esecutive a far data dalla comunicazione all'interessato e/o alle Società di Corse del loro dispositivo, fatta salva la facoltà allo stesso di richiedere al Presidente della Commissione di Disciplina di Appello la sospensiva prevista dall'art. 20 ultimo capoverso dello Statuto.

Le Società di Corse devono provvedere alla pubblicità delle sanzioni mediante affissioni del relativo dispositivo nella Sala della dichiarazione partenti e nella Sala delle Bilance.

Commissione di Disciplina di Appello

Art. V – Le sue funzioni sono determinate dal disposto dell'Art. 20 dello Statuto.

I ricorrenti hanno facoltà di comparire all'udienza di discussione dell'appello. La data dell'udienza viene comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo equipollente.

Il termine per comparire non può essere inferiore a 10 giorni liberi dalla ricezione dell'avviso.

I ricorrenti possono farsi assistere da un legale.

La Commissione, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, può, anche d'ufficio, ordinare la presentazione di nuovi documenti, l'assunzione di nuove prove e l'esame, anche su nuove circostanze, di testimoni sentiti nel giudizio di 1^ Istanza.

La Commissione può delegare uno dei suoi componenti a compiere atti istruttori.

Incompatibilità

Art. VI – Non possono esercitare le funzioni di Componenti delle predette Commissioni le persone che si trovano anche in una delle posizioni seguenti:

- 1) i proprietari o comproprietari di scuderie o di allevamenti di cavalli in attività;
- 2) i soci o i rappresentanti legali di società titolari di scuderie o di allevamenti di cavalli in attività;
- 3) i procuratori delle persone fisiche e delle società titolari di scuderie di allevamenti di cavalli in attività;
- 4) i soggetti comunque interessati a scuderie o allevamenti di cavalli in attività;
- 5) i soggetti titolari di patenti, di qualunque tipo, rilasciate dall'Ente;
- 6) i dipendenti delle Società di Corse nelle riunioni presso gli ippodromi da esse gestite;
- 7) coloro che siano iscritti nell'Albo degli allibratori o titolari di agenzia ippica o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di agenzia ippica;
- 8) i coniugi, gli ascendenti o i discendenti in linea diretta e gli affini di 1° grado dei soggetti di cui al precedente n. 7.

Collegio dei Sindaci

Art. VII – Le sue funzioni sono determinate dall'Art. 21 dello Statuto.

Collegio dei Proviviri

Art. VIII – Le sue funzioni sono determinate dall'Art. 22 dello Statuto.

Direttore Generale

Art. IX – Il Direttore Generale, oltre alle funzioni demandategli dallo Statuto e dal regolamento Organico del Personale dell'Ente, ha le seguenti la cui elencazione ha carattere esemplificativo e non tassativo:

- a) dirige la segreteria;
- b) cura le pubblicazioni del Bollettino Ufficiale, del libretto programma ufficiale (semestrale o annuale) e dell'Annuario facendovi inserire i programmi, i risultati delle corse e tutti gli atti, nonché le comunicazioni ufficiali;
- c) cura la pubblicazione delle modifiche al Regolamento delle Corse e degli altri Atti dell'Ente;
- d) riceve in deposito, curandone la registrazione e la conservazione, i «certificati di origine» dei cavalli non di purosangue;
- e) cura la tenuta del registro dei passaggi di proprietà;
- f) cura la compilazione e la pubblicazione del «Libro Genealogico dei Cavalli non di Puro Sangue (Stud Book) che partecipano a corse rette dall'Ente;
- g) cura le pratiche assicurative in applicazione delle leggi o di particolari iniziative promosse dall'Ente o dalle Superiori Autorità;
- h) assiste le scuderie e gli allevamenti italiani ed esteri nei loro reciproci rapporti, anche in relazione alla partecipazione alle corse;
- i) segnala prontamente alla Commissione di Disciplina di 1° Istanza qualsiasi infrazione al presente Regolamento di cui sia venuto a conoscenza. Informa il Comitato Esecutivo dei deferimenti e dei ricorsi alla Commissione di Disciplina;
- l) cura la tenuta della «lista dei pagamenti insoddisfatti di cui all'Art. X.

Lista dei pagamenti insoddisfatti

Art. X – Iscrizione nella lista.

L'Ente tiene aggiornata la lista dei pagamenti insoddisfatti nella quale sono iscritti i nomi delle persone fisiche, società o associazioni tenute ad osservare il presente Regolamento, che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto le seguenti obbligazioni di pagamento contratte nell'esercizio delle rispettive attività o dal Regolamento stesso previste:

- importi a qualunque titolo dovuti all'UNIRE o ad Ente paritetico estero;
- canoni di locazione di boxes, corrispettivi per uso degli impianti e fornitura di servizi negli ippodromi;
- importi per iscrizioni forfeits;
- importi dovuti per riserva sui premi risultante da atti di comunicazione di vendita, affitto/leasing, proprietà, registrati presso l'Ente;
- importi dovuti ai cavalieri quali compensi per la monta e di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria;
- importi dovuti ai lavoratori dipendenti delle scuderie in base al Contratto Collettivo Nazionale del settore;
- importi dovuti a titolo di multa irrogata dai Commissari di Riunione, alle Associazioni Nazionali di Allevatori e Fantini, in base a quanto previsto dall'art. 265 del regolamento delle Corse;
- importi dovuti al soggetto venditore e/o al soggetto che organizza e gestisce un'asta pubblica in Italia, per il pagamento dei prezzi di vendita, eventuali oneri accessori e/o diritti d'asta, purchè l'acquisto del cavallo sia suscettibile di registrazione presso l'Ente;
- importi dovuti ad allenatori, allevatori o centri di allevamento per corrispettivi di attività di addestramento, allenamento e pensione dei cavalli, purchè l'obbligazione derivi da accordo scritto, sottoscritto dal soggetto richiedente l'iscrizione e dal soggetto di cui è richiesta l'iscrizione.

A) Contenuto della lista.

La "Lista" – che deve essere pubblicata nel Notiziario UNIRE – deve contenere:

- il nome proprio e quello assunto della persone, società e associazioni responsabili dei pagamenti insoddisfatti e la causale dell'iscrizione;
- le somme dovute.

B) Modalità.

Le iscrizioni nella Lista sono disposte:

1. su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, e su richiesta dell'UNIRE;
2. su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli di p.s.i., di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli nelle corse rette dell'Ente, di allenatori, di fantini, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che svolga attività regolarmente dall'Ente, che vantino ragioni di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle categorie sopracitate;
3. su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro.

A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito.

Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con l'UNIRE.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dall'Ente. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro datori di lavoro nella "Lista". Sono altresì esonerate dal versamento del deposito le Associazioni di categoria, per le richieste riguardanti la mancata riscossione degli importi previsti dall'art. 265 del Regolamento delle Corse.

Le Società di Corse che presentino domanda ai sensi del precedente n. 1 nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole.

La Segreteria dell'Ente, sulla base delle richieste di cui sopra o delle risultanze contabili dell'Ente, deve invitare con lettera raccomandata il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificare il rifiuto entro 20 giorni. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, l'organo competente dell'Ente procede all'esame della questione e dispone per l'iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengono motivate ragioni di opposizione da parte del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all'organo competente dell'Ente per l'adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo.

Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione.

Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato.

Qualora la vertenza relativa al credito, per cui è stata presentata domanda di iscrizione nella "Lista", sia oggetto di cognizione da parte dell'Autorità giudiziaria, il provvedimento richiesto di iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell'istruttoria amministrativa, le opposizioni alle ragioni di credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria.

Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all'esito della decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

C) Conseguenza dell'iscrizione.

Dal momento della comunicazione del relativo provvedimento all'interessato e/o alle Società di Corse, chi è iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, fino a quando il suo nome vi figuri, non può vendere, affittare, esportare, definitivamente, iscriverne a corse, far correre, allenare, né montare un cavallo in corse riconosciute o autorizzate dall'Ente.

Le Società di Corse hanno l'obbligo di far rispettare i suddetti divieti conseguenti l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

D) Pagamenti.

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute all'Ente devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale intestato all'Ente, che provvederà alla cancellazione del nominativo dopo l'avvenuta produzione alla Segreteria dell'attestazione del versamento dell'importo dovuto e di quello richiesto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute a soggetti diversi dall'UNIRE dovranno essere effettuati direttamente al creditore, che dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente ai fini della conseguente cancellazione del nominativo del debitore. Tale cancellazione potrà tuttavia avvenire soltanto successivamente all'acquisizione da parte della Segreteria dell'attestazione del versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

Le attestazioni di pagamento relative ad importi dovuti all'UNIRE possono essere depositate anche presso le Segreterie delle Società di Corse, che provvederanno al loro tempestivo inoltro all'Ente ai fini della cancellazione del nominativo.

Per quanto riguarda i pagamenti destinati all'estero, gli stessi dovranno essere eseguiti direttamente al beneficiario dal debitore, secondo modalità previste dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, fornendone prova alla Segreteria dell'Ente con idonea documentazione.

E) Pubblicità.

La "Lista dei pagamenti insoddisfatti" deve essere tenuta esposta - a cura dei rispettivi Segretari - negli Uffici delle Società di corse e nelle Segreterie degli Ippodromi.

F) Pubblicazione nel Notiziario UNIRE.

Ogni nuova iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti ed ogni cancellazione saranno pubblicate nel Notiziario UNIRE e comunicate alle Società di corse anche con fax.

G) Reciprocità.

Tutte le precedenti disposizioni riflettono con conseguente iscrizione automatica anche i soggetti ed i cavalli iscritti nelle Liste dei pagamenti insoddisfatti tenute da tutti gli altri settori ed uffici dell'UNIRE. Riflettono, altresì, le Liste tenute e comunicate dagli Enti esteri i cui poteri, nei rispettivi Paesi, corrispondono a quelli dell'UNIRE e che abbiano chiesto la reciprocità in materia, a condizione che le iscrizioni contenute in tali Liste siano conformi ai principi di giustizia naturale e alle disposizioni di diritto comune vigenti in Italia.

H) Tassa.

Tutti coloro che vengono iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti per ottenere, dopo aver soddisfatto il loro debito, la cancellazione, sono tenuti, a titolo di rimborso spese di segreteria, al pagamento di una tassa il cui importo sarà stabilito anno per anno dall'Ente.

E' dovuta un'unica tassa di cancellazione qualora il soggetto debitore provveda da pagamento contestuale di importi seppure dovuti a soggetti diversi e per i quali sono intervenuti provvedimenti di iscrizione nella stessa data.

I) Recidività

L'UNIRE può procedere alla revoca delle rispettive concessioni (colori e patenti) a coloro che, nel periodo di 2 anni, risultassero per la 3a volta iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.

L) Sospensione effetti.

L'UNIRE può sospendere, anche parzialmente, gli effetti della iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'ENTE
EDIZIONE 1997**

(Gli articoli IV e V del vigente Regolamento dell'Ente che precede saranno sostituiti nel testo dal disposto seguente, una volta intervenuta l'approvazione di modifica statutaria relativa all'istituzione dell'Ufficio del Giudice Unico e della Commissione di Disciplina. Ad avvenuta approvazione inoltre laddove è riportato «Commissione di Disciplina di 1^a Istanza» deve intendersi «Ufficio del Giudice Unico» e laddove «Commissione di Disciplina di Appello» deve intendersi «Commissione di Disciplina»).

Art. IV - Ufficio del Giudice Unico.

a) Giudice Unico

Il Presidente dell'Ufficio del Giudice Unico, con proprio provvedimento e secondo un criterio di rotazione, all'inizio di ciascun anno assegna i procedimenti, per regioni o gruppo di regioni o numero di pratica a se stesso e a ciascuno dei componenti dell'ufficio.

Tale provvedimento è irrevocabile, salvo il caso in cui il componente designato sia impedito o ricorrano particolari esigenze di servizio.

Per casi di particolare complessità il Presidente, di iniziativa o su segnalazione di altri componenti, può disporre che l'Ufficio provveda collegialmente.

b) Competenza del Giudice Unico.

Il Giudice Unico ha il potere di iniziare anche d'ufficio procedimenti disciplinari e ha competenza a decidere su tutti i provvedimenti di carattere disciplinare previsti dal presente regolamento.

È inoltre competente a decidere d'ufficio o a seguito di reclamo di parte, sui provvedimenti o mancati provvedimenti dei commissari e degli Starters.

Il Giudice Unico è tenuto a decidere entro il termine di giorni trenta dalla ricezione degli atti.

Tale termine è ridotto a giorni cinque per i procedimenti nei confronti di ricorrenti dichiarati sospesi dalle attività sportive.

I reclami al Giudice Unico avverso i provvedimenti o i mancati provvedimenti dei Commissari e degli Starters devono pervenire entro i termini prescritti e vanno accompagnati dal deposito prescritto, ed essere contestualmente comunicati ai controinteressati dai ricorrenti con il mezzo più celere.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'inammissibilità del reclamo. Le somme versate vanno restituite in tutto o in parte in caso di totale o parziale accoglimento del reclamo.

Vengono incamerate in ogni altro caso.

c) Giudizio per decreto disciplinare

Il Giudice Unico, quando non ritenga necessarie ulteriori indagini, decide, allo stato degli atti, appiedamenti non superiori a quaranta giornate c/o multa non superiore a lire tre milioni.

Il relativo decreto contiene:

- 1) le generalità dell'incolpato o altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, ove occorra, quella del soggetto individuale o collettivo indirettamente responsabile;
- 2) l'enunciazione del fatto e delle disposizioni violate;
- 3) il dispositivo;

- 4) l'avviso che l'incolpato e il soggetto individuale o collettivo indirettamente responsabile possono proporre opposizioni entro otto giorni dalla notificazione del decreto alla Commissione di Disciplina;
- 5) l'avvertimento all'incolpato e al soggetto individuale o collettivo indirettamente responsabile che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene irrevocabile;
- 6) la data e la sottoscrizione del Giudice Unico.

Notizia del decreto a cura del segretario è comunicata al Presidente della Società degli Steeple Chases d'Italia e, telegraficamente o con analogo mezzo, all'incolpato e al soggetto individuale o collettivo indirettamente responsabile presso la sede dell'Ente.

Le sanzioni disposte con il decreto disciplinare hanno applicazione a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento.

d) Impugnazione del decreto disciplinare

Nel termine di giorni otto dalla comunicazione del decreto, l'incolpato o il soggetto individuale o collettivo indirettamente responsabile, di persona o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre impugnazione mediante dichiarazione ricevuta dal segretario della Commissione di Disciplina.

Entro lo stesso termine, l'impugnazione può essere proposta anche dal Presidente dell'Ente.

La dichiarazione di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, l'esatto domicilio del ricorrente o del suo rappresentante, gli estremi e la data del decreto, il Giudice che lo ha emesso.

L'impugnazione è inammissibile anche quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata da un interesse diretto.

Se non è proposta impugnazione o se questa è dichiarata inammissibile, il decreto di condanna diventa automaticamente irrevocabile.

e) Giudizio conseguente all'impugnazione.

Il giudizio conseguente all'impugnazione è di competenza della Commissione di Disciplina la quale è tenuta a decidere entro il termine di sette giorni dalla ricezione degli atti.

In esito al giudizio la Commissione può applicare in ogni caso una sanzione anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto.

f) Giudizio ordinario avanti la Commissione di Disciplina.

Pervenuta l'impugnazione del decreto, il Presidente fissa la data dell'udienza che, a cura del segretario, viene comunicata al ricorrente almeno tre giorni prima a mezzo telegramma, da inviarsi al domicilio dichiarato eletto dall'interessato all'atto della proposizione dell'impugnazione, ovvero, in assenza di tale ultima indicazione, presso il domicilio comunicato all'ente all'atto della concessione, ovvero ai sensi delle norme regolamentari. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento all'interessato che ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento presso la segreteria e di comparire all'udienza di discussione, anche con l'assistenza di un legale.

g) Procedimento ordinario avanti al Giudice Unico.

Se non ritenga di decidere allo stato degli atti, il Giudice Unico, provvede contestualmente a:

- 1) contestare l'addebito all'incolpato e/o al soggetto individuale o collettivo indirettamente responsabile;
- 2) fissare sollecitamente presso la sede dell'Ente in Roma l'udienza dandone comunicazione almeno tre giorni prima all'incolpato e gli altri eventuali controinteressati, a mezzo telegramma da inviarsi al domicilio dichiarato;

- 3) avvertire l'incolpato e/o il soggetto individuale o collettivo indirettamente responsabile nonché gli eventuali controinteressati, che hanno facoltà di prendere visione degli atti, di presentarsi all'udienza per essere sentiti e di addurre prove a discarico.

Il Giudice Unico, se necessario, provvede subito a convocare i testi per l'udienza, avvertendoli che la loro mancata e non giustificata comparizione costituisce violazione disciplinare.

h) Udienza avanti al Giudice Unico.

Il Giudice Unico, constatati gli adempimenti relativi alla contestazione dell'accusa, alla convocazione dell'incolpato, degli eventuali controinteressati e dei testi ammessi, procede all'interrogatorio dell'incolpato.

In caso di assenza di quest'ultimo, dà lettura degli atti e procede all'esame dei testimoni.

La mancata comparizione dell'incolpato o dei testi senza giustificato motivo, non può determinare il rinvio del procedimento ad altra udienza.

Non è ammessa la produzione da parte dell'incolpato di dichiarazioni scritte di testi a discarico.

I testi prima di deporre sono tenuti a dichiarare sul loro onore di dire tutta e soltanto la verità.

i) Assistenza al Giudice Unico.

Il Giudice Unico è assistito, nel corso del giudizio, dal segretario che provvede alla stesura del verbale in cui vengono indicate le operazioni compiute durante il procedimento, verbale che va allegato agli atti previa sottoscrizione del Giudice Unico e del segretario.

1) Decisione del Giudice Unico.

La decisione, concisamente motivata, deve essere presa subito dopo la trattazione ed il Giudice Unico ne legge il dispositivo.

Tale lettura sostituisce ogni comunicazione o notificazione agli effetti della impugnazione nei confronti degli incolpati presenti o rappresentati dal difensore.

Per gli assenti la notificazione del provvedimento avverrà con la medesima procedura stabilita per il decreto disciplinare.

m) Impugnazione

L'incolpato e il soggetto individuale o collettivo indirettamente responsabile possono proporre impugnazione avverso la decisione del Giudice Unico alla Commissione di Disciplina, facendola pervenire presso la segreteria di quest'ultima entro il termine perentorio di otto giorni dalla data di lettura del dispositivo o da quella di comunicazione.

L'atto di impugnazione può essere presentato con qualsiasi mezzo e, a pena di inammissibilità, deve essere accompagnato dal deposito prescritto e contenere:

- 1) l'esatto domicilio del ricorrente o il suo recapito abituale;
- 2) gli estremi della decisione impugnata;
- 3) l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione.

n) Esecutività delle decisioni del Giudice Unico.

Nel procedimento ordinario l'impugnazione della decisione del Giudice Unico non ne sospende la esecuzione, salva l'applicazione del V comma dell'articolo 20 dello statuto nei seguenti casi:

- 1) appiamento non inferiore a quaranta giorni;
- 2) sospensione della partecipazione a specifiche attività ippiche non inferiore a novanta giorni;
- 3) multe non inferiori a lire cinque milioni.

Non si procede comunque a concessione di sospensiva qualora sia possibile provvedere sollecitamente nel merito della controversia.

Art. V - Commissione di Disciplina

a) Procedimento avanti la Commissione di Disciplina.

Pervenuti gli atti relativi all'impugnazione, il Presidente della commissione nomina il relatore e fissa la data dell'udienza di discussione da tenersi non oltre i dieci giorni successivi.

Il segretario è tenuto a dare comunicazione a chi ha proposto l'impugnazione, a mezzo telegramma da inviarsi al domicilio dichiarato eletto dall'interessato all'atto della proposizione dell'impugnazione, ovvero in assenza di tale ultima indicazione presso il domicilio comunicato all'ente all'atto della concessione, ovvero ai sensi delle norme regolamentari. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento all'interessato che ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento presso la segreteria e di comparire all'udienza in discussione, anche con l'assistenza di un legale.

Avanti la Commissione di Disciplina il procedimento si svolge sulla base degli atti già acquisiti dal Giudice Unico; è consentita, però, la richiesta di ammissione di prove non potute produrre in precedenza o non ammesse dal Giudice Unico.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3°, 4° e 5° del precedente art. IV, lett. h).

La Commissione di Disciplina può, in ogni caso applicare una sanzione anche diversa da quella irrogata dal Giudice Unico.

b) Udienza della Commissione di Disciplina.

Il Collegio Giudicante è legalmente costituito con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.

La composizione iniziale del Collegio Giudicante non può essere variata nel caso di rinvio del procedimento ad altra udienza, salva la necessità di sostituzione per legittimo impedimento.

La Commissione sente se compaiono l'appellante e/o il suo difensore.

Il relatore all'udienza riferisce alla Commissione, fornendo i chiarimenti e mettendo a disposizione gli atti.

Conclusa la discussione, la Commissione si ritira per decidere a maggioranza di voti.

In caso di parità, prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Subito dopo il Presidente ne legge il dispositivo.

e) Assistenza alla Commissione di Disciplina.

Nel corso del procedimento disciplinare la Commissione è assistita dal segretario, al quale compete di indicare tutte le operazioni compiute su apposito verbale che, previa sottoscrizione del Presidente della Commissione e del segretario, dovrà essere allegato agli atti.

d) Decisione della Commissione di Disciplina.

La decisione della Commissione di Disciplina deve essere estesa per iscritto con esposizione dei fatti e dei motivi che l'hanno determinata, riproducendo il testo del dispositivo letto in udienza.

Viene sottoscritta dal Presidente e dal relatore e depositata, entro trenta giorni dalla pronuncia, presso il segretario che ne attesta la data.

Il segretario provvede ad inviare all'interessato, presso il domicilio indicato o eletto nella dichiarazione di impugnazione, copia autentica della decisione e ne dà comunicazione al Presidente dell'Ente.

e) Assistenza tecnica

Gli incolpati, i ricorrenti e i controinteressati hanno facoltà, nel corso del procedimento sia avanti il Giudice Unico che avanti la Commissione di Disciplina, di avvalersi dell'assistenza di un difensore che li rappresenta a tutti gli effetti.

Il Presidente della Società degli Steeple-Chases d'Italia, anche a mezzo di delegato, ha facoltà di esercitare funzioni requirenti.

REGOLAMENTO DELLE CORSE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Efficacia del Regolamento

Art. 1 – Il presente Regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse ad ostacoli al galoppo e quelle piane riservate ai G.R. e alle Amazzoni in Italia. È vincolante e si ritiene conosciuto dalle Società di Corse, dai proprietari e comproprietari di scuderia, allevatori, allenatori, assistenti allenatori, gentlemen riders, amazzoni, allievi (G.R. od Amazzoni), fantini, allievi fantini, caporali di scuderia con o senza autorizzazione ad allenare, artieri ippici e da tutti coloro che, pur non appartenendo alle suddette categorie, operano nel settore. Tali enti e persone sono tenuti alla stretta osservanza delle sue norme e devono sottomettersi alle deliberazioni prese nei loro confronti dall'Ente e dai suoi Commissari e Funzionari.

È fatto obbligo a ogni operatore di svolgere la propria attività in condizioni psicofisiche non alterate e di tenere un comportamento corretto nell'ambito dell'ippodromo e fuori di esso.

È vietato a tutti, in ogni caso, sottoporre i cavalli a maltrattamenti o a metodi eccessivi di correzione.

In materia disciplinare, tutti i soggetti sopraindicati - pena la revoca delle rispettive autorizzazioni - debbono sottoporsi ai procedimenti relativi ai due gradi previsti dalle norme statuarie e regolamentari dell'Ente prima dell'esaurimento dei quali non è consentito adire il Giudice Civile o Amministrativo.

Con le espressioni «Regolamento», «Presente Regolamento», o similari si intendono sia il Regolamento dell'Ente che quello delle Corse.

Modifiche del Regolamento ed atti ufficiali

Art. 2 - Gli atti ufficiali della Società Steeple-Chases d'Italia ed i risultati delle corse, vengono pubblicati nell'Annuario e nel Bollettino Ufficiale il cui testo fa legge.

Qualunque aggiunta o modifica al Regolamento, ha effetto quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale salvo diversa deliberazione.

Divieto scommesse clandestine

Art. 3 – È fatto assoluto divieto - sotto comminatoria della squalifica (Art. 267) a tutte le persone come sopra tenute all'osservanza del presente Regolamento - di organizzare, esercitare scommesse clandestine o partecipare anche occasionalmente alle stesse.

Diritti segreteria per proprietari stranieri

Art. 4 – I proprietari stranieri, i cui cavalli partecipano a corse in Italia entro trenta giorni dalla data della prima corsa sono esonerati dal pagamento dei vari diritti di Segreteria dovuti in relazione alla partecipazione alla corsa stessa con esclusione, quando dovuta, dell'assicurazione del cavaliere.

Corse autorizzate e prove di qualificazione

Art. 5 – I proprietari, compresi i patentati F.I.S.E. ed i patentati A.N.T.E., le Scuole di equitazione, le Circoscrizioni Regionali A.N.T.E., gli allievi delle scuole, che fanno partecipare i loro cavalli a corse autorizzate o alle prove di qualificazione sono esonerati dal pagamento dei vari diritti di Segreteria dovuti in relazione alla partecipazione alla corsa stessa con esclusione dell'assicurazione del cavaliere e della registrazione del cavallo, se non iscritto nello Stud Book del p.s.i.

Cavalieri stranieri

Art. 6 – I Cavalieri stranieri (professionisti o dilettanti) che vengono a montare saltuariamente in Italia, sono esonerati dal versamento dei diritti di Segreteria e dall'assicurazione rischi extra corsa, in quanto devono essere coperti nel Paese di provenienza.

Allenatori stranieri

Art. 7 - Gli Allenatori stranieri (pubblici o privati) che hanno cavalli in allenamento in Italia per un periodo non superiore ai trenta giorni dalla data della prima corsa, sono esonerati dal versamento del diritto di Segreteria.

Addebito su conto corrente scuderia o sul conto corrente

Art. 8 – I diritti di Segreteria dovuti all'Ente e non pagati vengono addebitati, quando attivi, o sul conto scuderia, se trattasi di proprietario, o sul conto monte se trattasi di fantino.

Clausola compromissoria

Art. 9 – Tutte le persone che sono comunque sottoposte alla osservanza del presente Regolamento, in caso di azione da loro promovenda nei confronti dell'Ente, devono sottoporre la risoluzione della vertenza avente per oggetto diritti soggettivi ad un collegio arbitrale, composto di tre membri, che giudichi ex bono et aequo e senza formalità di procedura entro il termine massimo di 30 giorni dalla sua costituzione.

Detto Collegio arbitrale sarà così composto:

- un membro nominato dal ricorrente;
- un membro nominato dall'Ente;
- il terzo - che assume le funzioni e la qualifica di Presidente del Collegio - nominato dai due così designati o - in caso di loro disaccordo - dal Presidente dell'U.N.I.R.E.

Coloro che non ottemperano tempestivamente al disposto della presente norma vengono deferiti alla Commissione di Disciplina di 1^ Istanza per i provvedimenti del caso.

Comunicazioni

Art. 10 – Le comunicazioni degli Organi dell'Ente sono inviate ai soggetti sottoposti al presente Regolamento al domicilio o alla residenza da essi indicato nella richiesta di autorizzazione a svolgere un'attività retta dall'Ente o a quello comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata comunicazione di eventuali variazioni comporta il pagamento di una multa dell'importo stabilito dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

In caso di variazione non comunicata all'Ente, le comunicazioni al domicilio o alla residenza come sopra dichiarato, si intenderanno eseguite, a tutti gli effetti del presente Regolamento, alla data di mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario indicata dall'Ufficio Postale.

Comunicazioni all'Ente di dati e notizie

Art. 11 – I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.

L'inadempiente a tale obbligo è punito a norma di Regolamento.

Pubblicità e sponsorizzazione

Art. 11 bis – Qualunque forma di pubblicità o di sponsorizzazione visibile sul cavaliere sul cavallo o sulla persona che accompagna il cavallo durante il convegno di corse, deve essere conforme alle regole stabilite dall'Ente in materia di pubblicità o di sponsorizzazione.

TITOLO II

DELLE PERSONE

Capo I ALLEVATORE

Nozione

Art. 12 – Proprietario o affittuario della fattrice, al momento della nascita del prodotto.

È allevatore italiano il cittadino italiano o, se trattasi di persona giuridica, quella che abbia il domicilio fiscale in Italia. È considerato Italiano l'allevatore - anche non cittadino italiano - che sia residente in Italia da almeno un anno o vi abbia il suo domicilio fiscale.

Provvidenza all'allevatore

Art. 13 - All'allevatore italiano di un cavallo nato in Italia o considerato tale (Art. 151, 152) spetta la provvidenza stabilita dal presente Regolamento, giusto il disposto dell'Art. 129.

Capo II PROPRIETARIO

Nozione

Art. 14 - Chiunque - persona fisica o giuridica - abbia ottenuto l'autorizzazione di far correre un cavallo di sua proprietà sotto il suo nome o sotto un nome assunto. È considerato tale anche colui che possiede il cavallo a titolo di compartecipazione o di affitto. In caso di persone giuridiche, è considerato proprietario soltanto il rappresentante legale o, se nominato, il procuratore.

Domanda colori

Art. 15 - I soggetti che intendano far correre cavalli di loro proprietà devono presentare al Comitato Esecutivo specifica domanda nella quale debbono essere riportate, oltre ai dati anagrafici e alla residenza, anche le indicazioni del:

- domicilio fiscale;
- numero del contribuente;
- località dell'Esattoria Comunale; - c/c postale dell'Esattoria;
- codice fiscale, partita IVA;
- colori della giubba, del berretto e la loro disposizione, in conformità al prospetto delle diverse combinazioni consentite pubblicato dall'Ente.

In sede di domanda o anche successivamente alla concessione colori possono essere autorizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Comitato Esecutivo, simboli o scritte pubblicitarie. Le scuderie straniere possono utilizzare simboli e scritte pubblicitarie se conformi alle modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.

Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal Comitato Esecutivo; in particolare:

- 1) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti
 - a) se il dichiarante svolge o meno un'attività lavorativa, e in caso affermativo, la natura della stessa;
 - b) se il dichiarante sia sottoposto o no a procedimenti penali presso Procure diverse da quelle territorialmente competenti, in base alla Sua residenza ed in caso affermativo per quali reati;
 - c) se la concessione richiesta riguardi o meno la gestione di scuderia sotto forma di attività commerciale (tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente per le domande presentate da persone fisiche, che sono tenute nel corso della gestione della scuderia a comunicare tempestivamente variazioni in merito a quanto inizialmente dichiarato in conformità alla presente lettera);
 - d) se il dichiarante sia iscritto o no nell'albo degli Allibratori o titolari di agenzia ippica;
 - e) se il dichiarante sia socio o abbia rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con il titolare di una agenzia ippica, precisando, in quest'ultimo caso, se la stessa è anche autorizzata alla accettazione delle scommesse a libro;
 - f) se il coniuge, ascendente o discendente in linea diretta e gli affini di 1° grado del dichiarante siano iscritti o no nell'albo degli Allibratori o titolari di agenzia ippica o se siano soci o abbiano rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con il titolare di una agenzia ippica; precisando, in quest'ultimo caso, se la stessa è anche autorizzata alla accettazione delle scommesse a libro;
 - g) che il dichiarante non sia fantino, allievo fantino, caporale di scuderia con permesso di allenare o caporale di scuderia, patentato presso un Ente ippico italiano o straniero o artiere;

- h) che il dichiarante non sia coniuge di fantino, allievo fantino, caporale di scuderia con permesso di allenare o caporale di scuderia, patentato presso un Ente ippico italiano o straniero, o di artiere;
- i) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o provvedimenti che dispongano divieti o decadenze o sospensioni di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter e art. 10 quater 2° comma, della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
- 2) documentazione attestante la titolarità di congrui redditi o proventi non derivanti da lavoro subordinato espletato nel campo delle corse dei cavalli o non derivanti dallo svolgimento di una delle attività per cui è fissato il divieto di autorizzazione a far correre, a norma del successivo Art. 16, 4° comma;
- 3) certificato di residenza e stato di famiglia. In luogo di tali certificati gli interessati potranno presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;
- 4) se la richiesta dell'autorizzazione a far correre è presentata da una società devono ad essa essere allegati:
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale (da cui risulti la previsione nell'oggetto sociale dell'esercizio dell'attività di scuderia), ed ove previsti, copia autentica dell'estratto del libro soci, nonché certificazione della Cancelleria del Tribunale attestante la legale costituzione della Società, la rappresentanza legale e la firma sociale, l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
 - i certificati di cui ai nn. 2 e 3, la dichiarazione di cui n. 1 e la documentazione di cui al n. 2, relativamente alla persona del legale rappresentante. Nel caso di società di capitali il rappresentante legale è esonerato dalla presentazione di tale documentazione. Il legale rappresentante deve, altresì, presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), da cui risulti che l'intero capitale sociale è sottoscritto da persone non rientranti nei divieti di cui all'Art. 16 del Regolamento delle Corse dell'ex Steeple Chases d'Italia, nè titolari di redditi o proventi derivanti da lavoro subordinato espletato nel campo delle corse dei cavalli;
 - iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 5) dichiarazione, debitamente sottoscritta, che accerti che il richiedente conosce in ogni sua parte il Regolamento delle Corse e si impegna ad osservarne tutte le disposizioni tanto nell'interno degli ippodromi e nel recinto riservato ai proprietari, quanto fuori dagli stessi, a tenere in ogni circostanza un contegno esemplarmente corretto ed in tutto consono a quella educazione morale e civica che un proprietario di scuderia deve possedere ed a sottostare alle deliberazioni degli Organi dell'Ente in materia di disciplina sportiva, pena la sospensione dell'autorizzazione a far correre;
- 6) modulo, debitamente compilato e sottoscritto che verrà successivamente inoltrato a cura dell'Ente all'U.N.I.R.E., contenente l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del titolare o rappresentante della scuderia, nonché la scelta delle modalità di liquidazione degli eventuali premi vinti.

Nel caso in cui il regime patrimoniale della famiglia del richiedente sia costituito dalla comunione dei beni, regolata dal codice civile il modulo deve essere sottoscritto anche dal coniuge.

L'Ente può in qualunque momento chiedere le dichiarazioni e i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 sia alle persone che agli enti che li hanno a suo tempo allegati alla domanda per la concessione dei colori, sia ai singoli soci delle società o associazioni.

Autorizzazione a far correre (concessione colori)

Art. 16 - L'autorizzazione a far correre (concessione colori) viene concessa o respinta, con provvedimento motivato, dal Comitato Esecutivo.

I richiedenti, se persone fisiche, o i loro rappresentanti legali, se società o associazioni, possono essere invitati a presentarsi dinanzi al suddetto Comitato.

L'emanazione del provvedimento di autorizzazione è subordinata all'acquisizione, d'ufficio, presso i competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria, della certificazione inerente gli eventuali precedenti penali e di procedimenti pendenti a carico del richiedente.

E' comunque richiesta d'ufficio ai fini dell'autorizzazione la certificazione prevista ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata.

L'autorizzazione a far correre non può essere concessa:

- 1) a coloro che siano iscritti nell'albo degli Allibratori o titolari di agenzia ippica autorizzata alla accettazione delle scommesse a libro;
- 2) a coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con titolare di agenzia ippica autorizzata alla accettazione delle scommesse a libro;
- 3) a coloro che siano fantini, allievi fantini, caporali di scuderia con permesso di allenare, caporali di scuderia e artieri;
- 4) ai coniugi dei soggetti di cui al precedente n. 1, 2 e 3.

Dal 1° gennaio 1998, ai soggetti appartenenti alle categorie di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4, già destinatari di un provvedimento di autorizzazione, è consentito far correre esclusivamente cavalli acquistati o affittati prima di tale data.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista dal precedente Art. 15 il Comitato Esecutivo non abbia potuto esaminare la domanda, il Presidente dell'Ente potrà concedere i colori in via d'urgenza a norma dell'Art. I del Regolamento dell'Ente.

L'autorizzazione viene automaticamente revocata nei seguenti casi:

- a) inosservanza dell'obbligo da parte del titolare dei colori di sottoporsi, prima di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, ai due gradi del procedimento disciplinare;
- b) anizzazione e/o esercizio da parte del titolare di colori di scommesse clandestine sulle corse dei cavalli o partecipazione, anche occasionale, alle stesse;
- c) sentenza inevocabile di condanna del titolare dei colori alla pena dell'arresto o della reclusione superiore ai due anni;
- d) perdita, da parte del titolare di colori, dei requisiti stabiliti per l'autorizzazione a far correre (concessione colori);
- e) squalifica del titolare dei colori;
- f) mancato pagamento, entro 30 gg. dalla comunicazione della autorizzazione a far correre (concessione colori), del diritto di Segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- g) mancata sottoscrizione, entro 30 gg. dalla comunicazione dell'autorizzazione a far correre (concessione colori), dell'impegno ad osservare il disposto di cui all'art. 3 del Regolamento delle Corse.

L'autorizzazione opera soltanto dal momento in cui il richiedente ha provveduto al versamento del prescritto diritto di Segreteria.

Successivamente al versamento del diritto di Segreteria, l'Ente rilascia al proprietario, su richiesta, una tessera, che consente al soggetto intestatario l'accesso ai recinti dell'insellaggio e del dissellaggio e alla Sala delle bilance, unicamente per assistere alle operazioni preliminari e successive alla corsa a cui partecipi un cavallo di sua proprietà.

Nei casi di autorizzazioni a favore di Società o associazioni di persone, la tessera viene rilasciata esclusivamente a nome del rappresentante legale o del rappresentante dei comproprietari o, in alternativa, del procuratore, se nominato.

In sede di adozione del provvedimento di autorizzazione possono essere non accettate o modificate quelle combinazioni di colori che siano già state adottate da altra scuderia o che

comunque siano tali da ingenerare confusione con altre già registrate o, infine, per altri motivi di opportunità.

L'Ente, d'ufficio, anche successivamente al provvedimento di autorizzazione, può disporre il cambio di combinazione/colori, qualora quella assegnata ingeneri confusione con altra precedentemente registrata. In tal caso, la variazione, non comporta alcun pagamento del diritto di segreteria.

Il titolare di colori, può altresì rilasciare, con atto notarile depositato all'Ente almeno 30 giorni prima della sua utilizzazione, procura a persona che lo sostituisca in caso di sua assenza e che deve essere autorizzata dal Comitato Esecutivo dell'Ente, previa valutazione della certificazione acquisita d'ufficio a norma dell' art. 16. A tal fine il procuratore deve depositare tutti gli atti e i documenti previsti dagli artt. 15 ed è soggetto a tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dai vigenti regolamenti per i titolari di colori.

Durata – Variazione

Art. 17 - La concessione dei colori è valida per un anno solare e il titolare è tenuto prima di far partecipare alle corse i propri cavalli:

- 1) a produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti:
 - a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali;
- 2) al pagamento di una tassa per l'anno stesso;

La concessione colori si rinnova automaticamente se non rinunciata con comunicazione pervenuta all'Ente entro il 30 novembre.

La concessione s'intenderà rinunciata con effetto dal 31 dicembre se entro il 31 marzo dell'anno successivo la tassa di rinnovo non sia stata corrisposta.

I proprietari che non provvedano al pagamento della tassa di rinnovo e facciano partecipare a corse i propri cavalli nel periodo dal 1° gennaio alla fine del mese di marzo, saranno comunque tenuti al versamento della tassa e la Commissione di Disciplina di 1^a Istanza infliggerà, a loro carico, una multa pari al doppio della tassa medesima per ogni corsa effettuata dai loro cavalli. Nel caso che la partecipazione a corse dei cavalli di tali proprietari avvenga dopo la fine di marzo, i cavalli saranno distanziati ed i responsabili saranno deferiti alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza dell'Ente per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Qualora non vi sia rinuncia ai colori, ai sensi del 3° comma, il Comitato Esecutivo, con provvedimento motivato, può negare il rinnovo della concessione dei colori tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza ed, in particolare, di quelli concernenti:

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare dell'autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturita dalla attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse.

La gravità dei fatti che hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale del Comitato Esecutivo, sarà desunta:

- a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata;
- b) dai precedenti penali e/o disciplinari;
- c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare;
- d) dall'entità del danno arrecato;
- e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo o da ogni altra modalità dell'azione.

Il Presidente del Comitato Esecutivo in via d'urgenza può sospendere in via cautelativa l'autorizzazione a far correre cavalli (concessione colori), qualora il titolare della stessa venga sottoposto a procedimento disciplinare per gravi violazioni del Regolamento dell'Ente e delle Corse.

Tale provvedimento cesserà di avere effetto se non convalidato dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza entro 60 giorni dalla sua adozione. Tale facoltà di sospensione cautelativa nel caso di inizio di procedimento disciplinare è di competenza della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

I provvedimenti di sospensione cautelativa di cui al precedente comma possono essere adottati anche nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione risulti sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura e della gravità del reato addebitatogli.

Qualora venisse richiesta e concessa una variazione di colori già approvati, sarà dovuto un diritto di Segreteria.

Trattandosi di Società le variazioni dei legali rappresentanti devono essere immediatamente notificate all'Ente unitamente alla trasmissione dei relativi certificati e documenti previsti dai nn. 1-2-3-4 e 5 dell'art. 15; devono, inoltre, essere notificate all'Ente le variazioni nella compagine sociale.

Nel caso in cui il Comitato Esecutivo non ritenga idonei i nuovi legali rappresentanti o componenti delle società l'autorizzazione a far correre già concessa è sospesa.

In caso di morte della persona titolare o contitolare di colori, gli eredi devono depositare presso l'Ente copia del testamento o atto notorio che li identifichi. Dopo il deposito di tale documentazione i cavalli già appartenenti al defunto possono essere autorizzati dal Presidente dell'Ente a partecipare temporaneamente a corse sotto il nome degli eredi, i quali devono presentare tempestiva domanda ai sensi dei precedenti Art.15.

Proprietario Straniero

Art. 18 - Il proprietario straniero titolare di colori rilasciati da Enti esteri paritetici può far partecipare a corse rette dall'Ente con tali colori i suoi cavalli, che possono essere allenati anche da allenatore patentato all'estero.

Dovrà, però, richiedere l'autorizzazione a far correre di cui all'art 16, provvedere al pagamento dei relativi diritti ed affidare il suo o i suoi cavalli ad un allenatore residente e patentato in Italia, se essi rimangono in allenamento nel territorio della Repubblica per partecipare a corse quivi programmate per un periodo superiore ai 30 giorni decorrenti da quello della prima corsa cui hanno partecipato in Italia.

Per ottenere l'autorizzazione a far correre (concessione colori) il proprietario straniero dovrà produrre dichiarazione dell'Autorità estera paritetica attestante la vigenza della concessione colori nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari pendenti, di sanzioni disciplinari comportanti sospensioni o squalifiche, di iscrizioni nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

In caso di società la dichiarazione di cui sopra, dovrà essere relativa anche al rappresentante legale della stessa.

Comproprietari

Art. 19 – Nel caso di più proprietari di un cavallo (Art. 27) i medesimi devono designare uno di loro a rappresentarli ad ogni effetto e sotto il cui nome e colori il cavallo dovrà correre.

A tale soggetto, come risultante dall'atto di comproprietà registrato dall'Ente, spettano formalmente, a norma del presente Regolamento tutti i diritti ed obblighi del proprietario.

Nel caso di contitolarità dell'autorizzazione di cui all'Art. 16 in sede di domanda, dovrà essere indicato il contitolare cui spettano diritti ed obblighi di cui al precedente cpv.

Responsabilità – Obblighi

Art. 20 – Il proprietario è tenuto a comunicare immediatamente all'Ente l'eventuale variazione dell'allenatore dei suoi cavalli, depositando l'atto di revoca al precedente allenatore e l'atto di delega, di cui all'art. 26 a favore del nuovo allenatore.

È altresì personalmente tenuto a rispondere di qualsiasi violazione del Regolamento da parte del suo allenatore, caporale, fantino, allievo fantino, personale di scuderia nel caso in cui ne sia venuto a conoscenza.

Gli è fatto stretto obbligo di denunciare senza indugio ai Commissari di Riunione o al Comitato Esecutivo ogni anche lieve inosservanza agli ordini da lui impartiti, da parte dell'allenatore, del caporale con o senza permesso di allenare, dei cavalieri e del personale di scuderia.

Ogni infrazione deve essere punita.

Quando allena personalmente i propri cavalli ha tutti gli obblighi e le responsabilità di un allenatore.

Un proprietario che consente di far correre un cavallo non di sua proprietà, sotto i propri colori, incorre nella squalifica ed il cavallo viene tolto dall'ordine di arrivo a seguito di reclamo alla Commissione di Disciplina promosso di autorità o di parte.

Al proprietario che sia anche datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione e al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

Ogni questione che insorga tra il proprietario e l'allenatore dei suoi cavalli deve essere sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura.

Detto Collegio sarà composto da tre Membri, uno nominato dal proprietario, uno dall'allenatore, il terzo - con funzioni di Presidente del Collegio - dai due come sopra nominati od, in caso di loro disaccordo, dal Presidente della Società degli Steeple-Chases d'Italia.

Limitazione scommesse

Art. 21 – Un proprietario, nelle corse cui partecipano cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, può scommettere solo su di essi. La violazione di tale norma importa la squalifica.

Nome assunto

Art. 22 – Chiunque non intenda far correre sotto il proprio nome deve chiedere ed ottenere dal Comitato Esecutivo l'autorizzazione di farlo sotto il nome assunto.

Nel caso di concessione del nome assunto, il titolare deve corrispondere, una tassa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Per la conferma del nome assunto è dovuto in caso di partecipazione ad una o più corse nell'anno, un diritto di Segreteria stabilito dal Consiglio Direttivo.

La Segreteria comunicherà alle Società di Corse l'elenco dei nomi assunti e le generalità delle persone alle quali ne è stato concesso l'uso, nonché il nome del responsabile in caso di associazione di più persone o di persona giuridica ed il relativo indirizzo e dati fiscali di cui all' Art. 15.

La concessione del nome assunto è valida per un anno solare e si rinnova automaticamente per uguale periodo ove il titolare o responsabile non ne faccia rinuncia scritta entro il 30 novembre.

Chi abbia ottenuto un nome assunto non può far correre, durante tale concessione, sotto il proprio nome.

Nel caso che il nome rappresenti una associazione di proprietari, ciascuno di essi ha facoltà di far correre sotto il proprio nome e con i propri colori; non ha facoltà di far correre con altro nome assunto né di avere altre compartecipazioni, salvo autorizzazione da conferirsi nei casi particolari dal Comitato Esecutivo.

Nessuno può usare un nome assunto già registrato nel passato da altri se non siano trascorsi almeno cinque anni dal momento della rinuncia del precedente concessionario. La norma non si applica se sia intervenuta regolare cessione.

Può essere assunto da chi dimostri di averne il diritto anche un nome pubblicitario. In tal caso deve essere corrisposta per ogni anno solare una tassa integrativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le scuderie con personalità giuridica, ovvero le società comunque costituite previste dal Cap. II al Cap. VIII del libro I del C.C. (s.s. o s.d.f., s.a.s., s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., ecc.) che ottengono i colori con il proprio nome, non sono tenute al pagamento (concessione e conferme) del nome assunto.

Non può essere concesso il nome assunto:

- 1) **a chi è iscritto nell'Albo degli allibratori o a chi sia socio o abbia rapporti di lavoro con un allibratore;**
- 2) a chi sia titolare di agenzia ippica o sia socio o abbia rapporti di lavoro con il titolare stesso;
- 3) a chi sia allenatore professionista o fantino.

Tale limitazione è estesa al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta ed ai collaterali e affini di 1° grado.

I soggetti indicati nei due precedenti capoversi non possono essere soci di persone giuridiche titolari di colori a meno che nella ragione sociale o denominazione sociale delle stesse non compaia il loro nominativo e possono far correre cavalli loro appartenenti in tutto o in parte esclusivamente sotto il proprio nome.

È fatto obbligo al coniuge dell'allenatore professionista, che sia titolare di concessione colori, di operare aggiungendo al proprio cognome quello del coniuge.

Revisione colori

Art. 23 – Il Comitato Esecutivo procede periodicamente alla revisione delle concessioni dei colori, e se del caso, rifiutandone il rinnovo alla scadenza annuale anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 17 e revocandolo se del caso.

In sede di revisione l'Ente potrà procedere ad accertamenti d'ufficio.

Revoca colori

Art. 24 – Il Comitato Esecutivo dispone la revoca della concessione del permesso di far correre quando il titolare sia stato squalificato.

Tale provvedimento è adottato anche nei seguenti casi:

- a) inosservanza dell'obbligo da parte del titolare di colori di sottoporsi, prima di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, ai due gradi del procedimento disciplinare, previsti dalle norme statutarie e regolamentari;
- b) organizzazione e/o esercizio di scommesse clandestine o partecipazione anche occasionale alle stesse da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c) cessazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la concessione colori;
- d) sentenza irrevocabile di condanna del titolare di colori alla pena dell'arresto o della reclusione superiore a due anni.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione viene adottato anche nei confronti delle società, titolari di colori, qualora però il rappresentante legale intervenga la squalifica o ricorra una delle fattispecie previste alle precedenti lettere a), b), c), d) salvo il caso in cui lo stesso, se socio, cessi di far parte della compagine sociale e venga sostituito da altro rappresentante legale, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Bracciali – Tracolle – Colori diversi in corsa – Variazione colori

Art. 25 – Se prendono parte ad una corsa più cavalli della stessa scuderia, i cavalieri - eccetto quello iscritto per primo nel programma giornaliero - devono essere distinti con bracciali o tracolle di differenti colori, secondo quanto stabilisce l'Ispettore al Peso.

Ogni infrazione è punita con la multa.

Qualora una scuderia per qualsiasi ragione non abbia la disponibilità della sua giubba fa indossare al cavaliere giubba e berretto interamente bianchi forniti dalla Società. La scuderia è punita con la multa.

Qualora ad una stessa corsa partecipino uno o più cavalli di una scuderia straniera che abbia colori simili o comunque facilmente confondibili con quelli di altro concorrente, l'Ispettore al Peso stabilisce che i cavalieri di detti cavalli stranieri portino la giubba bianca e berretto bianco o bracciali e tracolle distintive e comunica quanto sopra al Giudice d'Arrivo.

Deleghe – Procure

Art. 26 – Il proprietario può delegare per iscritto al suo allenatore e al suo caporale con permesso di allenare una o più facoltà che gli competono.

La firma della delega deve essere autenticata da un Notaio o dal Dirigente UNIRE o da un Funzionario da esso incaricato o dal Segretario di una società di Corse riconosciuta nel caso che fra i poteri delegati all'allenatore o al caporale con permesso di allenare sia compresa l'esigenza dei premi o la facoltà di compravendere cavalli per conto del delegante.

Le deleghe devono essere depositate, a pena di nullità, presso la Segreteria dell'Ente o, in caso di urgenza, presso la Segreteria di una Società di Corse riconosciuta che deve immediatamente trasmetterle a quella dell'Ente.

Devono essere pubblicate nel Notiziario UNIRE.

La delega cessa di avere vigore per revoca, rinuncia o morte del delegante.

Il proprietario può altresì “rilasciare, con atto notarile depositato all'ente almeno 30 giorni prima della sua utilizzazione, procura a persona che lo sostituisca in caso di sua assenza e che deve essere

autorizzata dall'Ente, previa valutazione della certificazione acquisita d'ufficio, a norma dell'art. 16. A tal fine, il procuratore deve depositare tutti gli atti e documenti previsti dall'art. 15 ed è soggetto a tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dal presente Regolamento per i proprietari.

Compartecipazioni – Riserve

Art. 27 – Nel caso che un cavallo appartenga a più persone o sia stato comperato con riserva ovvero sia stato affittato, prima di qualsiasi iscrizione deve essere depositata alla Segreteria dell'Ente o a quella del Jockey Club Italiano per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, una dichiarazione scritta e firmata da tutti gli interessati contenente:

- le precise condizioni sotto le quali l'associazione è stata costituita con specificazione della quota di cointeressenza di ciascun socio;
- l'indicazione di quello fra gli associati al quale viene data la facoltà di iscrivere, dichiarare i ritiri, esigere i premi ed al quale solamente competono formalmente i diritti di proprietario. Tutti i cointeressati rimangono comunque sempre solidalmente responsabili del pagamento delle entrate e dei forfeits e di tutte le somme comunque dovute in relazione alla attività associativa;
- le condizioni stipulate nel contratto e l'esatto ammontare quando si tratti di vendita con riserva sui premi.

Nel caso in cui il proprietario o i proprietari di un cavallo ne cedano una quota ad altri soggetti, il relativo atto deve essere accompagnato dal diritto di Segreteria stabilito per la registrazione dei passaggi di proprietà.

La cessione o la modifica dell'associazione deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria dell'Ente. L'inosservanza delle norme suddette è punita dalla Commissione di Disciplina con una multa o, in casi di particolari gravità, con una delle altre sanzioni previste dal presente regolamento.

Affitto

Art. 28 – Un cavallo può essere concesso in affitto dandone immediata comunicazione all'Ente con le modalità ed i termini stabiliti per gli atti di vendita con l'indicazione della scadenza e delle eventuali condizioni e riserve sui premi e sulla provvidenza aggiunta a favore del concedente.

L'affittuario ed il conduttore di un cavallo in leasing hanno tutti i doveri del proprietario.

Il cavallo in affitto o concesso in leasing può essere iscritto in corse a vendere o a reclamare solo con specifica autorizzazione del Proprietario o concedente comunicata all'Ente ed alle Società di Corse.

Il conduttore di un cavallo in leasing, con contratto depositato presso l'Ente, è equiparato all'affittuario.

Alla scadenza del contratto di leasing le parti devono comunicare all'Ente eventuali accordi per il passaggio di proprietà del cavallo, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 30.

Vendita con riserva sui premi

Art. 29 - In caso di vendita con riserva sui premi - che deve essere indicata in somma certa e prevista tassativamente sulle prime somme vinte, o sul 50% delle prime somme vinte, o su una singola corsa l'acquirente che rivendesse il cavallo a trattativa privata senza aver completamente saldata la riserva, deve comunicare l'entità della stessa al nuovo proprietario e trascriverla sul documento di comunicazione del passaggio di proprietà da inviare all'Ente, in caso contrario la stessa resta imputata al rivenditore omissente.

Ogni omissione, comunque, è soggetta a sanzioni da parte della Commissione di Disciplina.

È ammessa l'apposizione di una riserva sui premi soltanto a favore di una delle parti contraenti.

L'eventuale rinuncia del titolare alla riserva o al residuo importo deve essere effettuata dallo stesso con comunicazione recante la propria firma autenticata a norma dell'Art. 30, 6° comma.

La mancata corresponsione della somma dovuta dal soggetto obbligato a titolo di riserva consentirà al beneficiario della stessa di avvalersi della procedura di cui all'art. X del Regolamento dell'Ente.

Detti cavalli non possono essere iscritti in corse a vendere o a reclamare ad un prezzo inferiore alla riserva stessa o al suo eventuale residuo, salvo esplicita autorizzazione del beneficiario.

Il Proprietario di un cavallo acquistato con riserva sui premi deve trasmettere al titolare della stessa i premi vinti dal cavallo non appena gli siano stati accreditati.

Peraltro il titolare della riserva, entro 20 giorni dalla corsa in cui la stessa è maturata, in tutto o in parte, può far pervenire alla Società, che gestisce l'Ippodromo in cui la corsa si è svolta, e all'U.N.I.R.E. richiesta scritta di trattenere a suo favore l'importo.

In tal caso, la Società di Corse, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, deve avvertire il soggetto per cui il cavallo ha corso che si sta trattenendo a favore del titolare della riserva il relativo importo; se il soggetto per cui il cavallo ha corso non invia contestazioni, per iscritto, entro 10 gg., l'importo vinto dal cavallo (detratte le spese per l'iscrizione ed i compensi per monte etc.) per il soddisfo totale o parziale della riserva verrà versato al titolare.

I titolari delle riserve, quando ne ottengano il pagamento parziale o totale devono darne immediata comunicazione all'Ente per le annotazioni del caso.

In caso di vendita all'asta pubblica o di reclamazione dopo la corsa, le eventuali residue riserve che ancora sussistono si consolidano sul prezzo di vendita e devono essere portate a conoscenza della Società interessata; la Società stessa provvede al ritiro della riserva dal prezzo di vendita ed al conseguente versamento all'avente diritto.

Passaggi di proprietà

Art. 30 – L'alienazione di un cavallo non avvenuta in occasione di una corsa a vendere deve essere immediatamente comunicata per iscritto, dalle parti contraenti o dall'Organizzazione delle aste riconosciute, all'Ente o alla segreteria di una Società di Corse, che deve trasmettere la comunicazione alla Segreteria dell'Ente entro 48 ore; nei confronti della Società di Corse che non rispettassero tale termine il Consiglio Direttivo applicherà una multa entro i limiti stabiliti a norma dell'Art. II, lett. h) del Regolamento dell'Ente.

Ai fini dei divieti di vendita o di affitto dei cavalli derivanti dalla iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o l'atto di affitto si considerano avvenuti all'atto della consegna all'Ente del relativo documento completato di tutti gli elementi richiesti, o, in caso di loro spedizione, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.

Il cavallo dichiarato partente non può essere venduto prima della corsa a persona che non sia in possesso dell'autorizzazione a far correre.

Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se successivamente venduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale vendita non venga comunicata entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa alla Società. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere venduto ad altro proprietario, a meno che tale vendita non venga comunicata entro il termine di cui sopra.

Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra è punita dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Le firme del venditore e del compratore, sul modulo di comunicazione del passaggio di proprietà, devono essere autenticate da un Notaio, da altra Autorità abilitata a norma di legge o dal Direttore Generale ovvero da un Dirigente di uno degli enti, o da un Segretario di Società di Corse

riconosciute o, in caso di passaggi di proprietà avvenuti in aste riconosciute, dal responsabile delle stesse se autorizzato dal Presidente dell'Ente; fermo il disposto dei primi due capoversi del presente articolo, il passaggio di proprietà ai fini del presente Regolamento, si intende perfezionato al momento dell'autenticazione delle firme dei contraenti e, nel caso in cui non siano apposte contestualmente, al momento dell'ultima autenticazione che deve essere effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data dell'atto e comunque prima che il cavallo corra per il nuovo proprietario. In tal caso gli obblighi di cui al 1° comma devono essere adempiuti dal contraente, la cui firma è autenticata per ultima.

Il venditore deve consegnare al compratore il libretto segnaletico e la ricevuta di deposito del certificato di origine del cavallo, facendo sulla medesima la dichiarazione di passaggio di proprietà. La mancata consegna di tali documenti deve essere immediatamente comunicata all'Ente per i conseguenti provvedimenti da parte della Commissione di Disciplina.

È rigorosamente vietato redigere una dichiarazione di passaggio di proprietà non completandolo in ogni sua parte.

Ogni comunicazione di passaggio di proprietà dovrà essere accompagnato da un diritto di Segreteria determinato anno per anno dal Consiglio Direttivo.

L'importo di tale diritto è quintuplicato, se il passaggio perviene all'Ente oltre il 30° giorno dalla data dell'atto.

Vendita con le iscrizioni

Art. 31 – Nel caso che un cavallo venga venduto a trattativa privata con le iscrizioni, i contraenti devono darne comunicazione all'Ente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

In caso di vendita all'asta o di reclamazione dopo la corsa, il venditore può cedere, su richiesta dell'acquirente, le iscrizioni già effettuate e tale concessione deve essere portata a conoscenza dell'Ente con comunicazione, contenente le eventuali condizioni pattuite, sottoscritta dalle parti.

Capo III

ALLENATORE - ASSISTENTE ALLENATORE CAPORALE CON PERMESSO DI ALLENARE

Allenatore – Nozione – Responsabilità – Affidamento – Obblighi

Art. 32 – Ai fini del presente Regolamento è allenatore chiunque alleni cavalli, sia per conto proprio che per conto altrui, debitamente autorizzato dall'Ente ai sensi del presente Regolamento dell'Ente.

L'allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli e anche al comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, pur se occasionali, addetti alla custodia, anche temporanea, degli stessi. L'allenatore è sempre responsabile dell'alimentazione, delle condizioni ambientali, della protezione e sicurezza dei cavalli affidatigli. **A tal fine egli deve assumere tutti i provvedimenti e precauzioni necessarie ad evitare qualsiasi contatto dei cavalli con sostanze proibite ai sensi dello specifico Regolamento sulle sostanze proibite approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali del 16 ottobre 2002, mantenendosi costantemente informato sui trattamenti terapeutici a cui sono sottoposti e sulle conseguenze di tali terapie.** Chi alleni per conto altrui non può addurre a proprio discarico eventuali ordini o istruzioni impartitigli dal proprietario o da chi lo rappresenta in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Nessun cavallo può prendere parte a corse rette dal presente Regolamento, né essere ammesso sulle piste di allenamento o da corsa degli ippodromi delle Società riconosciute, se non è allenato da persona in possesso della patente di allenatore.

L'affidamento dei cavalli per l'allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell'allenatore, con firme autenticate nei modi previsti dal 2° comma dell' art. 26, depositata presso la Segreteria dell'Ente, in caso di urgenza, presso la Segreteria di Corse riconosciuta che deve curarne l'immediato inoltro all'Ente. Tale dichiarazione è valida fino a revoca del proprietario o rinuncia dell'allenatore.

L'allenatore al quale il cavallo è affidato deve apporre la data e la sua firma nell'apposito spazio sul libretto segnaletico dello stesso, previo accertamento della corrispondenza dei dati segnaletici in esso riportati.

Il proprietario è tenuto a comunicare immediatamente all'Ente l'eventuale variazione dell'allenatore dei suoi cavalli.

L'allenatore è tenuto a comunicare immediatamente all'Ente l'eventuale rinuncia all'incarico di allenare cavalli altrui.

L'allenatore deve presenziare tutte le operazioni precedenti e seguenti la corsa previste dal Regolamento. Peraltro, in caso di temporaneo impedimento, egli potrà far assistere a tali operazioni, in sua vece e sotto la sua responsabilità:

- altro allenatore professionista che con lui collabori stabilmente e per il quale abbia ottenuto l'autorizzazione dall'Ente. Tale allenatore durante la predetta collaborazione non può esercitare autonomamente la professione;
- il suo caporale di scuderia;
- **il suo assistente allenatore.**

Per contemporanei impegni sullo stesso ippodromo o su diversi ippodromi o **altri motivi** potrà farsi sostituire da un allenatore professionista, ma in tal caso dovrà depositare **od inoltrare**, prima delle operazioni del peso, presso la Segreteria dell'Ippodromo, dove si svolge la corsa, delega scritta **con l'indicazione dei motivi dell'assenza o impedimento a presenziare alle operazioni di cui sopra**, sottoscritta anche dall'Allenatore delegato, per accettazione. Tale delega, a cura della segreteria della Società di corse, dovrà essere sottoposta ai Commissari di riunione e quindi trasmessa all'Ente, con le eventuali osservazioni dei Commissari stessi, unitamente alle relazioni ufficiali della giornata.

In caso di assenza o impedimento per motivi di salute, a tale delega dovrà essere allegato certificato medico.

L'atto di accettazione del delegato comporta la sua conoscenza degli ordini in corsa dati dal delegante o da dare per conto di questo. Conseguentemente, il delegato è tenuto a presentare reclamo a norma dell'art. 46.

Nel caso in cui la delega non contenga l'indicazione dei motivi dell'assenza o impedimento a presenziare alle operazioni o non sia accompagnata da certificato medico, in caso di assenza per motivi di salute, oppure nel caso in cui all'inizio delle operazioni del peso, precedenti la corsa, non sia presente l'allenatore o il suo delegato a norma dei commi precedente, i Commissari possono infliggere all'allenatore stesso una multa, se del caso, nell'importo massimo loro consentito e deferirlo alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza per eventuali maggiori sanzioni disciplinari.

All'allenatore che sia datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all'assunzione e al trattamento del personale dipendente, nonché all'assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, comporta l'irrogazione di una multa dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.

Allenatore straniero

Art. 33 – L'allenatore straniero patentato da Ente che agisca in regime di reciprocità con la Società degli Steeple-Chases d'Italia purché abbia esercitato proficuamente e continuativamente

l'attività di allenamento all'estero almeno negli ultimi 3 anni, può ottenere la patente di allenatore in Italia, previo superamento di un esame teorico-pratico, comprovante la conoscenza del Regolamento dell'Ente e delle Corse e del settore ippico italiano. A tal fine deve presentare al Comitato Esecutivo:

- 1) domanda di ammissione all'esame;
- 2) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), in cui si attesti:
 - a) Se è sottoposto o meno a procedimenti penali o se risultino a suo carico precedenti penali in Italia o all'Estero, specificando in caso affermativo per quali reati;
 - b) l'Autorità Ippica straniera che ha rilasciato la patente e la data di rilascio;
 - c) se a suo carico risultano o meno procedimenti disciplinari pendenti e/o provvedimenti di sospensione o squalifica e/o iscrizioni nella lista dei pagamenti insoddisfatti disposti dall'Ente ippico che ha rilasciato la patente o da altra Autorità ippica.

Il Comitato Esecutivo acquisirà comunque, d'ufficio, ai fini della concessione della patente, apposita certificazione dell'Ente ippico di provenienza, riguardante la posizione disciplinare - amministrativa dell'Allenatore.

Ai fini del rilascio della patente in Italia, l'allenatore che abbia superato l'esame dovrà avere il domicilio fiscale (e fissare la sua residenza) in Italia, comunicare il numero di codice fiscale, produrre documentazione comprovante la rinuncia alla patente, rilasciata dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

Tipi di Patente

Art. 34 – Le patenti che consentono di allenare sono dei seguenti tipi:

- allenatore professionista, che dà diritto di allenare anche i cavalli appartenenti a terzi;
- allenatore proprietario, che dà diritto di allenare solamente cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte e che devono correre sotto il suo nome; nel caso di società può essere tale soltanto il rappresentante legale. Nel caso di società può essere tale, in alternativa al rappresentante legale, il procuratore ove nominato ed autorizzato a norma dell'art. 26. Tale patente autorizzata ad allenare i cavalli di una sola scuderia.

È altresì, autorizzato ad allenare cavalli, peraltro, di una sola scuderia e sotto la responsabilità del proprietario, il caporale di scuderia con permesso di allenare, che abbia ottenuto il rinnovo annuale della relativa patente, rilasciata in base alle norme vigenti sino al 31/12/1984.

Allenatore Professionista – Patente

Art. 35 – Modalità rilascio patente allenatore professionista galoppo

1. L'Ente indice, valutate le esigenze del settore, mediante apposito bando, corsi di formazione professionale per il rilascio della patente di allenatore professionista galoppo, nelle sedi concordate con le Associazioni di categoria degli allenatori con una distribuzione territoriale atta a facilitare l'accesso dei candidati. In ogni caso l'Ente indice corsi tra loro distanti non oltre 3 anni.
2. Sono ammessi a partecipare al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il 21° anno di età;
 - b) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente. Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio i titolari di patente di fantino, cavaliere

- dilettante, caporale di scuderia, purché abbiano esercitato tali attività per 10 anni anche non continuativi negli ultimi 18 anni. Nel caso in cui il candidato sia stato titolare di più qualifiche negli ultimi 18 anni i diversi periodi di attività saranno cumulati;
- c) essere residente in Italia;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario devono essere dichiarati tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano stati ottenuti i benefici previsti dalla Legge (ad es. amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.);
 - f) aver prestato un periodo di tirocinio non inferiore a 12 mesi presso un allenatore professionista. Tale periodo di tirocinio dovrà essere documentato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti l'effettivo svolgimento del periodo formativo ed il livello di qualificazione raggiunto dall'aspirante.
3. I corsi di formazione a contenuto teorico-pratico sono organizzati e gestiti dalle Associazioni di categoria incaricate dall'Ente che si atterranno alle modalità stabilite in apposito bando.
 4. Il corso si articola in circa 200 ore di lezioni teoriche da svolgersi in un periodo di almeno 3 mesi sulle seguenti materie:
 - Zootecnica equina e Veterinaria;
 - Cultura ippica;
 - Tecnica di allenamento;
 - Amministrazione della scuderia;
 - Regolamento delle corse al galoppo;
 - Organizzazione della scuderia.
 5. I docenti del corso sono nominati dall'U.N.I.R.E. tra una rosa di possibili candidati proposti dall'Associazione di categoria. All'U.N.I.R.E. è riservata la facoltà di integrare le proposte con l'indicazione di persone di comprovata esperienza nel settore.
 6. I costi della logistica e della didattica sono a carico delle Associazioni. Apposite convenzioni regolano i rapporti tra l'U.N.I.R.E. e le Associazioni incaricate, in ordine all'organizzazione del corso, al calendario della formazione ed in genere a tutto quanto concerne l'attuazione delle previsioni del bando.
 7. Al termine del corso i docenti compilano una relazione valutativa, inerente al merito e alla frequenza, sulla base della quale l'Ente ammette i candidati ad un esame teorico-pratico.
 8. La Commissione esaminatrice nominata dall'Ente è composta da: Direttore Generale dell'Area tecnica dell'U.N.I.R.E. in qualità di Presidente della Commissione, uno dei Dirigenti delle aree tecniche interessate (Galoppo o Sella), che assumerà funzioni di Presidente in caso di assenza del Direttore Generale dell'Area Tecnica., un Medico Veterinario, un Allenatore Professionista, un Commissario di riunione. In caso di assenza del Direttore Generale Area Tecnica la Commissione sarà integrata con altra persona di comprovata esperienza in materie tecnico-giuridiche.
 9. L'esame consiste in due prove scritte, una teorica sulle materie di insegnamento, una prova pratico-applicativa in materia di Regolamento delle corse e veterinaria ed in una prova orale. I candidati che non ottengono il punteggio minimo di 7/10 in ciascuna delle prove scritte non sono ammessi alla prova orale. L'esame si intende superato se il candidato consegue anche in quest'ultima prova una votazione non inferiore a 7/10.
 10. Al termine dell'esame la Commissione redige una graduatoria di merito provvisoria di tutti i candidati risultati idonei.

11. I candidati risultati vincitori fino al numero complessivo di patenti da rilasciare stabilito nel bando, devono presentare, entro il termine perentorio di 2 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, documentazione attestante:
- l'apertura di una posizione fiscale previdenziale ed assistenziale;
 - la disponibilità di idonee strutture per l'allenamento.
- Nel caso in cui i candidati, collocati utilmente in graduatoria, non presentino la predetta documentazione nei termini suddetti, subentreranno i candidati idonei classificatisi nelle posizioni immediatamente successive fino al completamento del numero massimo di patenti da rilasciare stabilito dal bando.
12. I vincitori che non abbiano presentato nei termini la prescritta documentazione di cui al precedente punto 11, potranno produrla decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, effettuata con atto formale dell'Ente, e non oltre il termine massimo di ulteriori due anni decorrenti dalla stessa data di approvazione. In tal caso saranno concesse patenti anche oltre il limite stabilito inizialmente dal bando.
13. I rimanenti candidati risultati idonei, nonché i vincitori che non abbiano prodotto documentazione, saranno ammessi, previa domanda, direttamente all'esame finale in occasione del successivo corso di formazione indetto dall'Ente.
- Dall'entrata in vigore, a regime, della presente normativa l'Ente rilascia un'unica patente di allenatore professionista che abilita all'esercizio dell'attività in tutti i settori del galoppo.

Società di allenamento

Art. 36 – Il Comitato Esecutivo può autorizzare società costituite da titolari di patente di allenatore professionista aventi quale oggetto sociale prevalente l'esercizio di attività di addestramento e di allenamento del cavallo da corsa.

L'oggetto sociale delle Società di allenamento, autorizzate anche ai sensi dell'Art. 16 (concessione colori) deve prevedere espressamente l'esercizio di attività di scuderia, fermo restando che gli allenatori soci o amministratori di tali Società non possono essere titolari o contitolari di altra scuderia autorizzata a norma dell'art. 16.

Sono ammesse Società costituite da uno o più allenatori professionisti, purché quest'ultimi posseggano almeno il 75% del capitale sociale e ne diventino amministratori o co-amministratori.

Non possono essere soci di società di allenamento altre Società, fantini, allievi-fantini, caporali di scuderia con o senza permesso di allenare, cavalieri dilettanti, nonché i coniugi di detti soggetti.

La ragione o denominazione sociale, oltre l'espressione «Società di allenamento» deve indicare i nominativi degli allenatori, che ne fanno parte.

Dopo l'autorizzazione di cui al primo comma, gli allenatori professionisti e i soci della società di allenamento non possono svolgere attività di allenatore in proprio, né essere socio di altra società di allenamento e comunque prestare attività lavorativa o di collaborazione presso altre scuderie.

L'autorizzazione a svolgere attività di allenamento di cavalli da corsa in forma societaria è deliberata dal Comitato Esecutivo esaminata la seguente documentazione, unitamente ad apposita domanda sottoscritta dall'amministratore unico e dai singoli soci, che si impegnano a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento:

- copia autenticata dell'atto costitutivo, dello Statuto, dell'estratto libro soci;
- certificazione della Cancelleria del Tribunale attestante la legale costituzione della società, la rappresentanza legale e la firma sociale, l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti

dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), da cui risulti che:

- 1) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali pendenti innanzi a Procure diverse da quelle territorialmente competenti in base alla sua residenza ed, in caso affermativo, per quali reati;
- 2) se il dichiarante risulti o meno sottoposto a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o dispongano divieti o decadenze ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata.

L'emanazione del provvedimento di autorizzazione è comunque subordinato all'acquisizione d'ufficio presso le competenti Autorità giudiziarie e Prefetture delle certificazioni inerenti ai precedenti penali, ai procedimenti pendenti e in provvedimenti di cui alla Legge 31/5/1965 n. 575.

Qualunque discordanza tra la documentazione e la certificazione prodotta dagli interessati e quella acquisita d'ufficio dall'Ente può comportare il rigetto della domanda di autorizzazione o la revoca della stessa, se intervenuta - fermo restando l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione al altre qualifiche rivestite dai singoli interessati.

Qualsiasi variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o della compagine sociale deve essere tempestivamente comunicata all'Ente ed approvata dal Comitato Esecutivo. Nel caso in cui il Comitato Esecutivo non ritenga idonei i nuovi legali rappresentanti o componenti della società, anche in relazione alle risultanze degli accertamenti effettuati a norma del precedente comma, può sospendere l'autorizzazione già concessa.

Qualora, la variazione riguardi la persona dell'amministratore o degli amministratori, i cavalli dichiarati in allenamento presso la società non possono partecipare a corse prima che intervenga la predetta approvazione.

In caso di inosservanza di tale disposizione, i cavalli saranno distanziati e i responsabili della Società di allenamento deferiti alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Alla società di allenamento sono applicabili tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per gli allenatori, ferma restando la responsabilità disciplinare, a titolo personale, dell'infrazione di dette norme da parte degli amministratori o co-amministratori delle stesse.

L'affidamento dei cavalli in allenamento, ai sensi dell'art. 26 e 32 del Regolamento, deve essere rilasciato a favore della Società di allenamento autorizzata e sottoscritta dai rappresentanti legali della stessa.

Le Società di allenamento, titolari anche di autorizzazione a far correre i cavalli sono comunque tenute ad osservare il disposto di cui all'art. 39.

Le Relazioni Ufficiali delle Corse e il programma Ufficiale giornaliero dovranno riportare la denominazione della Società in corrispondenza del cavallo risultante allenato dalla stessa, in base all'atto di affidamento di cui al precedente comma.

Allenatore Proprietario – Patente

Art. 37 – Tale tipo di patente non verrà più concessa dal 2002, fermo restando il rilascio della stessa ai soggetti che abbiano superato gli specifici esami indetti anteriormente a tale anno ed il rinnovo della patente per i soggetti già titolari.

Per l'allenatore proprietario valgono, se compatibili, le norme stabilite per gli allenatori professionisti.

Rinnovo patente

Art. 38 – Le domande per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione da parte degli allenatori proprietari o professionisti o dei caporali con permesso di allenare, delle Società di Allenamento devono essere redatte su apposito modulo predisposto dall'Ente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

L'Ente non provvede al rinnovo dell'autorizzazione se:

1. sul modulo di domanda non è riportata dichiarazione relativa ai cavalli affidati al richiedente. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso il cui allenatore, al momento della presentazione dell'istanza non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conferme con le deleghe di affidamento dei cavalli depositate presso l'Ente;
2. non risultino vigenti l'apertura di una posizione fiscale, previdenziale ed assistenziale e la disponibilità di idonee strutture per l'allenamento dei cavalli.

Il modulo di rinnovo, deve essere inoltrato all'Ente entro il 31.12 dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il rinnovo accompagnato dalla ricevuta di versamento del previsto diritto di segreteria. In caso di ritardo e in assenza di eventuale proroga del termine di scadenza, è dovuto il doppio dell'importo previsto.

Gli allenatori che abbiano svolto la loro attività in modo continuativo per almeno 40 anni, non sono tenuti al versamento del diritto di segreteria.

L'autorizzazione decade se non rinnovata per tre anni consecutivi.

In tal caso l'allenatore deve presentare apposita istanza e il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato al superamento di un esame teorico-pratico, da tenersi nei luoghi e nei modi stabiliti appositamente dall'Ente, innanzi ad una Commissione nominata dal Segretario Generale, composta da un Commissario di riunione, da un Veterinario e da un Allenatore professionista.

Norma Transitoria

Art 38 bis - Quanto previsto al punto 2 dell'art. 38 "*Rinnovo Patente*" rappresenta requisito indispensabile ed immediatamente vigente per il rinnovo annuale delle patenti rilasciate sulla base delle nuove norme per la qualificazione degli allenatori professionisti.

Gli allenatori professionisti già titolari di patenti concesse in base ai Regolamenti previgenti dovranno dimostrare, entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della nuova normativa, il possesso dei requisiti stabiliti al punto 2 del suindicato articolo.

Limitazioni

Art. 39 – La patente di allenatore professionista è cumulabile con quella di fantino. Tuttavia, a decorrere dal 1° febbraio 1996, il fantino che sia titolare anche di patente di allenatore professionista, scaduto il termine di 5 anni dalla data del suo rilascio, può montare solo cavalli da lui allenati, pena la revoca automatica della patente di fantino.

Un allenatore non può, in alcun caso, permettere che altri, anche se patentati, abbiano ad allenare cavalli usando il suo nome ed il cavallo che partecipa alla corsa in queste condizioni subisce il di stanziamento totale a seguito di reclamo presentato da chiunque vi abbia interesse alla Commissione di Disciplina o di procedimento iniziato d'ufficio.

L'allenatore, in caso di inosservanza del suindicato divieto, incorre:

- A) nell'irrogazione di una multa, fino all'importo massimo previsto per i casi di aggravamento per intervento di iniziativa della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, e nella sospensione non inferiore a 12 mesi, nel caso in cui abbia consentito ad altro soggetto patentato di allenare cavalli usando il suo nome.

In caso di recidiva negli ultimi cinque anni, la Commissione di Disciplina, ferma l'irrogazione della multa, di cui al precedente comma, può applicare la sanzione della squalifica.

Analoghe sanzioni sono irrogate al patentato che abbia allenato cavalli usando il nome altrui.

- B) nell'irrogazione della sanzione della squalifica, nel caso che abbia consentito ad altro soggetto, non patentato o titolare di patente non rinnovata, di allenare cavalli utilizzando il suo nome.

Analoga sanzione è irrogata al soggetto, non patentato, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

Un allenatore professionista può possedere cavalli da corsa, in tutto o in parte, ma deve farli correre sotto il proprio nome; non può pertanto essere socio di società titolari di colori, salvo quanto previsto dall'art. 22 ultimo comma, né far correre cavalli sotto nome assunto.

Non può far correre un cavallo di sua proprietà insieme ad un altro cavallo da lui allenato senza il consenso del proprietario di quest'ultimo. Tale consenso potrà essere prestato, di volta in volta, o preventivamente per tutte le corse, con dichiarazione resa per iscritto alla Segreteria dell'Ente o a quella di una Società di Corse riconosciuta che ne curerà l'immediata trasmissione a quella dell'Ente.

Un allenatore che vuole ingaggiare un fantino per una corsa deve prendere con lui diretto contatto per accertarsi della sua disponibilità.

Se si tratta di allievo fantino, contatto ed accertamenti dovranno avvenire con le persone di cui all'art. 69.

I fantini o gli allenatori degli allievi ingaggiati devono assumere in proprio la responsabilità per l'idoneità a montare in corsa.

Un allenatore, fermo restando il disposto dell'art. 26, può autorizzare il proprio caporale, o un altro allenatore professionista a far temporaneamente le sue veci, con delega scritta depositata presso la Segreteria dell'Ente o di una Società di Corse riconosciuta, che deve immediatamente inoltrarla all'Ente.

Non è consentito, di norma, delegare né accettare delega senza che delegante e delegato, rispettivamente, comunichi o conosca gli ordini impartiti.

Un allenatore nelle corse cui partecipi un cavallo da lui allenato può scommettere solo su di esso; se ad una corsa partecipino più cavalli da lui allenati, non in rapporto di scuderia, non può scommettere in detta corsa.

La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta la squalifica.

Quando un proprietario affida, ai sensi del presente Regolamento, un cavallo ad altro allenatore, l'importo di cui all'art. 127, previsto per l'allenatore, dovrà essere diviso al 50%, tra il precedente ed il nuovo allenatore del cavallo, previa esplicita richiesta che il primo deve formulare al secondo, dandone immediata comunicazione all'Ente. Ciò per un periodo di 30 giorni dalla data di modifica.

Aspirante allenatore – professionista

Art. 40 - ABROGATO

Caporale con permesso di allenare – Nozione

Art. 41 – È tale il caporale di scuderia che abbia ottenuto in base alle norme in vigore sino al 30 aprile 1993, patente che lo autorizza ad allenare cavalli di un solo proprietario.

Per il caporale con permesso di allenare valgono le norme stabilite per gli allenatori.

Revisione patenti di allenatore e caporale di scuderia con permesso di allenare, revoca della patente

Art. 42 – Il Comitato Esecutivo può procedere periodicamente alla revisione delle concessioni delle patenti di allenatore e caporale di scuderia con permesso di allenare, revocandole se del caso.

In sede di revisione, l'Ente potrà accertare, d'ufficio l'esistenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti a carico degli allenatori e caporali di scuderia con permesso di allenare, nonché richiedere agli stessi:

- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti se il dichiarante sia sottoposto a procedimenti penali pendenti dinanzi a Procure diverse da quelle territorialmente competenti in base alla sua residenza;

- l'elenco dei cavalli affidati in allenamento ed i nominativi dei relativi proprietari;
- gli estremi dell'atto di affidamento in allenamento rilasciato da ogni proprietario e risultante da dichiarazione resa secondo le formalità stabilite dall'art. 26.

Il Comitato Esecutivo in ogni caso dispone la revoca della patente in ogni momento qualora il titolare sia squalificato.

Tale provvedimento è adottato anche nei seguenti casi:

- inosservanza dell'obbligo da parte del titolare della patente di sottoporsi, prima di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, ai due gradi del procedimento disciplinare, previsti dalle norme statutarie e regolamentari;
- organizzazione e/o esercizio di scommesse clandestine o partecipazione anche occasionale alle stesse da parte del titolare della patente;
- cessazione dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la concessione colori;
- sentenza irrevocabile di condanna del titolare della patente alla pena dell'arresto o della reclusione superiore a due anni.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione viene adottato anche nei confronti delle società di cui all'art. 36, qualora per il rappresentante legale intervenga la squalifica o ricorra una delle fattispecie previste alle precedenti lettere a), b), c), salvo il caso in cui lo stesso, se socio, cessi di far parte della compagine sociale e venga sostituito da altro rappresentante legale, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Capo IV

CAVALIERI

NORME GENERALI

Obbligatorietà

Art. 43 - Nessun cavallo può partecipare ad una corsa retta dall'Ente se non è montato da persona munita di autorizzazione a montare, rilasciata dall'Ente (patente o qualifica).

Le patenti rilasciate dall'Ente autorizzano un cavaliere a partecipare a corse come appartenente ad una delle seguenti categorie:

- 1) Cavalieri dilettanti (G.R., Amazzoni e Ufficiali);
- 2) Allievi cavalieri dilettanti;
- 3) Aspiranti cavalieri dilettanti;
- 4) Fantini;
- 5) Allievi Fantini;

e, se autorizzati, ai sensi dell'Art. 59, i patentati F.I.S.E. ed i patentati A.N.T.E.

I cavalieri devono garantire, responsabilmente, di assolvere gli impegni sempre in condizioni psico-fisiche idonee e non alterate. A tal fine potranno essere disposti dai Commissari controlli medici mediante analisi di laboratorio su campioni biologici prelevati a cavalieri che partecipano a corse, secondo modalità e regolamentazione che, deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Ente, verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale almeno 90 giorni prima dell'entrata in vigore.

Tutti i cavalieri devono, se richiesto, presentare ai Commissari di riunione, nella giornata in cui sono impegnati, il libretto/patente, regolarmente vidimato per l'anno in corso, sul quale devono

essere riportati gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati dai Commissari anche in funzione dell'applicabilità della recidiva.

Il cavaliere che non presenti la patente deve essere sanzionato, salvo accertati casi di forza maggiore.

Nel caso non sia possibile annotare il provvedimento comminato, i Commissari dovranno tempestivamente segnalare il fatto alla Segreteria dell'Ente. Il cavaliere è l'unico responsabile dell'applicazione automatica della recidiva.

In caso di violazione la Commissione di Disciplina di 1^a Istanza investita del caso adotterà i congrui provvedimenti disciplinari.

Un cavaliere nelle corse alle quali partecipino cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte o da lui allenati non può montare per altri proprietari o per altri allenatori.

I cavalieri dilettanti che in carriera hanno conseguito il numero di vittorie stabilito dal Comitato Esecutivo non potranno prendere parte in piano a corse la cui dotazione sia pari od inferiore all'importo stabilito dal Comitato Esecutivo.

Tale limitazione non vige quando il cavaliere monti cavalli che alla data della chiusura delle iscrizioni risultino di proprietà o di comproprietà, ai sensi dell'Art. 57, 3° comma, o in occasione di partecipazione a prove valide per l'assegnazione di trofei o di manifestazioni riconosciute dall'Ente.

Obbligatorietà del casco e del giubbino protettivo

art. 44 “Nessuno può montare in corsa o in allenamento, anche se non patentato o titolare di qualifica in base ai vigenti Regolamenti delle Corse, degli incorporati Enti Tecnici del galoppo, se non indossa un casco omologato riportante all’interno il marchio CE e conforme allo standard europeo fissato dalla norma Europea EN 1384/1996, riguardante i caschi protettivi per gli sport equestri, in ogni caso:

- il casco dovrà presentarsi in condizioni tali da essere utilizzabile per proteggere il cavaliere.

Qualora un cavaliere sia stato coinvolto in una caduta in cui il casco abbia subito urti, esso deve supporre implicitamente inidoneo alla funzione protettiva che deve esercitare. Il cavaliere, o l’allenatore nel caso in cui a cadere sia stato un allievo fantino, deve sostituirlo con altro nuovo ;

- il laccio sottogola dovrà passare sotto la mascella ed essere aderente alla struttura del viso con chiusura a scatto veloce. Sono vietati ganci di metallo;
- il casco dovrà essere della misura propria del singolo cavaliere ed il laccio sottogola dovrà essere allacciato ogni qualvolta monta a cavallo;
- il cavaliere o colui che monta il cavallo è il solo responsabile in caso di inosservanza dell’obbligo di indossare un casco del tipo conforme alle caratteristiche richieste, ad eccezione del caso di responsabilità dell’allenatore per quanto attiene l’osservanza dell’obbligo da parte di apprendisti e allievi fantini o dei dipendenti da lui assunti come persone di scuderia.

Analogha responsabilità è prevista a carico del proprietario per l’apprendista o allievo con esso eventualmente impegnato con contratto, in virtù di precedenti normative regolamentari, o per il personale di scuderia da esso assunto direttamente come datore di lavoro.

- L’inosservanza dell’obbligo di indossare un casco conforme alle suindicate norme europee o l’inosservanza di una delle misure di comportamento sopradescritte, comporta il divieto di montare in corsa del fantino, allievo, cavaliere e, comunque, l’irrogazione di una multa in capo al responsabile, che sarà stabilita annualmente dall’Ente”.

“Nessuno può montare in corsa se non indossa un corpetto protettivo, adatto alla sua misura e idoneo a proteggere il tronco, le spalle e fondoschiena da traumi dovuti a caduta da cavallo ed a urti con oggetti, strutture e impianti.

Tale indumento, fabbricato secondo le caratteristiche fissate dalla Norma Europea EN 13158/2000, dovrà essere resistente a tagli, lesioni e bucatore. Il corpetto non deve presentare tagli, lesioni e bucatore.

La responsabilità riguardo l'obbligo di indossare il corpetto protettivo prescritto, è del cavaliere o di colui che monta in corsa il cavallo, ferma restando la responsabilità dell'allenatore in caso di inadempimento dell'obbligo da parte di suoi allievi fantini.

Analoga responsabilità è posta a carico di proprietari per gli allievi fantini con essi

impegnati, con contratto in base alle precedenti normative regolamentari.

L'inosservanza dell'obbligo di indossare un corpetto protettivo, conforme alle suindicate norme europee o che si presenti lesionato o non della misura appropriata, comporta il divieto di montare in corsa del fantino, allievo, cavaliere e, comunque, l'irrogazione di una multa in capo al responsabile, che sarà stabilita annualmente dall'Ente.

Analoga sanzione pecuniaria, è irrogata qualora l'inosservanza degli obblighi sia accertata durante le attività di allenamento e lavori al mattino, fermo restando il divieto di proseguire tali attività nel caso che accertata l'inflazione il soggetto rimanga sprovvisto di casco e giubbino conforme alle disposizioni sopra fissate.

Il corpetto protettivo indossato dal cavaliere deve essere comunque pesato e il cavaliere dovrà adempiere le operazioni di peso con tale indumento obbligatorio, e pena l'esclusione dalla corsa.

Tenuto conto che il corpetto deve essere pesato, il peso dei fantini, allievi fantini, cavalieri dilettanti, e aspiranti cavalieri deve essere, al controllo sulla bilancia, 1 kg in più rispetto al peso risultante sul programma ufficiale, ferma restando la tolleranza già stabilita dall'articolo 195 Regolamento Corse."

Impegno per una corsa

Art. 45 – I Cavalieri possono impegnare la loro monta in una corsa con un solo proprietario o allenatore.

Ai Commissari di riunione è demandata la soluzione di tutte le vertenze relative a tale impegno.

Ogni inadempienza agli impegni anche verbalmente assunti dal Cavaliere ed a lui imputabile viene punita dai Commissari di riunione e, nei casi più gravi, col deferimento alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Ove venga riscontrata una responsabilità del proprietario o dell'allenatore, i Commissari devono multarli e, nei casi più gravi, deferirli alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Se risulta che un Cavaliere si è impegnato per una corsa con più scuderie, è valido l'impegno cronologicamente anteriore ed il Cavaliere viene sospeso dai Commissari di Riunione e deferito alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Esecuzione degli ordini di corsa – Denuncia mancanze

Art. 46 – I Cavalieri devono eseguire strettamente gli ordini ad essi impartiti dall'allenatore o dal suo rappresentante (autorizzato a norma del precedente Art. 39, quinto comma) purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento. Qualora un cavaliere non esegua gli ordini senza giustificato motivo, l'allenatore o il suo rappresentante hanno l'obbligo di presentare reclamo ai Commissari di Riunione i quali devono prendere, esperite le indagini del caso, severi provvedimenti disciplinari, non escluso il deferimento alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

L'allenatore o il suo rappresentante che non abbiano, nella suddetta fattispecie, provveduto a presentare reclamo contro il cavaliere, devono essere puniti.

Qualora ai Cavalieri vengano impartiti ordini in contrasto con il presente Regolamento, gli stessi sono tenuti a segnalarli immediatamente ai Commissari di Riunione i quali adotteranno i provvedimenti disciplinari del caso. Il Cavaliere che non abbia adempiuto a tale obbligo deve essere punito.

La provata recidività nella mancata esecuzione degli ordini costituisce giusta causa di risoluzione del contratto stipulato da cavalieri professionisti.

Pesi minimi

Art. 47 - Il peso minimo nelle corse in piano e ad ostacoli per G.R. ed Ufficiali e per G.R. ed Amazzoni ed in quelle ad ostacoli per G.R. ed Ufficiali alle quali sono ammessi i fantini è di **Kg. 67**.

Il peso minimo nelle corse piane riservate alle Amazzoni è di **Kg 60**.

Il peso minimo nelle corse riservate agli allievi (G.R. od Amazzoni) ed in quelle in cui sono ammessi i patentati F.I.S.E. ed i patentati A.N.T.E. è di **Kg. 65**. Il peso minimo nelle corse ad ostacoli per fantini e/o allievi fantini è di **Kg. 62**.

Cavalieri stranieri (G.R., Amazzoni, Fantini, ecc.)

Art. 48 - Cavalieri stranieri sono autorizzati dai Commissari di Riunione, a montare in una o più giornate di corse in Italia, per scuderie straniere o italiane. I Commissari di Riunione devono richiedere l'esibizione della patente o qualifica estera e far sottoscrivere ai Cavalieri stranieri dichiarazione dalla quale risulti che contro di loro non sia pendente un provvedimento di squalifica o di sospensione.

Tale dichiarazione firmata dal Cavaliere straniero e dai Commissari di Riunione, a cura del Segretario della Società di Corse, deve essere trasmessa senza indugio all'Ente, e comunque anche con fax, al termine della giornata di corse, qualora con essa sia comunicata l'adozione di un provvedimento di sospensione a carico del Cavaliere o lo stesso sia incorso in un infortunio.

I Cavalieri stranieri devono essere assicurati per i rischi di corsa ed extra corsa con una polizza valida anche per l'Italia.

Qualora un cavaliere straniero venga ingaggiato da una scuderia italiana o comunque prenda parte, nell'anno solare, a più di 12 corse nel territorio italiano, dovrà richiedere la concessione della patente italiana, producendo documentazione comprovante la rinuncia alla patente, concessagli nel Paese di provenienza; il richiedente dovrà altresì comunicarne il domicilio fiscale ed il numero di codice fiscale in Italia.

Il Comitato Esecutivo può subordinare la relativa concessione alla dimostrazione di conoscenza del Regolamento delle Corse.

Nel caso non desiderasse rinunciare alla patente rilasciata da Ente paritetico straniero potrà richiedere apposita autorizzazione, versando un diritto di segreteria pari all'importo stabilito per la relativa concessione e dimostrando di essere coperto da assicurazione valida nel territorio italiano;

inoltre i cavalieri dilettanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 52 del Regolamento delle Corse e dovranno provvedere al versamento di un diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per il rinnovo di analoga patente in Italia e documentare in copia autenticata rilasciata dall'Ente estero competente la patente e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati a suo carico all'estero negli ultimi 6 mesi.

L'Ente rilascerà un libretto/autorizzazione al cavaliere estero che dovrà essere esibito unitamente alla patente estera.

Divieto di scommesse

Art. 49 – I Cavalieri non possono effettuare scommesse contro i cavalli da loro montati. La violazione di tale norma comporta la squalifica.

G.R., Amazzoni ed Allievi (G.R. od amazzoni)

Art. 50 – Appartiene ad una di tali categorie chiunque abbia ottenuto l'autorizzazione a montare in corsa come dilettante e sia quindi in possesso della relativa patente o qualifica.

I Cavalieri dilettanti possono montare, oltre che nelle corse a loro riservate, anche nelle corse per Cavalieri professionisti rette dal presente Regolamento, purché abbiano conseguito almeno 25 vittorie in ostacoli qualsiasi.

I Cavalieri dilettanti possono montare in corse rette dal Jockey Club Italiano dopo aver maturato i requisiti stabiliti dal Regolamento delle Corse del predetto Ente, purché abbiano conseguito almeno 30 vittorie in piano e vi partecipino con cavalli da almeno 30 gg. di esclusiva proprietà o in comproprietà della Scuderia, di cui il cavaliere è, ai sensi degli artt. 19 e 57, 3° comma, del presente Regolamento, il proprietario al quale devono essere corrisposti i premi a traguardo. I Cavalieri dilettanti non possono ricevere alcuna ricompensa né indennità in denaro tranne il rimborso delle proprie spese di trasferta.

L'Ente rilascia ai Cavalieri dilettanti patenti o qualifiche abilitanti a partecipare a corse piane o a corse ad ostacoli e ad entrambe.

Concessione e rinnovo della patente di Cavaliere dilettante

Art. 51 – La patente di Cavaliere dilettante viene concessa dal Comitato Esecutivo dell'Ente, sentito il parere consultivo dell'A.G.R.I.

Gli Ufficiali e Sottufficiali in servizio vengono, a tutti gli effetti, considerati Cavalieri dilettanti, i suddetti, previa richiesta dell'Autorità Militare competente, verranno qualificati aspiranti Cavalieri dilettanti, e non devono produrre i documenti e sostenere gli esami previsti. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce il relativo diritto di Segreteria comprensivo dell'abbonamento alle Pubblicazioni Ufficiali.

Per ottenere la patente di Cavaliere dilettante l'aspirante deve aver compiuto il 16° anno di età e non il 40° e presentare alla Segreteria dell'Ente domanda di ammissione agli esami (firmata da due Cavalieri dilettanti od Amazzoni) corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di residenza;
- 2) nulla osta dei genitori o di chi ne fa le veci, se l'aspirante è di età inferiore agli anni 18, con firma autenticata dal Segretario dell'Ente, da un Notaio o da un Segretario di Società di corse riconosciuta;
- 3) fotografia in duplice copia;
- 4) certificato attestante il conseguimento della licenza di scuola media superiore o equipollente o, se l'aspirante ha meno di 21 anni, l'iscrizione e la frequenza a regolari corsi per il suo conseguimento presso istituti scolastici riconosciuti dallo Stato;
- 5) certificato penale generale;

- 6), 7) certificati dei carichi pendenti della Procura della Repubblica e della Pretura rilasciati in data non anteriore ai tre mesi;
- 8) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti se il dichiarante sia sottoposto a procedimenti penali pendenti dinanzi a Procure diverse da quelle territorialmente competenti in base alla sua residenza
- 9) certificato di idoneità fisica ed abilitazione a partecipare a corse pubbliche rilasciato da Centri, Ambulatori, Istituti della F.M.S.I. (Federazione Medico Sportiva);
- 10) dichiarazione indicante l'allenatore professionista, patentato dall'Ente, presso il quale l'aspirante intende effettuare il previsto periodo di tirocinio specificando la specialità nella quale intende montare (piano e/o ostacoli). Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, per accettazione, dall'allenatore prescelto che dovrà indicare la località dove saranno effettuati gli allenamenti. Nel caso in cui l'aspirante sia minorenni tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori;
- 11) in particolari casi l'Ente può richiedere attestazione dei propri redditi o del capofamiglia e di documentare lo svolgimento di un'attività di lavoro estranea alle attività professionistiche ippiche;
- 12) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti, se il dichiarante eserciti o no una professione e/o sia o no titolare di redditi estranei alle attività professionistiche ippiche e/o sia o non nelle condizioni, di cui all'Art. 52, 1° comma, del Regolamento delle Corse.

Il limite del 40° anno di età potrà essere elevato per le persone cui siano riconosciute esperienze e competenze nel settore ippico ed in quello dello Sport Equestre.

Qualora l'interessato, già patentato, abbia compiuto il 21° anno di età senza aver conseguito il diploma di Scuola Media Superiore riconosciuto dallo Stato, la sua qualifica cessa a tutti gli effetti fatta salva la dimostrazione incontrovertibile di:

- esercitare in modo continuativo e non saltuario un'attività di lavoro autonomo o subordinato o d'impresa,

e/o

- di essere in possesso di colori concessi dalla Società degli SteepleChases d'Italia da almeno un anno, e proprietario di cavalli che prendano parte con regolarità a corse rette dall'Ente o dal Jockey Club Italiano,

e/o

- di essere titolare di congrui redditi (attestati da: Mod. 101 o sostituito d'imposta o dichiarazione dei redditi).

Nel caso in cui abbia conseguito il diploma previsto l'interessato dovrà dimostrare in modo incontrovertibile:

- 1) di frequentare gli studi universitari con esiti positivi e di aver superato almeno un esame nell'anno in corso;
- 2) di svolgere un'attività continuativa di lavoro con specifica del settore lavorativo o documentare idoneamente la titolarità di congrui redditi (attestati da Mod. 101 o sostituito d'imposta o da dichiarazione dei redditi).

L'interessato che non ha compiuto il 21° anno deve dimostrare la propria regolare posizione agli studi: attestato di frequenza dell'anno in corso e esito dell'ultimo anno scolastico e di quello in corso, o l'esercizio di un'attività lavorativa continuativa, o la titolarità di congrui redditi.

In casi particolari, il Comitato Esecutivo può prendere in esame domande di persone non in possesso del previsto titolo di studio sempreché gli stessi documentino idoneamente di svolgere un'attività di lavoro estranea alle attività professionistiche ippiche o, se di età inferiore al 21° anno, di frequentare regolari corsi di studio riconosciuti dallo Stato.

I soci dell'Ente o del Jockey Club Italiano sono esentati dal produrre il certificato penale e quelli dei carichi pendenti.

Le patenti e le qualifiche hanno durata corrispondente all'anno solare e sono automaticamente rinnovate anno per anno, subordinatamente alla presentazione da parte dell'interessato della attestazione di idoneità fisica rilasciata, nei 30 giorni precedenti, dalla Federazione Medico Sportiva Italiana ed al versamento della prescritta tassa di rinnovo.

Detti adempimenti devono essere effettuati almeno 15 giorni prima di montare in corsa; il mancato rispetto di tale termine, comporta il pagamento di una maggiorazione del previsto diritto di Segreteria, stabilito dal Consiglio Direttivo; il rinnovo, comunque, deve essere regolarizzato prima della dichiarazione dei partenti relativa alla prima corsa effettuata nell'anno.

Alla domanda di rinnovo, inoltre, l'interessato dovrà allegare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti, se il dichiarante attesti di esercitare o non una professione, di essere o non titolare di redditi estranei alle attività professionistiche ippiche e di essere o non nelle condizioni di cui all'Art. 52, 1° comma, del Regolamento delle Corse.

Nel caso in cui il Cavaliere non abbia montato in corsa per due anni consecutivi, il Comitato Esecutivo potrà subordinare il rinnovo al superamento dell'esame di cui all'Art. 53, 1° comma; nel caso in cui, invece, non abbia montato almeno una volta entro i 12 mesi successivi alla concessione della patente o qualifica il Cavaliere non può ottenere il rinnovo se non dopo aver sostenuto l'esame teorico-pratico di cui all'Art. 53, 1° comma.

Nei suddetti casi deve essere prodotto nuovo attestato di cui al punto 10 precedente.

Un nuovo certificato medico di idoneità fisica rilasciato da un Centro, Ambulatorio, Istituto della F.M.S.I. deve essere presentato dall'interessato prima di riprendere l'attività agonistica in seguito ad una interruzione della stessa dipesa sia da un incidente accaduto in allenamento o in corsa con conseguente trauma cranico con perdita di conoscenza o evento fratturativo sia da affezione medica o chirurgica.

Limitazioni – Revoca autorizzazioni a montare

Art. 52 - Non possono ottenere la patente o qualifica di Cavaliere dilettante, né il rinnovo della stessa coloro che abbiano od abbiano avuto la patente o qualifica di allenatore professionista, caporale con permesso di allenare, Fantino o Allievo Fantino, le persone addette ai cavalli, alle dipendenze sia di Scuderie da corsa che da concorso ippico di Società ippiche, di Società di caccia alla volpe o di privati, i grooms, tutti coloro che governano i cavalli o li portano in pista nei giorni di corse e le persone che abbiano accettato un compenso per montare in una corsa o in una gara, ed inoltre coloro che svolgono un'attività ippica retribuita o che sono nelle condizioni di cui all'Art. 15 lett. d), e) e f).

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non tassativo.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente, può in ogni tempo richiedere ai Cavalieri dilettanti la dimostrazione di frequentare regolari corsi di studi riconosciuti o di esercitare una professione o di essere titolari di redditi estranei alle attività professionistiche ippiche e, in mancanza di tale dimostrazione, revocare o non rinnovare la patente o qualifica di Cavaliere dilettante. Il Comitato Esecutivo, può su richiesta dell'interessato, rinnovare la qualifica di Cavaliere dilettante a quell'allenatore professionista (già G.R. o Amazzone), autorizzandolo solo a montare in corsa cavalli di sua esclusiva proprietà, tale da almeno 30 giorni.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente può concedere a suo insindacabile giudizio e per il periodo massimo di un'anno, il rinnovo della qualifica a quei Cavalieri dilettanti che, nell'intento di ottenere la patente di allenatore, prestino la loro opera, come aspiranti allenatori, presso un allenatore professionista.

Ammissione degli aspiranti Cavalieri dilettanti all'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione a montare in corsa – Modalità – Rilascio della patente o qualifica

Art. 53 - Il Comitato Esecutivo dell'Ente, constatata la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente ed accertato che sia in possesso di tutti i requisiti morali necessari per appartenere alla categoria, lo ammette all'esame teorico-pratico da tenersi alle date e secondo le norme stabilite dal medesimo Comitato.

La Commissione d'esame, nominata dal Comitato Esecutivo dell'Ente, è formata da:

- a) un rappresentante dell'Ente;
- b) un Commissario di riunione;
- c) un rappresentante dell'A.G.R.I.

L'assente ingiustificato ed il candidato non ritenuto idoneo in una sessione di esami potrà sostenere, al massimo per altre due volte, un successivo esame solo dopo almeno sei mesi.

Qualifica di Aspirante (Cavaliere dilettante)

Art. 54 - È tale colui che risultato idoneo all'esame previsto dall'Art. 53 è autorizzato a montare, in quelle corse in cui è possibile per i Cavalieri dilettanti usufruire dei discarichi, di cui all'Art. 57, punti 1), 2) e 3), e nelle corse riservate agli aventi diritto a discarico ed in quelle aperte ai patentati F.I.S.E. ed A.N.T.E.

L'aspirante cavaliere può conseguire la patente di cavaliere dilettante o di allievo cavaliere dilettante dopo aver ultimato il percorso in almeno cinque corse in piano o in ostacoli a seconda del tipo di patente richiesta.

In ognuna di tali corse i Commissari di riunione, integrati ove richiesto da persona designata dall'A.G.R.I., danno il loro parere sull'aspirante.

Ai fini dei discarichi e delle vittorie conseguite vale quanto disposto per i Cavalieri dilettanti.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente, sulla base di tali pareri e su richiesta dell'aspirante rilascerà la patente di Cavaliere dilettante o di allievo, o disporrà un ulteriore periodo di pratica come aspirante cavaliere, previa presentazione di documento attestante la posizione di studio e/o di lavoro.

L'Ente può revocare in qualsiasi momento la patente di aspirante cavaliere in base alle relazioni pervenute.

La qualifica di aspirante cavaliere deve essere evidenziata all'atto della dichiarazione dei partenti ed a cura della Società di corse sul programma ufficiale della giornata di corse.

L'aspirante dovrà esibire la patente/libretto ai Commissari prima di ciascuna corsa. La mancata esibizione della stessa potrà comportare l'applicazione di una multa. I Commissari dovranno far provvedere all'annotazione della corsa, del piazzamento ottenuto e di eventuali provvedimenti disciplinari sul libretto ed, eventualmente, se del caso far pervenire all'Ente il proprio giudizio sull'aspirante.

Perde la qualifica di aspirante chi non abbia più i requisiti richiesti per i Cavalieri dilettanti.

L'aspirante è personalmente responsabile della sua qualifica e se monta in corse, non avendone diritto, viene sospeso dal partecipare alle corse per un periodo minimo di mesi sei, salvo attenuanti accertate dalla competente Commissione di Disciplina, nel qual caso potranno essere adottate sanzioni di sospensione per periodi inferiori.

Qualifica di Allievo Cavaliere dilettante

Art. 55 - La qualifica di Allievo Cavaliere dilettante viene concessa a richiesta, solo a coloro che abbiano compiuto il 16° ma non il 25° anno di età.

Perde la qualifica di Allievo Cavaliere dilettante:

- a) chi abbia compiuto il 25° anno di età;
- b) chi abbia vinto 12 corse qualsiasi in ostacoli, per la qualifica relativa agli ostacoli; nel calcolo delle vittorie non devono essere considerate quelle conseguite nelle corse autorizzate o indette durante corsi di preparazione o di perfezionamento organizzati dall'Ente;
- c) chi abbia vinto 12 corse qualsiasi in piano, per la qualifica relativa al piano; nel calcolo delle vittorie non devono essere considerate quelle conseguite nelle corse autorizzate o indette durante corsi di preparazione o di perfezionamento organizzati dall'Ente;
- d) chi non sia più in possesso dei requisiti richiesti per i Cavalieri dilettanti.

L'Allievo è personalmente responsabile della sua qualifica e se monta in prove riservate agli allievi, non avendone diritto, viene sospeso dal partecipare alle corse per un periodo minimo di mesi sei, salvo attenuanti accertate dalla competente Commissione di Disciplina, nel qual caso potranno essere adottate sanzioni di sospensione per periodi inferiori.

Norme disciplinari e punizioni

Art. 56 - Un Cavaliere dilettante o un Allievo o un Aspirante nelle corse alle quali partecipano cavalli a loro appartenenti in tutto od in parte, o da loro allenati non possono montare per altri Proprietari o per altri allenatori.

Lo stesso perderà per sempre il diritto di montare come tale, se sarà provato che abbia montato cavalli di terzi dietro compenso.

Non è considerato compenso l'eventuale offerta di un oggetto ricordo da parte del Proprietario od il rimborso delle spese di trasporto, vitto ed alloggio, che dovesse sostenere se invitato a montare un cavallo altrui, fuori della sua abituale residenza.

Il rimborso delle spese sostenute dal cavaliere dilettante, se invitato a montare un cavallo altrui fuori dalla sua abituale residenza, è dovuto dal Proprietario nella misura pari al prezzo del biglietto ferroviario di 1^a classe + SR da luogo di residenza ad Ippodromo e ritorno.

Le norme disciplinari che i Fantini debbono osservare prima, durante e dopo lo svolgimento della corsa, valgono anche per i Cavalieri dilettanti.

Essi potranno essere richiamati, multati o sospesi.

Discarichi

Art. 57 - Il Comitato Esecutivo dell'Ente stabilisce annualmente ed eventualmente riunione per riunione l'allocazione massima delle corse (handicaps discendenti esclusi) nelle quali i Cavalieri dilettanti possono usufruire dei seguenti discarichi sul peso che i cavalli da loro montati dovrebbero portare secondo la proposizione di corsa o secondo i pesi assegnati dall'Handicapper.

- 1) Corse piane: kg. 3 per chi non ha conseguito 5 vittorie in piano; kg. 2 per chi non ha conseguito 12 vittorie in piano;
- 2) Corse ad ostacoli: kg. 3 per chi non ha conseguito 5 vittorie in ostacoli qualsiasi; kg. 2 per chi non ha conseguito 12 vittorie in ostacoli qualsiasi;

Negli handicaps ascendenti di qualsiasi dotazione i Cavalieri dilettanti usufruiranno di un discarico fisso di kg. 2 sia al conseguimento delle 12 vittorie, rispettivamente in piano od in ostacoli.

Nel calcolo delle vittorie ai fini della perdita dei discarichi di cui sopra non devono essere considerate quelle conseguite nelle corse autorizzate o indette durante corsi di preparazione o di perfezionamento organizzati dall'Ente.

Il Cavaliere dilettante che monta un cavallo di sua proprietà o comproprietà (purché con altro Cavaliere dilettante o con patentato F.I.S.E. in regola col rinnovo della patente, con il coniuge, con un figlio, con un genitore, o con un fratello) dichiarate secondo quanto appresso stabilito, ha sempre diritto ad un discarico di kg. 2 (handicaps e corse Fegentri escluse).

In caso di Società con personalità giuridica titolare di colori, tale discarico viene concesso al Cavaliere che sia il rappresentante legale. Il discarico spetta in alternativa al Cavaliere dilettante Socio della Società con personalità giuridica qualora essa società abbia come rappresentante legale, il coniuge, un figlio, un genitore, o un fratello del Cavaliere stesso.

Tale discarico è valido nelle Corse per Cavalieri dilettanti e/o per patentati F.I.S.E., anche se ad esse sono ammessi a partecipare i professionisti e compete anche se il cavallo corre sotto nome assunto.

In caso di comproprietà tra Cavalieri Dilettanti o di Società con personalità giuridica il discarico spetta soltanto al Cavaliere espressamente indicato alla Segreteria dell'Ente almeno 30 giorni prima della corsa.

Per godere del discarico spettante al proprietario, il passaggio di proprietà del cavallo deve essere depositato presso l'Ente o una Segreteria di Società di corse riconosciuta, almeno 30 giorni prima della corsa in cui si intende usufruire del discarico a meno che l'acquisto sia stato effettuato in asta pubblica in Italia o all'Estero.

Se un cavaliere dilettante partecipa a corse per Cavalieri professionisti, gode dei discarichi previsti per gli allievi fantini.

Nelle corse per cavalieri dilettanti alle quali sono ammessi i cavalieri professionisti, solo gli allievi fantini, godono dei discarichi previsti per i cavalieri dilettanti.

I discarichi sopra previsti non possono essere utilizzati per portare un peso inferiore a quello minimo previsto dal presente Regolamento per i diversi tipi di corse.

Cavalieri che non abbiano vinto n. 12 corse o aventi diritto a discarico

Art. 58 - Possono essere programmate corse piane e ad ostacoli riservate ai cavalieri che non abbiano vinto, rispettivamente in piano ed in ostacoli, n. 12 corse. In tali corse riservate non sarà ammesso alcun discarico, tranne quello di kg. 2 spettante al Cavaliere che monti il cavallo di sua proprietà o comproprietà (Art. 57).

Cavalieri Patentati F.I.S.E. ed A.N.T.E

Art. 59 - Possono essere programmate corse piane e ad ostacoli riservate o aperte ai Cavalieri in possesso della patente o autorizzazione a montare F.I.S.E. ed A.N.T.E. Nelle corse riservate non sarà ammesso alcun discarico, tranne quello di kg. 2 spettante al Cavaliere che monti il cavallo di sua proprietà o comproprietà (Art. 57).

Il Comitato Esecutivo stabilisce i tipi ed i gradi delle patenti o delle autorizzazioni dei cavalieri da ammettere a partecipare a corse, sempreché sia previsto espressamente dalla proposizione di corsa.

A tali Cavalieri, salvo diversa disposizione del Comitato Esecutivo, si applicano le norme previste per i Cavalieri dilettanti.

I patentati di cui sopra potranno essere autorizzati dall'Ente a montare in corse, previo superamento di una prova teorica/pratica antecedente la dichiarazione dei parenti e dietro presentazione di un attestato rilasciato da un Allenatore, patentato dall'Ente, o da Istruttore, patentato F.I.S.E. o A.N.T.E., dal quale risulti l'idoneità a partecipare a corse.

L'autorizzazione può essere revocata dall'Ente con provvedimento motivato.

La Commissione di esame sarà composta dai Commissari di riunione.

Cavaliere dilettante che monta in corsa per Cavalieri professionisti

Art. 60 - Un Proprietario che fa montare il suo cavallo da un cavaliere dilettante in una corsa per cavalieri professionisti, deve corrispondere, tramite la Società di Corse, all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia (A.G.R.I.) l'importo della monta che sarebbe spettato al fantino.

Quando un cavaliere dilettante monta in corsa per cavalieri professionisti, un cavallo da almeno 30 giorni di sua esclusiva proprietà o in comproprietà, ai sensi degli artt. 19 e 57, 3° comma, del presente Regolamento, non deve corrispondere quanto previsto dal 1° comma.

I premi al traguardo sono attribuiti nel rispetto dell'Art. 127 del presente Regolamento.

Assicurazione

Art. 61 - I Cavalieri dilettanti, per poter montare in corsa ed in allenamento, devono presentare copia della polizza assicurativa, stipulata in proprio, per la copertura dei rischi in corsa ed extra corsa.

I cavalieri dilettanti stranieri, per poter montare in corsa, devono presentare copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi in corsa valida in Italia.

Polizza assicurativa per i rischi extra corsa deve essere stipulata in proprio anche da coloro che effettuano il previsto periodo di tirocinio per la qualifica di aspirante.

Colori di scuderia ed abito rosso

Art. 62 - Le Amazzoni ed i Cavalieri militari nelle corse piane, siepi e steeple-chases monteranno con i colori di scuderia.

Nei cross-country e nel Grande Steeple-Chase di Roma, le Amazzoni monteranno con l'abito rosso con bracciali o tracolle, i Cavalieri militari monteranno in uniforme con bracciali o tracolle.

Libretto-patente - Cavaliere dilettante

Art. 63 - I Cavalieri dilettanti sono tenuti, su richiesta dei Commissari, ad esibire il libretto-patente, pena la sanzione della multa di importo stabilito dal Comitato Esecutivo.

I Commissari hanno cura di disporre la trascrizione di eventuali provvedimenti disciplinari nel libretto-patente.

SEZIONE II
CAVALIERI PROFESSIONISTI
ALLIEVO FANTINO

Nozione

Art. 64 – È tale chi - avendo compiuto il 15° anno di età, ma non il 25° - assume, se minore col consenso di chi esercita su di lui la patria potestà, l'impegno a montare in allenamento ed in corsa, a patente conseguita, per conto di un proprietario o di un allenatore.

Tale impegno è cedibile previo accordo tra i proprietari ovvero tra gli allenatori interessati e con il consenso dell'allievo e di chi esercita la patria potestà. La durata del contratto non può essere superiore a 9 anni e, comunque, non può superare il 25° anno di età dell'allievo; la sua stipulazione deve essere immediatamente comunicata alla Società degli SteepleChases d'Italia, che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sull'Annuario.

I primi sei mesi di impegno sono considerati periodo obbligatorio di apprendistato e devono essere trascorsi presso lo stesso proprietario o allenatore.

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di esonerare dal periodo di apprendistato coloro che abbiano frequentato e superato con esito favorevole corsi professionali istituiti dall'U.N.I.R.E. o dall'Ente.

Sono esonerati dal periodo obbligatorio di apprendistato i soggetti già in possesso della patente di allievo fantino rilasciata dal Jockey Club Italiano o dall'E.N.C.I.

L'allievo fantino potrà montare nei Grandi Premi, stabiliti annualmente dall'Ente, solo dopo il conseguimento della 15^a vittoria, comunque e per chiunque ottenuta.

Domanda – Documentazione

Art. 65 - Il proprietario e l'allenatore, che intendano qualificare un soggetto come allievo fantino, devono presentare domanda alla Segreteria dell'Ente, unendovi la copia autenticata del titolo di studio conseguito dall'aspirante (requisito: scuola media inferiore), la copia in carta bollata del contratto, il certificato di nascita e, se minore, l'atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le veci. Nel contratto devono essere specificati:

- nome, cognome, indirizzo dell'aspirante;
- nome, cognome, indirizzo dei genitori o di chi ne fa le veci, se minore;
- condizioni del contratto;
- certificato di idoneità fisica rilasciato da Centri, Ambulatori, Istituti della Federazione Medico Sportiva Italiana.

Concessioni patente

Art. 66 - La patente di allievo fantino può essere concessa ai soggetti di età non inferiore ai 15 ma non superiore ai 25 anni, che abbiano ottemperato agli obblighi scolastici, che abbiano superato l'esame a conclusione del corso obbligatorio indetto dall'Ente e del periodo di apprendistato, di cui all'Art. 64, e che siano in regola col versamento della prescritta tassa nonché risultino idonei all'attività agonistica ippica, con documentazione rilasciata dalla F.M.S.I.

L'aspirante non può essere ammesso a sostenere l'esame se non esibisce alla Commissione una dichiarazione dell'allenatore con il quale ha assunto l'impegno di cui all'Art. 64 dalla quale risulti la sua idoneità a montare in corsa.

Rinnovo patente

Art. 67 - L'allievo fantino per ottenere di anno in anno il rinnovo della patente, deve aver preso parte con esito positivo ad almeno un corso di specializzazione indetto dall'Ente nell'ultimo biennio, deve presentare all'Ente domanda, firmata dall'allenatore con il quale ha il contratto, corredata dal certificato di idoneità fisica, rilasciato nei 30 giorni precedenti dalla F.M.S.I. o dai medici autorizzati a norma di legge e dal pagamento della prescritta tassa.

Detti adempimenti devono essere effettuati almeno 15 giorni prima di montare in corsa; il mancato rispetto di tale termine, comporta il pagamento di una maggiorazione del previsto diritto di Segreteria, stabilito dal Consiglio Direttivo; il rinnovo, comunque, deve essere regolarizzato prima della dichiarazione dei partenti relativa alla prima corsa effettuata nell'anno.

Unitamente alla domanda, alla documentazione e alla tassa sopradescritte, l'interessato deve produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75) dalla quale risulti:

- 1) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 2) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali

Il Comitato Esecutivo può, con provvedimento motivato, negare il rinnovo tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel triennio precedente la scadenza ed, in particolare, di quelli concernenti:

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare dell'autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dalla attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse.

Un nuovo certificato medico di idoneità fisica rilasciato da un Centro, Ambulatorio, Istituto della F.M.S.I. deve essere presentato dall'interessato, prima di riprendere l'attività agonistica in seguito ad una interruzione della stessa dipesa sia da un incidente accaduto in allenamento o in corsa con conseguente trauma cranico con perdita di conoscenza o evento fratturativo sia da affezione medica o chirurgica.

Cambio di qualifica

Art. 68 - L'allievo fantino, prima di aver compiuto il 25° anno di età può richiedere la patente di fantino senza osservare le modalità di esame di cui all'Art. 78 quando il termine contrattuale sia scaduto, purché abbia compiuto il 18° anno di età e conseguito 25 vittorie, comunque e per chiunque ottenute. Il cambio della qualifica può essere concesso dal Comitato Esecutivo dell'Ente entro 60 giorni dalla data di inoltro di tale richiesta che deve essere corredata dai documenti di cui all'Art. 78.

L'allievo, in tale periodo, può continuare a montare senza godere dei discarichi e senza poter montare nelle corse riservate agli allievi fantini.

Impegni di monte con terzi

Art. 69 - Il proprietario o l'allenatore o, in caso di loro assenza, la persona da loro espressamente delegata, sono i soli che hanno il diritto di concedere a terzi le monte del proprio allievo fantino assumendone le relative responsabilità ai sensi del presente Regolamento.

Compenso per monte

Art. 70 - L'allievo fantino ha diritto al compenso stabilito per le monte ed è tenuto a versarne la metà al proprietario o all'allenatore con il quale sia legato da contratto.

L'allievo fantino al compimento del 18° anno e dopo il conseguimento della 5^a vittoria, salvo diverso accordo tra le Associazioni di categoria, ha il diritto a percepire, previa richiesta formale da far pervenire all'Ente in carta semplice, oltre al compenso per le monte, come sopra stabilito, gli importi previsti per il cavaliere, di cui all'Art. 127, nella misura convenuta tra le Associazioni di categoria.

Detto importo viene corrisposto all'allievo fantino a far data dalla avvenuta registrazione presso l'Ente della segnalazione predetta, che a cura dell'Ente verrà notificata contestualmente all'U.N.I.R.E.

I reclami contro il mancato pagamento vanno inoltrati dall'allievo fantino alla Commissione di Disciplina dell'Ente.

Gli importi previsti dall'Art. 127 del Regolamento delle Corse sino al conseguimento dei requisiti sopra stabiliti sono corrisposti al titolare del contratto, di cui all'Art. 64 precedente.

Risoluzione anticipata del contratto

Art. 71 - L'allenatore o il proprietario e l'allievo fantino devono segnalare immediatamente alla Segreteria dell'Ente, con lettera raccomandata, la risoluzione anticipata del contratto, precisandone la causa.

In tal caso, l'allievo fantino può montare in corsa solamente quando abbia stipulato il nuovo contratto con altro proprietario o allenatore, fermo restando il disposto dell'Art. 64 per ciò che si riferisce alla durata del contratto, e per quanto riguarda il diritto di godere dei discarichi, il disposto degli Artt. 73 e 74.

Tale nuovo contratto è sottoposto all'approvazione del Comitato Esecutivo dell'Ente.

Il contratto può essere risolto anticipatamente per mutuo consenso o giusta causa, dandone immediata segnalazione alla Segreteria dell'Ente con lettera raccomandata.

Qualora la risoluzione non sia avvenuta per giusta causa, la Commissione di Disciplina di 1^a Istanza esaminerà il caso per le conseguenti decisioni.

Corse riservate e discarichi

Art. 72 - Gli allievi fantini possono montare in corse a loro riservate purché non abbiano conseguito 25 vittorie in corse ostacoli qualsiasi e per qualunque scuderia.

In tali corse (handicaps esclusi), gli allievi fantini godono di un discarico di kg. 3 fino al conseguimento della quinta vittoria e di kg. 2 fino alla quindicesima vittoria.

A tali effetti vanno conteggiate tutte le vittorie conseguite dall'allievo fantino in qualunque corsa ostacoli riconosciuta, sia montando cavalli del proprietario o dell'allenatore col quale è legato da contratto, sia montando cavalli di altra scuderia.

I suddetti discarichi non saranno però attribuiti nelle corse per allievi fantini handicaps e nelle corse per cavalli di tre anni.

Il Comitato Esecutivo può autorizzare la disputa di corse per allievi fantini nelle quali siano ammessi anche quelli che abbiano conseguito più di 25 vittorie.

Art. 73 – Discarichi in corse fantini

Art. 73 - Gli allievi fantini usufruiscono dei seguenti discarichi in quelle corse la cui allocazione massima sarà stabilita dal Comitato Esecutivo annualmente ed eventualmente per ciascuna Riunione:

- kg. 5 fino al raggiungimento delle 5 vittorie;
- kg. 3 fino al raggiungimento delle 15 vittorie;
- kg. 2 fino al raggiungimento delle 25 vittorie;

conseguite per qualunque Scuderia e di kg. 2, anche oltre il limite di 25 vittorie, quando montano per la scuderia con la quale hanno in corso il contratto, pur se diversa da quella verso la quale avevano assunto l'impegno di cui all'Art. 64 1° comma.

Quando gli allievi fantini montano per il proprietario o l'allenatore con il quale sussiste il contratto di inizio carriera, gli stessi usufruiscono dei discarichi di kg. 5, 3 e 2 sopra indicati rispettivamente fino al raggiungimento delle 5 o 15 o 25 (ed oltre) vittorie conseguite esclusivamente a favore di detta scuderia.

Negli handicaps ascendenti, di qualsiasi dotazione, gli allievi usufruiscono di un discarico fisso di kg. 2, fino al conseguimento delle 25 vittorie, comunque e per chiunque ottenute, e sia che montino per la propria che per altre scuderie. Peso minimo: kg. 61 (discarichi compresi). Tutti i suddetti discarichi non saranno però attribuiti nelle corse per cavalli di tre anni.

Cessazione dell'attività del proprietario o dell'allenatore

Art. 74 - Nel caso di morte o di cessazione di attività del proprietario o dell'allenatore, l'allievo fantino può contrarre analogo impegno con altro proprietario o allenatore, ma solo per un periodo di tempo uguale a quello mancante alla scadenza del primo contratto.

Durante tale periodo l'allievo continua a godere dei discarichi previsti dal Regolamento, considerato, a tale effetto, come non avvenuta la sostituzione del proprietario o allenatore.

Norme applicabili

Art. 75 - Sono applicabili agli allievi fantini tutte le disposizioni stabilite per i fantini, purché esse non contrastino con quelle del presente capo .

Programmazione corse allievi

Art. 76 - Le Società che programmano almeno 60 corse in ostacoli all'anno, devono includere nei loro programmi delle corse riservate agli allievi fantini nel rispetto del rapporto di 1 a 12.

Su richiesta della Società di Corse interessata il Comitato Esecutivo dell'Ente potrà concedere riunione per riunione deroga a quanto precedentemente previsto.

FANTINO

Nozione

Art. 77 - Chiunque sia abilitato a montare professionalmente in corsa per averne ottenuto l'autorizzazione (patente) dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

Richiesta patente

Art. 78 - L'aspirante - maggiorenne - deve inoltrare domanda alla Segreteria dell'Ente specificando cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, i dati fiscali, eventuale scuderia con la quale è stato impegnato come «allievo fantino» ed il cui contratto sia risolto, eventuali patenti ottenute all'Estero corredate dalle opportune informazioni delle Autorità emittenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti, dalla quale risulti:
 - a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
 - b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali.
- 2) fotografia in duplice copia;
- 3) importo della prescritta tassa;
- 4) certificato sanitario rilasciato da Centri, Ambulatori, Istituti della Federazione Medico Sportiva, attestante che l'aspirante è in possesso della completa idoneità fisica;
- 5) certificato di residenza. In luogo di tale certificato, il soggetto interessato potrà presentare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75).
- 6) attestazione di proficua partecipazione agli appositi corsi di qualificazione indetti dall'Ente.

L'emanazione del provvedimento di ammissione all'esame di cui al successivo comma, può essere subordinata all'accertamento d'ufficio, presso i competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria, della esistenza di precedenti penali e di carichi pendenti, nonché all'acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 31 maggio 1965 n. 525 come successivamente integrata e modificata.

L'aspirante in possesso dei requisiti e delle certificazioni positive di cui sopra, salvo quanto previsto dall'Art. 68, viene sottoposto ad esame teorico-pratico da una commissione (composta da due Commissari di riunione nominati dall'Ente e da un rappresentante della categoria fantini designato dalla loro Associazione), il quale può - a sua discrezione - esentare dall'esame teorico pratico quell'aspirante che in qualità di allievo fantino abbia partecipato ad almeno 20 corse.

Concessione e rinnovo patente

Art. 79 - All'aspirante che abbia superato l'esame di cui all'articolo precedente, viene rilasciata la patente che è automaticamente rinnovata anno per anno subordinatamente alla presentazione da parte dell'interessato della attestazione di idoneità fisica rilasciata nei 30 giorni precedenti da Centri, Ambulatori, Istituti della F.M.S.I. ed al versamento del prescritto importo per il rinnovo.

Detti adempimenti devono essere comunque effettuati almeno 15 giorni prima di montare in corsa.

In occasione del rinnovo, l'interessato, unitamente alla domanda, alla documentazione e alla tassa sopradescritta deve produrre: dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75) dalla quale risulti:

- 1) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

2) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali;

Il Comitato Esecutivo potrà subordinare il rinnovo al superamento dell'esame pratico di cui all'Art. 78, 3° comma, nel caso in cui il fantino non abbia montato in corsa almeno 5 volte nell'anno precedente quello per il quale viene richiesto il rinnovo.

Il Comitato Esecutivo può con provvedimento motivato negare il rinnovo, tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente ed, in particolare, di quelli concernenti:

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare dell'autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dall'attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse.

La mancata partecipazione a corse per due anni consecutivi comporta la revoca della patente. In tal caso potrà essere per un'altra sola volta ottenuta, ai sensi del precedente Art. 78.

Fino a che l'Ente non abbia certificato sull'apposita tessera l'avvenuto rinnovo, il fantino non può montare in corsa.

Le concessioni ed i rinnovi delle patenti sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale e nell'Annuario.

Un nuovo certificato medico di idoneità fisica rilasciato da un Centro, Ambulatorio, Istituto della F.M.S.I. deve essere presentato dall'interessato prima di riprendere l'attività agonistica in seguito ad una interruzione della stessa dipesa sia da un incidente accaduto in allenamento o in corsa con conseguente trauma cranico con perdita di conoscenza o evento fratturativo sia da affezione medica o chirurgica.

Sospensione o ritiro della patente

Art. 80 - Comitato Esecutivo può sospendere o ritirare la patente ad un fantino in qualsiasi momento con provvedimento motivato. In ogni caso, il Presidente del Comitato Esecutivo, in via d'urgenza può sospendere in via cautelativa l'autorizzazione a montare cavalli, qualora il titolare della stessa venga sottoposto a procedimento disciplinare per gravi violazioni del Regolamento dell'Ente e delle Corse. Tale provvedimento cesserà di avere effetto se non convalidato dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza entro 60 giorni dalla sua adozione.

Tale facoltà di sospensione cautelativa nel caso di inizio di procedimento disciplinare è di competenza della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

I provvedimenti di sospensione cautelativa, di cui al precedente comma possono essere adottati anche nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione risulti sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura e della gravità del reato addebitatogli.

Assicurazione

Art. 81 - I fantini e gli allievi fantini, patentati in Italia, per poter montare in corsa ed in allenamento, devono presentare copia della polizza assicurativa, stipulata in proprio, per la copertura dei rischi professionali in corsa ed extra corsa.

Compenso per monte

Art. 82 - Il compenso per ogni monta è stabilito dalle Associazioni di categoria ed il relativo documento deve essere depositato presso la Segreteria dell'Ente.

In caso di disaccordo fra le parti sull'applicazione dell'accordo o sulla interpretazione, l'Ente interviene, giusta il disposto dell'Art. II lett. e) del Regolamento dell'Ente.

Impegno monte con contratto

Art. 83 - Tra un proprietario o un allenatore ed un fantino può essere stipulato un contratto in virtù del quale il fantino impegna le sue prime monte o le successive in favore del proprietario o dell'allenatore.

Tale contratto deve essere depositato all'Ente che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Salva diversa pattuizione tra le parti, il contratto ha la durata di 12 mesi, ma può essere anticipatamente risolto per accordo tra le parti o per giusta causa. Di ciò deve essere data immediata comunicazione alla Segreteria dell'Ente.

Qualora ad un fantino venga ritirata o sospesa la patente per un periodo superiore ad un mese, l'impegno può essere risolto su richiesta del proprietario o dell'allenatore con effetto immediato, senza alcun obbligo reciproco di risarcimento danni.

In caso di controversie, la questione verrà sottoposta alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza per le conseguenti decisioni.

Nel caso che il contratto non sia depositato all'Ente, lo stesso non è opponibile ai terzi.

Autorizzazione a montare per altro proprietario

Art. 84 - Un fantino impegnato con contratto con una scuderia, salvo diversa pattuizione, deve essere autorizzato dal proprietario o allenatore della stessa a montare un cavallo di altro proprietario in una corsa in cui partecipa la scuderia con la quale è impegnato. In difetto di tale autorizzazione, il fantino non può montare.

Impegno per una corsa

Art. 85 - Un fantino può impegnare la propria monta per una corsa con un solo proprietario o allenatore.

Il fantino potrà prendere parte ai Grandi Premi stabiliti annualmente dall'Ente, solo dopo il conseguimento in carriera della 15^a vittoria in corse ad ostacoli.

Ai Commissari è demandata la risoluzione di tutte le vertenze relative all'impegno di cui sopra.

Ogni inadempienza agli impegni, anche verbali, assunti dal fantino ed a lui imputabile viene punita dai commissari con una multa o con la sospensione e, nei casi più gravi, con il deferimento alla Commissione di Disciplina.

Nell'eventualità che venga riscontrata una responsabilità del proprietario o dell'allenatore, i Commissari commineranno al responsabile una multa stabilita dall'Ente e, nei casi più gravi, lo deferiranno alla Commissione di Disciplina.

Ove si è dimostrato che il fantino si è impegnato con più scuderie, è valido l'impegno cronologicamente anteriore ed il fantino può venire sospeso dai Commissari e deferito alla Commissione di Disciplina.

Esecuzione degli ordini in corsa

Art. 86 - E fantino deve eseguire gli ordini impartitigli dall'allenatore purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento. Qualora non esegua gli ordini, senza giustificato motivo, l'allenatore ha l'obbligo di presentare reclamo ai Commissari i quali devono prendere, esperite le indagini del caso, provvedimenti disciplinari, non escluso il deferimento alla Commissione di Disciplina.

L'allenatore che non abbia, nella suddetta fattispecie, provveduto a presentare reclamo contro il fantino, deve essere punito.

La provata recidività nella mancata esecuzione degli ordini costituisce giusta causa di risoluzione del contratto.

Limitazione

Art. 87 - I fantini e gli allievi fantini, patentati presso un Ente ippico italiano o straniero e i loro coniugi non possono essere proprietari o comproprietari di cavalli da corsa nè possono essere Soci di Società titolare di autorizzazione a far correre i propri cavalli.

Dal 1° gennaio 1998 è fatto divieto ai soggetti di cui al 1° comma di acquistare, anche a titolo di partecipazione, o di concedere o prendere in affitto cavalli da corsa, pena il distanziamento dei cavalli nelle corse cui partecipano. Ai medesimi soggetti, se già destinatari di un provvedimento di autorizzazione a far correre, è consentito di far partecipare alle corse, esclusivamente i cavalli acquistati o presi in affitto anteriormente al 1° gennaio 1998. Nelle corse alle quali partecipino cavalli ad essi o ai loro coniugi appartenenti anche a titolo di compartecipazione o concessi in affitto, il fantino e l'allievo fantino non possono montare cavalli di terzi.

È assolutamente vietato ai fantini e agli allievi che hanno impegni in una giornata di corse avere contatti, anche telefonici, con terzi, se non dopo averli esauriti.

Il fantino può ottenere la patente di allenatore professionista, ma scaduto il termine di cinque anni dalla data del rilascio della stessa può montare solo cavalli da lui allenati, pena la revoca automatica della patente di fantino.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, ogni infrazione alle norme soprariportate deve essere punita con la sospensione non inferiore a 40 giorni, oltre, se del caso, al distanziamento dei cavalli.

Denuncia mancanze del fantino

Art. 88 - Il proprietario o l'allenatore hanno lo stretto obbligo di denunciare ai Commissari o alla Commissione di Disciplina, per i provvedimenti del caso, ogni mancanza commessa dal fantino del loro cavallo.

Il fantino e l'allievo fantino non possono accettare compensi da persone diverse dal proprietario del cavallo che hanno montato.

Divieto di scommesse

Art. 89 - Il fantino e l'allievo fantino non possono effettuare scommesse contro i cavalli da loro montati.

La violazione della norma comporta la squalifica.

Fantino e allievo straniero

Art. 90 - Il fantino o allievo fantino straniero può montare in corsa in Italia. I Commissari devono far sottoscrivere al fantino o allievo fantino dichiarazione dalla quale risulti che contro di lui, sia che monti per scuderie italiane che straniere, non sia pendente un provvedimento di squalifica o di sospensione e che sia coperto da assicurazione contro i rischi professionali.

Controversie

Art. 91 - Ogni controversia di rilevanza disciplinare che insorga tra proprietari o allenatori e fantini è di competenza della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Capo V

PERSONALE DI SCUDERIA

Nozione

Art. 92 - Appartiene a tale categoria chiunque accudisca in maniera continuativa al governo ed all'allenamento di cavalli da corsa, alle dipendenze di un proprietario o di un allenatore.

Caporale di scuderia – Artiere ippico

Art. 93 - Il personale di scuderia, a seconda delle sue mansioni, si divide in due categorie:

- Caporale di Scuderia:

svolge funzioni di subordinata collaborazione con il proprietario o con l'allenatore che possono temporaneamente autorizzarlo a sostituirli mediante dichiarazione da depositarsi alla Segreteria dell'Ente o di una Società di Corse riconosciuta;

- Artiere Ippico:

provvede al governo dei cavalli; monta, se del caso dopo un periodo di apprendistato, i cavalli in lavoro; accompagna i cavalli in pista ed alla partenza .

Patente caporale di scuderia – concessione e rinnovo

Art. 94 - Il caporale di scuderia deve essere munito di una patente richiesta dal proprietario o dall'allenatore e rilasciata dalla Segreteria dell'Ente (previo pagamento di una tassa annua).

Detta patente s'intende valida fino a revoca. Alla domanda di concessione della patente (che deve essere controfirmata dal caporale di scuderia), deve essere allegato:

- 1) il certificato di residenza dell'aspirante caporale di scuderia. In luogo di tale certificato, il soggetto interessato potrà presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'Art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;
- 2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti:
 - a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali;

Il Comitato Esecutivo con provvedimento motivato può negare il rinnovo della patente, tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente ed in particolare di quelli concernenti:

- la regolarità della posizione amministrativa del patentato secondo le prescrizioni dei Regolamenti dell'Ente e delle Corse;
- le applicazioni di sanzioni disciplinari a carico della persona titolare della patente.

La gravità dei fatti che hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale del Comitato Esecutivo, sarà desunta:

- a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata;
- b) dai precedenti penali e/o disciplinari;

- c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare;
- d) dall'entità del danno arrecato;
- e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione.

È fatto obbligo al proprietario, all'allenatore ed al caporale di notificare senza indugio all'Ente ogni variazione intervenuta nei reciproci rapporti. L'inosservanza di tale obbligo è passibile di provvedimento disciplinare.

Artiere Ippico – Tessera

Art. 95 - L'artiere ippico deve essere munito di tessera di riconoscimento con validità annuale rilasciata da una Società di Corse riconosciuta su richiesta del proprietario-allenatore, dell'allenatore o del caporale con permesso di allenare presso i quali presta la propria opera.

Tale tessera può essere ritirata durante l'anno dal Comitato Esecutivo.

Disciplina – Tenuta

Art. 96 - Il caporale di scuderia e l'artiere ippico devono eseguire le disposizioni impartite loro dal proprietario o dall'allenatore da cui dipendono; questi ultimi devono segnalare ai Commissari o alla Commissione di Disciplina, per i conseguenti provvedimenti, ogni atto di indisciplina, a seconda che il medesimo si sia verificato o meno nel corso di una Riunione riconosciuta.

La sospensione temporanea o la squalifica comportano il ritiro temporaneo o definitivo della patente o della tessera.

L'artiere ippico che accompagna un cavallo nell'ippodromo deve indossare maglia con colori o distintivo di scuderia e pantaloni lunghi e deve portare in modo visibile la tessera di riconoscimento, recante la propria fotografia, rilasciata dalla Società di corse al proprio datore di lavoro, allenatore o proprietario della scuderia.

Ogni infrazione sarà punita ai sensi del presente Regolamento.

Gli allenatori professionisti hanno facoltà di far indossare al personale di scuderia un indumento indicante il nome della scuderia alla quale appartiene il cavallo che partecipa alla corsa.

L'inosservanza di tali disposizioni comporta irrogazione di una multa alla scuderia o all'allenatore datore di lavoro dell'artiere.

Limitazioni

Art. 97 - Un caporale di scuderia od un artiere ippico non possono essere proprietari o comproprietari di cavalli per interposta persona, o sotto nome assunto, né essere soci di persone giuridiche titolari di colori.

Ogni infrazione sarà punita con la revoca della patente, il ritiro della tessera, la revoca dei colori, dell'interposta persona, e la squalifica del cavallo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE CORSE

CAPO I

SOCIETÀ DI CORSE

Nozione e riconoscimento – Obblighi e divieti

Art. 98 - Per Società di corse si intende la persona giuridica che, disponendo di un ippodromo, intende organizzarvi regolari riunioni di corse. Per ottenere l'autorizzazione a svolgere tale attività, la Società deve presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Ente allegando:

- copia dello Statuto sociale;
- elenco nominativo dei membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Amministrazione, e del Segretario della Società, con specificazione delle varie cariche;
- pianta dell'ippodromo che dovrà avere caratteristiche (piste e servizi) giudicate dal Consiglio Direttivo idonee allo svolgimento delle corse ad ostacoli e piane per Cavalieri dilettanti.

Le Società di Corse, con la presentazione di tale domanda, assumono:

- il formale impegno a curare la perfetta manutenzione delle piste, sia da corsa che di esercizio, nonché degli ostacoli e di tutti gli impianti, attrezzature e servizi - anche per quanto fa riferimento ai servizi di assistenza sanitaria, veterinaria e di masalcia - apportandovi i miglioramenti e le modifiche disposte dal Comitato Esecutivo; eventualmente su segnalazione delle Associazioni di categoria, nonché a metterli a

- disposizione: dei Commissari di riunione e degli operatori ippici almeno un'ora prima dell'inizio della giornata di corse; degli incaricati dall'Ente, per sopralluoghi e verifiche ad impianti e servizi nei giorni indicati, garantendo l'adeguata assistenza;
- il formale impegno che siano presenti sul campo, almeno 60 minuti prima dell'inizio delle corse, in ogni giornata di corse, almeno un medico, due veterinari, un maniscalco ed un controstarter, adeguatamente equipaggiati per eventuali interventi;
 - il formale impegno alla stretta osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento, nonché delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dell'Ente;
 - il formale impegno a corrispondere alla Società degli Steeple-Chases d'Italia, per ogni giornata di corse in programma sull'Ippodromo gestito, una tassa il cui ammontare verrà stabilito, anno per anno, dal Consiglio Direttivo;
 - il formale impegno a trasmettere all'Ente, entro il secondo giorno non festivo, le relazioni ufficiali delle corse e tutti gli atti e documenti previsti dal presente Regolamento e depositati presso di esse;
 - il formale impegno a porre in essere tutti gli accorgimenti e controlli necessari (quali recinzioni, guardiaporte, ecc.), affinché in qualunque ora del giorno e della notte l'accesso ai campi di allenamento ed alle scuderie degli ippodromi e, durante le giornate di corse, anche ai recinti dell'insellaggio, alla sala fantini, alla sala delle bilance e a quella del peso sia consentito solo alle persone da esse autorizzate e munite di regolare lascia-passare facilmente identificabile, ovvero in possesso di patente o qualifica o tessera rilasciata dagli Enti Tecnici, nonché il formale impegno a riservare apposito recinto ai soci degli Enti Tecnici;
 - il formale impegno, se programmano nell'anno almeno venti corse in ostacoli, a mantenere in perfetta efficienza corridoi e piste atte all'addestramento dei cavalli. Tali corridoi e piste di esercizio con ostacoli devono essere tenuti a disposizione delle scuderie anche in quei periodi dell'anno in cui non vengono programmate corse della specialità;
 - il formale impegno ad attendere con diligenza e zelo all'andamento tecnico della gestione delle corse curando la perfetta e continua efficienza di tutti i servizi alle stesse inerenti (piste da corsa, piste di allenamento, boxes, mascalcia, servizio veterinario, impianti tecnici ecc.) giuste le prescrizioni dell'U.N.I.R.E. e degli Enti tecnici onde consentire la migliore permanenza, nell'ambito dell'Ippodromo, dei cavalli sia in allenamento che in attività di corsa, apportando altresì modifiche ed ampliamenti che l'incremento dell'attività dell'Ippodromo e delle scuderie rendano necessari.

Le Società di Corse, devono provvedere alla installazione di un impianto di fotofinish e quelle le cui riunioni prevedono la disputa di almeno 20 giornate di corse all'anno, sono tenute ad installare un idoneo impianto di ripresa televisiva delle corse ad uso dei Commissari ed a dotare lo Starter di una sirena da azionare in caso di richiamo della partenza.

Le Società di Corse devono fornire mezzi idonei alla buona custodia dei cavalli.

È vietato alle Società di Corse utilizzare la pista da corsa, gli impianti di allenamento e le scuderie per fini e attività diverse da quelle previste e consentite dal presente Regolamento, salvo esplicita preventiva autorizzazione dell'Ente.

L'Ente si riserva di controllare la rigorosa osservanza di tali obblighi e il rispetto di tali divieti da parte delle Società di Corse.

Ogni infrazione sarà punita con una multa a carico della Società stessa a norma dell'articolo successivo.

Le Società di Corse devono redigere Regolamenti interni sottoscritti dalle categorie interessate contenenti le norme da osservare da parte di coloro che utilizzano a qualsiasi titolo gli impianti dell'Ippodromo.

I Regolamenti devono specificare i comportamenti vietati e le relative sanzioni.

I Regolamenti in questione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ente e dell'UNIRE.

La Commissione di Disciplina di 1^a Istanza è competente a decidere sulle violazioni dei suddetti Regolamenti, sempreché le stesse non costituiscano più gravi violazioni del Regolamento dell'Ente e del Regolamento delle Corse, nei quali casi ricadono sotto la competenza degli Organi previsti dai Regolamenti stessi.

Inadempienze

Art. 99 - In caso di constatata inadempienza da parte della Società ad uno qualsiasi degli impegni di cui sopra o di mancato rispetto dei divieti e obblighi comunque previsti dal presente Regolamento, il Comitato Esecutivo dell'Ente può irrogare una multa non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo ad una somma che è stabilita dal Consiglio Direttivo o - nei casi più gravi - privarla dell'autorizzazione ad effettuare Riunioni di corse.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra Società e terzi soggetti all'osservanza del presente Regolamento, deve essere sottoposta alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Capo II

COMITATO PER RIUNIONE AUTORIZZATE

Nozione

Art. 100 - Ente che dispone di un impianto che può consentire - previa autorizzazione da darsi di volta in volta dal Comitato Esecutivo - l'effettuazione di una riunione di corse, pur non avendo le caratteristiche di un vero e proprio ippodromo.

Le corse effettuate in riunioni autorizzate, non sono considerate agli effetti delle somme vinte e delle qualifiche nelle corse indette da Società riconosciute, fatta eccezione per la qualifica di debuttante, di cui all'Art. 120.

Capo III

RIUNIONE

Nozione

Art. 101 - Complesso delle giornate di corse indette in un determinato periodo da Società e Comitati.

La Riunione può essere:

- riconosciuta: indetta da una Società riconosciuta;
- autorizzata: indetta da Comitati o Enti locali, ai sensi dell'Art. 100, sotto l'osservanza di particolari norme stabilite di volta in volta dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

Il programma presentato dalle Società riconosciute deve essere preventivamente approvato dal Comitato Esecutivo, dall'U.N.I.R.E. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale o nel Libretto Programma Ufficiale (semestrale o annuale).

Alle Riunioni riconosciute o autorizzate non potranno partecipare cavalli, fantini e cavalieri sospesi o squalificati.

Il Comitato o Ente locale che organizza una Riunione autorizzata deve inviare all'Ente il programma delle giornate effettuate con i relativi risultati.

I cavalli che hanno partecipato ad una riunione non autorizzata possono partecipare alle corse in riunioni riconosciute solo se il proprietario dichiara al momento dell'iscrizione, pena il totale distanziamento, che il cavallo negli ultimi 12 mesi ha corso in riunioni non autorizzate, specificando

la data delle ultime due corse non autorizzate disputate e se certifica con attestazione veterinaria rilasciata secondo le disposizioni vigenti, la provenienza del cavallo stesso da luoghi indenni.

Corse Autorizzate (nelle Riunioni riconosciute)

Art. 102 - Le Società di Corse riconosciute possono indire corse autorizzate sotto l'osservanza di particolari norme di volta in volta stabilite dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

Capo IV

PROGRAMMA

Nozione

Art. 103 - Esposizioni dei nomi e delle proposizioni delle corse suddivise per giornata da svolgersi nelle riunioni riconosciute od autorizzate.

Data delle giornate di corse

Art. 104 - Entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo le Società riconosciute devono trasmettere all'Ente le richieste relative alle date delle giornate di corse che intendono programmare nell'anno successivo, allegandovi lo schema di programma per ciascuna giornata.

Le Società di Corse nella compilazione dei loro programmi sono tenute all'osservanza delle norme sulla programmazione e sui nomi delle corse, emanate dall'Ente.

Approvazione programmi

Art. 105 - Le Società di Corse sono tenute, entro 30 gg. dalla comunicazione ufficiale da parte dell'U.N.I.R.E. degli stanziamenti a premi e del calendario, a trasmettere alla Società degli Steeple-Chases d'Italia, per l'approvazione, gli schemi generali di tutte le riunioni che intendono indire nell'anno di riferimento.

Il Comitato Esecutivo stabilisce anno per anno, in relazione alla comunicazione ufficiale da parte dell'U.N.I.R.E. degli stanziamenti a premio, sotto quale data le Società riconosciute devono trasmettere all'Ente per l'approvazione i programmi dettagliati (comprensivi pure delle corse rette dal Jockey Club Italiano e dell'E.N.C.I.), delle Riunioni da programmare nell'anno.

Il programma comprendente corse per dilettanti deve nello stesso termine essere inviato all'A.G.R.I. che darà il proprio parere consultivo all'Ente ed alla Società.

Gli organizzatori di Riunioni autorizzate devono trasmettere i loro programmi, per l'approvazione, almeno 60 giorni prima dell'inizio della Riunione.

Inserzione nel Bollettino Ufficiale

Art. 106 - Per l'inserimento dei programmi e dei risultati delle corse nel Bollettino Ufficiale o nel Libretto Programma Ufficiale (semestrale o annuale) le Società devono corrispondere, per ciascuna corsa e per ogni successiva variazione alla proposizione della medesima, un diritto di segreteria.

Variazioni ai programmi pubblicati

Art. 107 - Il Comitato Esecutivo può autorizzare o decidere limitate variazioni ai programmi già pubblicati, da apportarsi però prima della chiusura delle iscrizioni.

Fanno eccezione alla norma le corse riservate agli Ufficiali o agli Allievi Cavalieri dilettanti che possono essere annullate se non raccolgono almeno cinque partenti. È comunque ammessa in ogni momento la correzione di errori di stampa.

Recupero corse o giornate non effettuate

Art. 108 - Qualora non venga effettuata una corsa o una giornata di corse, il Comitato Esecutivo dell'Ente, d'intesa con l'U.N.I.R.E., prenderà i provvedimenti del caso, sentita la Società di Corse interessata.

Pubblicazione programmi giornalieri

Art. 109 - Le Segreterie della Società devono curare la pubblicazione dei programmi ufficiali di ogni giornata di corse. Sono tenute altresì a provvedere, per ogni giornata ed alle scadenze previste dalle proposizioni delle singole corse programmate, alla pubblicazione e immediata trasmissione all'Ente:

- 1) dell'elenco dei cavalli iscritti;
- 2) dei pesi loro eventualmente assegnati dal periziatore;
- 3) dell'elenco dei rimasti iscritti;
- 4) del programma ufficiale completo dell'ordine, del nome ed ora delle corse nonché l'indicazione degli eventuali discarichi o sopraccarico rispetto a pesi ufficiali;
- 5) dei partenti dichiarati, delle monte, del peso dichiarato, dei numeri di steccato e dell'indicazione degli eventuali paraocchi e/o paraorecchi, reggilingua, rosetta portati dal cavallo e dell'eventuale rapporto di Scuderia.

Capo V

CORSA E TIPI DI CORSE

Nozione

Art. 110 - Si intende per corsa qualsiasi competizione in ostacoli per Cavalieri dilettanti o professionisti o in piano per Cavalieri dilettanti che si effettua in Italia in Riunioni riconosciute od autorizzate dalla Società degli Steeple-Chases d'Italia o dal Jockey Club Italiano ed all'estero da Enti che hanno corrispondenti poteri.

È consentito programmare anche corse riservate o aperte a cavalli di p.s.i., e/o a cavalli non di p.s.i. rispondenti ai seguenti requisiti: p.s.i. = i cavalli iscritti nello Stud Book del Paese in cui sono nati; + cavalli denominati non di p.s.i.: = cavalli iscritti in un libro genealogico di razze di cavalli da sella o del trotatore italiano e cavalli non iscritti in libri genealogici a condizione che gli siano stati certificati i dati segnaletici sotto la madre.

Tutti i cavalli non di p.s.i. che partecipano a corse rette dall'Ente, devono essere registrati presso la Società degli Steeple-Chases d'Italia, depositando il certificato di origine in copia autenticata e versando il prescritto diritto di Segreteria.

Tipi di corsa

Art. 111 - Le corse possono essere:

- a) a peso per età (Art. 115);
- b) condizionate (Art. 116);
- c) handicaps (art. 117);

- d) a vendere (Art. 118) od a reclamare (Art. 119);
- e) per debuttanti (Art. 120) e/o per maiden (Art. 121);
- f) militari (Art. 122).

Nel programma - dopo il nome del premio - deve essere indicato il tipo di corsa.

Le corse sono tutte aperte a cavalli di ogni razza e Paese, appartenenti anche a Scuderie straniere. I cavalli importati in via temporanea non possono correre in corse del tipo a vendere, a reclamare o handicap ascendente ed in quelle corse con dotazione stabilita dal Comitato Esecutivo.

Tali limitazioni non valgono nelle corse ad ostacoli per i cavalli importati da Paesi CEE.

Dalle corse piane rette dall'Ente sono esclusi i cavalli di origine sconosciuta.

Sono considerati di origine sconosciuta i cavalli dei quali non è accertata idoneamente la paternità e/o la maternità.

Nelle corse ad ostacoli con dotazione non superiore all'importo stabilito dal Comitato Esecutivo potrà essere previsto un discarico per i cavalli non di p.s.i., iscritti in Albi genealogici. Detto discarico e le condizioni per usufruire dello stesso sono stabilite dal Comitato Esecutivo in occasione della approvazione del programma della singola riunione o annualmente.

Nelle corse ad ostacoli i cavalli di origine sconosciuta purché dotati di passaporto emesso da una Associazione Provinciale Allevatori (A.P.A.) o da una Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.) sul quale siano riportati: i dati identificativi del cavallo, la proprietà, le prescritte vaccinazioni, i prescritti controlli contro le malattie trasmissibili, la destinazione finale del cavallo, sono ammessi solo nelle corse che prevedono per età «gli oltre».

I cavalli per poter correre devono essere iscritti al Registro Sportivo tenuto dall'U.N.I.R.E. Area Galoppo ex Steeple Chases d'Italia.

Tale registrazione comporta la trascrizione sul passaporto del numero di registro sportivo.

Ai fini dell'assegnazione del peso base verrà assegnato il peso base maggiore.

Possono essere programmate: corse per cavalli nati in Italia o importati in via definitiva e di proprietà di scuderia, con colori rilasciati dall'Ente, da almeno 60 giorni prima della corsa, e corse per cavalli debuttanti o che abbiano debuttato in Italia.

Ai fini di detta qualifica per data di importazione si intende quella in cui la prevista documentazione è depositata presso l'Ente tecnico competente.

È possibile programmare «corse di preparazione», vale a dire corse condizionate o discendenti limitati che si effettuano prima di un Gran Premio o di Corsa Principale, inserita nell'Elenco predisposto dall'Ente.

Queste ultime corse non prevedono esclusioni per somme o premi vinti ed hanno una dotazione pari alla dotazione minima in ostacoli della giornata per ciascun Ippodromo, maggiorata sino al 50%, o pari alla dotazione stabilita dall'Ente.

Corse ad Ostacoli

Art. 112 - Le corse ad ostacoli nazionali od internazionali, possono essere:

Corse di siepi: corse che si svolgono su una pista delimitata ed i cui ostacoli sono costituiti unicamente da siepi naturali od artificiali (fisse o mobili);

Steeple-Chases: corse che si svolgono su una pista delimitata ed i cui ostacoli sono costituiti oltre che da siepi, da altri di vario tipo ed entità;

Cross-Countries: corse che si svolgono in parte su percorso da steeple-chase, in parte fuori pista, su tracciato vario, con ostacoli di diverso tipo ed entità (naturali od artificiali);

Il «Grande Steeple-Chase di Roma» viene considerato ad ogni effetto, un cross-country perché comprende ostacoli non ammessi in un percorso da “steeple-chase”.

Percorsi di campagna: corse il cui percorso si svolge totalmente in campagna, con ostacoli naturali od artificiali, su terreno vario.

Tipi di corse piane per G.R. ed Amazzoni (Cavalieri dilettanti, Allievi ed Aspiranti)

Art. 113 - Le corse piane per G.R. ed Amazzoni sono di tre tipi:

- a) corse riservate ai cavalli che abbiano la qualifica di hunters o che siano iscritti a vendere per un prezzo non superiore a quello che il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno (45%);
- b) corse a vendere aperte a tutti i cavalli (35%);
- c) corse aperte a tutti i cavalli, condizionate o periziate (20%).

Le Società di Corse nella stesura dei loro programmi di corse piane per G.R. ed Amazzoni, devono tener presente le suindicate percentuali che vanno riferite al monte premi destinato alle corse piane per G.R. ed Amazzoni.

Su richiesta della Società di Corse interessata il Comitato Esecutivo dell'Ente potrà concedere riunione per riunione deroga a quanto previsto dal comma precedente.

In occasione di particolari iniziative promozionali o di manifestazioni di particolare interesse, su richiesta, potranno essere riservate alcune corse ai cavalieri dilettanti, Soci di Associazioni di categoria a carattere nazionale riconosciute.

Qualifica del cavallo “hunter”

Art. 114 - Sono qualificati «hunters» i cavalli di 4 anni ed oltre e quelli di 3 anni dal 1° giugno, che nei dodici mesi precedenti il giorno della corsa, non abbiano vinto fra piano ed ostacoli, la somma od una moneta il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo. In queste somme o monete vinte, non vanno computate quelle vinte in corse per G.R., Ufficiali, Amazzoni, Allievi Cavalieri dilettanti, in corse Fantini, quando il cavallo sia montato dal Proprietario o Comproprietario Cavaliere dilettante e nel Grande Steeple-Chase di Roma, da chiunque montati.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente può modificare le condizioni di qualifica dei cavalli «hunters» con decorrenza di almeno quindici giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Nelle corse per «hunters» possono essere ammessi anche i cavalli non qualificati tali purché iscritti a vendere per un prezzo non superiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo.

Corsa a peso per età – Nozione

Art. 115 - Corsa nella quale i cavalli (maschi, femmine e castroni) portano un peso proporzionato all'età, secondo la Tabella allegata al presente Regolamento.

Corsa condizionata – Nozione

Art. 116 - Corsa nella quale sono previsti sopraccarichi e discarichi in relazione all'ammontare dei premi o delle somme vinte. I sopraccarichi ed i discarichi, così come i premi e le somme vinte, potranno essere considerati sia congiuntamente che disgiuntamente.

Si intende per **premio vinto**, la somma attribuita al proprietario di un cavallo per aver vinto - anche in parità - una corsa.

Si intende per **somma vinta** quella attribuita al proprietario di un cavallo per aver vinto od essersi piazzato in una o più corse.

Corsa handicaps – Nozione

Art. 117 - Corsa nella quale i cavalli portano un peso stabilito dal periziatore (Handicapper) allo scopo di pareggiare, per quanto possibile, le probabilità di vittoria. In tale corsa possono essere stabilite particolari condizioni di qualifica.

Negli handicaps sono ammessi i cavalli che, prima della pubblicazione dei pesi, abbiano partecipato, completando regolarmente il percorso ad almeno due corse riconosciute rette dall'Ente

in piano o in ostacoli, a seconda se si tratti di corsa in piano o in ostacoli, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la corsa.

I cavalli importati temporaneamente, da Paesi extra CEE per essere qualificati negli handicaps, devono aver partecipato alle corse, di cui al comma precedente, nel periodo della ultima importazione temporanea in Italia, prima della pubblicazione dei pesi.

La qualifica ai sensi della corsa handicap viene stabilita dalla relativa proposizione, anche in considerazione di precedenti partecipazioni a corse rette dalla Società degli Steeple-Chases d'Italia, in quest'ultimo caso tali limitazioni non possono riguardare più del 50% delle corse programmate nella singola riunione.

L'handicap si distingue in:

A) **discendente**: corsa nella quale la scala dei pesi comincia da un massimo stabilito dal Regolamento, e decresce a giudizio dell'Handicapper.

Il peso massimo è di kg. 78 nelle corse ad ostacoli Fantini; di kg. 83 nelle corse piane o ad ostacoli G.R. e nelle corse ad ostacoli per G.R. ed Amazzoni e per G.R. e Fantini; salvo i sopraccarichi derivanti da premi vinti dopo la pubblicazione dei pesi.

In casi del tutto eccezionali ed a giudizio dell'Handicapper, i limiti suindicati, potranno essere elevati a kg. 83 per le corse ad ostacoli Fantini e per le corse piane Amazzoni ed ostacoli Allievi (G.R. od Amazzoni) ed a kg. 88 per le corse piane e ad ostacoli G.R. od Ufficiali, e nelle corse ad ostacoli per G.R. ed Amazzoni e per G.R. e Fantini (od Allievi Fantini).

Il «discendente» può essere limitato: Handicap nel quale i pesi sono assegnati entro determinati limiti stabiliti dalla proposizione di corsa.

B) **ascendente**: handicap anche a vendere, nel quale la scala dei pesi, parte da un minimo stabilito dal Regolamento (kg. 61 per le corse ad ostacoli Fantini, e kg. 59 per le corse piane Amazzoni); (kg. 66 per le corse piane e ad ostacoli, per G.R., per G.R. ed Amazzoni e per G.R. e Fantini), e sale, a giudizio dell'Handicapper, senza limite.

C) **handicap dèdoublè**: handicap che con la stessa proposizione deve essere diviso in due corse, anche con dotazioni diverse purché nella somma non superino l'importo della dotazione iniziale.

L'Handicapper, stabilisce un'elenco, in ordine di valore, di tutti i cavalli iscritti. Successivamente quest'elenco viene, diviso in due parti eguali; nel caso in cui il numero dei cavalli fosse dispari la seconda parte conterà il cavallo in più.

I cavalli che figurano nella prima parte dell'elenco sono considerati iscritti nella 1^a prova, quelli che figurano nella seconda parte nella 2^a prova.

Solo allora, fissate le singole dotazioni, l'Handicapper stabilisce separatamente i pesi ufficiali delle due prove.

Nel caso in cui l'Handicap previsto, quale eventuale dèdoublè raggiunga un numero di dichiarati partenti pari o superiore a 16, l'Handicap verrà diviso con un aumento della dotazione complessiva nella misura stabilita riunione per riunione dal Comitato Esecutivo.

Le due singole prove conseguenti avranno, comunque, una dotazione inferiore alla dotazione dell'Handicap dèdoublè.

D) **handicap ad invito**: per tale corsa è l'handicapper a fornire l'elenco dei cavalli da iscrivere, alla corsa nel rispetto delle condizioni di qualifica, avvalendosi, se del caso, delle segnalazioni espresse dalle scuderie.

Detto elenco deve essere trasmesso all'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

Le iscrizioni agli handicaps, debbono essere fatte almeno 48 ore prima dell'ora stabilita per la pubblicazione di pesi.

I pesi debbono essere comunicati dagli Handicappers alle Segreterie delle Società, in modo che possano essere pubblicati all'ora prescritta: la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente, ma deve immediatamente venire confermata per iscritto.

Ai pesi già pubblicati non possono essere apportate variazioni salvo quelle obbligatoriamente derivanti da corse vinte dopo la pubblicazione dei pesi, secondo le disposizioni stabilite nelle

«Avvertenze» dei singoli programmi e nell'Art. 160 e le eventuali correzioni di errori materiali, peraltro, nelle proposizioni di corsa potrà essere previsto un adeguamento automatico di pesi, dopo la dichiarazione dei partenti, secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.

Le Segreteria delle Società, debbono curare l'immediata trasmissione dei pesi a quella della Società degli Steeple-Chases d'Italia.

I vincitori di due handicaps in una stessa Riunione, non potranno essere iscritti negli «ascendenti» della Riunione stessa.

Agli handicaps ascendenti (riservati ai Fantini) non potrà essere destinata in una Riunione, una somma superiore a quella assegnata agli handicaps discendenti, né potrà essere programmato un handicap ascendente con premio complessivo superiore a quello del discendente meno dotato. (Tale disposizione non si applica alle corse riservate ai G.R. ed alle Amazzoni).

Corse piane per cavalieri dilettanti – Handicap – Nozione

Art. 117 bis - Corsa nella quale i cavalli portano un peso stabilito dal **periziatore (Handicapper)** o da una Commissione Centrale di **periziatori (Handicappers)** incaricati dall'Ente, allo scopo di pareggiarne, per quanto possibile, le possibilità di vittoria.

In tale corsa possono essere inoltre stabilite particolari condizioni di qualifica e criteri di redazione della perizia, anche con riferimento a una Classifica teorica dei valori periodicamente redatta dall'Ente.

L'handicap programmato è del tipo discendente: corsa nella quale la scala dei pesi parte da un massimo stabilito dal regolamento e decresce a giudizio dell'**Handicapper** fino al peso minimo stabilito dall'Ente per talune categorie di **Handicaps** comprese le corse Tris.

L'Ente può prevedere per ogni ippodromo o categoria di ippodromi **handicaps** di dotazione minima.

L'**handicap** può essere programmato con le seguenti variazioni:

1. **limitato**: corsa nella quale i pesi di cui sopra sono assegnati entro determinati limiti stabiliti dalla proposizione di corsa;
2. **dedoublè**: corsa divisa, a giudizio dell'**Handicapper** in due gruppi;
3. **ad invito**: per tale corsa è l'**Handicapper** o la Commissione Centrale a fornire l'elenco dei cavalli da iscrivere alla corsa nel rispetto delle condizioni di qualifica avvalendosi, se del caso, delle segnalazioni espresse dalle scuderie.

Negli **Handicaps** in programma nelle riunioni riconosciute sono ammessi i cavalli che abbiano partecipato ad almeno due corse in piano per cavalli dilettanti rette dall'Ente, completando regolarmente il percorso, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la corsa e che, alla data indicata all'art. 158 bis, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa.

I cavalli importati temporaneamente da Paesi Extra CEE, per essere qualificati negli **Handicaps**, devono aver partecipato alle corse di cui al comma precedente, completando il percorso, nel periodo dell'ultima importazione temporanea in Italia prima della data indicata all'art. 158 bis ed essere in possesso, alla data indicata all'art. 158 bis, dei requisiti richiesti dalla proposizione di corsa.

Negli **handicaps** delle riunioni o corse autorizzate (Art. 101), salvo diversa normativa stabilita dall'Ente e riportata nelle proposizioni di corsa, sono ammessi i cavalli che, prima della pubblicazione dei pesi, abbiano partecipato, completando il percorso, ad almeno due corse in piano per cavalieri dilettanti rette dall'Ente, di cui almeno una nei sei mesi precedenti la data della corsa e che, alla data di pubblicazione dei pesi, siano in possesso della qualifica richiesta dalla proposizione di corsa.

I cavalli, in possesso dei requisiti di ammissione e qualifica di cui ai precedenti comma, per essere qualificati negli handicaps devono comunque aver fornito le loro ultime due prestazioni in corso al galoppo in piano, rette dall'UNIRE, sia esser per fantini o per cavalieri dilettanti.

Le iscrizioni agli **handicaps** devono essere effettuate secondo le disposizioni fissate dall'Ente.

Per gli **handicaps** di maggiore rilievo, clausole qualificanti, calendario delle operazioni (iscrizioni, pubblicazioni dei pesi, forfeits, dichiarazioni partenti), sono stabilite di volta in volta in sede di approvazione dei programmi.

I pesi sono comunicati dalla Commissione Centrale **Handicappers** o dagli **Handicappers** alle Segreterie delle società in modo che possano essere pubblicati all'ora prescritta; la comunicazione può essere fatta anche telefonicamente o, in via telematica, e deve immediatamente venire confermata per iscritto o secondo le modalità fissate dall'Ente.

Ai pesi già pubblicati non possono essere apportate variazioni, salvo quelle derivanti da corse vinte dopo le h 11:00 del giorno antecedente la loro pubblicazione. Nelle riunioni di corse autorizzate tali variazioni sono possibili per corse vinte dopo la pubblicazione dei pesi. In ogni caso, sono ammesse variazioni ai pesi pubblicati per eventuali correzioni di errori materiali. Può essere previsto un adeguamento automatico dei pesi, dopo la dichiarazione dei partenti, secondo le modalità stabilite dall'Ente.

Nell'intero corpo normativo regolamentare, nonché nelle circolari e decisioni annuali già emanate, le parole "**Handicap Discendente**" devono intendersi sostituite dalla parola "**Handicap**".

Nell'intero corpo normativo regolamentare, circolari e decisioni annuali già emanate, le parole "**Handicap ascendente**" devono intendersi sostituite dalle parole "**Handicap di (dotazione) minima**".

Per le corse ad ostacoli restano confermate le norme in vigore stabilite dall'art. 117, nonché circolari e decisioni annuali già emanate per tali corse.

Nelle corse HANDICAPS per cavalieri dilettanti, se dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti, risulta che il cavallo dichiarato partente con il peso maggiore (secondo la perizia pubblicata e gli eventuali sopraccarichi ex art. 160 bis Regolamento delle Corse incorporato ente Soc. Steeple Chases d'Italia) debba portare un peso inferiore a Kg. 76, il suo peso viene automaticamente aumentato, con un massimo di Kg. 3 fino a Kg. 76 e tutti i pesi degli altri cavalli dichiarati partenti vengono aumentati nella stessa misura; in tali aumenti automatici rimangono assorbite le eventuali maggiorazioni di peso dichiarate per la monta.

In caso di adeguamento dei pesi le monte dichiarate potranno essere cambiate liberamente, entro 30 minuti dall'ora di chiusura della dichiarazione dei partenti, senza applicazione delle limitazioni previste dall'art. 163 Regolamento delle Corse ex Jockey Club Italiano e dall'art. 197 Regolamento delle Corse ex Soc. Steeple Chases d'Italia.

In caso di ritiro dalla corsa, dopo l'applicazione degli adeguamenti automatici dei pesi, comunque, si applicheranno, normalmente, le disposizioni di cui all'art. 140 Regolamento delle Corse ex Jockey Club Italiano, e dall'art. 179 Regolamento delle Corse ex Soc. Steeple Chases d'Italia.

Corsa a vendere – Nozione

Art. 118 - Corsa (alla quale non sono ammessi cavalli importati in via temporanea) dopo la quale i cavalli che vi hanno partecipato sono vendibili ad un prezzo base stabilito all'atto dell'iscrizione.

Peraltro le condizioni di corsa possono consentire la partecipazione di cavalli non iscritti a vendere che non abbiano vinto un premio o una somma.

Dopo la convalida dell'ordine di arrivo, il cavallo o i cavalli vincitori vengono messi all'asta.

a) Asta

All'asta deve presenziare un Funzionario per assicurarne le regolarità e per dirimere le eventuali questioni che possano insorgere. La decisione del banditore è comunque inappellabile.

Il vincitore è messo all'asta al prezzo fissato nel programma. Nel caso di due o più vincitori, gli stessi sono messi all'asta al prezzo fissato nel programma, aumentato della somma necessaria a completare l'ammontare integrale del primo premio.

b) Reclamazione

Gli altri cavalli partecipanti alla corsa possono venire reclamati nei 5 minuti successivi alla convalida dell'ordine di arrivo col deposito nelle apposite cassette munite di orologio (almeno tre) dislocate in vari punti dell'ippodromo, di cui una nella Sala Bilance, di una dichiarazione nella quale risulti il nome del cavallo reclamato, dell'offerente e l'ammontare dell'offerta che deve essere superiore al prezzo di vendita indicato nel programma. Il prezzo di aggiudicazione è comunque maggiorato del complemento dell'intero premio, a seconda che il cavallo si sia piazzato o meno.

L'Ispettore del Peso, dopo la convalida dell'ordine di arrivo, controllato che le cassette siano vuote, mette in moto il congegno ad orologeria di cui le cassette sono munite, e trascorsi 5 minuti le apre per accertare se nelle medesime vi siano offerte.

In caso affermativo, le esibisce ai Commissari che, accertatane la regolarità, dispongono l'esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento.

Qualora più persone reclamassero un cavallo, per la medesima somma, i Commissari di Riunione decideranno l'aggiudicazione mediante sorteggio.

c) Pagamento

Sia in caso di aggiudicazione dopo l'asta, sia in quello di reclamazione, l'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente in contanti, o a mezzo assegno circolare alla Segreteria della Società di corse, il prezzo di aggiudicazione.

Colui che sia in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore, può effettuare il pagamento anche a mezzo di giro-conto sulla Società o di assegno bancario.

In tale ultimo caso il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti assegni, uno dei quali di importo uguale a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., se dovuta, deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'U.N.I.R.E.

Anche coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore, possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore i quali incorrono nella squalifica in caso di inadempienza.

La Segreteria della Società, ricevuto il pagamento, provvede a versare al venditore quanto di sua spettanza e rilascia l'ordine di consegna del cavallo a colui che l'ha acquistato o reclamato che, munito di detto documento, è legittimato quindi a ritirarlo.

Qualora i Commissari accertino, tramite la Società di Corse, la irregolarità del pagamento, l'asta deve essere annullata e immediatamente ripetuta, e pertanto il cavallo non potrà uscire dal recinto ove l'asta ha avuto effettuazione se non dopo che sia intervenuta espressa autorizzazione dei Commissari stessi.

Se, ricevutone l'ordine, il venditore rifiuti di consegnare il cavallo insieme con la ricevuta di deposito del certificato di origine (sulla quale deve apporre e sottoscrivere la dichiarazione del passaggio di proprietà) sarà squalificato (Art. 267).

Ogni cavallo acquistato dopo una corsa di vendita è considerato venduto senza le iscrizioni, salvo patti speciali da comunicarsi immediatamente tramite la Società di Corse alla Segreteria dell'Ente.

La vendita dei cavalli ha luogo senza garanzia di sorta. Il cavallo deve essere presentato all'asta esclusivamente con la briglia.

La vendita o la reclamazione di un cavallo sono pienamente valide ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'effettuazione dell'incanto o l'avvenuta reclamazione.

L'acquirente può comunque ottenere l'annullamento della compravendita nel caso che il cavallo venga distanziato a norma dell'Art. 281, 1° comma, del presente Regolamento. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta che pervenga alla Segreteria dell'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento nel Bollettino Ufficiale.

Corsa a reclamare

Art. 119 - Corsa dopo la quale non si procede all'asta del cavallo o dei cavalli vincitori, ma tutti i cavalli partecipanti possono essere reclamati per un prezzo superiore a quello fissato nel programma ufficiale, che deve intendersi comunque maggiorato del complemento dell'intero premio, esclusa la provvidenza aggiunta, a seconda che il cavallo si sia piazzato o meno.

Valgono le stesse norme di cui al precedente articolo, lettera b) e c) in quanto applicabili.

Corsa per debuttanti

Art. 120 - Riservate a cavalli che non abbiano mai corso in ostacoli od in una singola specialità in Italia o all'estero (la qualifica di debuttante può essere attribuita una sola volta, qualunque sia stato il comportamento del cavallo dopo essere stato considerato partente agli effetti delle scommesse (Art. 203). A tal fine sono da considerare anche le corse autorizzate.

Qualora si voglia riservare una corsa ad ostacoli ai debuttanti in una singola specialità, dovrà nella proposizione di corsa, esserne fatta espressa menzione, in mancanza della quale la corsa è riservata ai debuttanti in ostacoli qualsiasi.

Corsa per Maiden

Art. 121 - Corsa riservata a cavalli che non abbiano mai vinto in Italia o all'Estero. Se si tratta di corsa piana che non abbiano mai vinto in piano; se si tratta di corsa ad ostacoli, che non abbiano mai vinto in ostacoli o nella singola specialità.

Qualora in una proposizione di corsa ad ostacoli, si voglia considerare la qualifica maiden in uno specifico tipo di corsa, dovrà esserne fatta espressa menzione, in mancanza della quale la corsa è riservata ai maidens in ostacoli qualsiasi.

Corse militari

Art. 122 - Sono corse militari quelle riservate agli Ufficiali delle Forze Armate in servizio, che si svolgono secondo le norme stabilite dal presente Regolamento e secondo le speciali disposizioni emanate in materia dall'Autorità Militare. In dette corse (come in quelle riservate agli Allievi G.R. od Amazzoni) il numero dei partenti, non può essere inferiore a cinque.

Se il numero dei partenti è inferiore a cinque, la corsa può (a giudizio dei Commissari di Riunione) essere disputata, ma i premi in danaro non vengono corrisposti, mentre viene assegnata la coppa all'Ufficiale del vincitore. L'Ente può annullare o sostituire la corsa medesima.

Corsa Cavalieri Dilettanti proprietari

Art. 122 bis - Possono essere programmate corse riservate ai cavalli di proprietà o di comproprietà, di cui all'Art. 57, 3° comma, di Cavalieri Dilettanti, purché montati dagli stessi.

Capo VI

OSTACOLI E PERCORSI

Norme generali

Art. 123 - I ripari laterali degli ostacoli non debbono ridurre il fronte dell'ostacolo né avere un'altezza inferiore di cm. 50 rispetto a quella dell'ostacolo nella parte culminante.

La rasatura delle siepi e dei sieponi, potrà essere arrotondata per quelli che si saltano nei due sensi; inclinata ad invito per quelli che si saltano in un solo senso.

L'apposizione di bandiere agli ostacoli da saltare, è facoltativa.

Nella sala del peso deve essere obbligatoriamente esposto il grafico del percorso. Costituisce preciso obbligo per i Cavalieri conoscere esattamente il percorso da effettuare. I Commissari - prima della corsa - accerteranno che il grafico riproduca esattamente il tracciato e le caratteristiche del percorso.

La distanza tra un ostacolo e l'altro, non può essere maggiore di m. 300. L'ultimo ostacolo dovrà trovarsi sulla dirittura di arrivo a circa m. 200 dal traguardo.

I percorsi ad ostacoli devono essere approvati da apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo dell'Ente. Qualora le Società volessero modificare i percorsi approvati od aggiungere altri ostacoli o inserirvi ostacoli non contemplati, dovranno sempre richiedere l'autorizzazione al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo può di sua iniziativa o su richiesta della Società, modificare i percorsi già pubblicati purché ciò avvenga prima della chiusura delle iscrizioni.

Gli ostacoli contrassegnati nel grafico da un numero progressivo vanno saltati nell'ordine indicato.

Norme speciali per i singoli tipi di corsa

Art. 124 - A) Corse Siepi - In ogni corsa siepi vi debbono essere almeno otto siepi nei primi 2500 metri ed una siepe in più per ogni 300 metri di maggior percorso. La distanza minima è di m. 3000.

B) Steeple-Chases - In ogni steeple-chase vi debbono essere almeno nove ostacoli nei primi 3000 metri, dei quali sei scelti fra gli «obbligatori» e gli altri scelti fra i «facoltativi».

Nei percorsi di maggiore distanza, si dovrà aggiungere almeno un ostacolo per ogni 300 metri.

Il primo e l'ultimo ostacolo, debbono essere sempre una siepe od un siepone, escludendo possibilmente altre siepi lungo il percorso. Non vi potranno essere due ostacoli uguali consecutivi.

La distanza minima per gli steeple-chases è di m. 3000.

Gli ostacoli regolamentari nei percorsi di steeple-chases sono i seguenti:

Obbligatori:

Arginello fra siepi (bull-finch) - Art. 125 d. Arginello sbarrato (talus) - Art. 125 e. Fosso fra siepi (oxer) - Art. 125 f. Muro - Art. 125 g.

Riviera - Art. 125 h.

Siepe (viva, artificiale fissa o mobile) Art. 125 a., Art. 125 b. ed Art. 125 c.

Siepone vivo od artificiale - Art. 125 i.

Siepone preceduto e seguito da siepi - Art. 125 k.

Siepone preceduto da fosso e travone (open-ditch) - Art. 125 l.

Siepone preceduto da fosso sbarrato (rails-ditch and fence) detto comunemente «fence» - Art. 125 m.

Facoltativi: (per lo steeple-chase)

Siepone sbarrato (doppio travone) - Art. 125 n. Fosso o Corso d'acqua sbarrato (brook) - Art. 125 o. Terrapieno - Art. 125 p.

Travone - Art. 125 q.

C) Cross Countries - In ogni cross country, vi debbono essere almeno dodici ostacoli nei primi 3000 metri ed uno in più ogni 300 metri di maggior percorso. L'ultimo ostacolo dovrà essere una siepe od un siepone.

La distanza minima per i cross countries e per i percorsi di campagna, è di m. 3500 circa; quelli riservati agli Allievi (G.R. od Amazzoni) e quelli Militari, possono essere anche di metri 3000 circa.

Alcuni ostacoli caratteristici dei percorsi di cross country, sono i seguenti:

Banchina piccola - Art. 125 r.

Banchina grande - Art. 125 r.

Staccionata - Art. 125 s.

Gabbia di staccionata - Art. 125 t.

Travone con siepe e staccionata - Art. 125 u.

Nei cross countries e nei percorsi di campagna gli ostacoli debbono essere delimitati da due bandiere o da due palloni di vimini (rosso sulla destra, bianco sulla sinistra). I passaggi obbligati verranno individuati e delimitati con quattro grandi bandiere a scacchi bianchi e neri, collocate incrociate, due per parte. Ogni altra segnalazione è proibita, eccetto nei percorsi di campagna, dove sono consentite bandierine gialle lungo il percorso a scopo semplicemente indicativo della direzione.

In tali corse tra un ostacolo e l'altro - salvo, naturalmente, il rispetto dei passaggi obbligati - il Cavaliere può scegliere il percorso che più gli aggrada.

Gli ostacoli che, pur essendo contrassegnati nel grafico da un unico numero, sono composti da due o più elementi, vanno considerati come ostacolo unico e si intendono superati solamente quando siano stati saltati tutti gli elementi che lo compongono.

Nel caso di rifiuto o scarto del cavallo in un ostacolo, composto da più elementi, tra un elemento e l'altro, il percorso può essere ripreso a scelta del Cavaliere, superando gli elementi non saltati o l'intero ostacolo.

Nel cross countries sono ammessi oltre agli ostacoli previsti per le corse siepi e steeple-chase anche ostacoli caratteristici dei percorsi di campagna.

Descrizione degli ostacoli

Art. 125 - a) Siepe viva o naturale: è inamovibile, deve avere la seguente conformazione, consistenza e dimensioni: ramaglia a foglie verdi, altezza minima da terra m. 1,10, larghezza minima m. 1,10; contenitore in legno, m. 0,60 da terra, formato di listelli di legno robusto (o di filagne di castagno orizzontali) saldamente inchiodati dalla parte anteriore sopra altri elementi di legno verticali (passoni), distanti fra loro m. 2,00 . Il contenitore deve essere privo di spigoli ed i passoni debbono essere ben conficcati nel terreno.

Per ottenere la dovuta consistenza della siepe viva, essa dovrà eventualmente essere rinforzata all'interno, fino all'altezza di m. 0,90, con scopiglio duro e preferibilmente con rami di essenze adatte.

b) Siepe artificiale fissa: è inamovibile, deve avere la seguente conformazione, consistenza e dimensioni: scopiglio naturale o sintetico, altezza minima da terra m. 1,10 pressato e posto in contenitore in legno o sintetico, privo di spigoli e con passoni, largo m. 0,50 e di altezza m. 0,60.

Essa dovrà essere ben piantata e saldamente ancorata al terreno.

c) Siepe artificiale mobile: è superabile in un solo senso ed è costituita da vari cassoni spostabili, provvisti di saldi piedi d'appoggio sul terreno, lunghi almeno m. 1,00 dalla parte in cui i cavalli si ricevono, e collocati in aderenza l'uno all'altro così da costituire un tutto unico bene ancorato al terreno.

La siepe artificiale mobile sarà priva di spigoli e dovrà essere costruita in modo da rendere l'ostacolo non ribaltabile. Detta siepe avrà una larghezza minima di m. 0,50 e, possibilmente, dovrà essere limitata alla sola siepe d'arrivo.

- d) Arginello fra siepi (bull-finch):** è rivestito di zolle erbose, è alto m. 0,90 e largo alla base m. 1,50 ed alla sommità m. 0,80. La siepe sovrastante è viva alta m. 0,40 e larga m. 0,40, e potrà essere segnata da una stecca bianca all'altezza di m. 0,25.

L'arginello è preceduto e seguito da due siepette accostate alte m. 0,40 e larghe m. 0,40, che potranno essere segnate da una stanghetta bianca alta m. 0,20.

L'Arginello dev'essere saltabile dalle due parti.

- e) Arginello sbarrato (talus):** è rivestito di zolle erbose, è alto m. 1,10 e largo alla base m. 1,80, ed alla sommità m. 1,00. La siepe sovrastante è viva ed è alta m. 0,50 e larga m. 0,50, e dev'essere fissata da una stecca bianca all'altezza di m. 0,25.

L'Arginello è sbarrato nei due lati, da due travoni dipinti in bianco, del diametro di m. 0,10.

L'Arginello sbarrato con travoni dev'essere saltabile dalle due parti.

- f) Fosso fra siepi (oxer):** è costituito da un fosso compreso fra due sieponi rasati ad invito: il primo alto m. 1,20 dalla parte anteriore e m. 1,30 dalla parte posteriore; il secondo alto m. 1,30 dalla parte anteriore e m. 1,40 dalla parte posteriore. Entrambi i sieponi sono larghi m. 0,90. Il primo siepone dev'essere bene intelaiato con fisso alto m. 0,70 con stanghe bianche. Il fosso sarà profondo m. 0,60 e largo m. 1,10. Se saltabile nei due sensi i due sieponi, con rasatura arrotondata, devono essere entrambi alti almeno m. 1,25.

- g) Muro:** può essere costruito con laterizi, blocchetti di pietra o terra, ben battuta, che può essere rivestita di zolle erbose, largo alla base m. 1,20 ed alla sommità m. 0,70; alto m. 0,80. Nella parte superiore deve avere m. 0,30 di terra ben compattata e colorata di bianco. È preceduto e seguito, a m. 0,10, da una siepette alta m. 0,35 e larga m. 0,30, sostenuta a metà da una stanga bianca, e con un'inclinazione delle due parti, di 30°.

- h) Riviera:** è costituita da uno specchio d'acqua di almeno m. 3,00 di larghezza, preceduto da una siepe verde verticale tagliata piatta, posta a m. 0,30 dal ciglio del fosso. Detta siepe, che non dovrà superare l'altezza di m. 0,60 in modo da rendere visibile lo specchio d'acqua, sarà larga m. 0,70. Nel caso di siepe artificiale, il telaio sarà ben ancorato al terreno, con una stanga bianca alta da terra m. 0,30, e potrà essere spostato dal ciglio del fosso in modo da aumentare la larghezza totale dell'ostacolo fino ad arrivare a m. 4,50.

- i) Siepone vivo od artificiale:** altezza m. 1,40 larghezza m. 1,20, fisso a 0,70.

La parte fissa come nella siepe, è fatta di robusto legno o da filagne di castagno del diametro di m. 0,10, sempre dipinte in bianco.

- k) Siepone preceduto e seguito da siepi:** è quello di cui alla lettera i), seguito e preceduto da siepi alla distanza di m. 0,30. Tali siepi d'invito, vive e solide, alte m. 0,50 e larghe m. 0,50, sono sostenute da una stanghetta bianca all'altezza di m. 0,25, e sono rasate piatte.

- l) Siepone preceduto da fosso e travone (open ditch):** è costituito da un siepone vivo o artificiale con le stesse caratteristiche di quello precedentemente descritto, preceduto da un fosso a sponde ripide largo m. 1,20 e profondo m. 0,60. Il fosso deve distare dal siepone m. 0,20; sulla sponda opposta al siepone, sarà fissato un travone del diametro di almeno 0,25 (oppure un tavolone inclinato) di legno naturale non verniciato, appena sollevato da terra è posto a m. 0,10 dal ciglio del fosso.

- m) Siepone preceduto da fosso sbarrato (rails-ditch and fence, detto comunemente «fence»):** è costituito da un siepone vivo od artificiale con le stesse caratteristiche di quello di cui alla lettera l), sbarrato da un elemento di legno verniciato di bianco, posto sulla sponda opposta al siepone distante m. 0,10 dal ciglio del fosso, inclinato di 35°, alto m. 0,60. Tale elemento sarà costituito da due o tre piccoli travi sovrapposti, intervallati a m. 0,10 e di diametro di m. 0,10.

- n) Siepone sbarrato (o doppio travone):** ostacolo saltabile dalle due parti: i travoni che contengono il siepone sono inclinati a 35° ed appoggiati al siepone. I travoni di m. 0,80 di altezza, sono composti di due travi di cui il più alto, inbottito, di diametro di m. 0,25, intervallati a m. 0,40 e collegati tra loro verticalmente e trasversalmente, dipinti in bianco.

Larghezza alla base del doppio travone, m. 1,50. Siepone vivo fra i due travoni, largo m. 1,00 ed alto m. 1,30.

- o) Fosso o Corso d'acqua sbarrato (brook):** travone inclinato a 35°, con due o tre ordini di travi, altezza dell'ostacolo m. 0,70. Fosso con o senza acqua largo m. 2,50.
- p) Terrapieno:** fosso asciutto largo m. 1,20 preceduto e seguito da siepi e solide, alte rispettivamente m. 0,70 e m. 0,90, e larghe m. 0,60, poste a m. 0,20 dall'orlo del fosso. Piano inclinato lungo metri 20; muretto in laterizi dipinto in bianco, sormontato da zolle erbose ben pressate, il tutto alto m. 0,90; piano inclinato lungo m. 20, fosso asciutto largo m. 1,20, preceduto e seguito da siepi vive intelaiate, alte rispettivamente m. 0,60 e m. 0,70, larghe m. 0,60, e staccate dal fosso a m. 0,20. Il telaio delle siepi deve essere dipinto in bianco. In entrambi i fossi profondi m. 0,60, ed a sponde inclinate.
- q) Travone:** è costituito da due travi sovrapposte dipinte di bianco, del diametro minimo di m. 0,25, e distanti fra loro m. 0,40. La trave superiore sarà imbottita con rivestitura di tela. Altezza dell'ostacolo m. 0,90, inclinazione 35°.

Nei cross countries possono essere inclusi nel percorso anche i seguenti ostacoli:

- r) Banchine:**
 - **Banchina piccola:** fosso asciutto ed a sponde inclinate, largo m. 0,70 profondo m. 0,50; terrapieno di m. 7,00 (prima parete inclinata a 35° e alta m. 1,00, seconda parete verticale ed alta m. 1,25).
 - **Banchina grande:** fosso asciutto ed a sponde inclinate, largo m. 1,20 profondo m. 0,60; terrapieno di m. 15,00 (prima e seconda parete inclinate a 35° ed alte m. 1,00) al centro il terrapieno misura m. 1,20.
- s) Staccionata:** è costituita da tre ordini di solide filagne di castagno, saldamente inchiodate con ferri ritorti e battuti dalla parte in cui si salta su robusti passoni verticali intervallati a m. 2,00 e profondamente interrati. L'altezza della staccionata può variare da m. 0,90 a m. 1,20.
- t) Gabbia di staccionate:** dev'essere solida con una distanza di m. 7,20 o di m. 8,00, tra la prima e la seconda staccionata; la prima staccionata avrà un'altezza minima di m. 0,90 e la seconda un'altezza minima di m. 0,80.
- u) Travone con siepe e staccionata:** è composto da due ordini di travi, alto m. 0,80, inclinato a 35°, siepe verde alta m. 0,90 e larga m. 0,80; staccionata romana alta m. 1,15, profondità dell'ostacolo m. 1,30.

Nei cross-country possono inoltre essere inclusi nel percorso altri ostacoli caratteristici dei percorsi di campagna.

La descrizione e le dimensioni degli ostacoli di cui agli Artt. 123 e 124 ed al presente articolo, sono indicative.

Il Comitato Esecutivo può autorizzare ostacoli o percorsi la cui descrizione sia difforme o non contemplata da quanto sopra riportato .

Capo VII

PREMI

Assegnazione premi

Art. 126 - Le somme destinate a premi, dovranno essere attribuite a cavalli di ogni razza e Paese, appartenenti anche a scuderie straniere.

Suddivisione singoli premi

Art. 127 - Le allocazioni dei singoli premi sono suddivise come segue:

nelle corse piane:

- al proprietario del 1° arrivato 43,34%
- al proprietario del 2° arrivato 19,07%
- al proprietario del 3° arrivato 10,40%
- al proprietario del 4° arrivato 5,20%

- all'allenatore del 1° arrivato 5,00%
- all'allenatore del 2° arrivato 2,20%
- all'allenatore del 3° arrivato 1,20%
- all'allenatore del 4° arrivato 0,60%

- all'AGRI per il cavaliere del 1° arrivato 1,66%
- all'AGRI per il cavaliere del 2° arrivato 0,73%
- all'AGRI per il cavaliere del 3° arrivato 0,40%
- all'AGRI per il cavaliere del 4° arrivato 0,20%

nelle corse ad ostacoli:

- al proprietario del 1° arrivato 42,5%
- al proprietario del 2° arrivato 17,0%
- al proprietario del 3° arrivato 8,5%
- al proprietario del 4° arrivato 5,1%
- al proprietario del 5° arrivato 3,4%

- all'allenatore del 1° arrivato 5,0%
- all'allenatore del 2° arrivato 2,0%
- all'allenatore del 3° arrivato 1,0%
- all'allenatore del 4° arrivato 0,6%
- all'allenatore del 5° arrivato 0,4%

- al cavaliere del 1° arrivato 2,5%
- al cavaliere del 2° arrivato 1,0%
- al cavaliere del 3° arrivato 0,5%
- al cavaliere del 4° arrivato 0,3%
- al cavaliere del 5° arrivato 0,2%

Qualora nelle sopraddette corse risulti classificato tra i premiati un cavallo montato da cavaliere dilettante, l'importo previsto per il cavaliere verrà corrisposto all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia (A.G.R.I.).

Se in corse per fantini un cavallo viene montato da un cavaliere dilettante che non risulti essere il proprietario o il comproprietario ai sensi dell'Art. 19 del presente Regolamento, l'importo previsto per il cavaliere viene corrisposto all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia. (A.G.R.I.)

Inoltre, può essere assegnato un premio aggiunto, sul premio vinto a traguardo, al proprietario, all'allenatore e al cavaliere dei cavalli, nati ed allevati in Italia, classificati 1°, 2° e 3° in corse programmate in riunioni riconosciute e stabilite anno per anno dagli Enti competenti, che fissano, altresì, l'età dei cavalli per i quali tale premio è assegnato, nonché la misura dello stesso.

Le somme assegnate a tale titolo non vengono conteggiate ai fini delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi

Qualora il premio aggiunto debba essere assegnato ad un cavallo montato da un cavaliere dilettante l'importo previsto per il cavaliere verrà corrisposto all'Associazione Gentlemen Riders d'Italia. (AGRI)

Alla fine di ciascun anno le somme accantonate per il premio aggiunto e non assegnate vengono destinate ad aumento del rispettivo montepremi corse galoppo dell'anno successivo.

Nelle sole corse Tris al galoppo in piano i premi al traguardo sono assegnati secondo la seguente ripartizione:

- al proprietario del 1° arrivato: 42,5%
- al proprietario del 2° arrivato: 17,0%
- al proprietario del 3° arrivato: 8,5%
- al proprietario del 4° arrivato: 5,1%
- al proprietario del 5° arrivato: 3,4%

- all'allenatore del 1° arrivato: 5,0%
- all'allenatore del 2° arrivato: 2,0%
- all'allenatore del 3° arrivato: 1,0%
- all'allenatore del 4° arrivato: 0,6%
- allenatore del 5° arrivato: 0,4%

- al fantino del 1° arrivato: 2,5%
- al fantino del 2° arrivato: 1,0%
- al fantino del 3° arrivato: 0,5%
- al fantino del 4° arrivato: 0,3%
- al fantino del 5° arrivato: 0,2%

Suddivisione del “Gran Premio Merano”

Art. 128 - Fra le corse ad ostacoli, fa eccezione all'Art. 127 il Gran Premio Merano, che ha una speciale ripartizione.

Provvidenze agli allevatori

Art. 129 - La provvidenza destinata agli allevatori, fissata nel 10% dell'ammontare dei premi delle singole corse, è corrisposta agli allevatori dei tre cavalli nati ed allevati in Italia o considerati

tali (Artt. 151 e 152) di origine accertata, **miglior classificati tra i premi tre posti (1°, 2° e 3°)** in ogni corsa piana ed in ostacoli ed è così suddivisa:

- 65% al primo **miglior classificato**;
- 25% al secondo **miglior classificato**;
- 10% al terzo **miglior classificato**.

Per i cavalli nati in Italia o considerati tali, ai sensi degli Artt. 151 e 152, di 3, 4, 5 e 6 anni, la provvidenza è raddoppiata in tutte le corse, comprese le Tris.

Alla fine di ciascun anno le somme stanziare a tale titolo e non distribuite vengono accantonate presso l'U.N.I.R.E. e destinate al finanziamento della provvidenza di cui all'Art. 130. Tutte le eventuali somme residue saranno: per la metà ripartite proporzionalmente fra i percipienti le provvidenze di cui al 1° e 2° comma del presente articolo con riferimento all'anno in cui le stesse sono maturate; e per l'altra metà destinate ad aumento del montepremi delle corse **al galoppo in piano per Cavalieri Dilettanti e di quelle in ostacoli, dell'anno successivo**.

Provvidenza agli allevatori dei cavalli italiani partecipanti a corse estere

Art. 130 - All'allevatore del cavallo italiano che vinca all'estero una corsa di allocazione complessiva pari o superiore alla somma stabilita anno per anno dal Comitato Esecutivo dell'Ente o anche si piazzasse 2° o 3° nei Gran Premi, verrà corrisposta dall'U.N.I.R.E. una provvidenza in atto pari al 20% della somma vinta al traguardo a condizione che l'allevatore, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui la corsa si è svolta, faccia pervenire all'Ente specifica domanda corredata dalla documentazione ufficiale della corsa cui il cavallo ha partecipato.

Capo VIII

CERTIFICATI - NOMI

Disposizione Generale

Art. 130 bis - Per i cavalli, iscritti in Albi genealogici, limitatamente a quanto disciplinato dal presente Capo VIII, vale la normativa stabilita dall'Ente che cura la tenuta dell'Albo di riferimento.

Deposito dei certificati di origine dei cavalli

Art. 131 - Un cavallo non può prendere parte ad una corsa se non sia stato tempestivamente depositato presso la Segreteria del Jockey Club Italiano (se di p.s.i.) o la Segreteria dell'ENCI (se cavalli iscritti in Albi ENCI) o alla Società degli Steeple-Chases d'Italia (se non p.s.i. o di p.s.i. non iscritto nello Stud Book o se non iscritto in Albi genealogici ENCI) il suo certificato d'origine.

Per l'effettuazione di tale deposito è dovuto un diritto di Segreteria.

Sono senz'altro ammessi a correre nelle corse rette dalla Società degli Steeple-Chases d'Italia, i cavalli di p.s.i. e non di p.s.i. che risultano iscritti nello Stud Book dei Paesi d'origine. Il Comitato Esecutivo della Società degli Steeple-Chases d'Italia, previo accertamenti dell'ascendenza diretta e dell'identità, può ammettere a partecipare alle corse anche quei soggetti che non risultino iscritti negli Stud Books.

Il certificato di origine non può essere ritirato dalla Segreteria dell'Ente per alcun motivo.

La normativa per i cavalli iscritti in Albi genealogici resta disciplinata dai regolamenti stabiliti dall'Ente competente alla tenuta dell'Albo di riferimento.

Cavalli non di p.s.i.

Art. 132 - Nessun cavallo non di p.s.i. può essere iscritto ad una corsa se il suo certificato di origine, rilasciato dai competenti Organismi italiani o stranieri, non sia stato depositato prima della iscrizione presso la Segreteria della Società degli Steeple-Chases d'Italia o se, nel caso di soggetto non iscritto in Albo genealogico, non si sia provveduto alla relativa registrazione presso l'Ente.

Il certificato di origine non può essere ritirato dalla Segreteria dell'Ente per alcun motivo.

Controllo nascita – Certificato d'identità

Art. 133 - La nascita di un puledro non di p.s.i. deve essere comunicata per iscritto all'Ente entro 10 giorni dall'evento oppure alla F.I.S.E. o all'E.N.C.I. Entro due mesi dalla nascita del foals, l'allevatore è tenuto a far compilare da un medico veterinario - che accerterà anche l'identità della madre - il certificato di identità che, completato in tutte le sue parti su modulo apposito rilasciato dall'Ente, deve essere redatto in duplice copia di cui una viene immediatamente rimessa all'Ente stesso, l'altra deve essere conservata dall'allevatore. Quest'ultima deve essere presentata al medico veterinario comunale al momento della stesura del certificato di origine, onde constatare le rispondenze del sesso, del mantello e degli altri dati segnaletici del puledro.

Certificati di origine

Art. 134 - Il certificato di origine deve essere redatto e firmato nella parte I (accoppiamento) dal gestore della stazione di fecondazione equina ove la fattrice è stata coperta e nella parte II (dichiarazione di nascita) da un medico veterinario comunale con le modalità di cui all'articolo precedente, senza di che il certificato di origine non potrà essere redatto.

Nel certificato di origine devono essere indicati: il nome del padre e della madre del prodotto, la sua data di nascita, il nome, il sesso, il mantello e i dati segnaletici.

Qualora il cavallo manchi di dati segnaletici ne deve essere fatta specifica menzione.

Nel caso che la madre sia stata coperta da più stalloni, devono essere inviati i certificati di ogni accoppiamento.

Compilazione Libretto segnaletico

Art. 135 - Il Libretto segnaletico dei cavalli nati in Italia viene compilato ed emesso dall'Ente nelle sue parti descrittive e rilasciato al proprietario del cavallo il quale deve far controllare l'esattezza dei dati segnaletici in esso riportati da un medico veterinario, che deve provvedere a riportare i dati stessi nella parte grafica del Libretto.

Il Libretto segnaletico deve accompagnare tutti i movimenti del cavallo sia in Italia che nei casi di esportazione temporanea o definitiva e può sostituire il certificato di esportazione limitatamente ai movimenti che avvengono nell'ambito dei Paesi che hanno riconosciuto la validità del libretto stesso.

In esso devono essere trascritti le vaccinazioni e le misure profilattiche, alle quali i cavalli sono sottoposti. Per le vaccinazioni eseguite in Italia il medico veterinario deve apporre la fustella del prodotto somministrato e annullarla; gli stessi medici veterinari devono, inoltre, riportare nell'apposito spazio, il motivo del vaccino, la data e il luogo della vaccinazione ed apporre il loro timbro e la loro firma per esteso.

In caso di smarrimento o furto del Libretto segnaletico dei cavalli in Italia, o dei cavalli nati all'estero e per i quali il Libretto segnaletico è stato emesso dall'Ente, la richiesta, redatta in carta da bollo, del duplicato dello stesso deve essere sottoscritta dal proprietario del cavallo e inoltrata all'Ente allegando: a) denuncia di smarrimento o furto presentata all'Autorità Giudiziaria competente; b) certificato veterinario attestante i dati segnaletici attuali del cavallo, sia grafici che descrittivi, redatto sul modulo apposito rilasciato dall'Ente; c) attestato di versamento del diritto di segreteria stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sul conto corrente dell'Ente. Qualora si tratti di un cavallo nato all'estero e per il quale il Libretto segnaletico è stato emesso da un Ente Ippico straniero, il diritto di segreteria sarà richiesto anche tramite la Società degli Steeple-Chases d'Italia secondo le modalità stabilite e comunicate da tale Autorità estera.

La Società degli Steeple-Chases d'Italia prima del rilascio del duplicato, può disporre la comparazione ematica, o qualsiasi altro controllo che riterrà opportuno, da eseguirsi secondo le disposizioni dell'Ente con spese a carico del proprietario.

L'allenatore ha l'obbligo di depositare, pena l'esclusione del cavallo dalla corsa, il Libretto segnaletico di ogni cavallo da lui allenato e dichiarato partente presso la Segreteria della Società all'ippodromo, almeno un'ora prima della corsa cui deve partecipare. I Commissari e/o i Funzionari di riunione devono verificare l'esatta indicazione delle vaccinazioni e misure profilattiche e devono, possibilmente con la collaborazione del veterinario addetto alle operazioni antidoping, procedere all'accertamento dell'identità del cavallo.

Sul Libretto, inoltre, vanno annotati gli eventuali provvedimenti adottati dai Commissari o dallo Starter in ordine a difetti e/o vizi manifestati in corsa o in partenza dal cavallo.

Un cavallo non può essere ammesso a correre se ha ricevuto una iniezione di vaccino nei sette giorni precedenti alla corsa.

Depositi certificato e performances cavallo importato

Art. 136 - Per i cavalli esteri comunque e da chiunque importati in Italia, devono essere depositati, prima della corsa al Jockey Club Italiano per i p.s.i. o ad altro Ente competente per la tenuta dell'Albo genealogico ed alla Società degli Steeple-Chases per tutti gli altri cavalli, il certificato di origine o il Libretto segnaletico nonché, all'atto dell'iscrizione, un certificato attestante le performances del cavallo nella sua carriera di corse.

Per i cavalli importati yearlings o di età superiore, i proprietari devono depositare la bolla doganale di importazione ai fini della qualificazione alle corse. In difetto non può aver luogo la pubblicazione del certificato di origine sul Bollettino Ufficiale.

Tutti i citati documenti devono essere rilasciati e vidimati dalle Autorità che hanno all'estero poteri corrispondenti a quelli della Società degli Steeple-Chases d'Italia o del Jockey Club Italiano. Devono essere contemporaneamente depositati il certificato rilasciato da un veterinario esercente in Italia constatante la rispondenza dell'età, del sesso, del mantello e dei dati segnaletici del cavallo e la bolla doganale.

In caso di urgenza il certificato di origine o il libretto segnaletico possono essere depositati presso la Segreteria della Società di Corse per il successivo immediato inoltro a quella dell'Ente, mentre il certificato attestante le performances deve essere consegnato alla Segreteria della Società di Corse prima della dichiarazione dei partenti.

Qualora le performances non siano pervenute, il cavallo può prendere parte alla corsa sotto riserva e con dichiarazione scritta del proprietario o di un suo delegato per assunzione di responsabilità.

È dovuto un diritto di Segreteria il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo (Art. II, lett. d) e che, in caso di ritardo non giustificato nel deposito del certificato e dei documenti sopraindicati, è quintuplicato.

L'Ente può richiedere la traduzione giurata dei dati riportati sul libretto segnaletico nel caso questi siano riportati scritti in lingua diversa da quella francese o inglese.

Accertamenti

Art. 137 - Il Comitato Esecutivo ha il diritto di controllare, con i mezzi che ritiene opportuni, l'identità dei cavalli dei quali sono stati depositati i certificati, ivi compreso l'emotipo e l'inserimento del microchip elettronico, che indicherà la sigla di identificazione.

Doveri dei Commissari di Riunione

Art. 138 - È fatto obbligo ai Commissari di Riunione disporre il controllo del libretto segnaletico all'atto del debutto del cavallo in Italia, e tutti i dati del soggetto; a tale scopo il libretto segnaletico deve essere depositato presso la Segreteria della Società di Corse all'ippodromo, un'ora prima dell'inizio della giornata di corse. I Commissari in caso di presentazione ritardata del Libretto devono punire con una multa l'allenatore. In caso di mancata presentazione del Libretto il cavallo viene escluso dalla corsa, allontanato dalle piste (Art. 173) e l'allenatore punito (Art. 173).

Denuncia variazione dati segnaletici e denuncia dei processi

Art. 139 - I Proprietari e l'Allenatore del cavallo possessori del Libretto segnaletico hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria dell'Ente competente, entro il termine del mese di febbraio

del secondo anno di età del cavallo, le variazioni che si verificano nei dati segnaletici già denunciati.

In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono, il proprietario e l'allenatore sono puniti con una multa ed il cavallo non può partecipare alle corse fino a che la relativa posizione non sia stata regolarizzata presso la Segreteria dell'Ente.

Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente, restituendo il relativo Libretto segnaletico, il decesso del suo cavallo.

Per l'opportuna annotazione deve essere ritornata all'Ente la fotocopia della parte centrale del libretto segnaletico, ovvero un certificato veterinario.

Devono inoltre comunicare, di volta in volta, le variazioni dei dati segnaletici derivanti da cause accidentali mediante invio di un certificato veterinario.

Deposito certificati cavalli appartenenti a scuderie estere

Art. 140 - I Libretti segnaletici dei cavalli appartenenti a scuderie estere che partecipano a corse in Italia, possono - in caso di urgenza - essere depositati presso la Segreteria della Società di Corse interessata che, previa visita di identificazione, ne cura l'inoltro alla Segreteria dell'Ente competente che, a registrazione effettuata, provvede alla restituzione all'Ente emittente.

Certificato esportazione – Libretto segnaletico

Art. 141 - I cavalli inviati all'estero, sono accompagnati dal Libretto segnaletico o dal certificato di esportazione in caso di esportazione temporanea; dal Libretto segnaletico e dal certificato di esportazione in caso di esportazione definitiva.

I certificati di esportazione sono rilasciati dall'Ente competente e per essi è dovuto un diritto di Segreteria (Art. II, lett. d), stabilito dal Consiglio Direttivo.

Al ritorno del cavallo in Italia, il certificato di esportazione, vistato dalle Autorità Ippiche straniere, deve essere riconsegnato all'Ente.

PUBBLICAZIONE REGISTRAZIONE CERTIFICATI DI ORIGINE

Art. 142 - **Il deposito dei certificati di origine ed ogni loro variazione devono essere pubblicati sul sito dell'Agenzia.**

Nome del cavallo nato in Italia

Art. 143 - Un cavallo non può partecipare a corse se prima non gli sia stato imposto un nome.

Per i cavalli nati in Italia il nome deve essere imposto all'atto del deposito del certificato di origine e non può superare le 18 lettere, spazi compresi.

Non si può imporre ad un cavallo il nome di un altro cavallo il cui certificato sia stato depositato da meno di 25 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a stalloni in razza in Italia e ai 15 anni dopo la morte per nomi che siano già appartenuti a fattrici in razza in Italia.

Non si può imporre il nome di un cavallo diventato celebre sia in Italia che all'estero. (I nomi celebri sono aggiornati annualmente nella «Lista Internazionale dei Nomi Protetti»).

Nome del cavallo nato all'estero ed importato

Art. 144 - I cavalli nati all'estero ed importati in Italia conservano il nome loro assegnato dall'Ente di origine.

Il nome deve essere sempre seguito dalla sigla del Paese di origine.

Se all'atto della importazione il cavallo è senza nome, il proprietario, tramite l'Ente competente, deve chiedere all'Ente paritetico del Paese di origine del cavallo, il benestare su una rosa di nomi da lui indicati.

Qualora entro 90 giorni da quello dell'importazione per gli yearling e 180 per i foals, l'Ente paritetico straniero non abbia dato il suo benestare per il nome richiesto, lo stesso verrà assegnato secondo le norme dell'articolo precedente.

Qualora il nome in seguito attribuito dall'Ente straniero sia diverso da quello assegnato in Italia, si deve procedere al cambio del nome. In questo caso nessuna tassa è dovuta dal proprietario.

Cambio del nome

Art. 145 - Il cambiamento del nome di un cavallo nato in Italia che non abbia mai corso deve essere notificato all'Ente competente versando il relativo diritto di Segreteria (Art. II, lett. d), che non è dovuto quando il cambiamento sia stato richiesto dall'Ente. Se il cavallo avesse già partecipato a corse, tale diritto è raddoppiato e, nelle iscrizioni e sui programmi, si deve aggiungere il vecchio nome al nuovo fino a che il cambiamento non abbia figurato per cinque volte nei risultati pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Se il cavallo non ha ancora corso, può essere iscritto con il nuovo nome appena il Bollettino Ufficiale abbia pubblicato la variazione.

Poteri del Comitato Esecutivo

Art. 146 - Il Comitato Esecutivo può non consentire la registrazione di un nome ove motivi di particolare rilievo lo rendano necessario, o anche solo opportuno.

Tassa di presentazione

Art. 147 - Per ogni cavallo che partecipi per la prima volta ad una corsa nell'annata, è dovuta una tassa di presentazione il cui ammontare è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo (Art. II, lett. c) n. 2).

Sanzioni

Art. 148 - Ogni infrazione alle norme del presente Capo è sottoposta al giudizio della Commissione di Disciplina per gli eventuali provvedimenti. L'Ente può disporre le opportune indagini per l'accertamento delle eventuali infrazioni.

Capo IX

ETA - NAZIONALITÀ - IMPORTAZIONI - CASTRAZIONE

Cavalli e puledri

Art. 149 - Sotto la denominazione generica di cavalli e puledri, si comprendono anche le cavalle e i castroni.

Età dei cavalli

Art. 150 - L'età dei cavalli è computata dal primo gennaio del loro anno di nascita.

Cavalli nati in Italia

Art. 151 - Sono italiani tutti i cavalli nati ed allevati in Italia da fattrici appartenenti per almeno 8 mesi prima del compimento dei due anni ad allevatori italiani o considerati tali (Art. 12).

Per i cavalli di p.s.i. vale quanto stabilito da normativa del Jockey Club Italiano.

Cavalli nati all'estero e considerati italiani

Art. 152 - Sono considerati italiani, se importati in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita ed ivi allevati per almeno 8 mesi dell'anno successivo i cavalli nati all'estero da fattrice temporaneamente esportata per essere coperta, nonché da madri acquistate all'estero da allevatori italiani, purché l'acquisto sia notificato all'Ente competente prima della nascita del prodotto.

La comunicazione dell'acquisto della fattrice deve essere accompagnata dalla relativa fattura, invalidata ai fini valutari.

L'entrata e l'importazione in Italia a titolo definitivo dei suddetti cavalli, come pure delle fattrici, deve essere attestata da documentazione rilasciata dalle Autorità competenti e deve essere comunicata all'Ente con raccomandata spedita entro e non oltre dieci giorni dall'entrata stessa.

Per i cavalli di p.s.i. vale quanto stabilito da normativa del Jockey Club Italiano.

Per i cavalli iscritti in Albi genealogici vale quanto stabilito da normativa dell'Ente competente alla tenuta del relativo Albo.

Limitazioni cavalli importati

Art. 153 - I cavalli importati in via definitiva dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita possono partecipare alle corse piane, rette dall'Ente anche del tipo a vendere, a reclamare o handicap ascendente, ed a condizionate con dotazione complessive inferiori all'importo stabilito dal Comitato Esecutivo, soltanto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di importazione, e comunque non prima di 180 giorni dalla data del documento rilasciato dalle competenti Autorità, attestante l'importazione che deve essere, comunque, comunicata all'Ente ippico di competenza con lettera raccomandata spedita entro 10 giorni dall'entrata nel Paese.

I cavalli se importati in via definitiva possono essere esportati in via temporanea, per periodi non superiori a 60 giorni consecutivi per la partecipazione a corse, senza perdere il diritto a partecipare alle corse rette dall'Ente.

Per cavalli importati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui al 1° comma si applica la normativa vigente all'epoca della loro importazione.

Limitazioni per i 3 anni

Art. 154 - I cavalli di 3 anni possono partecipare solo dal 1° marzo a corse in siepi che devono essere a loro riservate e svolgersi su distanze non superiori a m. 3400 e solo dal 1° ottobre a corse in steeple-chase.

Limitazioni per i 4 anni

Art. 155 - Nel primo semestre dell'anno non possono essere programmate corse in steeple-chase per cavalli di 4 anni e oltre. È ammessa nel primo semestre, nei limiti di una prova per ciascuna riunione, una corsa per 4 e 5 anni, su distanza non superiore ai metri 3200 e con dotazione complessiva non superiore a quella fissata dal Comitato Esecutivo.

I cavalli di 4 anni possono partecipare nel primo trimestre a corse in siepi aperte anche ai 5 anni ed oltre purché dette corse non abbiano una dotazione complessiva superiore a quella fissata dal Comitato Esecutivo.

I cavalli di 4 anni possono invece partecipare ai cross countries a partire dal primo gennaio.

Castrazione

Art. 156 - La castrazione di un cavallo - attestata da un certificato veterinario - deve essere notificata, prima di qualsiasi iscrizione a corse, dal proprietario, dal suo rappresentante o dall'allenatore, all'UNIRE, trasmettendo all'Ente oltre il certificato veterinario anche il libretto segnaletico per le opportune annotazioni sullo stesso.

In caso di urgenza, il cavallo può essere ammesso a partecipare alla corsa per cui è dichiarato partente, purché la suindicata documentazione (libretto segnaletico e certificato attestante data ed avvenuta castrazione) sia sottoposta all'esame del Veterinario Responsabile incaricato dall'Ente presso l'ippodromo dove il cavallo corre per la prima volta come castrone. Il Veterinario Responsabile, effettuati gli accertamenti di sua competenza, per l'ammissione alla corsa, provvederà ad inoltrare all'Ente il certificato presentatogli di avvenuta castrazione unitamente al libretto segnaletico, per le predette annotazioni e registrazioni.

In ogni caso, al proprietario e all'allenatore, che hanno omesso gli adempimenti di cui al 1° comma o siano ricorsi alla procedura d'urgenza di cui al 2° comma, è irrogata una multa dell'importo stabilito dall'Ente.

Prova di qualifica

Art. 156 bis - Per debuttare in ostacoli (esclusi Cross-Country) i cavalli a far data dal 1° gennaio 1994 devono aver superato in giornata di corse, alla presenza di due Commissari, dello Starter, o, dove richiesto, da persone designate dall'Ente, una prova pubblica di qualifica. Detta prova dovrà essere effettuata, accertata l'identità del cavallo, su percorso di circa 2500 metri da solo o in compagnia di altri cavalli, prima della dichiarazione dei partenti della corsa di debutto. In caso negativo la prova potrà essere ripetuta, trascorsi almeno 15 giorni.

I Commissari, valutato il grado di addestramento, rilasceranno o meno apposito attestato di qualifica.

Sono esonerati dalla prova i cavalli che hanno regolarmente completato un percorso Cross-Country in corsa riconosciuta.

Previa autorizzazione del Comitato Esecutivo dette prove potranno essere programmate anche in giornate non di corsa, secondo un calendario pubblicizzato adeguatamente.

Capo X

PESI - QUALIFICHE - SOPRACCARICHI - DISCARICHI

Pesi

Art. 157 - I pesi che i cavalli debbono portare secondo la loro età, sulle varie distanze, sono indicati nella tabella annessa al presente Regolamento.

Le Società di Corse, nella redazione dei programmi delle corse nelle quali i Cavalieri possono usufruire di discarichi personali, devono, in linea di massima, stabilire una scala di pesi che consenta l'utilizzazione di tali discarichi.

Qualifiche

Art. 158 - La qualifica di un cavallo, in base alle condizioni di una corsa, deve essere in atto al momento della pubblicazione dei pesi per le corse handicaps; - al momento della dichiarazione dei partenti per le altre prove.

La qualifica dei Cavalieri deve sussistere al momento della dichiarazione dei partenti.

Per i cavalli la qualifica deve ancora sussistere al momento della corsa.

Quando una proposizione di corsa si riferisce a cavalli che abbiano corso una, due, tre volte, ecc., nella riunione, nell'annata ecc. (in piano od in ostacoli, a seconda che si tratti di corsa piana o ad ostacoli) si computano nel numero delle prove richieste solo quelle in cui i cavalli abbiano ultimato il percorso nel tempo regolamentare.

Per le corse TOTIP e TRIS si osservano gli specifici Regolamenti.

Ogni caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, importa il distanziamento totale del cavallo e la punizione dei responsabili.

Corse per cavalieri dilettanti – Qualifiche

Art. 158 bis - La qualifica di un cavallo, in base alle condizioni di una corsa, deve essere in atto:

- per le corse **handicaps** nelle riunioni riconosciute alle h 11:00 del giorno antecedente a quello stabilito dall'Ente per la pubblicazione dei pesi, redatti dalla Commissione per la centralizzazione degli **handicaps**;
- per le corse **handicaps** nelle riunioni autorizzate al momento della pubblicazione dei pesi;
- per le altre prove al momento della dichiarazione dei partenti.

La qualifica dei cavalieri deve sussistere al momento della dichiarazione dei partenti.

Per i cavalli la qualifica deve ancora sussistere al momento della corsa.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, un cavallo non può partecipare a più di una corsa nell'arco temporale di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha fornito l'ultima prestazione. Tale disposizione è valida con riferimento a tutte le corse disputate in Italia, in riunioni riconosciute ed autorizzate.

Per le corse TOTIP e TRIS si osservano le disposizioni stabilite dagli specifici Regolamenti.

Ogni caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, comporta il distanziamento totale del cavallo e la punizione dei responsabili.

Per le corse ad ostacoli restano confermate le norme in vigore stabilite dall'art. 158, ad eccezione della limitazione a partecipare a corse, stabilita dal 4° comma del presente articolo, che si estende dal 1° gennaio 2003 anche ai cavalli partecipanti a tali corse.

Corse piane per cavalieri dilettanti – Qualifiche

Art. 158 bis - La qualifica di un cavallo, in base alle condizioni di una corsa, deve essere in atto:

- per le corse **handicaps** nelle riunioni riconosciute alle h. 11,00 del giorno antecedente a quello stabilito dall'Ente per la pubblicazione dei pesi, redatti dalla Commissione per la centralizzazione degli **handicaps**;
- per le corse **handicaps** nelle riunioni autorizzate al momento della pubblicazione dei pesi;
- per le altre prove al momento della dichiarazione dei partenti.

La qualifica dei cavalieri deve sussistere al momento della dichiarazione dei partenti.

Per i cavalli la qualifica deve ancora sussistere al momento della corsa.

Per le corse TOTIP e TRIS si osservano le disposizioni stabilite dagli specifici Regolamenti.

Un cavallo non può partecipare a corse nell'arco temporale di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha fornito l'ultima prestazione. Tale disposizione è valida con riferimento a tutte le corse disputate in Italia in riunioni riconosciute ed autorizzate, incluse le corse TRIS.

Ogni caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, comporta il di stanziamento totale del cavallo e la punizione dei responsabili.

Per le corse ad ostacoli restano confermate le norme in vigore stabilite dall'art. 158 , ad eccezione della limitazione a partecipare a corse, stabilita dal 5° comma del presente articolo, estesa anche ai cavalli partecipanti a tali corse.

Sopraccarichi e discarichi

Art. 159 - In tutte le corse piane (handicaps eccettuate) le cavalle godono di un discarico di kg. 1 ½.

Quando le condizioni di corsa impongono sopraccarichi, i medesimi possono essere stabiliti in base alle vittorie conseguite o alle somme comunque guadagnate (primi premi o piazzamenti - Art. 116) ed assegnate ai proprietari, eventuale premio aggiunto escluso. Ove entrambi tali sopraccarichi vengano alternativamente previsti nelle condizioni di corsa, viene applicato il sopraccarico maggiore.

Un premio o una somma possono essere computati nei sopraccarichi una sola volta.

I discarichi possono essere previsti per non aver vinto una somma, un premio o per altri motivi specificati nella proposizione di corsa.

I discarichi per premi o per somme vinte non sono cumulabili.

I discarichi dipendenti dal non aver vinto una somma, un premio non possono essere cumulati con quelli spettanti ai «maiden».

Il discarico concesso al cavallo debuttante in una data specialità si gode una sola volta anche se il cavallo non abbia ultimato il percorso.

I sopraccarichi o i discarichi derivanti da cause diverse verificatesi nello stesso periodo di tempo, non possono essere cumulabili.

Non possono essere previsti sopraccarichi in corse piane per vincite conseguite in corse ad ostacoli e viceversa.

Dal 1° gennaio 1995, agli effetti delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi, deve tenersi conto della partecipazione e delle vincite dei soli importi assegnati ai proprietari nelle corse riconosciute rette dalla Società degli Steeple-Chases d'Italia, dal Jockey Club Italiano, dall'E.N.C.I. e da Enti stranieri paritetici, mentre non deve tenersi conto:

- a) degli eventuali premi aggiunti ai proprietari (quali ad esempio, quelli di cui all'Art. 127, 5° comma del presente Regolamento);
- b) degli importi a chiunque erogati dal F.I.A. o dall'E.B.F.;
- c) degli importi a chiunque attribuiti per ripartizione delle somme relative alle iscrizioni, ai forfeits e alle entrate nelle corse;
- d) dei premi e degli importi attribuiti direttamente agli allenatori, agli allevatori, ai cavalieri, al personale di scuderia e, in genere, a soggetti diversi dai proprietari.

Per i premi e le somme vinte sino al 31 dicembre 1994 agli effetti delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi, deve tenersi conto delle somme complessivamente vinte per i proprietari, gli allenatori ed i cavalieri, con esclusione degli importi di cui alle lettere a), b) c) del precedente capoverso.

Tutti i cavalli arrivati simultaneamente primi in una corsa, sono considerati vincitori individuali della stessa. Peraltro, ai soli fini dei sopraccarichi, discarichi e qualifiche riferite a somme, viene calcolata la somma effettivamente percepita dai loro proprietari, eventuale premio aggiunto escluso.

Qualora in una proposizione di corsa ad ostacoli - agli effetti delle qualifiche, dei discarichi e dei sopraccarichi - si vogliano considerare soltanto i premi o le somme vinte in uno specifico tipo di corsa, dovrà esserne fatta espressa menzione, in difetto della quale, il calcolo dei premi o delle somme vinte dovrà tener conto dei risultati comunque conseguiti in qualsiasi tipo di corsa ad ostacoli.

Nessun cavallo deve essere escluso da una corsa per averne vinta una con premio inferiore all'ammontare del primo premio assegnato alla corsa stessa. Si può derogare da tale prescrizione nello stabilire la condizione degli handicaps.

I premi d'onore, anche di rilevante valore, non vengono calcolati nel computo dei premi vinti.

I premi e le somme vinte all'estero sono calcolate, agli effetti delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi, secondo la tabella di ragguglio annessa al presente Regolamento che verrà periodicamente aggiornata dal Consiglio Direttivo dell'Ente d'intesa con quello del Jockey Club Italiano, pubblicata sul Bollettino Ufficiale, relativa all'anno in cui tali premi e tali somme sono stati vinti e che viene aggiornata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il Comitato Esecutivo può annualmente stabilire per fine promozionale che il premio e le monete vinte nelle corse ad ostacoli riservate ai debuttanti ed inserite nell'elenco dei Grandi Premi e prove principali, vengano conteggiate al 50% ai fini della qualifica o degli eventuali sopraccarichi in corse successive.

Sopraccarichi negli handicaps

Art. 160 - Negli handicaps discendenti e negli handicaps ad invito i vincitori di una corsa qualsiasi dopo la pubblicazione dei pesi, saranno considerati «non qualificati» se il premio vinto, eventuale premio aggiunto escluso, è pari o superiore al primo premio dell'handicap di cui trattasi. Porteranno invece un sopraccarico di kg. 3 se inferiore.

Condizioni diverse e particolari possono essere fissate nella proposizione di handicaps con dotazione da stabilirsi dal Comitato Esecutivo.

I vincitori di una corsa, dopo la pubblicazione dei pesi di un handicap ascendente, portano un sopraccarico di kg. 5 nell'handicap ascendente stesso, dal quale sono esclusi in caso di vittoria in un handicap qualsiasi.

Corse piane per cavalieri dilettanti – Sopraccarichi negli handicaps

Art. 160 bis - I vincitori di una corsa qualsiasi, disputata a decorrere dalle h 11:00 della giornata antecedente a quella fissata dall'Ente per la pubblicazione dei pesi, redatti dalla Commissione Centrale Handicaps, saranno considerati non qualificati negli handicaps, in cui sono stati iscritti, se l'importo vinto per i loro proprietari (premio aggiunto, ex art. 127 escluso) è pari o superiore al primo premio dell'handicaps di cui trattasi; se l'importo è inferiore, porteranno, invece, un sopraccarico di Kg. 3,5 sul peso assegnato dalla stessa Commissione Centrale e diramato per la pubblicazione dei pesi. Per gli handicaps in riunioni autorizzate la non qualifica o l'attribuzione del sopraccarico saranno considerati per corse ed importi vinti dopo la pubblicazione dei pesi.

Condizioni diverse e particolari possono essere fissate nella proposizione di handicaps con dotazione da stabilirsi da parte dell'Ente.

I vincitori di una corsa, disputata a decorrere dalle h 11:00 della giornata antecedente a quella fissata dall'Ente per la pubblicazione dei pesi, redatti dalla Commissione Centrale Handicaps, ed iscritti in un handicap di dotazione minima, porteranno un sopraccarico di Kg 5 sul peso assegnato dalla stessa Commissione e saranno non qualificati nell'handicap stesso qualora siano vincitori di altro handicap qualsiasi.

I premi d'onore, anche di rilevante valore, non vengono calcolati nel computo dei premi vinti.

I premi e le somme vinte all'estero sono calcolate, agli effetti delle qualifiche, dei sopraccarichi e dei discarichi, secondo la tabella di ragguglio pubblicata sul Notiziario Unire,

relativa all'anno in cui tali premi e tali somme sono stati vinti e che viene aggiornata almeno una volta all'anno dall'Ente.

Per le corse ad ostacoli restano confermate le norme in vigore stabilite dall'art. 160.

Divieto tracheotomia permanente (tracheotubo), divieto di partecipazione a corse per cavalle gravide.

Art. 160 ter – A decorrere dal 1° gennaio 2003:

- è vietata la partecipazione a corse in Italia di cavalli sottoposti da tale data ad intervento di tracheotomia permanente (tracheotubo).

E' consentita la partecipazione di cavalli che abbiano corso e siano stati tracheostomizzati prima di tale data. In tale caso i proprietari o gli allenatori devono trasmettere all'Ente, entro il 31.12.2002, certificazione di Medico Veterinario, attestante la presenza del tracheotubo, unitamente al libretto segnaletico, per le necessarie annotazioni e registrazioni. Il cavallo potrà correre soltanto dopo tale adempimento.

Fino al 31.12.2003, l'Ente può procedere al riesame del diniego di annotazione del tracheotubo per tutti i casi di tardiva trasmissione, dopo il 31.12.2002, della suindicata documentazione, purché sia prodotta, oltre la certificazione veterinaria attestante l'avvenuto intervento di tracheotomia permanente (tracheotubo) anteriormente all'anno 2003, documentazione filmata relativa alla partecipazione a corse, nel 2002 o antecedentemente, da cui sia rilevabile la presenza del tracheotubo. Tale documentazione, dovrà essere rilasciata dai Segretari delle Società di Corse dell'ippodromo ove il cavallo ha corso.

- A decorrere dal 01/01/2003 è vietata la partecipazione a corse in Italia di cavalle gravide, dopo 120 giorni dalla data dell'ultimo salto e sino al termine della gravidanza.

Il proprietario è tenuto a comunicare all'Ente, a partire dal mese di febbraio di ogni anno le cavalle di sua proprietà in allenamento coperte da stalloni, indicando le date dei salti ed il nome degli stalloni; nel caso in cui tali cavalle siano risultate vuote, è tenuto a trasmettere certificazione veterinaria attestante l'assenza dello stato di gestazione. L'Ente, si riserva ogni accertamento che riterrà necessario.

La violazione di tale divieto comporta il distanziamento totale della cavalla e l'irrogazione di una multa di importo stabilito dall'Ente.

Capo XI

ISCRIZIONI ED ENTRATE - FORFEITS

Iscrizione

Art. 161 - L'atto con il quale il proprietario o chi ne è delegato manifesta la volontà di far partecipare il proprio cavallo ad una determinata corsa.

Il giorno, l'ora ed il luogo delle iscrizioni a ciascuna corsa sono specificati nel Bollettino Ufficiale e nel Libretto programma delle singole Riunioni.

Le iscrizioni devono essere fatte per iscritto. In via eccezionale si potranno anche effettuare per telefono, o per telex o per telecopier, ma – in tali casi - ogni eventuale disagio sarà unicamente imputabile ai dichiaranti le iscrizioni stesse.

Nei Grandi Premi (Corse di Gruppo) è stabilita un'iscrizione supplementare nella misura del 20% dell'importo dovuto al proprietario del cavallo vincitore. Detto importo deve essere pagato per intero anche se il cavallo non corre.

Detto importo è dovuto anche per i cavalli, considerati regolarmente partiti, a norma dell'Art. 203.

Per la partecipazione ad una corsa è dovuta una somma denominata entrata, il cui ammontare, a carico del proprietario, è stabilito dall'U.N.I.R.E.

L'importo relativo all'entrata non è dovuto per i cavalli considerati partiti a norma dell'Art. 203. Chi ha venduto od affittato un cavallo conserva il diritto di disporre delle iscrizioni fatte in precedenza e può cederle all'acquirente o all'affittuario salvo che la vendita sia avvenuta in tempo successivo alla dichiarazione di partenza del cavallo, nel qual caso l'iscrizione si intende senz'altro ceduta.

La cessione dell'iscrizione deve essere dichiarata alla Segreteria dell'Ente.

In caso di urgenza, la dichiarazione può essere fatta alla Segreteria della Società di Corse che la trasmetterà senza indugio a quella dell'Ente.

La morte del proprietario non annulla l'iscrizione.

Forfeit - Nozione

Art. 162 - Atto col quale un cavallo iscritto ad una corsa ne viene ritirato. In tal caso è dovuto - dal proprietario - una somma stabilita dall'annessa tabella.

Per ogni corsa viene indicato nel programma il numero dei forfeits che possono essere dichiarati e il giorno, l'ora ed il luogo delle dichiarazioni.

Il diritto di ritirare un cavallo spetta soltanto al proprietario o al suo delegato. Se la dichiarazione del forfeit giunge dopo l'ora fissata, rimane valida per l'eventuale forfeit successivo.

Una dichiarazione di forfeit non può, in alcun modo, essere revocata.

Quando non sia stato dichiarato alcun forfeit, ma il cavallo rimasto iscritto non venga dichiarato partente, sarà dovuta dal proprietario una somma stabilita nell'annessa tabella.

Pubblicazione

Art. 163 - Tanto le iscrizioni quanto i forfeits devono essere pubblicati a cura delle Segreterie delle Società immediatamente dopo la scadenza del termine di chiusura e comunicati senza indugio alla Segreteria dell'Ente. In caso di mancata loro comunicazione entro 48 ore (non calcolando i gg. festivi) dalla scadenza dei termini di chiusura, la Società di Corse incorre in una multa di importo stabilito annualmente dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

I fogli delle iscrizioni e del forfeit devono essere conservati, a cura della Società, per un periodo minimo di sei mesi successivi all'effettuazione della corsa alla quale si riferiscono.

Per talune corse di particolare rilievo, le relative proposizioni di corsa possono stabilire che le iscrizioni ed i forfeits siano fatti anche presso la Segreteria dell'Ente o di determinati Enti Ippici esteri corrispondenti, o, infine, di talune specificate Società di Corse.

Forfeits generali

Art. 164 - I forfeits generali debbono essere dichiarati per iscritto presso la Segreteria dell'Ente che ne darà notizia nel Bollettino Ufficiale

Restituzione entrate e forfeits

Art. 165 - Le entrate ed i forfeits vengono restituiti:

- a) se la corsa non ha luogo o è annullata;
- b) se il cavallo è morto;
- c) se, per qualsiasi ragione, il cavallo ha perso la qualifica.

Sono però dovute le rate scadute e quelle in corso di maturazione al momento nel quale il cavallo ha perso la qualifica.

Divieto corse con conferme

Art. 166 - Non possono essere programmate corse che prevedano, in luogo dei forfeits, successive conferme salvo autorizzazione del Comitato Esecutivo.

Pagamento iscrizioni e forfeits

Art. 167 - L'ammontare delle somme dovute per le iscrizioni, le rinuncie ed i forfeits è stabilito dall'U.N.I.R.E..

In ogni singola corsa l'ammontare di dette somme va aggiunto alla dotazione dei premi destinati ai proprietari e suddivisa secondo i parametri di distribuzione stabiliti dall'U.N.I.R.E.

Capo XII

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI

Nozione - Modalità

Art. 168 - Manifestazione espressa per iscritto della volontà del proprietario o del suo delegato a norma degli artt. 26 o 39 di far partecipare un cavallo ad una determinata corsa alla quale sia rimasto iscritto.

La presentazione di tale dichiarazione può essere fatta anche da altra persona incaricata

Le Società di Corse hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di ricevere le dichiarazioni dei partenti effettuate telefonicamente dalle persone di cui al 1° cpv.; il funzionario **della Società di Corse**, che riceve tale dichiarazione e ritenga di accettarla deve scriverla nell'apposito modulo, firmandola, assumendone la responsabilità e rendendola immediatamente nota a norma del capoverso successivo.

Le dichiarazioni dei partenti vengono effettuate alla presenza di un Commissario o **Funzionario** con il sistema del Libro aperto», vale a dire mediante dichiarazione resa pubblicamente nell'apposito locale (al quale possono accedere Commissari e Funzionari della riunione, proprietari, allenatori, G.R., Amazzoni, allievi, caporali con permesso di allenare, fantini, allievi fantini, caporali di scuderia o loro incaricati), ove deve essere installato un orologio che segnerà, ad ogni effetto, l'ora ufficiale.

Ferma restando la disposizione relativa agli handicaps (articoli 117 e 117 bis), al momento della dichiarazione dei partenti devono sussistere le condizioni richieste dalle proposizioni di corse, anche se le medesime non sussistevano al momento dell'iscrizione.

La dichiarazione deve essere fatta entro il termine stabilito dall'Ente con l'indicazione del nome del premio, della monta, del peso, degli eventuali rapporti di scuderia, dell'uso dei paraocchi e del cuffino (paraorecchi), del reggilingua e/o della rosetta; ed una volta effettuata non può essere ritirata o modificata.

Entro e non oltre i 15 minuti successivi alla chiusura della dichiarazione dei partenti, il cavaliere dichiarato può essere sostituito con altro in possesso dello stesso tipo di patente e, **se trattasi di allievo fantino, deve** appartenere alla stessa categoria per ciò che si riferisce ai discarichi **di cui può godere.**

Per gli handicaps per i quali i pesi sono adeguati dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti, le monte potranno essere indicate o cambiate entro il termine stabilito dall'Ente.

Qualora al momento della chiusura della dichiarazione dei partenti risultasse dichiarato un numero di concorrenti inferiore a quello minimo fissato dall'Ente per considerare valida l'effettuazione della corsa, la dichiarazione verrà riaperta per ulteriori 30 minuti, nel corso dei quali potranno essere dichiarati partenti altri cavalli, tra quelli rimasti iscritti dopo i

forfeits e, comunque, qualificati alla corsa. Nel caso in cui, al termine della dichiarazione dei partenti riaperta, non sia raggiunto il predetto numero minimo, la corsa si riterrà annullata a tutti gli effetti.

In conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 173, la corsa verrà altresì annullata qualora il giorno della corsa, all'ippodromo, a seguito anche di ritiri od esclusioni intervenuti da dopo la dichiarazione dei partenti, il numero dei cavalli, all'atto dell'entrata in pista, risulti inferiore al predetto numero minimo, o ad altro numero minimo specificatamente stabilito dell'Ente per determinate categorie o tipi di corsa.

In ogni caso se il numero di corse disputabili nella giornata di corse, a norma dei due precedenti comma, è inferiore al numero minimo fissato dall'Ente, la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmati Grandi Premi o (c.d. corse di gruppo), Corse Listed, Handicap Limitati, Handicap Principali, Corse Tris o Corse Totip e sempreché tali tipi di corse siano disputabili a norma del precedente comma.

Le disposizioni, di cui ai precedenti due comma, per le corse di Gruppo e le Corse Listed entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.

Il proprietario o l'allenatore che dichiara partenti in una corsa due o più cavalli di sua proprietà o comproprietà o da lui allenati ha la facoltà di invertire, entro e non oltre le ore 9,00 del giorno della corsa, le monte dichiarate su tali cavalli, purché appartenenti allo stesso proprietario, comunicando, entro il suddetto termine, le sue decisioni alla Segreteria della Società di Corse ove la corsa si svolge; la Società deve darne immediata notizia ai Commissari e alle Agenzie Ippiche. Tale facoltà non può essere esercitata se per uno o più cavalli è stata dichiarata la monta di allievi fantini.

È vietato dichiarare partente un cavallo in più di una corsa in una stessa giornata, anche se su ippodromi diversi; se ciò avviene, il cavallo non può partecipare ad alcuna delle corse nelle quali è stato dichiarato partente ed è sospeso per il periodo di 10 giorni e l'allenatore è punito con una multa dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza. **Peraltro, se un cavallo viene dichiarato partente in più di una corsa in una stessa giornata o in giornate consecutive in programma su ippodromi situati in diversi Paesi, lo stesso può partecipare alla corsa che viene scelta dal proprietario o dall'allenatore; in tali casi, sia nel caso in cui il cavallo corra che nel caso in cui venga ritirato, la Commissione di Disciplina di 1^a Istanza infliggerà al proprietario o all'allenatore una multa pari al 10% del premio al vincitore della corsa italiana di cui trattasi.**

I cavalli dichiarati partenti in corse TOTIP non possono partecipare ad altre corse nei due giorni che le precedono.

I cavalli dichiarati partenti in corse TRIS non sono qualificati a correre nelle giornate **che intercorrono tra la dichiarazione di partenza** e il giorno della disputa della corsa TRIS **né ad altre corse Tris o Totip nei sette giorni successivi alla corsa Tris stessa.**

Corse con numero di partenti dichiarati superiore a quello autorizzato: riduzione del numero dei cavalli

Art. 169 - Il Comitato Escutivo dell'Ente può stabilire il numero massimo dei cavalli che possono partecipare alle corse in un ippodromo, eventualmente differenziandolo con riferimento alle diverse piste, percorsi e distanze delle stesse.

Nel caso in cui per una corsa venga dichiarato partente un numero di cavalli superiore a quello come sopra stabilito, per ridurlo al numero massimo consentito vengono adottati i seguenti criteri per i vari tipi di corsa:

- **Corse condizionate o a peso o per età:** esclusione automatica, ad eccezione, nelle corse ad ostacoli dei cavalli debuttanti nella specialità, dei cavalli che abbiano vinto minori somme (provvidenze aggiunte escluse) nei dodici mesi precedenti la corsa per i proprietari, con estrazione a sorte nel caso in cui più cavalli abbiano vinto somme uguali;

- **Handicaps principali, ad Invito, Discendenti e Corse Tris:** esclusione dei cavalli cui sia stato assegnato dall'Handicapper il peso minimo, con estrazione a sorte tra i cavalli ai quali sia stato attribuito lo stesso peso; peraltro, nelle corse per cavalli di età diversa, tra i cavalli con lo stesso peso minimo, sono prima esclusi, se del caso per sorteggio tra loro, quelli di età maggiore;
- **Handicaps ascendenti:** esclusione dei cavalli cui sia stato attribuito il peso maggiore, con estrazione a sorte tra quelli cui sia stato assegnato lo stesso peso; peraltro, nelle corse per cavalli di età diversa, tra i cavalli con lo stesso peso sono prima esclusi, se del caso per sorteggio tra loro, quelli di età maggiore;
- **Corse a vendere o reclamare o per maidens o debuttanti:** esclusione dei cavalli in eccesso mediante estrazione a sorte; in primo luogo non si procederà all'esclusione dei cavalli già esclusi sulla stessa piazza nei 60 giorni precedenti il giorno della corsa.

I cavalli come sopra esclusi non incorrono in alcuna sospensione e i loro proprietari non sono tenuti al pagamento di alcun importo.

Entro 15 minuti dal termine della procedura per la riduzione dei partenti, le monte dichiarate possono essere liberamente modificate.

Numeri di partenza

Art. 170 - Ad avvenuta dichiarazione dei partenti, vengono alla presenza di un Commissario estratti a sorte i numeri relativi all'allineamento che i cavalli dovranno tenere alla partenza.

Peraltro, su richiesta scritta dell'allenatore e autorizzazione dello Starter, un cavallo di comprovata pericolosità o difficoltà può essere fatto partire all'esterno degli altri per ottenere il buon andamento della partenza. In tale caso, il cavallo viene escluso dall'estrazione e il suo nome viene inserito nell'elenco dei cavalli che, per tutta la durata della riunione di corse nell'ippodromo, partiranno automaticamente all'esterno. Nel caso in cui ad una corsa siano dichiarati partenti due o più cavalli compresi in tale elenco, per gli stessi sarà eseguita, a parte, l'estrazione dei numeri esterni a quelli degli altri concorrenti.

Capo XIII

PERDITA DI QUALIFICA - VARIAZIONI DI PESO E RITIRI DOPO LA DICHIARAZIONE DEI PARTENTI

Perdita di qualifica

Art. 171 - a) Qualora un cavallo dichiarato partente consegua in un'altra corsa un risultato che gli faccia perdere la qualifica, deve essere ritirato senza comminatoria di allontanamento o di pagamento di somma alcuna. (Per le corse TOTIP, riserva TOTIP, TRIS e riserva TRIS valgono gli specifici Regolamenti).

b) Qualora il cavaliere di un cavallo dichiarato partente perda la qualifica a partecipare alla corsa a seguito di una vittoria conseguita dopo la dichiarazione dei partenti, deve ugualmente montare al peso dichiarato, come se non avesse perduto la qualifica.

Variazioni di peso dopo la dichiarazione dei partenti

Art. 172 - a) I pesi attribuiti dalle condizioni di una corsa vanno comunque rispettati tenendo sempre presente la effettiva situazione del cavallo al momento della effettuazione della corsa stessa

anche in dipendenza di sopraccarichi o discarichi maturati per l'effettuazione di altra corsa dopo la dichiarazione di partenza.

In deroga a tale disposizione, nelle corse TOTIP le qualificazioni e i pesi dei cavalli dichiarati partenti devono essere stabiliti con riferimento al momento della dichiarazione stessa e non possono subire variazioni per alcun motivo.

b) Le eventuali maggiorazioni di peso derivanti dalla perdita della qualifica o di un discarico di un allievo, quando la perdita stessa sia conseguenza di una corsa fornita in una giornata precedente dopo la dichiarazione dei partenti non devono essere applicate.

c) Qualora in sede di dichiarazione dei partenti sia stato dichiarato per errore un peso inferiore o superiore a quello che il cavallo avrebbe dovuto portare ai sensi della condizione di corsa, o sia stato dimenticato un discarico del cavaliere, è consentita la correzione, sempre che l'errore venga rilevato entro le ore 9 del giorno della corsa e la correzione non superi in difetto o in eccesso i kg. 2. I Commissari, su segnalazione della Segreteria della Società, puniscono il responsabile con una multa.

Nel caso che l'errore venga rilevato dopo le ore 9, non è ammessa alcuna correzione. In ogni caso se il cavallo nonostante le eventuali correzioni di cui sopra risulti avere un peso inferiore a quello stabilito dalle condizioni di corsa, deve essere escluso dalla corsa. In tale ipotesi non può venire calcolata la differenza di peso consentita dall'Art. 195 e nei suoi confronti viene applicato il disposto dell'Art. 173 del Regolamento. Qualora invece il cavallo porti un peso superiore, nonostante la eventuale correzione, a quello stabilito dalle condizioni della corsa, può correre con tale maggior peso.

Tutte le variazioni devono obbligatoriamente venire comunicate, a cura dei responsabili, alle Società entro le ore 9 del giorno della corsa perché possano essere rese di pubblica ragione.

Ritiro dopo la dichiarazione di partenza - Corse TOTIP e corse TRIS

Art. 173 - I cavalli dichiarati partenti e successivamente ritirati incorrono nell'allontanamento di **10** giorni, se il ritiro avviene prima delle ore 9 del giorno della corsa; peraltro i Commissari possono ridurre a 6 i giorni di tale allontanamento se dalla dichiarazione dei partenti al giorno della corsa si sia verificata una sensibile variazione nello stato del terreno. Se la giornata successiva della Riunione in cui è avvenuto il ritiro (e per la quale i partenti non siano già stati dichiarati) cade dopo la scadenza del periodo di allontanamento, il cavallo non può correre nella Riunione in tale giornata, fermo restando la durata dell'allontanamento sugli altri ippodromi. Tale ultima disposizione non si applica nell'ultima giornata di ogni Riunione: nel qual caso l'allontanamento rimane fissato in giorni **10**.

Se il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'art. 135 o è ritirato dopo le ore 9,00 del giorno della corsa, l'allontanamento è di giorni 15.

Inoltre, i Commissari infliggono una multa nella misura stabilita dal Comitato Esecutivo quando il cavallo viene escluso dalla corsa a norma dell'art. 135.

L'allontanamento ha decorrenza dalla mezzanotte del giorno della corsa nella quale è intervenuto il ritiro.

Il periodo di allontanamento sarà comunque di giorni 10 nel caso in cui il ritiro sia determinato dalle condizioni sanitarie del cavallo, documentate da specifica certificazione veterinaria la cui presentazione è obbligatoria, pena l'irrogazione di un periodo di allontanamento di 15 giorni. Tale certificato, per i cavalli ritirati, non presente all'ippodromo, deve essere inoltrato, con l'atto di ritiro, presso la Segreteria della Società di Corse, per essere sottoposto ai Commissari ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento e quindi essere allegato alla relazione ufficiale della corsa.

Il Veterinario Responsabile o il Veterinario Coadiutore, da esso delegato, incaricati dall'UNIRE, nel caso di cavalli, presenti all'ippodromo ritirati o da escludere per motivi sanitari, effettuata la visita, emettono la certificazione veterinaria di cui al precedente comma, da allegare alla relazione

ufficiale, e da sottoporre ai Commissari per il conseguente provvedimento di allontanamento del cavallo.

Su richiesta scritta, depositata presso la Segreteria della Società di Corse all'atto del ritiro, resa dal proprietario o dall'allenatore del cavallo, in luogo dell'allontanamento, i Commissari infliggono una multa, **a carico del proprietario**, pari al 4% o all'**10%** del premio globale previsto per il vincitore della corsa, se il ritiro è avvenuto rispettivamente prima o dopo le ore 9 del giorno della corsa. **Nel caso di cavallo ritirato per motivi sanitari non è ammessa l'irrogazione della multa in luogo dell'allontanamento.**

La suindicata richiesta scritta deve essere inviata all'Ente, unitamente alla Relazione Ufficiale della corsa, che deve indicare il provvedimento adottato a norma del precedente comma.

Qualora sia ritirato un cavallo per impossibilità a raggiungere l'ippodromo a causa di interruzioni di vie o dei servizi di trasporto o sinistri dei mezzi di trasporto dei cavalli, documentate, i Commissari non adotteranno alcun provvedimento di allontanamento o altro provvedimento sanzionatorio.

Per le corse TOTIP, riserva TOTIP e per le corse Tris, si applicano le disposizioni in materia di ritiro, esclusione dalla corsa ed allontanamento contenuto negli specifici Regolamenti.

Nel caso in cui nel giorno della dichiarazione dei partenti, per le corse previste come TOTIP, non si raggiunga il numero minimo dei partenti richiesto dal relativo Regolamento, **si applicherà quanto previsto nello stesso.**

Qualora a seguito di ritiri intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti con esclusione di cavalli dalla corsa, il numero dei cavalli, all'ippodromo, rimasti partenti e partecipanti alla corsa, risultasse, alla partenza, inferiore al numero minimo dei partenti fissato per il tipo o categoria di corsa, la stessa corsa verrà disputata, tuttavia i premi al traguardo di cui agli artt. 127, 128 e 129 saranno corrisposti nel seguente modo:

- 1) se per la corsa è stato fissato un numero minimo necessario di partenti pari a 5 e i cavalli partenti risultano 4, verranno assegnati soltanto i premi spettanti ai cavalli arrivati 1° - 2° - 3°;
- 2) se per la corsa è stato fissato un numero minimo necessario di partenti pari a 5 o a 4 e i cavalli partenti risultano 3, verranno assegnati soltanto i premi spettanti ai cavalli arrivati 1° e 2°;
- 3) se per la corsa è stato fissato un numero minimo necessario di partenti pari a 2 e i cavalli partenti risultano 2, verranno assegnati soltanto i premi spettanti al cavallo vincitore.

In ogni caso una corsa non è disputabile e viene annullata a tutti gli effetti qualora, all'ippodromo, il giorno della corsa, alla partenza rimanga partente un solo cavallo.

Se il numero di corse annullate a norma del precedente comma, nella singola giornata di corse sia inferiore al numero minimo fissato dall'Ente, la medesima giornata di corse viene annullata, ad eccezione delle giornate in cui sono programmati Grandi Premi (c.d. Corse di Gruppo), Corse Listed oppure Corse Tris o Corse Totip e semprechè tali tipi di corse siano disputabili a norma del precedente comma.

Per le Corse di Gruppo e le Corse Listed le modifiche apportate ai comma 1°, 2°, 5°, 7°, 12°, 13° e 14° del presente articolo entrano in vigore dal 1 gennaio 2005. Per tali corse e per i cavalli dichiarati partenti nelle stesse valgono le disposizioni già vigenti alla data del 31.01.2004.

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DELLE CORSE

Capo I

COMMISSARI E FUNZIONARI

Elenco Commissari, Funzionari Ispettori alla Forma – Iscrizione - Incompatibilità

Art. 174 - Elenco Commissari, Funzionari, Ispettori alla Forma - Iscrizione - Incompatibilità

1) Elenco dei Funzionari/Ispettori

A cura dell'Ente viene tenuto un Elenco in cui sono iscritti i nominativi dei Funzionari/Ispettori.

Possono **chiedere l'iscrizione** nell'Elenco, presentando domanda al Segretario Generale dell'Ente, i cittadini italiani o di altri Paesi della Comunità Europea, di età compresa tra i 25 anni e i 55 anni, provvisti di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, del godimento dei diritti politici, di comprovata integrità morale, che abbiano frequentato il corso di formazione indetto dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per i corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina corse", allegato al presente Regolamento e superato il previsto esame di fine corso.

“Il Segretario Generale può esonerare dalle prove preselettive e dalla frequenza del corso, di cui al “Regolamento per i corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina corse”, le persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore, ammettendole direttamente all’esame finale.

Possono altresì, essere ammessi direttamente all’esame finale, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio di scuola superiore, gli operatori che abbiano riportato gravi inabilità, in seguito ad infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell’attività ippica, in corsa o in allenamento. (Deliberazione del C.d.A. n. 179 del 29/12/2009)

Tale esame è sostenuto innanzi ad apposita Commissione costituita dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale dell'Area Tecnica, dal Dirigente dell'Area Tecnica interessata e da un Commissario iscritto nell'Elenco. In caso di parità nella valutazione del candidato il voto del Presidente vale doppio.

Le iscrizioni nel suindicato Elenco dei Funzionari hanno validità fino al compimento del 70° anno di età.

2) Elenco dei Commissari

A cura dell'Ente viene tenuto un Elenco in cui sono iscritti i nominativi dei Commissari

Possono **chiedere l'iscrizione nell'Elenco dei Commissari** presentando domanda al Segretario Generale dell'Ente, i cittadini italiani o di altri Paesi della Comunità Europea che **non abbiano compiuto il 65° anno di età** provvisti di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, del godimento dei diritti politici, di comprovata integrità morale che siano già iscritti **nell'Elenco dei Funzionari**, che abbiano espletato proficuamente le relative

mansioni per almeno 100 giornate di corse, che abbiano frequentato il corso di qualificazione per Commissari indetto dall'Ente, secondo le modalità stabilite dall'apposito "**Regolamento per i corsi di formazione e qualificazione Commissari**", allegato al presente **Regolamento** e superato il previsto esame di fine corso.

Il Segretario Generale può esonerare dalla frequenza del corso le persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore anche se non iscritti nell'Elenco dei Funzionari/Ispettori.

Tali soggetti, sono iscritti nell'Elenco dopo un periodo di tirocinio come allievi Commissari con affiancamento a terne commissariali per almeno 30 giornate di corse e al superamento di un successivo esame teorico-pratico diretto ad accertare le loro capacità di giudizio e di decisione nonché di redazione di provvedimenti e/o rapporti

Il Segretario Generale, in caso di necessità e urgenza, può esonerare dalla frequenza del corso e dal previsto periodo di tirocinio, di cui al comma precedente, le persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore, comunque già iscritte all'Elenco dei Funzionari/Ispettori, ammettendole direttamente all'esame di cui al comma precedente.

Tale esame è sostenuto innanzi ad apposita Commissione costituita dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale dell'Area Tecnica, dal Dirigente dell'Area Tecnica interessata e da un Commissario iscritto nell'Elenco. In caso di parità nella valutazione del candidato il voto del Presidente vale doppio.

Sono, altresì, **iscritti nell'Elenco** coloro che, pur in assenza di tali requisiti, a giudizio del Segretario Generale dell'Ente, abbiano acquisito elevate e specifiche conoscenze e competenze tecniche o disciplinari per aver rivestito nell'Ente cariche istituzionali o aver svolto attività di direzione o di amministrazione della giustizia sportiva.

Ogni anno, l'Ente procede all'esame di tali domande e decide sulle stesse.

Le iscrizioni nel suindicato Elenco dei Commissari **hanno validità fino al compimento del 70° anno di età.**

3) Elenco degli Ispettori alla Forma

A cura dell'Ente è tenuto un Elenco in cui sono iscritti i nominativi degli Ispettori addetti al controllo della forma e del rendimento dei cavalli, i cui compiti sono fissati dal successivo art. 178/bis.

Possono **chiedere l'iscrizione nell'Elenco**, presentando domanda al Segretario Generale dell'Ente, i cittadini italiani o di altri Paesi della Comunità Europea, con perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, di età compresa tra i 25 e i **55 anni**, provvisti del titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, del godimento dei diritti politici, di comprovata integrità morale, in possesso di comprovata competenza ippica, e di approfondita conoscenza del settore, con particolare riguardo alle capacità di rendimento sportivo del cavallo purosangue. In ogni caso l'accertamento di tali requisiti sarà oggetto di un colloquio che l'aspirante Ispettore alla Forma sosterrà innanzi a Commissione all'uopo nominata.

Le iscrizioni nel suindicato Elenco degli Ispettori alla Forma hanno validità fino al compimento del 70° anno di età.

4) Elenco Veterinari

Particolari disposizioni e procedure sono definiti dall'Ente per la tenuta, selezione, formazione ed iscrizione in apposito elenco di Veterinari responsabili e coadiutori negli ippodromi.

5) Incompatibilità

Le incompatibilità per Commissari, Funzionari/Ispettori sono definite dall'art. 3 del Regolamento di disciplina come approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19.03.2002 ed emendato con Decreto dello stesso Ministro n. 829 del 23.06.2003, per i Veterinari dalla deliberazione commissariale n. 461 del 13.12.2002.

In occasione della presentazione della domanda di iscrizione nei relativi Elenchi, i Commissari, i Funzionari/Ispettori ed i Veterinari, sono tenuti a produrre dichiarazione, in carta libera, da cui risulti l'assenza delle incompatibilità come sopra fissate. Analoga dichiarazione dovrà tempestivamente essere presentata qualora la situazione inizialmente dichiarata subisca modificazioni pena la radiazione **dall'Elenco**.

Ai soggetti iscritti nei suindicati Elenchi è assolutamente vietato effettuare, anche per interposta persona, scommesse nell'esercizio delle loro rispettive funzioni, pena la radiazione da tali Elenchi.

Art. 175 - Nomina Commissari e altri addetti al controllo e disciplina corse.

Per ogni riunione di corsa il Segretario Generale nomina **tre Commissari effettivi funzionanti giornalmente secondo i turni stabiliti dall'Ente**.

Possono, altresì, essere nominati uno o più Commissari supplenti.

Il Segretario Generale stabilisce criteri di rotazione fra i **Commissari** su vari ippodromi nell'arco dell'anno e nel corso delle singole riunioni.

Il Segretario Generale può, altresì, nominare un Ispettore addetto al controllo della forma e del rendimento dei cavalli impegnati in tutte le corse della riunione, iscritto nello specifico Elenco di cui all'art. 174 n. 3. Le funzioni di detto Ispettore, sono previste dall'art. 178 bis.

Negli ippodromi indicati dall'Ente, uno dei Commissari o Funzionari/Ispettori dovrà essere presente per assolvere, anche a turno, per effettuare sorveglianza a norma dell'art. 168, della regolarità dello svolgimento delle operazioni della dichiarazione dei partenti.

Nelle Riunioni di corse comprendenti un numero di giornate non superiore a 20 e in altre eventualmente stabilite dall'Ente può essere nominato un solo **Commissario iscritto nell'Elenco**.

Il Segretario Generale nomina, inoltre, anche a turno:

- uno Starter;
- **un Handicapper**;
- un Ispettore alla Disciplina;
- uno o più Ispettori alle operazioni antidoping dei cavalieri;
- un Giudice di arrivo;
- un Ispettore al Peso;
- un Ispettore all'insellaggio;
- uno o più Ispettori del Percorso;
- un Veterinario responsabile e uno o più Veterinari coadiutori, uno o più Ispettori alle operazioni antidoping, uno o più Ispettori coadiutori, in relazione ai compiti e

all'organizzazione dei controlli antidoping e Veterinari, durante la giornata di corse nelle aree di isolamento pre corsa, in occasione dei controlli in allenamento, come fissati dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, come approvato con D.M. n. 797 del 16 ottobre 2002 e relativi disciplinari attuativi ed alle disposizioni di riferimento contenute nel presente regolamento;

- un eventuale Funzionario aggiunto per le giornate in cui sono programmate corse Tris e per il potenziamento delle attività di controllo sui cavalli partecipanti alla stessa.

Il Segretario Generale nomina, altresì, anche uno o più Starters, a turno, addetto, al di fuori dell'orario delle corse e delle riunioni di corse, all'addestramento dei cavalli alle partenze con le macchine a stalli nonché la Commissione centrale Handicappers di cui all'art. 117 bis.

In caso di impedimento improvviso di un Commissario, **i Commissari presenti** provvederanno alla sua sostituzione con uno dei supplenti. Se ciò non sia possibile, la sostituzione avviene con altra persona ritenuta idonea, anche non iscritta nell'Elenco di cui all'art. 174, n. 2.

In caso di improvviso impedimento di un Funzionario, **la terna commissariale** provvederà alla sua sostituzione, dandone tempestiva comunicazione all'Ente.

Assicurazione

Art. 175 bis - I Commissari ed i Funzionari, funzionanti nelle giornate di corse sono assicurati contro gli infortuni professionali (in itinere ed all'ippodromo) con polizza collettiva stipulata dall'Ente, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Commissari e Funzionari corse al galoppo.

Il pagamento del relativo premio assicurativo viene trattenuto dall'Ente con un addebito sui gettoni di presenza corrisposti.

Rapporti tra Commissari e Funzionari

Art. 176 - I Funzionari, nell'esercizio delle loro specifiche funzioni, sono sottoposti all'autorità e alla sorveglianza dei Commissari, a cui devono fornire tutte le notizie e le informazioni, anche scritte, necessarie per l'adozione delle decisioni atte a garantire il regolare e disciplinato svolgimento delle corse e di tutto quanto ad esse connesso, a norma del presente Regolamento.

• L'handicapper è tenuto a collaborare con i Commissari segnalando e/o fornendo anche per iscritto elementi in ordine a prestazioni ed al rendimento dei cavalli.

Segretario della Società

Art. 177 - Al Segretario della Società o a chi lo sostituisce in caso di impedimento - è affidata la direzione generale dell'Ippodromo ed il coordinamento di tutte le attività che si svolgono e di quelle alle stesse connesse. Opera in stretta collaborazione con i Commissari per tutto ciò che riguarda lo svolgimento delle corse e fa eseguire le disposizioni dagli stessi impartite. Cura che al termine di ogni giornata di corse il programma giornaliero, completato con l'indicazione dei risultati delle prove disputate, sia trasmesso senza indugio all'Ente ed a tutte le Società di Corse riconosciute.

Art. 178 – Compiti dei Commissari

I Commissari prendono **collegialmente** tutte le disposizioni ed adottano tutte le decisioni, avvalendosi anche della collaborazione dei Funzionari, per garantire il regolare e disciplinato svolgimento delle corse e di tutto quanto ad esse connesso, in conformità e con l'applicazione delle

norme del presente Regolamento. A tal fine, esercitano le funzioni istruttorie e deliberanti che ritengono necessarie in ogni caso di loro intervento d'iniziativa o su reclamo, provvedendo alla pronta definizione di ogni contestazione insorta in relazione alle corse, eccettuate le questioni od i reclami relativi alle scommesse. Su richiesta della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, devono eseguire prontamente tutte le indagini necessarie e richieste. **In caso di decisione assunta non all'unanimità devono redigere apposita relazione circa le motivazioni che hanno indotto ad adottare la decisione a maggioranza da trasmettere tempestivamente, in via riservata, al Direttore Generale dell'Area Tecnica.**

In particolare:

- 1) sorvegliano la manutenzione delle piste e degli ostacoli, la gradazione del terreno e ne constatano la condizione prima dell'inizio delle corse. Qualora nel corso della giornata la gradazione del terreno variasse sensibilmente ne fanno dare notizia dalla Società di Corse al pubblico e alle Agenzie ippiche. Quando le dimensioni della pista o altri particolari motivi o le condizioni del terreno lo rendano opportuno possono stabilire, prima delle ore 9 del giorno della corsa, il cambio della pista in cui una o più corse devono svolgersi e, qualora sia impossibile far disputare la corsa sulla distanza prevista, possono modificare la distanza stessa con quella alla stessa più prossima consentita dalla pista in cui dovrà svolgersi. Di tale cambiamento deve, a cura delle Società di Corse, essere data immediata notizia all'U.N.I.R.E. Qualora il cambiamento di pista venga disposto dopo la dichiarazione dei partenti, in caso di ritiro di cavalli entro le ore 9,30 del giorno della corsa, gli stessi non sono soggetti ad allontanamento e il ritiro viene considerato giustificato;
- 2) verificano l'efficienza e la regolarità del servizio di sorveglianza ai campi di allenamento e alle scuderie degli ippodromi che le Società hanno l'obbligo di organizzare (Art. 98) e possono fare espellere dai luoghi che si trovano sotto la loro giurisdizione (recinto del dissellaggio, sala delle bilance, recinti del peso, sala fantini, boxes insellaggio, tondino) chiunque ritengano opportuno debba esserne allontanato;
- 3) ricevono, secondo le norme e i limiti di tempo stabiliti, i vari reclami; decidono su quelli che, secondo il Regolamento, sono di loro competenza, trasmettendo gli altri all'Ente. Prima di decidere in ordine ad un reclamo, devono compiere le opportune indagini e possono sentire il reclamante che ne abbia fatto richiesta e chiunque ritengano opportuno;
- 4) ricevono le segnalazioni scritte da parte dell'Ispettore addetto al controllo della forma e del rendimento dei cavalli. Adottano i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti dei responsabili ivi compreso il deferimento alla Commissione di Disciplina di 1^o Istanza, eventualmente sentendo personalmente chiunque risulti interessato alla vicenda o chi riterranno opportuno;
- 5) assumono i provvedimenti di esclusione di un cavallo dalla corsa o di ammissione a correre con riserva, acquisite le valutazioni e decisioni del Veterinario Responsabile in occasione dei controlli d'identità di cavalli partenti, dei documenti di identificazione, delle vaccinazioni e misure profilattiche in essi riportate, tenuto conto delle norme del presente Regolamento, di quelle contenute nel Regolamento approvato con DM 797 del 16/10/2002 e relativi disciplinari attuati;
- 6) sorvegliano lo svolgimento della corsa, sia recandosi personalmente nei punti ritenuti più opportuni, sia inviandovi gli Ispettori al Percorso;
- 7) possono invalidare una partenza in applicazione di quanto disposto dall'art. 212, 3^o comma;
- 8) ricevono i rapporti dell'Ispettore alla Disciplina, dell'Ispettore al Percorso e dello Starter, nonché le comunicazioni delle punizioni da questo ultimo comminate. Possono comunque punire di loro iniziativa i cavalieri per indisciplina in partenza;
- 9) possono allontanare o distanziare cavalli (Titolo V, capo II);
- 10) possono, previa contestazione degli addebiti agli interessati, se presenti all'ippodromo, infliggere punizioni (Titolo V, capo III); le punizioni, per i soggetti per cui sia previsto, sono

riportate nel libretto punizioni», con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo. Nello scegliere il tipo o la misura della punizione devono tener conto dei precedenti del punito e devono comunicare senza indugio all'Ente - per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale - le sanzioni deliberate.

Qualora sia necessario un approfondimento delle indagini, intese ad accertare i fatti che hanno provocato il loro intervento, in vista di un loro eventuale provvedimento disciplinare, i Commissari - dandone, se del caso, comunicazione al pubblico - hanno la facoltà di non prendere immediate decisioni, rinviando al quinto giorno successivo a quello in cui è stata riscontrata l'infrazione la pronuncia delle decisioni del caso;

- 11) **ricevono i rapporti del Veterinario Responsabile ai fini dell'adozione dei provvedimenti e decisioni riguardanti le condizioni fisiche dei cavalli ed il benessere animale. Prima della corsa, ricevuto tale parere professionale possono adottare provvedimenti di sospensione della corsa o esclusione di uno o più cavalli dalla corsa;**
- 12) Hanno la facoltà di sospendere, ove ricorrano motivi che ostino ad un regolare svolgimento delle corse, una giornata o una o più corse di una giornata e devono proporre all'Ente, sentita la Società interessata, le date per l'eventuale recupero;
- 13) Possono annullare una corsa a loro insindacabile giudizio durante il suo svolgimento in caso di manifesto grave pericolo, azionando la sirena; in tal caso, si applica il disposto dell'art. 212, 3°, 4° e 5° c;
- 14) Curano che la Segreteria della Società compili le relazioni ufficiali che, da loro sottoscritte, dovranno essere immediatamente inviate alla Segreteria dell'Ente.

Tali relazioni devono per ogni corsa riportare:

- il nome dei Commissari, dell'Ispettore alla Disciplina, dell'Ispettore alle operazioni antidoping, del Giudice di Arrivo, dell'Handicapper e dello Starter;
- le condizioni atmosferiche;
- lo stato del terreno e la relativa gradazione;
- i nomi e le proposizioni delle corse;
- il nome dei cavalli partiti (in ordine di arrivo), l'eventuale uso dei paraocchi e del cuffino paraocchii;
- il nome dei Proprietari e degli Allenatori;
- i pesi assegnati;
- le variazioni dei pesi dichiarati al momento della dichiarazione dei partenti e riscontrate al peso della corsa;
- le monte;
- i forfeits dichiarati ed i cavalli non qualificati;
- il tempo ufficiale impiegato dal vincitore;
- i distacchi;
- l'ammontare dei premi, compresi quelli aggiunti;
- le quote del totalizzatore;
- l'orario di partenza delle singole corse;
- le vendite e le reclamazioni;
- i reclami ed il loro esito;
- provvedimenti presi;
- il nome dei cavalli (e dei relativi allenatori) sottoposti a prelievi per l'esame antidoping;
- il nome del cavaliere sottoposto a controllo medico;
- quanto altro si creda opportuno segnalare; in particolare in forma sintetica, anche gli accertamenti e le indagini compiute in ordine a prestazioni rese dai concorrenti e le spiegazioni addotte dai responsabili e le eventuali segnalazioni espresse dall'Handicapper, ai sensi dell'art. 176 precedente.

- 15) anno la facoltà in ogni momento ed a loro insindacabile giudizio, di disporre, prima della partenza delle singole corse, l'annullamento delle scommesse ad esse relative, dandone immediata comunicazione al pubblico;
- 16) Presenziano alla dichiarazione dei partenti, nonché alle estrazioni dei numeri di steccato.

Art. 178 bis – Ispettore al controllo della forma e del rendimento dei cavalli.

A cura dell'Ente è tenuto un Elenco in cui sono iscritti i nominativi degli Ispettori addetti al controllo della forma e del rendimento dei cavalli.

Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, presentando domanda al Segretario Generale dell'Ente, i cittadini italiani o di altri Paesi della Comunità Europea, con perfetta conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, provvisti del titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, del godimento dei diritti politici, di comprovata integrità morale, in possesso di comprovata competenza ippica, e di approfondita conoscenza del settore, con particolare riguardo alle capacità di rendimento sportivo del cavallo purosangue. In ogni caso, l'accertamento di tali requisiti sarà oggetto di un colloquio che l'aspirante Ispettore alla Forma sosterrà innanzi Commissione all'uopo nominata.

Il Segretario Generale può nominare un Ispettore addetto al controllo della forma e del rendimento dei cavalli partecipanti alle corse programmate nelle riunioni rette dall'Ente.

Tale Ispettore indaga sui cambiamenti di rendimento dei cavalli, chiedendo al proprietario, allenatore, assistente allenatore, caporale con permesso di allenare, fantino ed a chiunque ritenga opportuno, le necessarie spiegazioni, esaminando l'andamento delle scommesse e visionando i filmati delle corse avvalendosi di apposite apparecchiature messe a disposizione dalla Società di Corse. Nell'espletamento dell'incarico può acquisire il parere dell'Handicapper o avviare l'indagine su sua segnalazione.

Qualora non ritenga esaurienti le risposte ricevute dagli interessati, relaziona per iscritto al Presidente della Terna dei Commissari, che adotterà i provvedimenti di sua competenza a norma dell'art. 178, circa i fatti e gli episodi oggetto dell'indagine, ivi compreso il deferimento dei responsabili alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

L'Ispettore comunica gli esiti dell'indagine al Presidente, anche nel caso in cui la stessa, a suo parere, non debba dare luogo ad ulteriori approfondimenti o provvedimenti.

L'Ispettore, qualora ritenga necessario un approfondimento delle indagini, ha facoltà, dandone comunicazione, nella stessa giornata di corse, al Presidente della Terna, di rinviare al terzo giorno successivo, la trasmissione della relazione di cui al precedente comma. Tale rinvio deve essere segnalato in calce alla Relazione Ufficiale.

Ogni intervento e le motivazioni che lo hanno determinato dovrà essere annotato dall'Ispettore in apposito Registro, che sarà depositato in copia conforme presso la Segreteria degli Organi Collegiali dell'Ente, al termine di ogni Riunione di Corse, per il quale è intervenuta la nomina o, comunque, ogni qualvolta l'Ente ritenga necessaria tale acquisizione.

Art. 179 – Compiti dell'ispettore alla Disciplina

L'Ispettore alla Disciplina collabora coi Commissari in tutto ciò che ha riferimento al contegno nell'ippodromo, durante lo svolgimento delle manifestazioni, di tutti coloro che sono tenuti alla osservanza del presente Regolamento.

In particolare:

- a) accerta prima dell'inizio di una giornata di corse la presenza nell'ippodromo del medico di servizio, della autoambulanza, del veterinario di servizio, del maniscalco, nonché della forza pubblica, riferendo ai Commissari le eventuali mancanze;
- b) sorveglia che nei locali riservati (Art 189), non accedano persone non autorizzate e le fa allontanare dal personale della Società, al di fuori dei recinti riservati;
- c) sorveglia che i Cavalieri professionisti o dilettanti non abbiano contatti con il pubblico se non dopo avere adempiuto ai loro obblighi della giornata;
- d) sorveglia che gli artieri che accedono all'ippodromo non escano dai recinti loro riservati, vestano correttamente e si comportino in maniera ineccepibile sotto ogni punto di vista;
- e) sorveglia che i caporali, fantini, allievi fantini ed artieri assistano alle corse dalle tribunette loro riservate;
- f) cura il mantenimento della disciplina nella sala fantini» e nella «sala G.R.», intervenendo prontamente per ristabilirla ove fosse turbata;
- g) sorveglia la condotta delle persone operanti sui campi di corsa, controllando che alle corse in programma non partecipino soggetti sospesi o squalificati e cavalli allontanati;
- h) riferisce prontamente ai Commissari ogni fatto di cui sia venuto a conoscenza che possa avere influenza sul regolare andamento delle corse e che possa richiedere un loro intervento.

Misure disciplinari

Art. 180 - I Commissari sono tenuti a reprimere ogni manifestazione offensiva nei loro confronti ed in quella dei Funzionari, riferendone senza indugio alla Commissione di Disciplina.

Appello avverso le decisioni dei Commissari

Art. 181 - Le deliberazioni e le decisioni dei Commissari sono menzionate nei rapporti di cui all'Art. 178 n. 14, esse contengono la semplice esposizione dei fatti accertati ed i provvedimenti eventualmente adottati, senza che occorra una specifica motivazione

Tutti i provvedimenti adottati dai Commissari sono esecutivi. Nessuna imputazione è ammessa contro apprezzamenti od accertamenti di fatti relativi alle corse contenuti nelle decisioni dei Commissari di riunione, avverso le quali l'appello di cui all'Art. 256 è ammesso soltanto per violazione o falsa applicazione del Regolamento.

Appello avverso i provvedimenti dei Commissari di riunione che dispongono il deferimento alla Commissione di Disciplina

Art. 182 - I provvedimenti dei Commissari di riunione che dispongono il deferimento alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza unitamente a sanzioni disciplinari, possono essere impugnati soltanto dopo che detta Commissione ha adottato le sue decisioni in merito ai fatti che hanno portato al deferimento.

Il termine, previsto dall'Art. 256, per l'impugnazione di tali provvedimenti dei Commissari, decorre dalla data di comunicazione della decisione della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Il Presidente della Commissione predetta, a richiesta dell'interessato, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, nella prima sessione della Commissione, l'esecutività della sanzione disposta dai Commissari unitamente al deferimento fino alla data di comunicazione della decisione della Commissione da lui presieduta.

Contestazioni e rapporti dopo la fine della riunione di corsa

Art. 183 - Le contestazioni ed i rapporti pervenuti ai Commissari dopo la fine della riunione e riferentesi a fatti avvenuti nel corso della medesima, verranno dai Commissari stessi inoltrati, per le relative decisioni, alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.

Rapporti dei Commissari

Art. 184 - I Commissari inviano i loro rapporti direttamente all'Ente, dandone contemporaneamente notizia alla Società.

Relazione finale

Art. 185 - I Commissari sono tenuti a compilare e ad inviare all'Ente, al termine di ogni riunione, una relazione sull'operato di tutti i Funzionari sull'osservanza da parte della Società degli obblighi che le incombono.

Incompatibilità

Art. 186 - Se un Commissario è direttamente o indirettamente interessato in una questione sottoposta all'esame del Collegio, non può, nelle decisioni ad essa relative, esercitare le sue funzioni. Così pure non può esercitare tali funzioni relativamente ad una corsa alla quale, direttamente o indirettamente, sia interessato.

Segretario del Collegio dei Commissari di riunione

Art. 187 - Il Segretario della Società od un suo delegato può essere chiamato a funzionare da Segretario del Collegio dei Commissari.

Pubblicità dei provvedimenti dei Commissari

Art. 188 - I provvedimenti dei Commissari devono essere pubblicati mediante affissione su apposito quadro; tale pubblicazione ha valore, per l'interessato, di comunicazione ufficiale.

Capo II

LOCALI RISERVATI

Accesso alla Sala Bilance, ai locali destinati alle operazioni del peso, ai recinti dell'insellaggio e del dissellaggio e alla Sala Fantini

Art. 189 - Alla **Sala delle Bilance**, possono accedere unicamente:

- i Funzionari dell'U.N.I.R.E., i Soci del Jockey Club Italiano, dell'E.N.C.I. e della Società degli Steeple-Chases d'Italia;
- i Gentlemen Riders, le Amazzoni, gli Allievi e gli Aspiranti (G.R. ed Amazzoni), regolarmente qualificati, solo in occasione dello svolgimento di corse loro riservate;
- I Commissari, gli Handicappers e gli Starters iscritti nell'Albo che siano stati nominati dall'Ente almeno una volta nei dodici mesi precedenti, nonché i Funzionari in attività sull'ippodromo;
- i Proprietari;
- gli Allenatori, i caporali con permesso di allenare;

- le persone di volta in volta autorizzate dalla Società degli Steeple-Chases d'Italia o dalla Società o Ente che gestisce l'Ippodromo;
- i giornalisti della Stampa tecnica accreditati.

Ai locali destinati alle operazioni del peso, possono accedere unicamente:

- i cavalieri, gli allenatori, gli assistenti allenatori e i caporali di scuderia in occasione delle operazioni nelle quali sono direttamente interessati.

Ai recinti dell'insellaggio e del dissellaggio, possono accedere unicamente:

- i Funzionari dell'U.N.I.R.E. i soci del Jockey Club Italiano, dell'E.N.C.I. e della Società degli Steeple-Chases d'Italia;
- I Commissari, gli Handicappers, gli Starters e i Funzionari in attività sull'ippodromo;
- i Proprietari, gli Allenatori e Assistenti Allenatori i Caporali con permesso di allenare e i cavalieri dei cavalli partecipanti alla corsa;
- le persone di volta in volta autorizzate dalla Società degli Steeple-Chases d'Italia o dalla Società o Ente che gestisce l'Ippodromo;
- i giornalisti della Stampa tecnica accreditati.

Alle **Sale Fantini** possono accedere solo:

- i cavalieri che hanno ingaggi di monta nella giornata e le persone di volta in volta autorizzate dai Commissari su richiesta motivata.

Le Società di Corse devono provvedere a far rispettare la presente disposizione. Ogni infrazione deve essere punita.

Capo III

PESO PRIMA DELLA CORSA

Ispettore al Peso

Art. 190 - Le operazioni del peso si svolgono sotto la direzione e sotto il controllo dell'Ispettore al Peso alla presenza dell'allenatore.

Operazioni del peso

Art. 191 - Le operazioni del peso hanno inizio 20 minuti prima dell'ora stabilita in programma per ciascuna corsa. I cavalieri devono compiere le operazioni del peso, senza frusta e senza casco. Il casco ed il giubbino protettivo, devono essere esibiti all'Ispettore al Peso il quale accerta che sia del tipo regolamentare approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente. Deve essere pesato tutto quello che il cavallo porta, eccetto:

- qualunque protezione degli arti del cavallo;
- il copertino con numero;
- il paraocchi e proteggioocchi;
- la testiera;
- il cuffino;
- la martingala;
- il paraombre;
- l'imboccatura;
- la briglia;
- il casco protettivo;
- la visiera;

- la frusta.

Il giubbino protettivo indossato dal cavaliere deve essere pesato.

Il cavaliere deve adempiere alle operazioni di peso a giubba aperta dopo aver indossato il giubbino regolamentare.

Controllo dei colori

Art. 192 - L'Ispettore al Peso deve esigere che i cavalieri indossino una divisa corretta e deve accertare che i colori siano corrispondenti a quelli dichiarati. In caso negativo ne avverte prontamente i Commissari per i provvedimenti disciplinari del caso e ne fa dare avviso al pubblico.

Bracciali e tracolle

Art. 193 - L'Ispettore al Peso, d'intesa col Giudice d'Arrivo, stabilisce i bracciali o le tracolle che i Cavalieri devono portare nel caso che due o più cavalli della stessa scuderia partecipino ad una corsa. Identica disposizione può prendere anche nel caso si tratti di cavalli appartenenti a scuderie diverse se i colori delle medesime possano dar luogo a confusione. Di quanto sopra deve dare immediata notizia ai Commissari (che ne fanno particolare menzione nella relazione della corsa) ed al pubblico.

Responsabilità

Art. 194 - L'Ispettore al Peso controlla che il peso portato corrisponda a quello indicato nel programma ufficiale, ma non è responsabile se esso non è stato esattamente calcolato secondo le condizioni di corsa.

Tale responsabilità incombe sull'allenatore che, in caso di peso errato, deve essere punito.

Tolleranza

Art. 195 - Al momento del peso prima della corsa è tollerata, soltanto ed esclusivamente per intervenute impreviste variazioni nel peso del cavaliere accertate dall'Ispettore del Peso, una differenza massima di kg. 1 in aggiunta al peso dichiarato e pubblicato nel programma qualora si tratti di corse per Fantini o per Allievi Fantini e di kg. 2 qualora si tratti di corse per Cavalieri dilettanti anche se aperte ai professionisti.

Supero della tolleranza

Art. 196 - Qualora il peso del cavaliere superi le misure di tolleranza di cui all'articolo precedente, i Commissari ne autorizzano la sostituzione e adottano nei suoi confronti i provvedimenti disciplinari del caso.

Sostituzione di monta

Art. 197 - Qualora dovessero rendersi necessarie sostituzioni di monta, debbono osservarsi le seguenti disposizioni:

- a) i Commissari devono disporre che la Società di Corse ne dia immediata comunicazione al pubblico ed all'U.N.I.R.E.;
- b) se la sostituzione è causata dalla mancata presentazione del cavaliere alle operazioni del peso, senza giustificato motivo, i Commissari, accertano la responsabilità e adottano i provvedimenti disciplinari del caso;

c) il sostituto deve essere munito di una patente identica a quella del cavaliere che sostituisce ed appartenere - ove trattasi di allievo fantino o cavaliere dilettante - alla medesima categoria per ciò che si riferisce ai discarichi di cui può godere. Peraltro, i Commissari, se accertano l'impossibilità di sostituire la monta con altro in possesso di identica patente ed appartenente alla medesima categoria per ciò che si riferisce ai discarichi, possono, a loro insindacabile giudizio, se le condizioni di corsa ne consentono la partecipazione, autorizzare la sostituzione con altro in possesso di identica patente e che, per ciò che si riferisce ai discarichi, non appartenga alla medesima categoria, fermo restando il discarico dichiarato se il sostituto ha diritto ad un discarico maggiore, adeguando, invece, il peso, nel rispetto dell'Art. 195 del Regolamento delle Corse, se il sostituto ha diritto ad un discarico minore.

Detto adeguamento sarà dovuto anche nel caso in cui il cavaliere dilettante da sostituire abbia usufruito del discarico di kg. 2, di cui all'Art. 57, 3° comma.

Può essere consentita anche la sostituzione fra un fantino ed un allievo fantino che abbia conseguito 15 vittorie e viceversa. Nel caso in cui l'allievo sostituendo abbia usufruito di discarico, il peso deve essere comunque adeguato.

d) nel caso che la sostituzione di cui al punto c) non sia possibile e tale impossibilità venga accertata dai Commissari, il cavallo deve essere ritirato dalla corsa, ma nei suoi confronti non verrà adottato il provvedimento di allontanamento.

Nelle sole corse ad ostacoli per cavalieri dilettanti aperte ai cavalieri professionisti, qualora si renda necessaria la sostituzione di un cavaliere dilettante o di un cavaliere professionista, causa forza maggiore sopravvenuta, e non sia possibile provvedere alla stessa, secondo quanto stabilito dal punto c), i Commissari, accertato quanto sopra, a loro insindacabile giudizio, potranno autorizzare la sostituzione, nel rispetto di quanto previsto dal punto c) per ciò che si riferisce ai discarichi, con un cavaliere non in possesso di identica patente.

Quanto sopra dovrà essere autorizzato dal Comitato Esecutivo in sede di approvazione del programma di riunione.

Comunicazioni relative alle variazioni di peso

Art. 198 - Ultimate tutte le operazioni di controllo del peso, l'Ispettore comunica ai Commissari, perché ne rendano edotto il pubblico, le eventuali variazioni riscontrate tra i pesi dichiarati e quelli effettivi.

Capo IV

INSELLAGGIO

Modalità

Art. 199 - I cavalli devono essere condotti nel recinto di insellaggio dell'ippodromo mezz'ora prima dell'ora stabilita in programma per la corsa cui devono partecipare, per poter essere sottoposti al controllo del veterinario di servizio.

·A tal fine su invito del Veterinario i cavalli verranno mossi al trotto.

È fatto espresso divieto agli allenatori, sotto la loro responsabilità, di presentare per la corsa cavalli che non siano in buone e idonee condizioni fisiche. Il controllo della osservanza di tale norma, oltre che al veterinario di servizio, è devoluto all'Ispettore all'insellaggio.

L'allenatore che presenti un cavallo in non buone condizioni fisiche accertate dal veterinario di servizio, deve essere deferito dai Commissari alla Commissione di Disciplina.

I Commissari devono punire l'allenatore od il caporale di scuderia con permesso di allenare che presentino in ritardo a tale controllo i cavalli loro affidati.

Il veterinario riferisce le eventuali alterazioni riscontrate nello stato fisico dei cavalli ai Commissari i quali prenderanno i provvedimenti del caso, ossia:

- a) sospensione dell'effettuazione della corsa (Art. 178 lett. q);
- b) annullamento delle scommesse (Art. 178 lett. s);
- c) esclusione dalla corsa di uno o più cavalli prendendo - se del caso - eventuali provvedimenti di allontanamento (Art. 178 lett. z).

I Commissari, a seguito della segnalazione del veterinario di servizio, possono disporre il prelievo ai fini dell'esame antidoping sul cavallo escluso dalla corsa dopo il controllo veterinario (Art. 178 lett. z).

Il proprietario o l'allenatore del cavallo escluso ha facoltà di richiedere il prelievo antidoping a sue spese.

Operazioni

Art. 200 - Le operazioni di insellaggio si svolgono sotto il controllo dell'Ispettore, all'Insellaggio e devono essere effettuate, immediatamente dopo la convalida delle operazioni del peso, negli stalli o nelle poste messe a disposizione dalla Società.

Gli stalli, con porta a doppio battente, devono presentare la parte superiore aperta. Su richiesta delle rispettive scuderie ed in conseguenza di particolari difficoltà presentate da qualche cavallo, i Commissari possono, caso per caso, concedere che le operazioni di insellaggio vengano effettuate a porta chiusa, ovvero fuori degli stalli. In tali casi l'Ispettore all'Insellaggio potrà assistere alle relative operazioni.

I Commissari di Riunione, anche su segnalazione del Veterinario di servizio, effettuano tutti i controlli e danno tutte le disposizioni che ritengono necessarie per assicurare la massima regolarità sotto ogni aspetto.

Nel caso che ad un cavallo sia stato applicato il trachetubo, tale apparecchio deve essere convenientemente aperto.

Dette operazioni devono essere concluse entro 20 minuti dalla convalida delle operazioni del peso. Chiunque provochi ingiustificato ritardo nelle operazioni deve essere punito dai Commissari.

Capo V

FERRATURA

Art. 201 - È vietato l'uso di ferrature che possano aumentare in corsa il pericolo di caduta e di danni, a cavalieri e cavalli, vale a dire i ferri che presentino margini sporgenti, ed i bordi taglienti.

Sono ammessi rialzi posteriori non taglienti di misura non superiore a quella consentita dal Comitato Esecutivo dell'Ente. I bordi delle scannellature per i chiodi devono avere altezza uniforme ed i chiodi non devono sporgere dagli stessi.

Il Comitato Esecutivo stabilisce i modelli delle ferrature non consentite.

Esemplari in metallo o riproduzioni di tali ferrature devono essere permanentemente esposti in apposite vetrine, nel recinto del peso di tutti gli ippodromi, a cura delle Società di Corse.

L'Ispettore all'Insellaggio deve - prima dell'inizio delle operazioni di ogni corsa - accertare e riferire ai Commissari ogni infrazione alla norma.

Il cavallo deve essere considerato come ritirato qualora entro il termine di 20 minuti dalla contestazione, la ferratura pericolosa non sia stata sostituita.

L'Allenatore, l'Assistente Allenatore o il Caporale con permesso di allenare del cavallo presentato con una ferratura pericolosa deve essere punito e deferito alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, che, esperite le opportune indagini, provvede al distanziamento totale del cavallo se questo ha corso con tale ferratura.

Capo VI

ENTRATA IN PISTA

Modalità

Art. 202 - Al prescritto invito, dato con altoparlante e col suono di una campana, i cavalli devono essere condotti nell'apposito tondino, ove a successivi segnali, dati come sopra, i cavalieri devono recarsi tutti insieme sotto la vigilanza di apposito incaricato, montare in sella ed entrare in pista.

I cavalli per i quali i Commissari di Riunione abbiano concesso l'autorizzazione all'accompagnamento a mano alla partenza devono essere montati in tempo utile per trovarsi alla partenza quando vi arrivino gli altri concorrenti.

Il cavallo che per qualsiasi motivo non sia entrato in pista entro 15 minuti dall'ordine relativo, è escluso dal partecipare alla corsa.

Capo VII

PARTENZA

Cavallo considerato partente

Art. 203 - Un cavallo si considera partente agli effetti delle scommesse e dell'Art. 120, quando alla partenza valida sia entrato nella gabbia di partenza con le macchine a stalli e quando alla partenza valida sia stato agli ordini dello Starter nelle partenze con i nastri, con la bandiera o con gli elastici. In dette partenze il cavallo è da considerare agli ordini dello Starter quando sia entrato nello spazio di pista delimitato per le operazioni di partenza, ai sensi dell'Art. 216.

Il cavallo considerato non partito non può partecipare alla corsa anche se la partenza venisse ripetuta.

Nozione di pista

Art. 204 - Si intende per «pista quella parte dell'ippodromo, delimitata da recinzione di qualsiasi tipo, adibita alla effettuazione delle corse.

Modalità da osservare per recarsi alla partenza

Art. 205 - I cavalli, una volta entrati in pista, non possono essere accompagnati e devono raggiungere il palo di partenza al galoppo o al trotto. Eccezionalmente, in casi giustificati, i Commissari possono consentire che, previa domanda presentata prima dell'inizio delle operazioni del peso dal proprietario o da chi per esso, uno o più cavalli siano accompagnati a mano.

L'autorizzazione deve essere comunicata allo Starter ed in tal caso il cavallo o i cavalli devono trovarsi al palo di partenza quando vi giungano gli altri.

Ogni ritardo frapposto nel recarsi al palo, deve essere punito.

Sfilata

Art. 206 - In determinate corse di particolare rilevanza tecnica e spettacolare, le Società possono stabilire nel programma, approvato dall'Ente, l'effettuazione della sfilata prima della partenza. I Commissari, su richiesta dell'Allenatore, possono esonerare la Scuderia dal far partecipare il proprio cavallo alla sfilata; in tal caso il proprietario è tenuto a pagare una multa pari al 10% dell'allocazione globale del premio.

Divieto di uscire dalle piste

Art. 207 - Il cavaliere ed il cavallo entrati in pista per recarsi alla partenza non ne possono uscire se non per giustificati motivi riconosciuti tali dai Commissari, pena l'esclusione dalla corsa.

Nel caso che tale autorizzazione venga concessa, sia il cavallo che il Cavaliere devono essere sorvegliati da un Funzionario fino al loro rientro in pista.

Se un cavallo disarciona il cavaliere ed esce dalla pista, ma è successivamente ripreso esso può partecipare alla corsa, purché sia condotto immediatamente in partenza espletati gli eventuali controlli.

Sostituzione di monta

Art. 208 - In caso di sopravvenuta impossibilità del Cavaliere a partecipare alla corsa dopo l'effettuazione delle operazioni del peso, il Cavaliere stesso può essere sostituito da altro in possesso dello stesso tipo di patente o qualifica, purché monti allo stesso peso o con una tolleranza massima in eccesso di quello registrato alle operazioni di peso di kg. 1 per le corse per Fantini e Allievi Fantini e di kg. 2 per le corse per Cavalieri dilettanti anche se aperte ai professionisti.

Ritiro di un cavallo

Art. 209 - Nel caso che un cavallo entrato in pista sfugga al proprio Cavaliere, il suo proprietario o l'allenatore può ritirarlo dalla corsa, previa comunicazione motivata ai Commissari e loro autorizzazione: della stessa deve essere data comunicazione al pubblico e il cavallo potrà non essere allontanato dalle corse; in caso contrario saranno adottati i provvedimenti, di cui al precedente Art. 173.

Ritardo massimo della partenza

Art. 210 - In nessun caso la partenza può essere ritardata oltre 20 minuti decorrenti dal momento in cui, a seguito del relativo ordine, il primo dei cavalli concorrenti sia entrato in pista.

Obblighi della Società

Art. 211 - La Società è tenuta a curare che in prossimità di ogni palo di partenza al momento della stessa vi siano una briglia completa, vari tipi di staffili con relative staffe, vari tipi di cinghie e sopracinghie. Deve anche curare che sia presente al palo di partenza il maniscalco di servizio adeguatamente equipaggiato per eventuali interventi.

Starter e controstarter

Art. 212 - Lo Starter ha l'obbligo di prendere tutte le disposizioni necessarie affinché le partenze avvengano senza incidenti ed ordinate, attenendosi comunque alle norme emanate dall'Ente allo scopo di ottenere uniformità di metodo.

La Società è tenuta a fornire allo Starter un aiutante (controstarter) munito di due bandiere bianche, che si colloca a 100 metri circa oltre la linea di partenza, con il compito specifico di segnalare ai Cavalieri le decisioni dello Starter in merito.

Lo Starter decide della validità della partenza. Nonostante l'eventuale segnale positivo del controstarter, lo Starter può in caso di manifesta irregolarità della partenza, annullarla azionando o facendo azionare la sirena messa a sua disposizione dalla Società. In tal caso la corsa viene effettuata dopo l'ultima della giornata. Se ciò non fosse possibile, sarà effettuata in data da destinarsi.

Nell'eventualità che la corsa venga effettuata nella stessa giornata i proprietari o gli allenatori possono dichiarare il ritiro del proprio cavallo, senza incorrere in sanzione alcuna.

Ove la corsa non possa essere ripetuta nella stessa giornata, nè prima della effettuazione di altra giornata di corse, deve essere rispettato il disposto degli Artt. 108, 178 punto 12).

Paraocchi - Cuffino (paraorecchi) - Divieti

Art. 213 - In caso di constatata necessità e per evitare incidenti, lo Starter può ordinare o consentire che il paraocchi e/o cuffino e gli altri mezzi protettivi consentiti vengano tolti.

Qualora il paraocchi e/o il cuffino e gli altri mezzi protettivi consentiti vengano tolti senza autorizzazione o portati dal cavallo senza che l'uso ne sia stato preventivamente dichiarato, i Commissari puniscono severamente i responsabili.

In caso di dichiarazione dell'uso del paraocchi c/o del cuffino (paraorecchi), del reggilingua e/o della rosetta, dopo la dichiarazione dei partenti, ma entro le ore 9 del giorno della corsa, l'allenatore deve essere multato.

Non è consentito fare entrare in pista un cavallo con cappuccio o con altre protezioni visive ad eccezione del paraocchi, del paraombre e del cuffino (paraorecchi), se dichiarato.

In via del tutto eccezionale, i Commissari possono consentire che, previa attestazione veterinaria, un cavallo possa correre con altri mezzi protettivi.

Obblighi dei Cavalieri

Art. 214 - Ogni Cavaliere ha l'obbligo di fare quanto è possibile perché il suo cavallo parta al segnale dato dallo Starter. Sono passibili di punizione i Cavalieri che abbiano tenuto un contegno scorretto e non abbiano prontamente obbedito agli ordini dello Starter o che, in caso di partenza con i nastri o con la bandiera, abbiano, di proposito, voltato il cavallo al segnale della partenza, oppure abbiano tentato di partire prima del segnale.

Misure disciplinari

Art. 215 - Lo Starter, o i Commissari autonomamente, hanno la facoltà di comminare punizioni ai cavalieri indisciplinati ed agli allenatori che presentino cavalli in deficienti condizioni di addestramento alla partenza.

Lo Starter, o i Commissari autonomamente, dispongono l'esclusione temporanea dal partecipare alle corse di un cavallo che presenti scarso addestramento, eccessiva rustichezza, o grave riottosità per un periodo non inferiore ai giorni 15, né superiore ai giorni 60.

- L'esclusione deve essere comunque di almeno giorni 20 per i cavalli esclusi dalla corsa a norma dell'Art. 222 penultimo comma.

L'esclusione si intende limitata alle corse nelle quali la partenza venga data con lo stesso sistema che ha provocato il provvedimento.

In caso di partenza con gli stalli, il cavallo che sia stato escluso per due volte consecutive, deve essere allontanato per un periodo di 60 giorni.

In caso di ulteriore recidiva, la Commissione di Disciplina ha la facoltà anche d'iniziativa, di infliggere un ulteriore periodo di allontanamento.

Lo Starter ha l'obbligo di riferire prontamente ai Commissari, per i provvedimenti disciplinari del caso, ogni mancanza commessa nei suoi confronti da proprietari, allenatori, cavalieri, caporali di scuderia o artieri.

Il cavallo escluso dalla corsa a norma del presente articolo può essere dichiarato partente in corse in programma, con lo stesso tipo di partenza, solo se per esso sia stata rilasciata da parte dello Starter dichiarazione specifica di idoneità.

- La relativa prova di idoneità alle partenze, dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, deve essere sostenuta durante la giornata di corse. Il cavallo sarà condotto al tondino d'insellaggio e poi al punto di partenza, secondo le disposizioni dello Starter.

Norme comuni alle partenze con i nastri o con la bandiera

Art. 216 - I cavalli devono essere allineati iniziando dalla parte della corda, secondo il numero estratto a sorte dopo la dichiarazione di partenza (Art. 170). Non è permesso lo scambio del posto nemmeno fra i cavalli della medesima scuderia.

I cavalli sono considerati agli ordini dello Starter, agli effetti delle scommesse, quando alla partenza valida, nelle partenze con gli stalli i cavalli sono entrati negli stessi, e nelle altre partenze, quando i cavalli sono entrati nello spazio, come di seguito precisato, adibito alle operazioni di partenza.

Lo Starter ha facoltà di collocare i cavalli recalcitranti all'esterno od in seconda fila.

I Commissari possono autorizzare il proprietario o l'allenatore a mandare alla partenza un proprio incaricato per aiutare un cavallo, anche tenendolo a mano sulla linea di partenza, nel qual caso il cavallo deve partire in seconda fila. È inibito però a detto incaricato l'uso della frusta, bastone o altro mezzo di sollecitazione.

Il cavallo può essere aiutato o sollecitato a partire in maniera però da non recare disturbo alcuno agli altri cavalli in partenza, e comunque prima che abbia superato la linea di partenza. Se gli aiuti e gli incitamenti dovessero continuare dopo che il cavallo abbia superato tale linea, il cavallo viene distanziato totalmente.

La Società è tenuta a mettere a disposizione dello Starter una persona incaricata di sollecitare i cavalli restii al segnale di partenza con l'uso, se richiesto, della frusta.

Nelle partenze con i nastri elastici e con la bandiera, dovrà essere predisposto e delimitato in modo ben visibile uno spazio della pista sufficientemente adeguato per lo svolgimento delle operazioni di partenza, con l'apposizione, laddove il punto di partenza non sia a ridosso di un ostacolo di un nastro visibile quale limite posteriore di detto spazio.

A) Partenza con nastri

Art. 217 - I cavalli devono fermarsi e allinearsi di fronte ai nastri a non più di un metro dagli stessi e lo Starter, controllato l'allineamento, dà a voce l'avviso «pronti, e, subito dopo, alza i nastri dando così il segnale di partenza.

Nel caso che non ritenga valida la partenza, lo Starter si avvale della bandiera onde segnalare la decisione al controstarter.

Ogni cavaliere che lanci il proprio cavallo prima dell'alzarsi dei nastri, deve essere punito con la sospensione ai sensi del presente Regolamento.

B) Partenza con la bandiera

Art. 218 - Lo Starter dà la partenza con la bandiera là dove non vi siano macchine o dove, essendovi, non funzionino. In tal caso i cavalli devono allinearsi sul cavallo avente il n. 1 di partenza, il quale deve fermarsi presso lo steccato, in prossimità dello Starter. Lo Starter, controllato

l'allineamento, darà l'avviso di «pronti» e subito dopo dà il segnale di partenza abbassando la bandiera.

È inibito allo Starter di dare il segnale di partenza solo con la voce. Nel caso non ritenga valida la partenza, lo Starter si comporta come descritto nell'articolo precedente.

C) Partenza con le macchine a stalli - Obblighi delle Società e delle Scuderie

Art. 219 - La Società deve mettere a disposizione degli allenatori per l'addestramento dei cavalli alle partenze con le macchine a stalli, oltreché dei facsimili delle macchine stesse, anche delle macchine a comando meccanico che sono sistemate sui terreni di allenamento.

Le macchine a comando elettrico sono ugualmente messe a disposizione delle scuderie nei giorni previamente stabiliti dalle Società.

In tali giorni l'addestramento si svolge sotto la direzione ed alla presenza dello Starter.

La Società deve mettere pure a disposizione dello Starter, sia in fase di addestramento dei cavalli, sia durante le giornate di corse, il personale che deve coadiuvarlo in ogni operazione e che deve essere munito oltre che di longhine e di cappucci, anche di fasce con maniglionni o di stringibocca (chiffney).

Un cavallo che debba partecipare per la prima volta ad una corsa la cui partenza sia data mediante l'uso della macchina a stalli, non può essere dichiarato partente se non sia stato previamente presentato ad uno Starter e se il medesimo non gli abbia rilasciato dichiarazione scritta attestante che il cavallo stesso è sufficientemente addestrato a tale tipo di partenza.

D) Partenza con i nastri elastici

Art. 220 - I cavalli devono fermarsi ed allinearsi di fronte agli elastici, in precedenza posizionati sul punto di partenza, iniziando dalla parte della corda, secondo il numero estratto a sorte dopo la dichiarazione di partenza; lo Starter, controllato l'allineamento, dà a voce l'avviso pronti» e, subito dopo il segnale di partenza, liberando gli elastici.

Gli elastici dovranno essere posizionati all'altezza di cm. 130 e 170, ed essere possibilmente di colore bianco.

Ogni concorrente, prima del segnale di partenza, deve tenere il proprio posto, non danneggiare, intralciando o urtando, i concorrenti, e non spingere o lanciare intempestivamente il cavallo sugli elastici.

Lo Starter ha facoltà di collocare i cavalli recalcitranti all'esterno od in seconda fila e di adottare ogni provvedimento atto a garantire la regolarità della partenza.

Nel caso che non ritenga valida la partenza, lo Starter si avvale della bandiera onde segnalare la decisione al controstarter.

Ogni cavaliere che lanci il proprio cavallo, prima del segnale di partenza, provocando il richiamo della stessa, deve essere punito con la sospensione, ai sensi del Regolamento delle Corse.

Laddove i punti di partenza non si trovino a ridosso di un ostacolo, dovrà essere sistemato un nastro ben visibile a chiusura di un sufficiente spazio definibile tra un minimo di 5 mt. ed un massimo di 10 mt. destinato alle operazioni di partenza, già delimitato dall'elastico di partenza, posto sul punto di partenza.

Modalità della partenza

Art. 221 - Allo scopo di ottenere che tutti i cavalli entrino nei rispettivi stalli nel minor tempo possibile, lo Starter deve contare ed identificare i concorrenti mentre si avvicinano. I concorrenti devono, in fila, al passo, e secondo il numero di partenza, collocarsi dietro la macchina su una stessa linea, e quindi - all'ordine dello Starter - entrare tutti insieme, e nel più assoluto silenzio dei presenti, nei rispettivi stalli.

I cavalli devono essere accompagnati, nello stallo, da un artiere dipendente dalla scuderia alla quale appartiene il soggetto o, se disponibile, dal personale messo a disposizione dalla Società a norma del penultimo comma dell'Art. 219. L'artiere deve possedere i requisiti di esperienza onde ottenere che le operazioni si svolgano nel modo più sicuro e sollecito.

Detti requisiti devono essere accertati dallo Starter nella fase di addestramento nei confronti degli artieri indicati dalle singole scuderie.

Detto personale è tenuto alla massima disciplina ed alla assoluta obbedienza agli ordini dello Starter.

Non appena i cavalli siano entrati nei rispettivi stalli, il personale a disposizione dello Starter provvede alla chiusura di tutti gli sportelli posteriori e quindi riprende cura di quelli che, eventualmente, non siano ancora entrati.

Introduzione negli stalli dei cavalli restii

Art. 222 - Lo Starter ha l'obbligo di mettere in atto ogni accorgimento per far entrare i cavalli nei rispettivi stalli ivi compreso l'uso del cappuccio.

Lo Starter può in particolare, a sua discrezione e nei casi di necessità:

- far entrare il cavallo nello stallo lasciando lo sportello anteriore aperto, ma da chiudersi immediatamente dopo;
- far entrare nello stallo il cavallo scosso, e autorizzare il cavaliere a montare dopo che il cavallo è entrato nello stallo;
- far entrare il cavallo in uno stallo all'estremità della macchina, indipendentemente dal numero di estrazione a sorte;
- far entrare il cavallo particolarmente riottoso dalla parte anteriore dello stallo, solamente prima che gli altri concorrenti siano entrati nei rispettivi stalli;
- far uscire, in caso di emergenza, attraverso lo sportello anteriore, un cavallo particolarmente riottoso;
- disporre che un cavallo particolarmente riottoso venga accompagnato in partenza prima degli altri per essere introdotto nel proprio stallo prima degli altri concorrenti.

Le premesse esemplificazioni hanno carattere indicativo e non tassativo.

Se ogni tentativo risultasse infruttuoso lo Starter dà la partenza escludendo il cavallo o i cavalli non entrati nelle rispettive poste.

I cavalli esclusi dallo Starter, devono essere immediatamente condotti fuori della pista, in cui deve svolgersi la corsa, dagli artieri che li hanno accompagnati agli stalli di partenza; fino all'uscita dei cavalli esclusi dalla pista, lo Starter non può dare la partenza.

È vietato introdurre il cavallo dalla parte anteriore dello stallo.

Segnale di partenza

Art. 223 - Quando tutti i cavalli siano entrati negli stalli loro assegnati, lo Starter, controllato che nessun uomo si trovi davanti agli stessi o comunque sia in una posizione pericolosa per sé o per i partenti, dà il segnale di partenza.

Richiamo della partenza

Art. 224 - Lo Starter deve richiamare i cavalli come previsto dal secondo cpv. dell'Art. 217 ed invalidare la partenza nel caso di difettoso funzionamento della macchina, comunicando la sua decisione al controstarter a mezzo di una bandiera o azionando la sirena messa a sua disposizione dalla Società.

Annullamento della partenza e ripetizione della corsa

Art. 225 - Qualora, qualunque sia il tipo della partenza, nonostante lo Starter l'abbia annullata, più della metà dei cavalli abbia effettuato l'intero percorso, i Commissari faranno azionare la sirena, la corsa non sarà ritenuta valida e sarà ripetuta dopo l'ultima della giornata o in altra data da destinarsi. Qualora la corsa venga sospesa quando la testa del gruppo non ha ancora, nelle piane, coperto i primi 800 metri circa o, comunque, la prima metà del percorso, o nelle corse ad ostacoli superato i primi 4 salti, la corsa può essere ripetuta immediatamente.

Nei casi di sospensione oltre detti limiti, la corsa deve essere ripetuta dopo l'ultima corsa in programma, sempreché vengano confermati per la ripetizione concorrenti di numero non inferiore a quello stabilito dall'Ente, di cui all'Art. 168, penultimo comma, del Regolamento delle Corse.

Nel caso in cui il numero dei concorrenti confermati sia inferiore o sia disposto d'iniziativa dai Commissari, la corsa sarà ripetuta a data da destinarsi.

I proprietari o gli allenatori dei cavalli che hanno effettuato il percorso, potranno ritirarli senza che i medesimi incorrano in alcuna sanzione, sempreché la corsa sia ripetuta nella stessa giornata. Ove la corsa non possa essere ripetuta nella stessa giornata nè prima della effettuazione di altra giornata di corse deve essere rispettato il disposto degli Artt. 108 e 178 punto 12.

Capo VIII

CORSA

Linea da seguire dopo la partenza

Art. 226 - Il Cavaliere deve mantenere la propria linea derivante dal posto di partenza almeno per i primi 200 mt. di corsa che saranno opportunamente indicati da apposito segnale (triangolo rosso con vertice in alto e con la scritta in bianco: 200). Nel caso si verificasse una deviazione, i Commissari di riunione possono punire i cavalieri e, se lo riterranno, distanziare il cavallo.

Nel caso che il tracciato della pista non consenta di mantenere la propria linea di corsa per tutta tale distanza, la medesima può essere opportunamente abbreviata previo assenso che, caso per caso, deve essere chiesto dalla Società al Comitato Esecutivo dell'Ente; in ogni caso la distanza abbreviata deve essere segnalata nel modo sopra indicato.

Lo Starter o un Ispettore al Percorso devono prontamente segnalare ai Commissari di riunione ogni infrazione alla presente norma.

Percorso e andatura

Art. 227 - Tutti i cavalli partecipanti ad una corsa devono compiere al galoppo il percorso stabilito dal programma.

In caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, di tale disposizione, il cavallo sarà distanziato ed il Cavaliere, ove responsabile, punito con una multa o con la sospensione di 15 giorni.

È fatta eccezione per i cross-countries ove il cambiamento di andatura può essere giustificato da particolari difficoltà del percorso.

Se durante la corsa un cavallo esce dalla pista (Art. 204) deve essere totalmente distanziato.

Il giudizio dei Commissari di riunione sull'errore del percorso non è impugnabile.

Nel caso di partenza data da distanza diversa da quella stabilita nel programma la corsa è annullata.

Obblighi dei cavalieri

Art. 228 - I cavalieri in corsa devono montare con il massimo impegno per ottenere il migliore risultato e non devono disturbare o danneggiare in alcun caso ed in alcun modo gli altri concorrenti. In particolare:

a) devono attenersi rigidamente al disposto degli Artt. 214 e 226;

b) devono tenere sempre e rigorosamente la propria linea.

Da tale linea possono deviare soltanto nel caso che debbano superare altro concorrente o prendere posizione, o per altro giustificato motivo ed alla condizione di non tagliare mai la linea di corsa di alcun concorrente senza precederlo di almeno due lunghezze;

c) devono curare che il proprio cavallo, quando entra in dirittura allo steccato, non se ne allontani. Se il cavallo si allontana dallo steccato non può ritornarvi per alcun motivo, a meno che non abbia due lunghezze di vantaggio sul cavallo che lo segue il quale potrà passare all'interno soltanto nel caso che vi sia spazio sufficiente;

d) non devono portare il proprio cavallo nello spazio intercorrente fra due cavalli che procedono apparigliati se fra questi non vi sia spazio sufficiente;

e) non devono urtare gli altri concorrenti, né impedire loro di avanzare;

f) non devono colpire con le loro mani o con la frusta un altro Cavaliere o un altro cavallo;

g) non devono usare mezzi illeciti come congegni elettrici o altro per incitare il cavallo.

Frusta - Uso della frusta

Art. 229 - I Cavalieri possono, in tutte le corse, usare la frusta che non deve avere una lunghezza (compresa la linguetta in pelle) superiore a 70 cm.

I Cavalieri non devono usare la frusta in modo inutile o eccessivo. Ogni infrazione deve essere severamente punita dai Commissari.

Punizioni e distanziamenti

Art. 230 - Qualora i cavalieri in corsa si siano resi responsabili delle infrazioni di cui all'art. precedente, i Commissari puniscono il Cavaliere e, in relazione alla gravità dell'infrazione, o delle sue conseguenze, possono inoltre distanziare il cavallo, collocandolo nell'ordine di arrivo dopo il cavallo od i cavalli da lui danneggiati.

I Commissari di riunione possono procedere al distanziamento quando le infrazioni alle norme di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente articolo si siano verificate negli ultimi 200 metri di corsa, o nei primi 200 metri nelle corse che si disputano in pista dritta che devono essere opportunamente indicati da apposito segnale (triangolo bianco col vertice in alto e scritta in nero: 200) e se ne sia derivato un danneggiamento anche se non di particolare gravità.

Ove i Commissari non ravvisino gli estremi per procedere al distanziamento del cavallo possono - ciò nonostante - punire il Cavaliere.

I Commissari intervengono d'autorità o su reclamo di parte.

In entrambi i casi detto intervento dovrà essere segnalato al pubblico a mezzo di sirena e con esposizione nelle apposite tabelle di un disco giallo.

Errore di percorso

Art. 231 - I cavalieri devono conoscere il percorso.

Quando un cavaliere non effettua il percorso, che è stato indicato per la corsa, deve essere punito ed il cavallo distanziato dai Commissari, anche se la distanza compiuta non risulti in totale inferiore a quella indicata nella proposizione della corsa, quando:

- passa al di fuori delle bandiere indicanti passaggi obbligati;

- passa al di fuori dello steccato delimitante la pista da corsa;
- non supera nell'ordine previsto tutti gli ostacoli;
- non supera tutti gli ostacoli tra le bandiere che li determinano.

Tuttavia il cavallo non sarà distanziato qualora il cavaliere prima di aver oltrepassato la linea d'arrivo lo riconduca al punto in cui ha lasciato il percorso, ultimandolo poi regolarmente nel tempo massimo stabilito dall'Art. 232.

Qualora tutti i cavalli, sbagliando percorso, oltrepassino la linea d'arrivo, senza che alcun cavaliere abbia ricondotto il cavallo al punto in cui ha lasciato il percorso, ai sensi del precedente comma, la corsa viene annullata.

Tempo massimo

Art. 232 - Il tempo massimo per l'effettuazione di una corsa ad ostacoli è di 20 minuti e per le corse piane di 10 minuti, trascorsi i quali senza che alcun cavallo montato abbia passato il traguardo, la corsa viene annullata. Il tempo massimo per l'effettuazione di una corsa ad ostacoli che si svolge fuori dell'ippodromo è di 30 minuti. Il tempo è rilevato dai Commissari.

Un cavallo deve essere escluso dall'ordine di arrivo se taglia il traguardo dieci minuti dopo il vincitore.

Agli affetti delle qualifiche il cavallo deve avere ultimato il percorso nel tempo regolamentare che decorre dal momento della partenza.

Allontanamento

Art. 233 - I Commissari devono allontanare dalle corse per un periodo minimo di sette giorni e massimo di venti, quei cavalli che per la loro rustichezza o per difetti manifesti in corsa, si dimostrino pericolosi o comunque tali da turbare il regolare andamento delle gare. Tale provvedimento deve essere comunicato immediatamente all'Ente paritetico ed alle Società di Corse. In caso di recidiva, i Commissari dovranno infliggere un ulteriore periodo di allontanamento non inferiore a 30 giorni.

Qualora il difetto si riproponga dopo tale secondo allontanamento, i Commissari devono deferire il caso alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza per ulteriori provvedimenti.

Corsa con un solo partente

Art. 234 - Nel caso di una corsa piana con un solo partente, il cavaliere, dopo essersi pesato e presentato al palo di partenza, potrà essere dispensato dallo Starter, previamente autorizzato dai Commissari di riunione, dal percorrere la distanza.

Nelle corse ad ostacoli il Cavaliere dovrà invece compiere l'intero percorso entro il tempo massimo (20 minuti).

Cavalli considerati di una stessa Scuderia - Danneggiamenti

Art. 235 - Se ad una corsa partecipano due o più cavalli considerati di una stessa Scuderia; i proprietari sono liberi di impartire ai Cavalieri gli ordini che ritengono di loro interesse perché la corsa sia vinta eventualmente dall'uno piuttosto che dall'altro.

In caso di danneggiamento di un concorrente da parte di uno di tali cavalli, se i Commissari di riunione accertano che il danneggiamento stesso è stato di particolare gravità, anche in considerazione di una reale situazione di vantaggio venutasi a creare (ai fini del risultato) al compagno di scuderia, devono distanziare anche l'altro o gli altri cavalli considerati della stessa scuderia, prendendo inoltre tutti i provvedimenti disciplinari che ritengano opportuni.

Cavaliere caduto e cavallo rimontato da altri

Art. 236 - Quando durante l'effettuazione di una corsa ad ostacoli per professionisti un cavallo disarcionasse il proprio Cavaliere e questi non sia in grado di rimontarlo, il cavallo stesso può essere rimontato da altro Cavaliere patentato e qualificato, ai sensi della proposizione di corsa, e che abbia indossato casco e giubbino protettivo. In tal caso, ove compia regolarmente il percorso, è classificato sempre però che sia stato rimontato avanti all'ostacolo susseguente l'ultimo regolarmente superato e sempre che il peso riscontrato dopo la corsa non sia inferiore a quello constatato prima della partenza (l'eventuale eccedenza di peso non comporta l'applicazione di alcuna sanzione).

Nelle corse riservate ai dilettanti, nel caso di caduta del Cavaliere, il cavallo può essere rimontato solo da altro Cavaliere dilettante.

Quando un cavallo disarciona il proprio Cavaliere, questi può essere aiutato a riprenderlo e rimontarlo.

Sollecitazioni al cavallo da parte di estranei

Art. 237 – E' passibile di distanziamento totale il cavallo che, dopo essere regolarmente partito, si sia fermato e sia stato sollecitato a riprendere l'azione da persona diversa dal suo Cavaliere.

Capo IX

ARRIVO

Ordine di arrivo

Art. 238 - L'ordine di arrivo provvisorio è stabilito dal Giudice di Arrivo non appena i cavalli hanno passato il traguardo.

Tale ordine deve comprendere tutti i cavalli che abbiano ultimato regolarmente il percorso e deve essere immediatamente esposto al pubblico per i primi cinque classificati.

Il Giudice di Arrivo deve trovarsi nel posto a lui riservato dal momento in cui i cavalli entrano in pista.

Se al momento dell'arrivo non si trovi sulla linea del traguardo o, in sua assenza, non vi sia un suo facente funzioni, l'ordine di arrivo viene stabilito con decisione non impugnabile dai Commissari.

Qualora il Giudice di Arrivo ritenga - a suo giudizio - di ricorrere alla fotografia, fa comunicare al pubblico tale sua decisione compilando contemporaneamente e comunque il suo verdetto che trasmette in busta chiusa ai Commissari.

La fotografia, dopo essere stata sviluppata e stampata viene sottoposta ai Commissari i quali stabiliscono, inappellabilmente, l'ordine di arrivo. La fotografia viene quindi esposta al pubblico.

Nel caso che la fotografia non sia riuscita o non sia sufficientemente chiara, viene aperta la busta contenente il verdetto del Giudice di Arrivo, le delibere del quale non sono impugnabili.

L'ordine di arrivo della corsa, in ogni caso, diviene definitivo ed inappellabile dopo la verifica del peso e la decisione, da parte dei Commissari, degli eventuali reclami o di loro interventi di autorità e dopo che gli stessi hanno autorizzato l'esposizione del prescritto segnale e relativo suono di campana.

Nel caso che il Giudice di Arrivo non abbia ritenuto di ricorrere alla fotografia, il negativo della stessa deve essere immediatamente distrutto.

Distacchi

Art. 239 - Il distacco che divide uno dall'altro i cavalli classificati, è espresso prendendo per unità di misura rispettivamente la lunghezza, l'incollatura, la testa ed il muso del cavallo.

Parità (Deat-Heat)

Art. 240 - Nel caso che due o più cavalli taglino per primi contemporaneamente la linea di arrivo (parità), la somma dei premi loro spettante viene suddivisa in parti uguali e così pure vengono suddivise le eventuali provvidenze all'allevatore.

Qualora la corsa sia dotata di un Premio d'onore, l'assegnazione dello stesso viene decisa dalla sorte.

Inappellabilità

Art. 241 - Il giudizio sull'arrivo è inappellabile; l'ordine di arrivo può essere modificato solamente, prima della convalida, dal Giudice di Arrivo per correggere un proprio errore materiale o - sempre prima della convalida - dai Commissari nel caso di distanziamento di uno o più cavalli classificati.

Capo X

PESO DOPO LA CORSA

Rientro

Art. 242 - Immediatamente dopo la corsa i cavalli classificati dal Giudice di Arrivo ai primi cinque posti e gli eventuali loro compagni di scuderia, rientrano per il dissellaggio nell'apposito recinto.

Nelle corse di vendita nessuno dei cavalli può essere allontanato dal recinto se non sia intervenuta la convalida della corsa data a mezzo di apposito segnale.

Nelle altre corse i cavalli possono uscire dal recinto anche prima di tale convalida, sempreché ne siano autorizzati dall'Ispettore del Peso dopo effettuate le operazioni di verifica.

Controllo del peso

Art. 243 - Tutti i Cavalieri che hanno partecipato alla corsa, sotto il controllo dell'Ispettore dell'Insellaggio devono presentarsi per la verifica del peso nell'apposito recinto.

In via eccezionale, i Commissari di riunione nel caso in cui accertino l'assoluta impossibilità per un Cavaliere di presentarsi alla verifica del peso per cause da esso non dipendenti, possono esonerarlo da tale obbligo.

- Deve essere pesato tutto quello che il cavallo porta, nel rispetto di quanto indicato all'Art. 191.

Responsabilità

Art. 244 - L'allenatore o chi ne fa le veci è responsabile delle infrazioni alle disposizioni di cui al precedente articolo ed è passibile di punizione ove non le osservi o non le faccia osservare scrupolosamente.

Divieti

Art. 245 - Se un Cavaliere smonta da cavallo prima di essere giunto nel recinto del dissellaggio (a meno che a ciò non sia costretto a causa di incidente), ovvero se il Cavaliere alteri il peso prima di essere sottoposto alla verifica dello stesso, il cavallo deve essere distanziato (Art. 261) ed il Cavaliere punito.

Verifica e convalida

Art. 246 - L'Ispettore al Peso deve verificare che anche al termine della corsa i Cavalieri abbiano il peso dichiarato e controllato prima della partenza.

In caso di arrivo in fotografia che abbia attinenza a cavalli non interessanti le scommesse, o in attesa (Art. 232) dell'arrivo di cavalli non interessanti le scommesse, i Commissari possono autorizzare la Direzione della Società al pagamento delle scommesse, previa comunicazione al pubblico.

Se un Cavaliere non si pesa dopo la corsa, senza essere stato esonerato a norma dell'Art. 243, 2° comma, se il suo peso è inferiore di oltre 800 grammi o supera di kg. 1 quello accertato prima della corsa, salvo che ciò sia giustificato dalle condizioni atmosferiche o dallo stato del terreno, l'Ispettore ne riferisce ai Commissari i quali devono distanziare totalmente ed adottare le sanzioni nei confronti del responsabile, se del caso anche col deferimento; devono essere distanziati anche gli altri cavalli partecipanti considerati appartenenti alla medesima scuderia.

Ultimata la verifica del peso, l'Ispettore al Peso, fa dare il segnale della regolarità della corsa.

Tale segnale, in caso di reclamo o intervento di autorità, deve invece essere dato dai Commissari dopo intervenuta la loro decisione in ordine ai fatti che hanno dato origine al reclamo od all'intervento.

Pesi errati

Art. 247 - Deve essere annullata la corsa nella quale tutti i cavalli abbiano portato pesi errati.

Obblighi dei cavalieri e degli allenatori

Art. 248 - I Cavalieri sono tenuti a riferire ai Commissari subito dopo la verifica del peso, qualunque incidente possa essere occorso a loro stessi od ai loro cavalli durante lo svolgimento della corsa.

Sono comunque tenuti ad informare i Commissari di ogni e qualsiasi danneggiamento di cui sono stati vittime e anche autori in corsa.

Lo stesso obbligo sussiste per gli allenatori che devono immediatamente riferire ai Commissari ogni inadempimento del Cavaliere agli ordini da loro impartitigli, così come devono riferire le anormali condizioni del cavallo da loro allenato al suo rientro dopo la corsa.

I Commissari dispongono che alle notizie suddette - se riscontrate esatte - venga data adeguata pubblicità.

I Cavalieri ed allenatori devono essere severamente puniti in caso di omissione di segnalazione, dichiarazioni false o reticenti, spiegazioni non soddisfacenti, o condotta comunque sospetta.

Titolo V

RECLAMI - DISTANZIAMENTI - PUNIZIONI CAPO I

RECLAMI

Legittimazione

Art. 249 - Il diritto di sporgere reclamo, in relazione ad una corsa, spetta esclusivamente ai proprietari o loro delegati ed agli allenatori dei cavalli che hanno partecipato alla corsa nonché, limitatamente però alle questioni attinenti le iscrizioni, ai proprietari o loro delegati ed allenatori dei cavalli che, pur non avendovi partecipato, vi erano iscritti.

I Commissari e l'Ispettore al peso, e per essi la Segreteria della Società, sono i soli autorizzati a ricevere i reclami. È fatto assoluto divieto a tutte le persone di cui all'Art. 1 di rivolgersi direttamente ai Commissari, all'Handicapper, allo Starter ed ai Funzionari delle Società di corse per chiedere spiegazioni sul loro operato.

Eventuali rilievi o lagnanze devono essere formulati per iscritto, secondo le previste formalità, ed indirizzati ai Commissari, per ciò che riguarda l'operato dei Funzionari, ed al Comitato Esecutivo per l'operato dei Commissari, dello Starter, dell'Handicapper o del Segretario della Società.

Eventuali esposti contro l'operato degli Handicappers possono essere presi in considerazione dall'Ente solo nel caso che, dal bollo postale, risulti che il reclamo sia stato inoltrato almeno il giorno precedente a quello della corsa cui si riferisce.

Qualora il reclamo venga inoltrato tramite una Società di Corse ovvero consegnato direttamente all'Ente, la persona autorizzata a ricevere il reclamo ed il reclamante dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti il giorno e l'ora di presentazione dell'esposto.

Termini di presentazione

Art. 250 - Sotto pena di decadenza, i termini per presentare un reclamo sono i seguenti:

Ai Commissari:

- 1) prima della corsa, dalla chiusura delle iscrizioni sino alla dichiarazione dei partenti per i reclami contro la distanza e le modalità del percorso;
- 2) prima che il Cavaliere abbia abbandonato la bilancia nella pesata precedente la corsa, per i reclami relativi alla differenza fra il peso segnato dalla bilancia e quello dichiarato;
- 3) dopo la corsa e prima del segnale che ne sanziona la convalida, per i reclami contro:
 - a) le manovre illecite dei Cavalieri;
 - b) gli errori del percorso;
 - c) le sollecitazioni date ad un cavallo, durante la corsa, da persona diversa dal suo Cavaliere;
 - d) l'uscita di un cavallo dalla pista;
 - e) la mancata effettuazione dell'intero percorso;
 - f) la mancata presentazione di un Cavaliere al peso prima della corsa;
 - g) la deficienza o eccedenza di peso e la mancata presentazione del Cavaliere non esonerato, ai sensi dell'Art. 243, 2° comma, al peso dopo la corsa;
 - h) la non corrispondenza fra il peso accertato prima della corsa e quello constatato dopo la stessa.

Ai Commissari e/o alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza:

- 4) prima della corsa e fino a 8 giorni dopo quello della sua effettuazione, per i reclami contro:
 - a) la partecipazione di un cavallo sospeso o appartenente a proprietario iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, sia in Italia che all'estero;

- b) la partecipazione di un cavallo non regolarmente iscritto o per il quale fosse stato dichiarato il forfait;
 - c) la qualifica dei cavalli, dei proprietari, degli allenatori e dei Cavalieri;
 - d) la qualifica dei Cavalieri rispetto alle condizioni della corsa;
 - e) la monta dei Cavalieri non muniti di licenza, sospesi o squalificati;
 - f) la qualifica dei cavalli per mancate dichiarazioni di proprietà o di affitto;
 - g) l'insufficienza del peso portato rispetto alle condizioni della corsa;
 - h) il mancato od irregolare deposito del certificato di origine;
 - i) la partecipazione ad una corsa di un cavallo o di un Cavaliere che hanno preso parte a corse non autorizzate;
 - 1) in generale tutte le infrazioni non specificate nei paragrafi precedenti.
- Alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza:
- 5) prima o dopo la corsa per un periodo di un anno contro:
 - a) la falsa designazione nelle iscrizioni dell'età e del nome del cavallo;
 - b) la sostituzione di un cavallo sia per errore o negligenza che per dolo;
 - c) la falsificazione del certificato d'origine;
 - d) tutte le azioni di malafede.

Forma

Art. 251 - I reclami devono essere fatti per iscritto, con atto depositato presso i Commissari o la Segreteria dell'Ente, nei termini di cui all'articolo precedente. Nei casi previsti di cui al comma 2) e 3) di detto articolo possono essere annunziati ai Commissari a voce, all'Ente a mezzo telecopier, ma devono essere immediatamente confermati per iscritto nelle modalità e nei termini prescritti.

Deposito

Art. 252 - Ogni reclamo deve essere accompagnato da un deposito il cui ammontare, stabilito dal Consiglio Direttivo, viene incamerato in caso di riconosciuta infondatezza del reclamo o di sua improponibilità.

Oneri

Art. 253 - Ogni spesa inerente ad un reclamo (eccettuato il deposito di cui all'Art. 252) è a carico della persona contro la quale è stato proposto, se sia stato accolto; di quella che ha avanzato il reclamo, se sia stato respinto.

L'ammontare dell'eventuale rimborso sarà deliberato dal Comitato Esecutivo.

Termini di decisione

Art. 254 - I reclami di cui al n. 2) dell'Art. 250 devono essere giudicati antecedentemente al segnale che convalida il peso controllato prima della corsa.

Partecipazione alla corsa con riserva

Art. 255 - Se un reclamo presentato prima della corsa non può essere deciso prima della effettuazione della medesima, il cavallo contro il quale il reclamo è proposto può partire «sotto riserva» ma gli eventuali premi da lui vinti sono assegnati solo dopo la decisione del reclamo.

Decisione e appello

Art. 256 - I Commissari, previa contestazione dell'addebito all'interessato, sono competenti a decidere sui reclami di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'Art. 250.

I reclami di cui ai nn. 4) e 5) del suddetto Art. 250, nonché i reclami, le contestazioni ed i rapporti che pervengano dopo la fine della Riunione, qualunque sia la materia cui essi si riferiscono, devono essere sottoposti al giudizio della Commissione di Disciplina che giudica ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto dell'Ente.

La Commissione di Disciplina di Appello, giudica sui reclami, proposti avverso le decisioni dei Commissari di riunione, apprezzamenti ed accertamenti di fatto relativi alle corse esclusi, (v. Art. 181), che non dispongono il deferimento alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza e avverso quelle di tale Commissione. Se nel reclamo sia chiesta la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, lo stesso dovrà essere accompagnato dal deposito di una somma stabilita a norma del penultimo comma del presente articolo. Su tale questione provvede il Presidente della Commissione di Appello. Qualora il Presidente di tale Commissione non decida entro 6 giorni dalla data di arrivo all'Ente, il provvedimento è sospeso. La sospensione dell'esecutività dei provvedimenti dei Commissari di riunione, che dispongono il deferimento alla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza unitamente a sanzioni disciplinari, deve essere invece richiesta dall'interessato, previo deposito della somma predetta, al Presidente di tale Commissione, il quale può concederla, quando ricorrono gravi motivi, entro 6 giorni della data di arrivo all'Ente sulla base degli atti e senza necessità di sentire il reclamante. Qualora il Presidente non decida entro tale termine il provvedimento disciplinare è sospeso.

L'affissione dei provvedimenti adottati dai Commissari è parificata, ad ogni effetto, alla comunicazione agli interessati.

L'appello, a pena di decadenza, deve pervenire alla Segreteria della Società degli Steeple-Chases d'Italia entro 8 giorni liberi dalla comunicazione del provvedimento agli interessati o dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'Art. IV, lett. g, u.c., del Regolamento dell'Ente e deve essere accompagnato dal deposito della somma stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale somma è incamerata in caso di reiezione dell'appello.

Nessun appello può essere esaminato se non sia stata depositata dal proponente, entro il termine perentorio di cui al comma precedente, la somma di cui sopra (Art II, lett. i).

Esposti - Reclamo contro Commissari e Funzionari

Art. 257 - Qualsiasi esposto o lagnanza proposta contro l'opera od il comportamento dei Funzionari deve essere diretto ai Commissari; se contro questi o contro l'operato degli Handicappers e degli Starter al Comitato Esecutivo. L'esposto deve essere accompagnato dal versamento di un deposito dell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo che viene incamerato in caso di riconosciuta infondatezza, anche se accolto, non può comunque avere conseguenza sull'esito della corsa o delle corse cui si riferisce.

Sospensione del pagamento dei premi

Art. 258 - In pendenza del giudizio su di un reclamo o di procedimento promosso di iniziativa dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, che possano comportare modifiche all'ordine di arrivo e fino alla relativa decisione, non si fa luogo all'assegnazione dei premi contestati.

La Segreteria dell'Ente è tenuta a dare comunicazione alla Società interessata del reclamo o dell'inizio del procedimento da parte della Commissione di Disciplina.

Giudizio sulla validità di una corsa

Art. 259 - In pendenza di un giudizio sulla validità di una corsa e fino al suo definitivo esito, agli effetti delle corse successive viene considerato il risultato contestato.

Capo II

DISTANZIAMENTO

Nozione

Art. 260 - Provvedimento in virtù del quale un cavallo viene tolto dall'ordine di arrivo (distanziamento totale) oppure spostato dal posto occupatovi per essere classificato in uno dei posti seguenti (distanziamento parziale).

Casi

Art. 261 - Un cavallo subito dopo la corsa, e prima del segnale di convalida, deve essere distanziato totalmente dai Commissari:

- a) se ha preso parte alla corsa senza che il suo Cavaliere si sia presentato al peso (Artt. 191, 243);
- b) nei casi di cui all'Art. 227;
- c) nei casi di irregolarità del peso riscontrate in occasione del controllo dopo la corsa o in caso di mancata presentazione del Cavaliere a tale controllo a meno che non sia da ciò esonerato a norma dell'Art. 243, 2° comma;
- d) in tutti i casi in cui sia stato sollecitato da terza persona durante la corsa.

Può anche essere distanziato - a giudizio dei Commissari - nel caso previsto dall'Art. 226.

Parimenti - prima del segnale di convalida - i Commissari decidono gli eventuali distanziamenti per i casi di irregolarità in corsa (Artt. 228, 230, 231).

In tali casi il distanziamento può essere, a seconda della gravità del fatto, totale oppure parziale.

Un cavallo può, inoltre, essere distanziato dalle Commissioni di Disciplina:

- 1) nei casi previsti dall'Art. 250, n. 4, a condizione che il reclamo sia stato presentato entro 8 giorni successivi a quelli dell'effettuazione della corsa o che, entro 30 giorni dalla corsa, sia stato comunicato agli interessati l'inizio, d'ufficio, da parte della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, di un procedimento per le infrazioni previste da tale disposizione;
- 2) nei casi previsti dall'Art. 250, n. 5), a condizione che il reclamo sia stato presentato entro 1 anno dall'effettuazione della corsa o che, entro lo stesso termine, sia stato comunicato agli interessati l'inizio, d'ufficio, da parte della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza, di un procedimento a loro carico per le infrazioni previste da tale disposizione.

Anche nei casi in cui, per l'inutile decorso dei termini di cui ai precedenti nn. 1) e 2), le Commissioni non possono procedere al distanziamento del cavallo, le stesse possono ugualmente punire i responsabili.

Capo III

PUNIZIONI

Soggetti passibili di punizione

Art. 262 - Sono passibili di punizione i proprietari, i Commissari, i Funzionari, gli allenatori, i Cavalieri dilettanti e professionisti, i caporali di scuderia, con o senza permesso di allenare, gli artieri ippici, le Società di corse e tutti coloro che comunque operano nella sfera di competenza dell'Ente.

Tipi di punizione e definizioni

Art. 263 - Le punizioni sono:

- 1) il richiamo semplice: contestazione verbale o scritta di una infrazione al Regolamento e conseguente richiamo all'ordine;
- 2) la multa: pagamento all'Ente di una somma in denaro;
- 3) il richiamo pubblicato nel Bollettino Ufficiale: contestazione e deplorazione di un fatto di rilevante gravità cui viene data, attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, particolare solennità;
- 4) la sospensione temporanea: provvedimento in virtù del quale viene inibita ad una delle persone di cui all'Art. 1, l'attività inerente alla rispettiva qualifica per un periodo determinato;
- 5) la squalifica: provvedimento con il quale viene inibita permanentemente, ad una delle persone di cui all'Art. 1, qualsiasi attività nella sfera di attribuzione dell'Ente.

Le punizioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono cumulabili.

Le Commissioni di Disciplina possono inoltre condannare le persone di cui all'Art. 1, sottoposte al loro giudizio, al rimborso totale o parziale delle spese del procedimento disciplinare.

Competenza

Art. 264 - I Commissari di riunione non possono infliggere le punizioni di cui ai nn. 3) e 5) del precedente articolo né sospendere un Proprietario.

I Commissari e lo Starter nell'infliggere le sanzioni, previste dal Regolamento, devono far riferimento, anche per l'applicazione della recidiva, a quanto regolamentato dal Comitato Esecutivo con apposito documento.

Multa

Art. 265 - I Commissari e lo Starter non possono infliggere una multa superiore nel massimo o inferiore nel minimo alla somma stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo (Art. II lett. h). La Commissione di Disciplina può aggravare (Art. IV) le multe irrogate dai Commissari e dallo Starter fino al triplo degli importi massimi e, nei casi di intervento di iniziativa, infliggere multe fino al triplo degli importi massimi di cui sopra.

La multa deve essere pagata entro il trentesimo giorno non festivo decorrente da quello nel quale è stata inflitta, direttamente all'Ente o tramite le Segreterie della Società di Corse che possono addebitarla al conto dell'interessato.

Il nominativo della Società di Corse, del proprietario, del Cavaliere, dell'allenatore, dell'assistente allenatore, del caporale con o senza permesso di allenare o dell'artiere, che non abbia pagato una multa nel termine di cui sopra, viene iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, con le modalità e conseguenze di cui all'Art. IX lettere B) e C) del Regolamento dell'Ente.

Dal 1° gennaio 2010, Gli importi delle sanzioni pecuniarie inflitte dai giudici sul campo sono versate all'UNIRE che le destina con provvedimento del Consiglio di amministrazione al finanziamento della cassa di previdenza ed assistenza di fantini guidatori e allenatori, alla lotta al doping e al funzionamento della giustizia sportiva. (

Deliberazione del C.d.A. n. 179 del 29/12/2009)

Art. 266 – Sospensione temporanea

- a) Del proprietario: la sospensione temporanea può essere inflitta ad un proprietario, per la durata minima di un mese e massima di un anno. Essa comporta il divieto di partecipare alle corse per i cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, anche se venduti o affittati, a meno che la dichiarazione di passaggio di proprietà o d'affitto non siano pervenute al competente Ente prima del fatto che ha determinato la sospensione.

Il proprietario sospeso non può fare le iscrizioni, né esercitare alcuno dei diritti inerenti alla sua qualifica (accesso ai recinti riservati ecc.). Può però fare iscrizioni e dichiarare ritiri per le corse da disputarsi dopo il termine del periodo di sospensione;

- b) Del cavaliere: il G.R., l'amazzone, il fantino o l'allievo fantino colpiti da sospensione temporanea non possono montare in corsa. La durata della sospensione inflitta dai Commissari non può essere superiore ai 40 giorni e la Commissione di Disciplina può aumentarla fino ad un massimo di otto anni. Nel caso che dai Commissari venga comminata la massima durata della sospensione loro consentita, il deferimento del punito alla Commissione di Disciplina è automatico.

I Commissari possono procedere al deferimento alla Commissione di Disciplina anche nei casi nei quali non abbiano deciso di applicare il massimo della punizione ma ritengono opportuno un più approfondito accertamento dei fatti e delle responsabilità.

I Commissari possono autorizzare il fantino o l'allievo fantino da loro punito a montare durante il periodo di sospensione, in corse di Gruppo (Pattern) o Listed, per il proprietario per il quale siano legati da un contratto di prima monta, precedentemente depositato presso l'Ente, sempre che le infrazioni per le quali sono stati puniti siano state commesse in sella a cavalli di altri proprietari.

Il fantino che, per fatti avvenuti mentre è in possesso di patente rilasciata dall'UNIRE, venga punito all'estero con sospensione temporanea, può appellarsi per ottenere la revisione del caso;

- c) dell'allenatore, dell'assistente allenatore o del caporale con permesso di allenare: l'allenatore, l'assistente allenatore o il caporale con permesso di allenare colpito da sospensione non può esercitare alcuna delle sue funzioni ed i cavalli a lui affidati non possono essere iscritti ad alcuna corsa se non sono affidati ad altro allenatore.

In particolare, non può accedere agli Ippodromi fruendo della facoltà del libero ingresso ai medesimi, nei terreni di allenamento annessi agli Ippodromi stessi.

Per la durata del provvedimento vale quanto disposto dal cpv. della lettera b) del presente articolo;

- d) del caporale e dell'artiere: il caporale e l'artiere colpiti da sospensione non possono esercitare alcuna delle loro funzioni né nei terreni di allenamento né negli ippodromi.

Circa la durata del provvedimento, vale quanto disposto dal cpv. della lettera b) del presente articolo;

- e) delle persone non rientranti nelle categorie di cui sopra: la sospensione temporanea inflitta ad una persona che non rientra in alcune delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) ha come effetto l'inibizione di accesso ai recinti riservati degli Ippodromi (art. 189).

Il provvedimento di sospensione temporanea del proprietario e delle persone indicate nel precedente capoverso e) ha decorrenza dal momento della sua comunicazione verbale all'interessato o – se ciò non sia stato per qualsiasi ragione possibile – dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta recapitata con qualsiasi mezzo che consenta di accettare la data del recapito stesso.

La sospensione del cavaliere, dell'allenatore, dell'assistente-allenatore, del caporale con permesso di allenare, del caporale e dell'artiere ha decorrenza dalle ore 24 dell'ottavo giorno successivo a quello in cui è stata disposta dai Commissari o a quello di ricevimento delle comunicazioni a norma dell'art. IV, lett. G) ult. comma, del Regolamento dell'Ente. La sospensione inflitta dalla Commissione di Disciplina o da altra autorità, con decisione estesa dall'UNIRE, per un periodo non inferiore a quattro mesi inibisce per la sua durata di esercitare direttamente o indirettamente ogni attività nella sfera di competenza dell'Ente.

- f) Qualora uno dei soggetti indicati nelle precedenti lettere, alla data di inizio della decorrenza della sospensione sia sospeso per un'infrazione al presente Regolamento oppure sia sospeso da altra autorità ippica, italiana od estera, con estensione della sanzione anche nel settore di competenza dell'UNIRE, la sospensione inizierà a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è compiuto il precedente periodo di sospensione.**
- g) Qualora uno dei soggetti indicati nelle precedenti lettere, sia sospeso per infrazioni alle norme regolamentari che disciplinano altri settori di attività dell'UNIRE (corse al galoppo in piano per fantini, corse al galoppo per cavalli mezzosangue o corse al trotto) tale sospensione si estenderà automaticamente e con la stessa decorrenza anche per tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento.**

Squalifica

Art. 267 - La squalifica consiste nella definitiva inibizione di iscrivere, far correre cavalli (sia in proprio che in società con altri), di allenarli su terreni a ciò destinati, di montare o di esercitare direttamente o indirettamente alcuna attività relativa alle corse, e comunque nella sfera di competenza dell'Ente.

L'ammontare dei premi vinti da cavalli appartenenti in tutto o in parte a proprietari squalificati nel periodo tra il verificarsi del fatto punito e la comunicazione della relativa deliberazione, non viene pagato o, se pagato, deve essere restituito.

Alla persona squalificata è inibito permanentemente l'accesso a tutti i recinti riservati degli ippodromi, nonché a tutti i terreni di allenamento ad essi annessi.

I cavalli di sua proprietà venduti dopo l'infrazione che ha provocato la squalifica, non potranno comunque correre per un periodo minimo di un anno decorrente dalla data del provvedimento di squalifica.

Azioni di malafede

Art. 268 - Incorre nella squalifica:

- a) chiunque, al fine di falsare l'esito di una corsa, offra una somma di danaro od altra utilità a persone aventi incombenze ufficiali relativamente a quella corsa, ad un proprietario o ad un suo rappresentante, ad un allenatore, ad un Cavaliere, caporale con o senza permesso di allenare, o artiere ippico;
- b) chiunque, avendo incarichi ufficiali relativamente ad una corsa, o essendo proprietario o suo rappresentante, allenatore, Cavaliere, caporale con o senza permesso di allenare, o artiere ippico, accetti, al fine di prestarsi a falsare il risultato di una corsa, una somma di danaro od altre qualsiasi utilità;
- c) chiunque, dolosamente, abbia iscritto un cavallo squalificato o abbia fatto correre un cavallo sotto falso nome;
- d) chiunque si renda colpevole della sostituzione di un cavallo;
- e) chiunque si renda colpevole di altre azioni di malafede tanto in Italia quanto all'estero;
- f) chiunque si renda responsabile dei fatti previsti e puniti dal Regolamento antidoping;

- g) chiunque in qualsiasi modo risulti implicato nelle azioni di malafede di cui sopra;
- h) chiunque sia stato squalificato all'Estero dalle Autorità corrispondenti alla Società degli Steeple-Chases d'Italia, al Jockey Club Italiano, all'E.N.C.I., all'E.N.C.A.T. o alla F.I.S.E.;
- i) chiunque si presti a fungere da prestanome di persona squalificata o sospesa;
- l) il fantino e l'allievo fantino che non rispettino i divieti di cui all'Art. 89 del presente Regolamento.

Sospensione cautelativa

- **Art. 269** – Il Presidente dell'Ente, in via d'urgenza può sospendere in via cautelativa i soggetti contemplati dall'Art. 1 del presente Regolamento, qualora gli stessi siano sottoposti a procedimento disciplinare per gravi violazioni del Regolamento dell'Ente e delle Corse. Tale provvedimento cesserà di avere effetto se non convalidato dalla Commissione di Disciplina di 1^a Istanza entro 60 giorni dalla sua adozione. Tale facoltà di sospensione cautelativa nel caso di inizio di procedimento disciplinare è di competenza della Commissione di Disciplina di 1^a Istanza.
- I provvedimenti di sospensione cautelativa di cui al precedente comma possono essere adottati anche nel caso in cui i soggetti sopracitati risultino sottoposti a procedimento penale, tenuto conto della natura e della gravità del reato addebitatogli.

Comunicazione

Art. 270 - Le punizioni di multa, sospensione o squalifica, debbono essere portate - a cura delle Autorità che le ha inflitte - a conoscenza immediata delle Società di Corse nei cui Ippodromi siano in corso delle Riunioni.

TITOLO VI

CAPO I

DOPING CAVALLI

ABROGATO e sostituito con apposito disciplinare - D.M. n. 797 del 16/10/2002

CAPO II

CONTROLLI MEDICI DEI CAVALIERI

ABROGATO e sostituito con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5249 del 02/04/2008

Modalità rilascio patente allenatore professionista galoppo

1. L'Ente indice, valutate le esigenze del settore, mediante apposito bando, corsi di formazione professionale per il rilascio della patente di allenatore professionista galoppo, nelle sedi concordate con le Associazioni di categoria degli allenatori con una distribuzione territoriale atta a facilitare l'accesso dei candidati. In ogni caso l'Ente indice corsi tra loro distanti non oltre 3 anni.
2. Sono ammessi a partecipare al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il 21° anno di età;
 - b) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente. Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio i titolari di patente di fantino, cavaliere dilettante, caporale di scuderia, purché abbiano esercitato tali attività per 10 anni anche non continuativi negli ultimi 18 anni. Nel caso in cui il

- candidato sia stato titolare di più qualifiche negli ultimi 18 anni i diversi periodi di attività saranno cumulati;
- c) essere residente in Italia;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario devono essere dichiarati tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano stati ottenuti i benefici previsti dalla Legge (ad es. amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.);
 - f) aver prestato un periodo di tirocinio non inferiore a 12 mesi presso un allenatore professionista. Tale periodo di tirocinio dovrà essere documentato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti l'effettivo svolgimento del periodo formativo ed il livello di qualificazione raggiunto dall'aspirante.
3. I corsi di formazione a contenuto teorico-pratico sono organizzati e gestiti dalle Associazioni di categoria incaricate dall'Ente che si atterranno alle modalità stabilite in apposito bando.
 4. Il corso si articola in circa 200 ore di lezioni teoriche da svolgersi in un periodo di almeno 3 mesi sulle seguenti materie:
 - Zootecnica equina e Veterinaria;
 - Cultura ippica;
 - Tecnica di allenamento;
 - Amministrazione della scuderia;
 - Regolamento delle corse al galoppo;
 - Organizzazione della scuderia.
 5. I docenti del corso sono nominati dall'U.N.I.R.E. tra una rosa di possibili candidati proposti dall'Associazione di categoria. All'U.N.I.R.E. è riservata la facoltà di integrare le proposte con l'indicazione di persone di comprovata esperienza nel settore.
 6. I costi della logistica e della didattica sono a carico delle Associazioni. Apposite convenzioni regolano i rapporti tra l'U.N.I.R.E. e le Associazioni incaricate, in ordine all'organizzazione del corso, al calendario della formazione ed in genere a tutto quanto concerne l'attuazione delle previsioni del bando.
 7. Al termine del corso i docenti compilano una relazione valutativa, inerente al merito e alla frequenza, sulla base della quale l'Ente ammette i candidati ad un esame teorico-pratico.
 8. La Commissione esaminatrice nominata dall'Ente è composta da: Direttore Generale dell'Area tecnica dell'U.N.I.R.E. in qualità di Presidente della Commissione, uno dei Dirigenti delle aree tecniche interessate (Galoppo o Sella), che assumerà funzioni di Presidente in caso di assenza del Direttore Generale dell'Area Tecnica., un Medico Veterinario, un Allenatore Professionista, un Commissario di riunione. In caso di assenza del Direttore Generale Area Tecnica la Commissione sarà integrata con altra persona di comprovata esperienza in materie tecnico-giuridiche.
 9. L'esame consiste in due prove scritte, una teorica sulle materie di insegnamento, una prova pratico-applicativa in materia di Regolamento delle corse e veterinaria ed in una prova orale. I candidati che non ottengono il punteggio minimo di 7/10 in ciascuna delle prove scritte non sono ammessi alla prova orale. L'esame si intende superato se il candidato consegue anche in quest'ultima prova una votazione non inferiore a 7/10.

10. Al termine dell'esame la Commissione redige una graduatoria di merito provvisoria di tutti i candidati risultati idonei.
11. I candidati risultati vincitori fino al numero complessivo di patenti da rilasciare stabilito nel bando, devono presentare, entro il termine perentorio di 2 mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, documentazione attestante:
 - l'apertura di una posizione fiscale previdenziale ed assistenziale;
 - la disponibilità di idonee strutture per l'allenamento.
 Nel caso in cui i candidati, collocati utilmente in graduatoria, non presentino la predetta documentazione nei termini suddetti, subentreranno i candidati idonei classificatisi nelle posizioni immediatamente successive fino al completamento del numero massimo di patenti da rilasciare stabilito dal bando.
12. I vincitori che non abbiano presentato nei termini la prescritta documentazione di cui al precedente punto 11, potranno produrla decorso un anno dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, effettuata con atto formale dell'Ente, e non oltre il termine massimo di ulteriori due anni decorrenti dalla stessa data di approvazione. In tal caso saranno concesse patente anche oltre il limite stabilito inizialmente dal bando.
13. I rimanenti candidati risultati idonei, nonché i vincitori che non abbiano prodotto documentazione, saranno ammessi, previa domanda, direttamente all'esame finale in occasione del successivo corso di formazione indetto dall'Ente.
Dall'entrata in vigore, a regime, della presente normativa l'Ente rilascia un'unica patente di allenatore professionista che abilita all'esercizio dell'attività in tutti i settori del galoppo.

REGOLAMENTO PER FORMAZIONE PER ADDETTI AL CONTROLLO E DISCIPLINA CORSE PER ISCRIZIONE ELENCO FUNZIONARI (ART. 174 N.1)

Art. 1 - Indizione Corso per l'iscrizione nell'Elenco dei Funzionari/Ispettori.

L'UNIRE, a norma dell'art. 174 del Regolamento delle Corse, indice, anche contestualmente, e comunque in relazione alle esigenze dell'Ente uno o più corsi a contenuto teorico-pratico, per la formazione di addetti al controllo e disciplina corse da iscrivere nell'apposito Elenco dei Funzionari/Ispettori previsto dalla suindicata disposizione regolamentare.

Il numero massimo dei partenti a ciascun corso è fissato nei singoli bandi di indizione dei corsi, tenuto conto delle esigenze dell'Ente.

Tutti gli aspiranti che presentino domanda e che abbiano i requisiti previsti dalle norme, saranno sottoposti a prove selettive, consistenti in test attitudinali e colloquio di selezione tendenti ad accertare la personalità, il livello culturale, la conoscenza del settore e le inclinazioni in relazione alle mansioni che gli aspiranti sono chiamati a svolgere.

Coloro che supereranno la prima prova (test attitudinali), fornendo almeno l'80% di rispetto esatte, saranno successivamente ammessi e convocati per sostenere il colloquio di selezione che si intenderà superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore ad 8/10.

I candidati risultati idonei alle prove di selezione saranno ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria formata dalla Commissione e nei limiti dei posti disponibili.

La Commissione esaminatrice per il colloquio selettivo, nominata dal Segretario Generale dell'Ente, è composta dal Dirigente dell'Area Tecnica interessata, con funzioni di Presidente, da un docente scelto tra quelli nominati per il Corso, da un Commissario Iscritto nell'Elenco di cui all'art. 174 del Regolamento delle Corse, da un esperto in materia di selezione. In caso di parità nella valutazione del candidato il voto del Presidente vale doppio.

Art. 2 - Requisiti e condizioni per l'ammissione ai Corsi di Formazione.

Ai fini dell'ammissione ai corsi gli aspiranti devono:

- 1) avere un'età non inferiore a **25** anni e non superiore a **55** anni;
- 2) presentare al **Segretario Generale** domanda di ammissione al corso.

Tale domanda deve essere corredata dal certificato di nascita e dal curriculum vitae, opportunamente documentato, con particolare riferimento a quello professionale ed ippico;

- 3) presentare dichiarazione sostitutiva **di certificazione**, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'**Art. 46** del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dalla quale risulti che il dichiarante:
 - a) è in possesso di diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio equipollente;
 - b) è cittadino italiano o di altro Paese della Comunità Europea;
 - c) gode dei diritti politici;
 - d) non ha riportato condanne penali sia in Italia che all'estero e non è sottoposto a procedimenti penali presso **Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana e presso altra Autorità Giudiziaria straniera**; in caso affermativo, dovranno essere indicati i reati per cui è sottoposto a procedimenti in corso.

L'Ente si riserva di accertare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni come sopra rese.

Art. 3 – Organizzazione del corso.

Il corso si articola **in 80 ore di insegnamento** teorico (Cultura ippica generale – Elementi di Diritto - I mantelli dei cavalli secondo le nuove classificazioni – **Statuto, Regolamenti delle Corse - Regolamento delle scommesse – Regolamento Antidoping – Lingue straniere applicate all'ippica (inglese e francese) – Tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti; in caso di corsi unificati Trotto – Galoppo le materie potranno attenere anche docenze sul cronometraggio e le andature**) e **in 60 giornate di insegnamento pratico, costituenti periodo di tirocinio da prestare in qualità di Allievi con presenza sui campi di allenamento e negli ippodromi. L'Ente, in sede di indizione del corso, si riserva di stabilire** il numero di ore da assegnare a ciascun tipo di insegnamento e delibera in merito alla nomina dei docenti del corso, che, potranno essere scelti fra docenti ed esperti particolarmente qualificati nelle **materie oggetto di insegnamento, nonché tra** Commissari e Veterinari. Inoltre, **l'Ente** procede alla nomina di un docente coordinatore del corso.

Ulteriori e **diverse** specifiche modalità di formazione **saranno** stabilite per gli aspiranti Handicappers.

Art. 4 – Esame di fine corso ed iscrizione nell'Elenco Funzionari/Ispettori.

A conclusione del Corso i docenti, tramite il Docente coordinatore, inoltrano all'Ente il loro giudizio sui singoli partecipanti al corso, evidenziandone, oltre la proficuità dell'impegno, anche la personalità e le attitudini.

Gli Allievi che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di insegnamento teorico e che abbiano comunque svolto totalmente il periodo di tirocinio di cui all'art. 3 sono ammessi ad un esame, che si intenderà superato con il conseguimento di una votazione di almeno 7/10.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Segretario Generale dell'Ente, è composta dal Dirigente dell'Area Tecnica interessata, con funzioni di Presidente, dal docente coordinatore del corso, da un Commissario iscritto nell'Elenco di cui all'art. 174 del Regolamento delle Corse, e da altro membro avente adeguata conoscenza del settore ippico, con particolare riferimento alle norme che lo disciplinano. In caso di parità nella valutazione del candidato il voto del Presidente vale doppio.

Il Segretario Generale può esonerare dalle prove preselettive e dalla frequenza al corso le persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore, ammettendole direttamente all'esame finale.

Possono altresì essere ammessi direttamente all'esame finale, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio di scuola superiore, gli operatori che abbiano riportato gravi inabilità, in particolare fantini e allievi fantini, in seguito ad infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell'attività ippica, in corsa o in allenamento. (Deliberazione del C.d.A. n. 179 del 29/12/2009)

Tale esame è sostenuto innanzi ad apposita Commissione costituita dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale dell'Area Tecnica, dal Dirigente dell'Area tecnica interessata e da un Commissario iscritto nell'Elenco. In caso di parità nella valutazione del candidato il voto del Presidente vale doppio.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Funzionari/Ispettori, di cui all'art. 174 n. 1 del Regolamento delle Corse, il candidato risultato idoneo deve presentare domanda al Segretario Generale dell'Ente, unitamente alla seguente documentazione:

- originale o copia autentica del diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio equipollente;
- certificato comprovante lo stato di cittadino italiano o di altro Paese della Comunità Europea;
- certificato comprovante il godimento dei diritti politici o altra certificazione equipollente rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi della Comunità Europea.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Funzionari/Ispettori, l'Ente si riserva di accertare l'esistenza di carichi pendenti o di precedenti penali a carico dell'istante.

L'Ente rigetta le domande di iscrizione nell'Elenco presentate da coloro che, in base alla documentazione prodotta o di quella acquisita d'ufficio dall'Ente, a norma del precedente comma, risultano sprovvisti dei requisiti stabiliti dall'art. 174 del Regolamento delle Corse.

REGOLAMENTO PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE COMMISSARI (ART. 174 N. 2)

Art. 5 – Indizione corso per l'iscrizione nell'Elenco dei Commissari.

L'UNIRE, a norma dell'art. 174 n.2 del Regolamento delle Corse, indice, anche contestualmente, in diverse parti del territorio nazionale ed in relazione alle esigenze dell'Ente corsi a contenuto teorico-pratico, per la qualificazione dei Commissari ai fini della loro iscrizione all'apposito Elenco. Il numero massimo dei partecipanti a ciascun corso sarà volta in volta determinato, tenuto conto delle esigenze dell'Ente.

Gli aspiranti sono sottoposti ad un colloquio di selezione, **in lingua italiana**, tendente ad accertarne, anche sulla base delle attività espletate in qualità di Funzionari/Ispettori, la personalità, il livello culturale, la conoscenza del settore e le attitudini in relazione anche alle mansioni che aspirano a svolgere.

Il colloquio selettivo per l'ammissione al corso s'intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 7/10.

La Commissione esaminatrice per il colloquio selettivo, nominata dal Segretario Generale dell'Ente, è composta dal Dirigente dell'Area Tecnica interessata, con funzioni di Presidente, da un docente scelto tra quelli nominati per il Corso, da un Commissario, iscritto nell'Elenco di cui all'art. 141 del Regolamento delle Corse, da un esperto in materia di selezione, da due

membri aventi adeguata conoscenza del settore ippico, con particolare riferimento alle norme che lo disciplinano. In caso di parità nella valutazione del candidato il voto del Presidente vale doppio.

L'Ente dispone l'ammissione al corso dei candidati risultati idonei al colloquio secondo l'ordine della graduatoria formata dalla Commissione e nei limiti dei posti disponibili.

Art. 6 – Requisiti e condizioni per l'ammissione ai corsi di qualificazione per Commissari.

Ai fini dell'ammissione al corso teorico e al periodo di tirocinio, gli aspiranti devono:

- 1) avere un'età non inferiore a **30** anni e non superiore a 65 anni;
- 2) **presentare al Segretario Generale domanda di ammissione al corso;**
- 3) essere già iscritti nell'**Elenco** dei Funzionari/**Ispettori**, avere svolto proficuamente compiti come Funzionario/**Ispettore** per almeno 100 giornate di corse;
- 4) **essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equipollente;**
- 5) presentare dichiarazione sostitutiva **di certificazione**, resa, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. **46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445**, dalla quale risulti che il dichiarante:
 - a) è cittadino italiano o di altro Paese della Comunità Europea;
 - b) ha il godimento dei diritti politici;
 - c) non è sottoposto a procedimenti penali presso **Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana** e presso altra Autorità Giudiziaria straniera; in caso affermativo, dovranno essere indicati i reati per cui è sottoposto a procedimenti in corso;
 - d) di essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente (che deve essere specificatamente indicato).

Art. 7 – Organizzazione del Corso per la qualificazione dei Commissari – Corso Teorico e Periodo di Tirocinio.

Il corso comprende un periodo di insegnamento teorico, avente una durata complessiva di almeno **10** giorni nonché un periodo di tirocinio, **in qualità di allievo – Commissario**, con affiancamento ai Commissari di Riunione e sotto la guida di un **docente coordinatore**.

Il periodo di tirocinio deve essere svolto per almeno **15** giornate di corse **anche su più ippodromi**.

Il **Segretario Generale**, in sede di indizione di ciascun corso, stabilisce il numero di ore da assegnare a ciascun tipo di insegnamento e delibera in merito alla nomina dei docenti del corso, che, potranno essere scelti fra **Commissari** ed esperti particolarmente qualificati nelle **materie oggetto di insegnamento**.

Inoltre, il Segretario Generale procede alla nomina di un docente coordinatore del Corso, scelto anche tra i Commissari non funzionanti sull'ippodromo, che seguirà gli allievi durante il periodo di tirocinio ed inoltrerà la relazione di cui al successivo art. 8.

Art. 8 – Esame ed iscrizione nell'Elenco dei Commissari.

A conclusione del corso teorico e, **dopo il superamento del periodo di tirocinio a norma dell'art. 7, il docente coordinatore, sulla base anche degli elementi di giudizio espressi dai Commissari di cui al precedente art. 7, 1° comma, provvede ad inviare al Segretario Generale dell'Ente, relazione dettagliata evidenziando, in modo particolare, la personalità, le attitudini e l'impegno dimostrati dall'Allievo Commissario.**

Il **Segretario Generale**, sulla base della relazione prevista al precedente comma, delibera l'ammissione all'esame teorico-pratico dell'**Allievo** Commissario, ai fini della successiva iscrizione nell'**Elenco**.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Segretario Generale, è composta dal Dirigente dell'Area Tecnica interessata con funzioni di Presidente, dal docente coordinatore del corso, da un Commissario iscritto nell'Elenco di cui all'art. 174 del Regolamento delle Corse, e da altro membro avente adeguata conoscenza del settore ippico, con particolare riferimento alle norme che lo disciplinano. In caso di parità nella valutazione del candidato il voto del Presidente vale doppio.

L'esame s'intende superato con il conseguimento di una votazione di almeno 7/10.

In particolare, la prova è diretta ad accertare, anche attraverso la discussione di casi concreti e la visione di filmati, le capacità di giudizio e di decisione dell'aspirante Commissario. A tale accertamento può concorrere, altresì, la valutazione di una relazione e/o di un provvedimento di deferimento, redatti a seguito dell'esame di filmati di corse.

Ai fini dell'iscrizione **nell'Elenco** dei Commissari, a norma dell'art. 174 del Regolamento delle Corse, il candidato risultato idoneo deve presentare domanda al **Segretario Generale**, unitamente alla seguente documentazione:

- **Originale o copia autentica del diploma di scuola media superiore o di altro titolo di studio equipollente;**
- **Certificato comprovante lo stato di cittadino italiano o di altro Paese della Comunità Europea;**
- certificato comprovante il godimento dei diritti politici, o altra certificazione equipollente rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi della Comunità Europea;

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Commissari, l'Ente si riserva di accertare l'esistenza di carichi pendenti o di precedenti penali a carico dell'istante.

L'Ente rigetta le domande di iscrizione **nell'Elenco** dei Commissari presentate da coloro che, in base alla documentazione prodotta o a quella acquisita d'ufficio dall'Ente, **a norma del precedente comma**, risultano sprovvisti dei requisiti stabiliti dall'art. 174 del Regolamento delle Corse.

Art. 8 bis – Esonero frequenza corso.

E' fatta salva la possibilità, in presenza di imprescindibili esigenze dell'Ente la facoltà per il Segretario Generale di esonerare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, e fermo restando l'espletamento del predetto periodo di tirocinio di cui all'art. 7, di ammettere tali Funzionari direttamente all'esame propedeutico all'iscrizione nell'Elenco Commissari.

Norma transitoria

Art. 9 - Coloro che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, svolgono il periodo di tirocinio, al fini della qualificazione come Commissario e Funzionario, saranno iscritti nei relativi Albi in base alla normativa previgente.

Le iscrizioni all'Albo dei Commissari e Funzionari già effettuate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano la loro efficacia.

Limitatamente ai primi due corsi, indetti a norma dell'Art. i del presente Regolamento, per la qualificazione dei Funzionari, il Comitato Esecutivo può esonerare dalla presentazione del titolo di studio richiesto coloro che abbiano conseguito il titolo di licenza media inferiore e conseguito particolari e riconosciuti meriti nel campo ippico.

**CRITERI PER L'ADOZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA**

Al fine di ottenere una coerente ed uniforme applicazione delle regole del corretto comportamento, in corsa e fuori corsa, da parte di tutti gli interessati alle corse, si riportano di seguito i criteri delle sanzioni disciplinari e delle conseguenti aggravanti per recidiva. (Le misure riportate sono da ritenere quali misure di riferimento).

In tutti i Grandi Premi pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell'Ente e nelle corse tris i provvedimenti sono raddoppiati.

La casistica delle possibili infrazioni viene così suddivisa:

A - semplici e nel comportamento

B - in partenza

C - in corsa

Le norme per l'applicazione della recidiva seguono l'esposizione di tale casistica.

La recidiva si applica quando una persona incorre più volte nella stessa infrazione o in infrazioni dello stesso tipo. Le infrazioni sono così raggruppate:

1.	Infrazione	dei	casi	2-3
2.	»	»	»	6-7-8-24
3.	»	»	»	16-17-18-19-20-21-22
4.	»	»	»	26-27-29-30
5.	»	»	»	35-36
6.	»	»	»	39-40

Costituiscono tipo a se stante le infrazioni degli altri casi.

Anche le sanzioni pecuniarie (multe) sono soggette a recidiva, l'importo delle stesse deve rientrare nei limiti indicati dall'Ente.

La recidiva si applica con riferimento ai tre mesi precedenti con l'avvertenza che essa perde di efficacia trascorsi tre mesi dall'ultimo provvedimento o dopo l'effettuazione di 25 corse.

Alla ripetizione della stessa infrazione o dello stesso tipo di infrazione la punizione sarà di eguale entità della prima, riportando però al termine del provvedimento la parola »recidivo»; successivamente le sanzioni seguiranno il seguente iter: per la terza infrazione, due volte la punizione, per la quarta tre volte, per la quinta quattro volte e così di seguito. Qualora il provvedimento di appiedamento comporti una durata superiore a quanto previsto dal Regolamento (40 gg.) si intende che il cavaliere dovrà essere anche deferito alla Commissione di Disciplina di 1ª Istanza.

A) INFRAZIONI SEMPLICI E NEL COMPORTAMENTO

1) cavaliere presente nel recinto del pubblico prima di aver assolto gli ingaggi della giornata

L. 200.000 (€ 100)

2) cavaliere che non si presenti ad assolvere gli ingaggi della giornata (salvo casi di forza maggiore)

- perché partente su due piazze

gg. 3

3) I cavalieri che non si presentano in tempo alle operazioni previste prima della corsa

- cavalieri

gg. 5 ed eventuale
deferimento

4) Dare partente un cavaliere senza accettazione da parte dell'interessato

- allenatore o scuderia

L. 500.000 ed eventuale
€ 250 deferimento

5) Dare partente un cavallo su due piazze diverse (al responsabile)

- scuderia – allenatore

L. 500.000 ed eventuale
€ 250 deferimento

6) Commenti inopportuni in pubblico o comportamento inurbano

- cavalieri

gg. 3

- allenatori

L. 200.000 (€ 100)

- artieri

L. 50.000 (€25)

- proprietari

L. 1.000.000 ed eventuale
€500 deferimento

7) Offese a cavalieri, allenatori o

proprietari

- cavalieri

- artieri

- proprietari

- allenatori

gg. 5

L. 50.000 (€ 25)

L. 1.000.000 (€ 500)

L. 200.000 ed eventuale
€ 100 deferimento

8) Vie di fatto

- cavalieri

- artiere

- proprietari o allenatori multa

sospensione minimo 10 gg. e deferimento

allontanamento a tempo determinato

L. 1.000.000 (€ 500) + deferimento

9) ritardo

- scuderia L. 500.000 (€ 250)
- allenatore L. 200.000 (€ 100)
- cavaliere L. 200.000 (€ 100)

10) ritardo che provochi dilazioni delle operazioni di partenza

- scuderia o allenatore L. 500.000 (€ 250)
- cavalieri gg. 3

11) colori diversi - divise in disordine o non regolamentari - artieri-che accompagnano con indumenti non decenti

- allenatore o scuderia L. 250.000 (€ 125)

12) maltrattamenti ai cavalli

- artieri L. 200.000 (€ 100)
- allenatore L. 1.000.000 (€ 500)
- cavaliere gg. 5

13) offese al personale dirigente delle corse - atteggiamento ingiurioso nei confronti del pubblico

- cavaliere sospensione minimo gg. 10 e deferimento
- proprietari, allenatori L.1.000.000 (€500) deferimento
- artiere L.300.000(€150) allontanamento a tempo determinato e deferimento

14) presentazione di un cavallo in condizioni tali da provocarne l'esclusione

- proprietario, allenatore L. 1.000.000 (€ 500)

B) INFRAZIONI IN PARTENZA

15) arrecare in pista ritardo alle operazioni di partenza

- allenatore L. 200.000 (€ 100)
- cavalieri gg. 3

16) tardare ad allinearsi nell'entrata fra i nastri o nelle gabbie gg. 3

17) tardare ad allinearsi per poi lanciare il cavallo, avvantaggiandosi gg. 5

- 18) abbandonare l'allineamento prima dello start gg. 3
- 19) non allinearsi, non portarsi al proprio numero, provocando il rinvio della partenza gg. 5
- 20) deviare sul concorrente di dx o di sx, fra i nastri provocando il rinvio delle partenze gg. 5
- 21) disobbedienza agli ordini dello starter gg. 3
- con rinvio della partenza
- 22) partire in anticipo, provocando il richiamo della partenza gg.5
- 23) sollecitazioni vietate in partenza L. 500.000 (€ 250)
- 24) proteste in pista nei confronti dello starter o dell'aiuto-starter gg. da 5 a 10 e eventuale
deferimento

C) INFRAZIONI DURANTE LA CORSA

- 25) disturbare un concorrente nel sorpassarlo, o deviando dalla propria linea di corsa, o forzando un passaggio interno gg. 3
- 26) sorpassare un concorrente in modo non regolamentare, o deviare dalla propria linea di corsa:
a - intralciandolo gg. 5
b - interrompendogli l'azione gg. 10
e - danneggiandolo in modo o grave e palese, provocando l'uscita dal percorso o la caduta di altro concorrente gg. 15
- 27) forzare un passaggio interno o un passaggio fra due concorrenti
- intralciando gg. 5
- provocando situazione di pericolo per altri concorrenti gg. 10
- 28) galoppare sul cavallo che precede gg. 2
- 29) investire un concorrente
- intralciandolo gg. 5
- provocandone l'arresto o un serio danneggiamento gg. 10
- 30) provocare la caduta di un altro concorrente gg. 15

31) grida inopportune	gg. 2
32) portamento, uso scorretto od eccessivo del frustino	L.200.000 (€ 100)
33) colpire con la frusta altri cavalli od altri concorrenti in corsa - senza intenzionalità - con intenzionalità	gg. 5 gg. 15 e eventuale deferimento
34) creare ingiustificate condizioni di favore in corsa (allargare verso altro concorrente senza progredire e farsi quindi superare internamente da altro concorrente) - se fatto con intenzionalità	gg. 3 gg. 10 e eventuale deferimento
35) deviare dalla propria linea di corsa nei primi o negli ultimi 200 mt., danneggiando uno o più concorrenti, provocando il distanziamento dall'ordine d'arrivo	gg. 10
36) deviare dalla propria linea di corsa nei primi o negli ultimi 200 mt., disturbando uno o più concorrenti	gg. 5
37) il cavaliere che in contrasto con le disposizioni dell'art. 43 del Regolamento delle Corse non presenti la propria licenza prima degli impegni sarà punito con - multa	L. 200.000 (€ 100)
38) errore di percorso	gg. 10
39) mancato rispetto del peso, oltre la tolleranza - cavaliere	gg. 5
40) correzione del peso	L. 500.000 (€ 250)
41) uso paraocchi e cuffino senza autorizzazione	L. 500.000 (€ 250)
42) mancato rispetto degli ordini o impegno in corsa non adeguato. Sentite le spiegazioni, il cavaliere potrà essere - assolto - sospeso	gg. 10 ed eventuale deferimento

ENTRATE – RINUNCE E FORFEITS

Per disposizione dell'U.N.I.R.E. (delibera del Commissario n 11 del 2/2/2011) con decorrenza dal 1° Gennaio 2011 :

Le entrate ed i forfeits per tutte le corse, ad eccezione delle Pattern Races – Corse di Gruppo, sono fissate in misura di:

- a) dichiarazione di partenza (entrata): 0,15% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa): tale importo non è dovuto per cavalli considerati regolarmente partiti, a norma dei Regolamenti delle corse e delle scommesse;
- b) ritiro del cavallo dopo la dichiarazione di partenza uguale all'ammontare dell'entrata;
- c) rinuncia per mancata dichiarazione di partenza: metà dell'entrata;
- d) iscrizione seguita dall'eventuale 2° forfait: un quarto dell'entrata;
- e) iscrizione seguita dal 1° forfait: un decimo dell'entrata;

Tali importi non dovranno essere corrisposti nei seguenti casi:

- 1) se la corsa non ha luogo o è annullata;
- 2) se il cavallo è morto;
- 3) se, per qualsiasi ragione, il cavallo ha perso la qualifica.

Per le Corse Pattern – Corse di Gruppo i proprietari sono tenuti al pagamento dei seguenti importi:

- a) **Entrata:** 1% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa);
- b) **Rinuncia per mancata dichiarazione di partenza:** 0,75% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa);
- c) **Iscrizione seguita dal 2° forfait:** 0,50% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa);
- d) **Iscrizione seguita dal 1° forfait:** 0,25% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa);
- e) **Iscrizione supplementare: 20% dell'importo dovuto al Proprietario del cavallo vincitore**

Gli importi previsti per le iscrizioni supplementari dovranno essere indicati nei libretti programma, e nell'European Pattern Races Book e devono essere versati per intero anche se il cavallo non corre.

Per le corse in piano per fantini i suindicati importi dovuti per entrate, rinunce e forfeits, vanno aggiunti alla dotazione complessiva dei premi destinati ai proprietari non vengono considerati come somme vinte ai fini delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi e sono tra loro così suddivisi:

1° arrivato: 40%
 2° arrivato: 30%
 3° arrivato: 20%
 4° arrivato: 10%

Per le corse in ostacoli suindicati importi dovuti per entrate, rinunce e forfeits, vanno aggiunti alla dotazione complessiva dei premi destinati ai proprietari e tra loro così suddivisi:

1° arrivato: 40%
 2° arrivato: 28%
 3° arrivato: 17%
 4° arrivato: 10%
 5° arrivato: 5%

TABELLA DEI PESI
 per le corse piane G.R., Ufficiali ed Amazzoni

DISTANZE

PESI	fino a m. 1400		da m. 1410 a m.1200		da m. 2010 a m.2500		da m. 2510 a m. 3000		da a
	Anni	Anni	Anni	Anni	Anni	Anni	Anni	Anni	Anni
	3	4 ed oltre	3	4 ed oltre	3	4 ed oltre	3	4 ed oltre	3
braio	--	0	--	0	--	0	--	0	--
	--	0	--	0	--	0	--	0	--
	--	0	--	0	--	0	--	0	--
	--	0	--	0	--	0	--	0	--
	3½	0	5½	0	6½	0	7½	0	8½
	3	0	4½	0	5½	0	6½	0	7½
	2	0	3½	0	4½	0	5	0	6½
	1	0	2½	0	3½	0	4	0	5½
	½	0	1½	0	2½	0	3	0	5
dicembre	0	0	½	0	1	0	2	0	4

TABELLA DEI PESI
per le corse ad ostacoli

Mesi	Fino a m. 3000			Da m. 3001 a m. 3500			Oltre m. 3501		
	Anni 4	Anni 5	Anni 6 ed oltre	Anni 4	Anni 5	Anni 6 ed oltre	Anni 4	Anni 5	Anni 6 ed oltre
Gennaio-Marzo	4	0	0	5½	1	0	6	1	0
Aprile-Giugno	3	0	0	4½	½	0	5	½	0
Luglio-Settembre	2	0	0	3	0	0	3½	0	0
Ottobre-Dicembre	1	0	0	2	0	0	2½	0	0

NUMERO MASSIMO DI CAVALLI CHE POSSONO PARTECIPARE

Ai sensi dell'Art. 168 del Regolamento delle Corse è stabilito il numero massimo dei cavalli che possono partecipare alle corse nei seguenti ippodromi:

Ippodromo	Specialità	metri	partenti
Chilivani	piane ed ostacoli		16
Corridonia	piane	mt.1000	10
		mt. 1350 e più	14
Firenze	piane p. piccola	mt. 1500	18
		mt. 1700	20
		mt. 1900/2300	20
	piane p. media	mt. 1800	18
		mt. 2000	20
	piane p. grande	mt. 2000	18
		mt. 1200/1500	20
		mt. 2200/2400	20
Grosseto	piane p. interna o piccola	mt. 1500	8
		altre distanze	10
	piane p. grande		18
	ostacoli		15
Livorno	piane	mt. 1000/1350	12
		mt. 1500/1950/2700	14
		mt. 2250	16
Merano	piane		18
Milano	piane p. circolare		12
	piane p. media e grande		24
Napoli	piane p. piccola	mt. 1500	16
		altre distanze	20
	piane p. grande	mt. 2250/2600	16
		altre distanze	20
Novi Ligure	piane		12
	siepi e steeple		12
Pisa	piane	mt. 1800/2600	20
	piane	altre distanze	24
	ostacoli		16
Roma	piane p. sabbia	mt. 1800/2000	14
		altre distanze	20
	piane p. erba piccola	mt. 1400	21
		altre distanze	22
	piane pista dritta		20
	piane p.grande	mt. 1600/1700/1800	20
		altre distanze	24
	pista derby		24
Siena	piane		10
Treviso	piane	mt. 1000/1650	12
		mt. 2000	11
		mt. 2350	14

	siepi e steeple		14
	cross-country		16
Varese	piane p. erba	mt. 2300	18
	piane p. erba	altre distanze	16
	pista sabbia		12

Nel caso in cui per una corsa venga dichiarato partente un numero di cavalli superiore a quello come sopra stabilito, si dovrà provvedere alla riduzione del numero dei partenti, secondo i criteri stabiliti dall'Art. 169 del Regolamento delle corse; solo successivamente si provvederà al sorteggio dei numeri di partenza.

I - TAVOLA DI RAGGUAGLIO
dei pesi inglesi ed italiani usati in corsa





1 Libbra inglese = Kg. 0,453.592 - 1 stone (14 libbre) = Kg. 6,350.297								
PESI INGLESII		PESI ITALIANI	PESI INGLESII		PESI ITALIANI	PESI INGLESII		PESI ITALIANI
St.	Lb.	Chilogr.	St.	Lb.	Chilogr.	St.	Lb.	Chilogr.
6	-	38,102	8	5	53,070	10	10	68,039
6	1	38,555	8	6	53,524	10	11	68,492
6	2	39,009	8	7	53,978	10	12	68,946
6	3	39,453	8	8	54,431	10	13	69,400
6	4	39,906	8	9	54,885	11	-	69,853
6	5	40,360	8	10	55,338	11	1	70,307
6	6	40,794	8	11	55,792	11	2	70,760
6	7	41,277	8	12	56,245	11	3	71,214
6	8	41,731	8	13	56,699	11	4	71,668
6	9	42,184	9	-	57,153	11	5	72,121
6	10	42,638	9	1	57,606	11	6	72,575
6	11	43,091	9	2	58,060	11	7	73,028
6	12	43,545	9	3	58,513	11	8	73,482
6	13	43,998	9	4	58,967	11	9	73,936
7	-	44,452	9	5	59,421	11	10	74,389
7	1	44,906	9	6	59,874	11	11	74,843
7	2	45,359	9	7	60,328	11	12	75,296
7	3	45,813	9	8	60,781	11	13	75,750
7	4	46,266	9	9	61,235	12	-	76,204
7	5	46,720	9	10	61,689	12	1	76,657
7	6	47,174	9	11	62,142	12	2	77,111
7	7	47,627	9	12	62,596	12	3	77,564
7	8	48,081	9	13	63,049	12	4	78,018
7	9	48,534	10	-	63,503	12	5	78,472
7	10	48,988	10	1	63,957	12	6	78,925
7	11	49,442	10	2	64,410	12	7	79,379
7	12	49,895	10	3	64,864	12	8	79,832
7	13	50,539	10	4	65,317	12	9	80,286
8	-	50,800	10	5	65,771	12	10	80,739
8	1	51,256	10	6	66,225	12	11	81,193
8	2	51,710	10	7	66,678	12	12	81,647
8	3	52,163	10	8	67,132	12	13	82,100
8	4	52,617	10	9	67,585	13	-	82,554

**II - TAVOLA COMPARATIVA
delle distanze inglesi ed italiane**














MISURE INGLESÌ	MISURE ITALIANE		MISURE INGLESÌ	MISURE ITALIANE	
	metri	mm.		metri	mm.
1 yard (3 piedi)	0	914	1 miglio $\frac{1}{4}$	2.011	642
1 distanza (240 yards)	219	360	1 miglio $\frac{1}{2}$	2.413	971
			1 miglio $\frac{3}{4}$	2.816	298
1 furlong (220 yards)	201	164	2 miglia	3.218	628
			2 miglia $\frac{1}{4}$	3.620	956
2 furlongs	402	328	2 miglia $\frac{1}{2}$	4.023	285
3 furlongs	603	492	2 miglia $\frac{3}{4}$	4.425	613
4 furlongs	804	656	3 miglia	4.827	942
5 furlongs	1.005	820	3 miglia $\frac{1}{4}$	5.230	270
6 furlongs	1.206	984	3 miglia $\frac{1}{2}$	5.632	598
7 furlongs	1.408	148	3 miglia $\frac{3}{4}$	6.034	926
1 miglio (8 furlongs)	1.609	314	4 miglia	6.437	256

COMBINAZIONI DEI COLORI AMMESSE






1 - Unita	2 - Cuciture	3 - Spallina	4 - Banda	5 - Bretelle
	 2 cm. di larghezza	 8 cm. di larghezza	 12 cm. di larghezza	 8 cm. di larghezza
6 - Strisce	7 - Cerchio	8 - Cerchiata	9 - Parte sx manica dx Parte dx manica sx	10 - Quarti
 4 cm. di larghezza	 12 cm. di altezza	 8 cm. di altezza		
11 - Tracolla	12 - Croce di S. Andrea	13 - V	14 - Tripla V rovesciata	15 - Scacchi
 12 cm. di larghezza da spalla sx a fianco dx	 8 cm. di larghezza	 5 cm. di larghezza	 8 cm. di altezza	 8 cm. di altezza
16 - Rombi	17 - Palle	18 - Stelle	19 - Croce di Lorena	20 - Rombo
 8 cm. di altezza	 8 cm. di diametro	 8 cm. di diametro	 30 cm. di altezza 12 cm. di larghezza	 25 cm. di altezza 20 cm. di larghezza
21 - Stella	22 - Disco	23 - Croce di Malta	24 - Triangoli contrapposti	25 - Parte superiore Parte inferiore
 25 cm. di diametro	 25 cm. di diametro	 25 cm. di diametro	 25 cm. di diametro	

26 - Triangolo	27 - Tracolla a palle	28 - Tracolla a scacchi	29 - Cerchio di rombi	
				
25 cm. di lato	12 cm. di diametro da spalla dx a fianco sx	6 cm. di larghezza di ogni lato da spalla dx a fianco sx	15 cm. di altezza 12 cm. di larghezza	

MANICHE

1 - Unita	2 - Bracciale	3 - Cerchiata	4 - Strisce	5 - V rovesciata
				
6 - Cuciture	7 - Stelle	8 - Palle	9 - Paramani* (*non più assegnabile)	10 - Parte superiore Parte inferiore
				
11 - Scacchi	12 - Triangoli contrapposti	13 - Rombi		
				

BERRETTI

1 - Unito	2 - Cerchiato	3 - Strisce	4 - Rombi	5 - Palle
				
6 - Spicchi (quarti)	7 - Stella	8 - Stelle	9 - Scacchi	
